ATTI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ARCIVESCOVI E VESCOVI DELLA TOSCANA TENUTA...

COLLEZIONE PISTOIESE
110
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE FIRENZE

R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
DI FIRENZE

COLLEZIONE PISTOIESE

RACCOLTA DAL

CAV. FILIPPO ROSSI CASSIGOLI

nato a Pistoia il 25 Agosto 1833
morto a Pistoia il 18 Maggio 1890

Pergamene - Autografi - Manoscritti - Libri a stampa - Opuscoli - Incisioni - Disegni - Opere musicali - Fascicoli e incisioni - Editti - Manifesti - Proclami - Avvisi e Periodici

31 Dicembre 1891

Digitized by Google

Digitized by Google

MEMORIE

PRESENTATE

DAGLI ARCIVESCOVI E VESCOVI

DELLA TOSCANA

NELL' ASSEMBLEA TENUTA IN FIRENZE

L' ANNO 1787.

ATTI
DELL'ASSEMBLEA
DEGLI
ARCIVESCOVI E VESCOVI
DELLA TOSCANA
TENUTA IN FIRENZE NELL'ANNO 1787

TOMO II.

CHE CONTIENE

RECAPITI E MEMORIE
PRESENTATE DAI PRELATI MEDESIMI
IN CORREDO DEI DETTI ATTI.

IN FIRENZE L'ANNO MDCCLXXXVII.
PER GAETANO CAMBIAGI STAMPATORE GRANDUCALE
CON APPROVAZIONE.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE

NEI TOMI II. e III.

Delle Memorie che fanno parte degli Atti dell' Assemblea tenuta in Firenze nell' anno 1787.

TOMO II.

PUNTI di SUA ALTEZZA REALE, *e Memorie del Sinodo di Pistoia rimesse all' Esame dell' Assemblea* Num. I. II. III. IV. V. da carte 1. a 72.

MEMORIE *concernenti la questione, se nei Concilj deva attendersi la pluralità de' Voti, o l' unanimità* Num. VI. VIII. XIV. XV. XXI. LXX. da c. 73. a 112.

MEMORIE *riguardanti la questione, se ai Preti competa il Voto decisivo o consultivo ne Sinodi Diocesani* Num. VII. XVI. XX. XXIX. LXVI. LXXXVII. IX. X. XI. XXXI. XII. XXXII. XXXIX. XIII. XLVII. LXII. LXXII. LXXXIX. XXIV. LII. LXXV. XCV. da c. 113. a 338.

MEMORIE *sopra i Diritti originarj de' Vescovi* Num. XXII. XXIII. XXXIV. LXIII. LXXXIV. XXVI. XLI. LIII. LIX. LXXVII. XCIV. XVIII. da c. 339. a 505.

TOMO III.

MEMORIE *sopra gli Oratorj domestici* Num. XXVII. LXIV. LXXXV. XXXIII. XLVI. XLVIII. da c. 1. a 72.

MEMORIE *sopra la pluralità degli Altari* Num. XXXVIII. LXXX da c. 73. a 91.

Memorie *sopra la recita del Canone della Messa a voce alta ò bassa* Num. XLII. LVIII. LXXIX. XCIII. LV. LXXXI. da c. 92. a 175.

Memorie *sopra il Calcolo degli Obblighi di Messe nella Diocesi di Siena* Num. XLIII. LIV. da c. 176. a 182.

Memorie *relative alla questione, se le Immagini debbano tenersi coperte, ò scoperte* Num. XLV. LI. LX. da c. 186. a 234.

Memorie *sopra i Sinodi Diocesani* Num. LXV. LXXXVI. da c 235. a 314.

Memorie *concernenti il Gius dei Patroni di presentare ai Benefizj* Num. LXXI. XCVI. XCVII. da c. 315. a 350.

Memorie *relative all' uniformità degli stadi Ecclesiastici ed alla Dottrina di S. Agostino* Num. XXV. XXVIII. XLIX. LXI. LXVIII. LVII. LXXXIII. LXXVI. LXIX. LXXIII. XC. da c 356. a 464.

Memorie *sulla Dottrina di S. Tommaso insegnata agli Ordini Mendicanti* Num. LXXIV. XCI. da c. 465. a 486.

Pareri *sopra le Memorie del Sinodo di Pistoia* Num. L. LVI. LXXXII LXVII. LXXXVIII. LXXVIII. XCII. da c. 487. a 545.

Affare *della Pastorale di Monsignor Vescovo di Chiusi e Pienza* Num. XIX. da c. 545. fino alla fine.

LETTERE E PARERI DIVERSI

Parere di Num. XXX. *Tom. III.* c. 182.
Istanza di Num. XXXVII. *Tom. III.* c. 184.
Chirografo di Num. XLIV. *Tom. III.* c. 185.
Biglietto di Num. XVII. *Tom. III.* c. 351.
Dichiarazione di Num. XXXV. *Tom. III.* c. 352.
Istanza di Num. XXXVI. *Tom. III.* c. 353.
Parere di Num. XL. *Tom. III.* c. 354.

INDICE

DEI RECAPITI E MEMORIE

Che fanno parte degli Atti dell'Assemblea degli Arcivescovi e Vescovi di Toscana.

I. Lettera Circolare de' 27. Marzo 1787. trasmesse agl'Illustrissimi e Reverendissimi Monsignori Arcivescovi e Vescovi delle Toscane dall' Illustrissimo Sig. Auditore Vincenzio Martini Segretario del Regio Diritto, per le convocazione dei medesimi. *Tomo II carte* 1.

II. Motuproprio col quale vengono eletti il Commissario Regio, 2. Canonisti, 4. Teologi Regj, e 2. Segretarj. *Tom. II* c. 6.

III. Istruzione per S. E. il Sig. Commissario Regio, nella quale sono inserite le Istruzione per gl' Illustrissimi Sigg. 2. Canonisti, 4. Teologi Regj, e per 2. Segretarj. *Tom. II* c. 7.

IV. Lettera Circolare scritta da S. E. il Sig. Conte degli Alberti sotto dì 26. Gennaio 1786. agl'Illustrissimi e Reverendissimi Monsignori Arcivescovi e Vescovi, con cui gli accompagna i Punti Ecclesiastici di S. A. R. *Tom. II* c. 8.

Punti Ecclesiastici compilati da S. A. R. e mandati circolarmente a tutti i Vescovi di Toscana. *Tom. II* c. 11.

Lettera dell' Illustrissimo Sig. Cav. Prior Carlo Bonsi Segretario del Consiglio di Stato all' Illustrissimo Sig. Segretario del Regio Diritto, perchè l' Assemblea oltre i Punti de S. A. R. esamini anche 6. Memorie del Sinodo di Pistoia, e 4. altri Articoli ordinati da S. A. R. *Tom. II* c. 37.

Articoli che si aggiungono alla Nota generale dei Punti Ecclesiastici già precedentemente comunicati ai Vescovi. *Tom. II* c. 38.

Supplica dei PP. del Sinodo di Pistoia, con cui accompagnano a S. A. R. 6. Memorie del Sinodo medesimo. *Tom. II* c. 39.

Promemoria I. riguardo agli Sponsali ed al Matrimonio. *Tom. II* c. 40.

Promemoria II. sulla Riforma dei Giuramenti. *Tom. II* c. 44.

Promemoria III. riguardo alla cessazione delle Feste di non intiero precetto, ed alla proibizione di tenere aperte le Botteghe nel tempo dei Divini Uffizj. *Tom. II* c. 49.

Promemoria IV. riguardo ai nuovi Circondarj delle Parrocchie. *Tom. II.* c. 58.

Promemoria V. riguardo alla Riforma dei Regolari. *Tom. II* c. 59.

Promemoria VI. riguardo alla con-

vocazione di un Concilio Nazionale *Tom II c 67.*

V. Lettera di S E il Sig Cav Francesco Sermati, nella quale si notarica S E. il Sig Commissario Regio di fare nonvenire l' Assemblea del Clero di decidere gli affari. *Tom II. c. 71*

VI. Memoria dell Illustrissimo e reverendissimo Monsignor Fabio de' Vecchi Teologo Regio, comunemente la questione se nei Concilj deva rimanersi in pluralità de' Voti o l unanimità, e se i Vescovi Parochi abbino intervenire ne i Sinodi Diocesani debbano regolarsi come nell antecedente consultivo. *Tom II n 73*

VII. Memoria dell Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo di Colle sopra il Voto decisivo de' Preti nei Concilj, e nei Sinodi Diocesani. *Tom II n 123*

VIII. Memoria dell' Illustrissimo e Reverendissimo Sig. Canonico Vincenzio Palmieri Teologo Regio nominato in questione, se nei Concilj deva attendersi nella pluralità dei Voti o l unanimità *Tom II c 80*

IX. Memoria dell Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo di Chiusi e Pienza regolando sempre l Istituzione Divina dei Parochi nel riferire in compenso il medesimo il Voto Decisivo o Consultivo nei Sinodi Diocesani. *Tom II c 150*

X. Memoria dell' Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo di Pistoia e Prato regolando la questione, se ai Preti competa il Voto Decisivo o Consultivo nei Sinodi Diocesani. *Tom II n 155*

XI. Memoria dell' Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Arcivescovo di Pisa sul dubbio, se i Parochi convocati al Sinodo Diocesano debbano ammettersi a votare decisivamente attesa il loro ecclesiastico carattere. *Tom II n 173.*

XII. Memoria dell' Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo di Cortona sulla questione, se nompeten per diritto proprio il Voto Decisivo ai Parochi nel Sinodo Diocesano *Tom II c 119*

XIII. Memoria dell Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Vescovo di Chiusi e Pienza parmi roboccarsi il suo sentimento circa la questione, se i Parochi nel Sinodo Diocesano debbiano il Voto Consultivo, o Decisivo. *Tom II n 146.*

XIV. Altra Memoria dell Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Fabio de' Vecchi Teologo Regio regolando la questione, se nei Concilj deva attendersi la Pluralità dei Voti o l Unanimità. *Tom II c 84*

XV. Copia di un Decreto del Concilio Tridentino VIII pensentato dall' Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo di Cortona mentre alla questione, se nei Concilj deva attendersi nella Pluralità o nell Unanimità *Tom II c 91*

XVI. Memoria dell Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo di Colle sopra le osservazioni contenute nell' altra sua Memoria segnata di Num. VII. relativa al Voto definitivo dei Parochi nei Sinodi Diocesani *Tom II c 105*

XVII. Risposta dell' Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo di Grosseto col quale dà conto, non essersi alcuni suoi Incomodi di salute non è in grado d'intervenire all' Assemblea *Tom III c 351*

XVIII. Risposte al §. 5 dei noti quesiti, che debbono la quinta materia ne di Aprile proposti, e distinterasi dall' Assemblea da tredici dagl Illustrissimi, e Reverendissimi Monsignori Arcivescovi e Vescovi nella

nota Sala del Palazzo Pitti destinata perciò da S A R, che mercè il Vescovo di Grosseto impedito legittimamente a presentarsi in persona alle Venerabili Assemblee, de' leggesi del suo Deputato nonostante Teologo Sig. Prove Dottor Giacinto Frullani, quando tali precise cli sedderti Illustriss. e Reverendiss. Monsignori *Tom II* c 528

XIX Memorie dell'Illustriss e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Chiusi e Pienza, per sottoporre al giudizio dell'Assemblea le sue Istruzione Pastorale sopra molte ed importanti verità delle Religione ec ec ec *Tom III* c 545

Istruzione Pastorale di Monsignor Vescovo di Chiusi e Pienza sopra molte, ed importanti verità della Religione, à lie sulle sue Dottrine *Tom III* c 548

Breve di S S PP Pio VI all'Illustriss e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Chiusi e Pienza intorno alle Pastorale sedderta *Tom III* c 616

Lettera dell'Illustriss. e Reverendiss Monsignor Vescovo di Chiusi e Pienza e S S PP Pio VI le replica el sudderto Breve, del dì 27 Novembre 1786 *Tom* III c 611

Secondo Breve di S S PP Pio VI all'Illustriss e Reverendiss Monsignor Vescovo di Chiusi e Pienza relative alla di lei Istruzione Pastorale *Tom III.* c 622.

XX Risposta o dichiarazione dell'Illustriss. e Reverendiss Monsignor Arcivescovo di Firenze contro la Memorie letta ed esibita dell'Illustriss e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Colle nell'Assemblee de' 27 Aprile 1787 sulle questione del Voto Decisivo dei Parrochi *Tom II* c 163.

XXI Memoria dell'Illustriss e Reverendiss Monsignor Arcivescovo di Pisa sul dubbio proposto se le decisioni de' sarà nell'Assemblea debbano regolarsi colla pluralità dei Voti *Tom II* c 91

XXII Protesta e Dichiarazione dell'Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Fiesole e Prato, accompagnata da una Memorie sottoscritta anche dagl'Illustriss. e Reverendiss Monsignori Vescovi di Colle, e di Chiusi e Pienza sua Diritti congiunti dei Vescovi *Tom II* c 319

XXIII Memorie dell'Illustriss. e Reverendiss Monsignor Vescovo di Montalcino sullo stato della questione de Diritti Vescovili *Tom II* c 349.

XXIV Dichiarazione e Protesta dell'Illustriss. e Reverendiss Monsignor Vescovo di Volterra sulla questione del Voto Consultivo o Decisivo dei Parrochi. *Tom II* c 250

XXV Memorie dell'Illustriss. Sig. Avvocato Gio. Maria Lemproni Consolvoro dell'Illustriss e Reverendiss Monsignora Arcivescovo di Pisa sopra l'unisormità degli Studj Ecclesiastici e sul metodo di ottener queste fine *Tom III* c 356

XXVI Memorie dell'Illustriss Sig. Avvocato Gio Maria Lemproni Consolvoro dell'Illustriss e Reverendiss Monsignore Arcivescovo di Pisa relative alla Disposizione inserrate al Pontefice confiderate relativamente ai Decreti dei Concilj di Costanza e di Basilea *Tom. II.* c 414

XXVII Memoria del Molto Ree Sig Abate Dottor Antonio Longinelli Teologo Regio sopra gli Oratori domestici *Tom III* c 1

XXVIII Memorie degl'Illustriss e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Pi-

stoie e Prato, di Colle, e di Chiusi e Pienza, in difesa delle Persone, e Dottrine di S. Agostino, ed in replica alle Memorie giustificative dell' Illustriss. Sig. Avvocato Gio. Maria Lampredi Consultore dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Arcivescovo di Pisa. *Tom. III.* c. 363.

XXIX. Memoria dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Colle in risposta alla dichiarazione dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Arcivescovo di Firenze sul Voto decisivo de' Parochi. *Tom. II.* c. 130.

XXX. Parere dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Grosseto indisposto di salute sopra i Num. XXIX e XXX dei Punti di S. A. R. relativi ai suffragj per i Defunti, alla provista dei Parochi ec. *Tom. III.* c. 182.

XXXI. Memorie dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Pistoia e Prato in risposta a quelle presentate dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Arcivescovo di Pisa contro il Voto Decisivo de' Preti nei Concilj. *Tom. II.* c. 181.

XXXII. Memorie dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Chiusi e Pienza in risposta a quelle presentate dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Cortona contro il Voto decisivo dei Parochi. *Tom. II.* c. 205.

XXXIII. Memorie degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e Prato, e di Colle in giustificazione del loro dissenso, rapporto alla conservazione degli Oratorj domestici di Città. *Tom. III.* c. 43.

XXXIV. Memorie degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e Prato, e di Colle in risposta a quelle dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Montalcino, riguardante i Diritti Vescovili. *Tom. II.* c. 353.

XXXV. Dichiarazione dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Volterra riguardo alle discussioni che si faranno nell' Assemblea del 18. Maggio 1787. *Tom. III.* c. 352.

XXXVI. Istanza dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Grosseto per deputare due Procuratori nelle Sessioni, alle quali non potesse intervenire per incomodi di salute. *Tom. III.* c. 353.

XXXVII. Istanze dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Grosseto colle quale domanda di potere annettere agli Atti il suo Voto sopra gli Articoli discussi nella Sessione de' 16. Maggio 1787. *Tom. III.* c. 184.

XXXVIII. Memoria dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Montepulciano riguardante le pluralità degli Altari in una stessa Chiesa, secondo l'antica e moderna Disciplina Ecclesiastica. *Tom. III.* c. 73.

XXXIX. Parere defunto degli Atti del Concilio di Costanza in favore del Voto decisivo de' Preti nei Concilj in aggiunta alle Memorie presentate degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e Prato, e di Colle. *Tom. II.* c. 240.

XL. Parere dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Volterra sopra gli Articoli discussi dell' Assemblea del 18. Maggio 1787. *Tom. III.* c. 354.

XLI. Osservazioni dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Pistoia e Prato sulla Memoria dell' Illustriss.

Sig. Avvocato Gio. Maria Lampredi, in risposta ad una Nota del suddetto Prelato inserita nella prima sua Dichiarazione in difesa dei Diritti Episcopali. *Tom. II. c. 417.*

XLII. Memoria giustificativa rimessa dall' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Montepulciano sul vero significato delle parole del Sacro Concilio di Trento *submissa voce* per rapporto alla celebrazione delle Messe. *Tom. III. c. 91.*

XLIII. Memoria giustificativa dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Fabio de' Vecchi Teologo Regio, del Calcolo degli obblighi di Messe, notato come insussistente nella Sessione de' 16. Maggio 1787. *Tom. III. c. 176.*

XLIV. Chirografo dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Montepulciano, col quale deputa per suo Procuratore nella Sessione del 23. Maggio 1787. il Molto Rev. ed Eccellentiss. Sig. Dottor Antonio dell' Ogna. *Tom. III. c. 185.*

XLV. Memorie degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e Prato, e di Colle, giustificativa del loro dissenso rapporto al lasciare coperte alcune Immagini. *Tom. III. c. 186.*

XLVI. Memorie Apologetica dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Arcivescovo di Pisa per la sussistenza degli Oratorj domestici. *Tom. III. c. 50.*

XLVII. Memorie dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Cortona in replica a quelle dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Chiusi e Pienza sul Voto decisivo dei Parochi nel Sinodo Diocesano; ed in replica alle prove desunte dal Concilio di Costanza a favore del detto Voto decisivo in aggiunta alle Memorie presentate dagl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Pistoia e Prato, di Chiusi e Pienza, e di Colle. *Tom. II. c. 250.*

XLVIII. Memorie degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e Prato, e di Colle, in risposta alla Memorie Apologetica per la sussistenza degli Oratorj domestici presentate dall' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Arcivescovo di Pisa. *Tom. III. c. 63.*

XLIX. Memorie dell' Illustriss. Sig. Avvocato Gio. Maria Lampredi Consultore dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Arcivescovo di Pisa in replica alle Osservazioni degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, di Colle, e di Pistoia e Prato, sulle sue Memorie giustificative intorno a S. Agostino. *Tom. III. c. 176.*

L. Lettera scritta per Ordine di S. A. R. da S. E. il Sig. Cav. Francesco Seratti all' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Pistoia e Prato relativamente alle sei Memorie presentate alla R. A. S. per parte del Sinodo di Pistoia. *Tom. III. c. 487.*

LI. Memorie Apologetica dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Arcivescovo di Pisa sopra l' uso di tener coperte le Immagini. *Tom. III. c. 208.*

LII. Memorie dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Colle in difesa del Voto decisivo de' Preti nei Sinodi Diocesani, ed in risposta ad una Dichiarazione e Protesta dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Volterra. *Tom. II. c. 290.*

LIII Memoria dei sottoscritti nove Illustriss. e Reverendiss. Arcivescovi e Vescovi sopra l'esercizio della Potestà nei Vescovi relativa a quella presentata dall' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Pistoia e Prato. *Tom.* II. c. 413.

LIV. Memoria dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Arcivescovo di Siena sopra il Calcolo degli obblighi di Messe nelle Diocesi di Siena. *Tom.* III. c. 179.

LV. Memoria Apologetica dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Arcivescovo di Pisa sulla deliberazione fatta dall' Assemblea di stare all' osservanza della Chiesa Universale ed alle Rubriche del Messale intorno al recitarsi il Canone segretamente. *Tom.* III. c. 149.

LVI. Memoria dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Arcivescovo di Pisa intorno alla Legge riguardante gli Sponsali. *Tom.* III. c. 489.

LVII. Memoria sopra la Proposizione fatta dall' Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Arcivescovo di Siena il 2. Maggio 1787. nell' Assemblea degli Arcivescovi, e Vescovi di Toscana relativa al dirigere gli studj ecclesiastici secondo la dottrina di S. Agostino specialmente riguardo alla Grazia ed alla Predestinazione: ben' intesa però che questa deva sempre spiegarsi secondo la mente di S. Tommaso fedelissimo Interprete di detto Santo. *Tom.* III. c. 405.

LVIII. Memoria degli Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e Prato, e di Colle sulla Memoria dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Montepulciano relativa alla pronunzia del Canone della Messa. *Tom.* III. c. 128.

LIX. Brevi Osservazioni degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Pistoia e Prato, di Chiusi e Pienza, e di Colle alla Memoria dei nove Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Arcivescovi di Firenze e di Pisa, e degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Montepulciano, di Grosseto, di Arezzo, di Fiesole, di Pescia, di Volterra, e di Cortona relativa ai Diritti dell' Episcopato. *Tom.* II. c. 467.

LX. Memoria degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e Prato, e di Colle in risposta alla Memoria Apologetica sopra l'uso di tener coperte le Immagini presentata dall' Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Arcivescovo di Pisa. *Tom.* III. c. 117.

LXI. Protesta e Dichiarazione degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi, e Pienza, di Pistoia e Prato, e di Colle, relativa a quanto ha avanzato l' Illustriss. Sig. Avvocato Gio. Maria Lampredi Consultore dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Arcivescovo di Pisa rapporto alle Opere ed alla Persona di S. Agostino. *Tom.* III. c. 394.

LXII. Osservazioni degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e Prato, e di Colle, in difesa del Voto decisivo dei Preti nei Sinodi Diocesani ec. ed in replica ad una seconda scrittura dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Cortona su questo soggetto. *Tom.* II. c. 259.

LXIII. Giustificazione dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Montalcino in ordine alla risposta fatta alla di lui Memoria riguardante i Diritti

Vescovili degl'Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienze, di Pistoia e Prato, e di Colle. *Tom. II. c.* 371

LXIV. Riflessioni Apologetiche dell'Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Grosseto per la sussistenza degli Oratorj domestici, in risposta alla Memoria del Molto Rev. Sig. Dottor Antonio Longinelli Teologo Regio *Tom. III c.* 6.

LXV. Memoria dell'Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Messa sopra il IV. Articolo dei Punti di S. A. R. riguardante i Sinodi Diocesani *Tom. III c.* 135

LXVI. Memoria dell'Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Volterra, in replica a quella dell'Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Colle, in quella parte che riguarda la qualità del Voto reso dai Parochi nei Sinodi Diocesani di Volterra dell'Anno 1614. e 1657 *Tom. II c.* 131

LXVII. Riflessioni dell'Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Fiesole sulle Promemorie del Sinodo di Pistoia, riguardante la cessazione delle Feste. *Tom. III c.* 503

LXVIII. Breve Note dell'Illustriss. e Reverendiss. Sig. Canonico Palmieri Teologo Regio sulla replica dell'Illustriss. Sig. Avvocato Gio. Maria Lampredi Consultore dell'Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Arcivescovo di Pisa, alle Osservazioni dei tre Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienze, di Colle, e di Pistoia e Prato, in difesa delle Persone e Dottrina di S. Agostino *Tom. III c.* 395

LXIX. Dichiarazione dell'Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Fabio de' Vecchi, dell'Illustriss. e Reverendiss. Sig. Canonico Vincenzio Palmieri, e del Molto Rev. Sig. Dottore Antonio Longinelli Teologi Regj, rapporto alle Opere del Padre Berti, proposte per adottarsi alla Venerabile Assemblea *Tom. III c.* 441

LXX. Memoria dell'Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Fabio de' Vecchi, dell'Illustriss. e Reverendiss. Sig. Canonico Vincenzio Palmieri e del Molto Rev. Sig. Dottore Antonio Longinelli Teologi Regj, in risposta a quella dell'Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Arcivescovo di Pisa sopra l'unanimità richieste nei Concilj *Tom. II c.* 96

LXXI. Breve Memoria dell'Illustriss. Sig. Dottore Bartolommeo Bianneri Teologo Regio sul rispetto che merita il Gius de' Patroni di presentare ai Benefizj. *Tom. III c.* 314

LXXII. Memoria dell'Illustriss. Sig. Dottor Bartolommeo Bianneri Teologo Regio sul Concilio di Gerusalemme, e come da esso si rileva il Gius di Voto decisivo nei Concilj riguardo ai semplici Sacerdoti. *Tom. II c.* 268

LXXIII. Memoria dell'Illustriss. Sig. Avvocato Gio. Maria Lampredi Consultore dell'Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Arcivescovo di Pisa, rapporto alle Dottrine del Padre Berti sulla potestà indiretta de' Papi sul temporale dei Regi. *Tom. III c.* 451

LXXIV. Memoria dell'Illustriss. Sig. Dottor Cristofano Setti Consultore dell'Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Arcivescovo di Pisa, in cui dimostra quel sia la vera Dottrina di S. Tommaso intorno agli Ordini Mendicanti. *Tom. III c.* 465.

LXXV Memorie dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Messe e Populonie sopra i Diritti Originarj de' Vescovi, sopra il Voto de Parochi nei Concilj, e sopra le pluralità dei Suffragj nei medesimi. *Tom. II* c. 304.

LXXVI Memorie degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Arezzo di S. Sepolcro, e di S. Miniato, riguardante il Pieno degli studj per gli Ecclesiastici. *Tom. III* c. 430.

LXXVII Schiarimento o considerazione dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Cortona sulle Brevi Osservazioni presentate dai tre Illustriss. e Reverendiss. Vescovi di Pistoia e Prato, di Chiusi e Pienza, e di Colle sù i Diritti Episcopali. *Tom. II* c. 481.

LXXVIII Riflessioni dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Volterra sopra le Feste di non intiero precetto. *Tom. III* c. 531.

LXXIX Brevi Riflessioni dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Montepulciano sopra le Osservazioni fatte dai tre Illustriss. e Reverendiss. Vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e Prato, e di Colle sulle di lei Memorie relativa alla pronunzia del Canone della Messa. *Tom. III* c. 136.

LXXX Sentimento degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e Prato, e di Colle sulle Memorie riguardante la pluralità degli Altari in una stessa Chiesa secondo l'antica e moderna Disciplina Ecclesiastica, presentata dall' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Montepulciano. *Tom. III* c. 85.

LXXXI Risposta degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e Prato, e di Colle, alla Memoria Apologetica sulle deliberazione fatta dall' Assemblea di stare all' osservanza della Chiesa Universale, ed alle Rubriche del Messale intorno al recitarsi il Canone segretamente presentata dall' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Arcivescovo di Pisa. *Tom. III* c. 156.

LXXXII Osservazione dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Pistoia e Prato sulle Memorie intorno alle Leggi riguardante gli Sponsali presentata dall' Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Arcivescovo di Pisa. *Tom. III* c. 491.

LXXXIII Riflessioni degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e Prato, e di Colle, dell' Illustriss. e Reverendiss. Sig. Canonico Vincenzo Palmieri, e del Molto Rev. Sig. Dottor Antonio Longinelli Teologi Regj, rapporto alla Memoria di Monsignore Arcivescovo di Siena, con cui si è voluto provare da quel Prelato che dirigendo gli Studj Ecclesiastici secondo le Dottrine di S. Agostino, questa debba sempre spiegarsi secondo la mente di S. Tommaso fedelissimo Interprete del suddetto Santo. *Tom. III* c. 415.

LXXXIV Memoria degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Pistoia e Prato, di Chiusi e Pienza, e di Colle, in esame della Giustificazione dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Montalcino, riguardante i Diritti Vescovili. *Tom. II* c. 380.

LXXXV Replica del Molto Rev. Sig. Dottore Antonio Longinelli Teologo Regio alle Riflessioni Apologetiche dell'

Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Grosseto per la sussistenza degli Oratorj Domestici in risposta alla Memoria del medesimo Molto Rev. Sig. Abate Longinelli *Tom. III. c. 31*

LXXXVI. Memoria degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e Prato e di Colle relativa al sentimento e Voto sul IV. Articolo de Punti di S. A. R. presentata dall' Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Vescovo di Massa. *Tom. III. c. 239.*

LXXXVII. Osservazione dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Colle, sulla replica di Monsignor Vescovo di Volterra sopra il Voto Decisivo dei Preti nei Sinodi Diocesani. *Tom. II. c. 139*

LXXXVIII. Risposta dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Pistoia e Prato alle Riflessioni sulla Promemoria del Sinodo di Pistoia riguardante la cessazione della festa presentata dall' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Fiesole *Tom. III. c. 517*

LXXXIX. Parere degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, e di Pistoia e Prato sulla Memoria presentata dall' Illustriss. Sig. Dottor Bartolommeo Bianchi Teologo Regio, contro il Voto Decisivo dei Preti. *Tom. II. c. 280*

XC. Riflessioni dell' Illustriss. e Reverendiss. Sig. Canonico Vincenzio Palmieri Teologo Regio sulla Memoria dell' Illustriss. Sig. Avvocato Gio. Maria Lampredi Consultore dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Arcivescovo di Pisa sulla Dottrina del Padre Berti. *Tom. III. c. 454*

XCI. Risposta dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Fabio de Vecchi Teologo Regio alla Memoria presentata dall' Illustriss. Sig. Dottor Cristofano Sarti Consultore dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Arcivescovo di Pisa, circa gli Ordini Mendicanti. *Tom. III. c. 410*

XCII. Risposta dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Pistoia e Prato alle Riflessioni sopra le Feste di non intiero Precetto dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Volterra. *Tom. III. c. 517.*

XCIII. Seconde Osservazioni degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e Prato, e di Colle sulla seconda Memoria dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Montepulciano relativa alla pronunzia del Canone della Messa. *Tom. III. c. 140*

XCIV. Supplemento dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Pistoia e Prato alle Brevi Osservazioni in risposta allo schiarimento dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Coreano sui Diritti Episcopali. *Tom. II. c. 492.*

XCV. Memoria degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, e di Pistoia e Prato, in replica a quella presentata dall' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Massa sui Diritti Originarj de' Vescovi sul Voto dei Parochi nei Concilj, e sulla pluralità de' Suffragj. *Tom. II. c. 316*

XCVI. Memoria dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Chiusi e Pienza, in risposta a quella dell' Illustriss. Sig. Dottor Bartolommeo Bia-

nucci Teologo Regio relativa al Diritto de' Patroni di presentare ai Benefizj. *Tom. III* c 309.

XCVII Memoria dell'Illustriss. e Reverendiss Monsignor Vescovo di Pistoia e Prato, dell'Illustriss. e Reverendiss Sig Canonico Vincenzio Palmieri, e del Molto Rev. Sig. Dottore Antonio Longinelli Teologi Regi, in risposta alla Memoria dell' Illustriss. Sig. Dottor Bartolommeo Bianucci Teologo Regio, relativa al diritto de' Patroni di presentare ai Benefizj *Tom III* c 319.

RECAPITI, E MEMORIE

CHE FANNO PARTE

DEGLI ATTI DELL' ASSEMBLEA

DEGLI

ARCIVESCOVI, E VESCOVI

DI TOSCANA &c.

Num. I.

Lettera Circolare de' 17. Marzo 1787. trasmessa agl' Illustrissimi e Reverendissimi Monsignori Arcivescovi e Vescovi della Toscana dall' Illustrissimo Sig. Auditore Vincenzio Martini Segretario del Regio Diritto, per la convocazione dei medesimi. Num. I.

ILLUSTRISS. E REVERENDISS. SIG. SIG. PADRONE COLENDISS.

SUA ALTEZZA REALE ha considerato quanto sia necessaria la uniformità nella Disciplina Ecclesiastica, nelle Sacre Funzioni, nell'Istruzione del Popolo, nella Morale, e nelle massime, e studj Teologici del Clero si Secolare, che Regolare, e desidera di vederla stabilita in Toscana, affinchè vi cessino finalmente quelle differenze di opinioni, le quali ancorchè non riguardanti le massime, e verità essenziali della nostra Santa Religione, che sono costanti, ed invariabili, ma solo le materie di Disciplina variabile di natura sua secondo le circostanze dei tempi, non ostante servono a fomentare lo spi-

rito di partito, e producono scandalo, rendono meno rispettabili i Ministri del Santuario, e fanno qualche volta fino diffidenti nelle pratiche della loro Religione i Popoli alla loro cura commessi, e molte volte sotto pretesto di zelo, servono a soddisfare le passioni private, effetti, ed abusi troppo contrarj al precetto fondamentale della nostra Santa Religione, che è la Carità, e l' Amore del Prossimo.

Num. 1.

La Reale Altezza Sua, riconoscendosi obbligata per suo dovere essenziale ad invigilare alla quiete, unione, e tranquillità dei suoi Sudditi, ed a rimuovere tutto quello che possa alterare questa, e turbare le coscienze anco dei più deboli ha creduto, che a questo lodevol fine potessero molto contribuire i particolari lumi, e suggerimenti di tutti i Vescovi della Toscana, ed a quest' oggetto communicò ai medesimi con Lettera Circolare dei 26 Gennaio 1786, e nei Punti annessi alla medesima le sue proprie vedute sulle materie Ecclesiastiche, per avere sopra le medesime il loro sincero sentimento, e parere.

Dopo di avere ottenuto dai medesimi le loro risposte in carta, la R. A. S. stimò allo stesso oggetto opportuno, che vi si provvedesse con i Sinodi Diocesani, e con Lettera Circolare del dì 2. Agosto 1785. eccitò i Vescovi alla convocazione dei medesimi.

Ma avendo posteriormente considerato, che continuandosi a tenere dai Vescovi i loro propri Sinodi Diocesani, e forse differendo questi in qualche parte fra loro, potrebbero far ereggere l' ostacolo a quella concordia, ed uniformità, che principalmente deve desiderarsi ha risoluto, che sospesa per ora la convocazione dei Sinodi Diocesani, si aduni prima sollecitamente un Sinodo Nazionale, secondo gli antichi Usi, Canoni, e Costituzioni della Chiesa.

Ed affinchè possino prepararsi le materie da stabilirsi in detto Sinodo, e ne sia più facile, e più breve in esso la discussione, la R. A. S. hà creduto espediente di far precedere al Sinodo medesimo la convocazione in Firenze di una privata Assemblea degli Arcivescovi, e Vescovi della Toscana, i quali oltre al fissare, preparare, ed esaminare gli articoli da decidersi nel Sinodo, discuteranno e procureranno di convenire sopra i medesimi. Num. I.

Queste Adunanze dovranno aver principio nel dì 23 del prossimo Aprile lunedì dopo la seconda Domenica di Pasqua, si terranno in una Sala, che a tale oggetto sarà destinata nel Palazzo Vecchio, e vi interverrà un Commissario Deputato dalla R A S

In tali Adunanze come private non avrà luogo alcuna formalità, nè precedenza

Sarà in facoltà di ogni Vescovo di condur seco per suo consiglio ed aiuto due ò tre persone a scelta sua, purchè non siano Regolari, nè state per il passato addette a verun Ordine Regolare, le quali interverranno alle Adunanze, ma senza voce deliberativa.

Oltre al Commissario S A. R. vi destinerà due Professori di Università, quattro Teologi, e due Segretarj per servizio dell' Assemblea stessa

Fissate in tale Assemblea le massime, il regolamento, e la forma da tenersi nel Sinodo Nazionale, si prenderanno in esame i Punti Ecclesiastici communicati ai Vescovi con la Circolare dei 26 Gennaio 1786 e tutti quelli, che inoltre gli saranno communicati, come pure qualunque altra proposizione, ed articolo, che da ciaschedun Vescovo si promuovesse per il bene della Religione.

E sopra tutti gli articoli proposti come sopra, e da pro-

Num. I.

porsi parleranno, discuteranno, fisseranno le massime per la decisione, e deliberaranno con piena libertà per l' ammissione, per la rejezione, ò moderazione dei medesimi, come più sembrerà al loro retto giudizio, onde dipoi si possa immediatamente procedere all' Adunanza del Sinodo pubblico e formale, per il quale siano già tutti preparati e concordi i Canoni da stabilirsi, mentre la R A S si lusinga, che in queste preventive Adunanze i Vescovi null' altro avendo in mira, che il vantaggio della Religione, e la tranquillità, il bene e la quiete dei loro Diocesani, sacrificando vicendevolmente, dove credessano di poterlo fare, parte delle proprie opinioni avranno tutta la premura di convenire uniformemente negli stessi sentimenti, essendo minore male, che si tralasci piuttosto di proporre, e di decidere nel Sinodo alcuni articoli, nei quali non sia concorde il sentimento, che di proporli col pericolo di disunione, e di scandalo.

Terminato il Sinodo Nazionale, ed approvate, che siano dal Governo le sue Decisioni, si dovrà procedere alle Adunanze dei Sinodi Diocesani, nei quali tenendo ferme le stesse Massime, e Decisioni fissate nel Sinodo Nazionale, si potrà deliberare sul modo di eseguirle relativamente alle circostanze di ciascheduna Diocesi, e sopra ogni altro provvedimento speciale alla Diocesi stessa, e che non sia in alcuna opposizione con i Canoni fissati nel Sinodo Nazionale.

S. A R, che con queste determinazioni altro non ha in vedura, che il bene della Religione, la riforma degli abusi introdotti nella Disciplina Ecclesiastica, lo stabilimento di buone massime per l' Istruzione del Popolo, ed i buoni Studj del Clero, l' uniformità della Dottrina, l' abolizione di tutte le disunioni, e partiti, la quiete, e la tranquillità dei Popoli, si lusinga, che i rispettabili Vescovi del suo Gran-Ducato rende-

ranno giustizia alla rettitudine delle sue intenzioni, e saranno convinti dall'esperienza di tanti anni del suo Governo, in cui con costante zelo, ed impegno si è fatto sempre un dovere di promuovere il bene della Religione, di provvedere alle istruzioni dei Popoli, di aumentare le rendite delle Parrocchie, di riformare gli abusi, di sostenere, e rivendicare i Diritti dei Vescovi, e di secondare le loro proposizioni, della fiducia che devono avere nei suoi costanti sentimenti

E confida altresì egualmente nella loro sperimentata dottrina, zelo, prudenza, pietà, buona e retta intenzione, che null'altro avendo in mira, che gli obblighi, e i diritti del loro Santo Ministero, il Divino Servizio, ed il bene della Religione e delle anime alla loro cura affidate, si presteranno con quella santa pace, unione, e carità fraterna, che deve essere il distintivo carattere loro, e con cedere ciascuno per la sua parte da quelle private opinioni, che sostanzialmente non riguardano la purità della Religione, e modificando ciascuno le proprie pretensioni in materie controverse, con edificazione, e tranquillità rendetanno si rispettabili, venerabili, ed utili quei Canoni che saranno stabiliti, che pottanno servir di esempio alle Chiese degli altri paesi.

In conseguenza di ciò resta VS Illustris e Reverendis intimata ad intervenire nell'indicato tempo alla detta Assemblea. E col maggior rispetto mi protesto

Di VS Illustris e Reverendis

Dalla Segreteria del Regio Diritto, Firenze li 17 Marzo 1787.

Monsignor

Devotis Obbligatis Servitore
Vincenzio Martini.

Num. II.

Num. II.

Motuproprio col quale vengono eletti il Commissario Regio 2. Canonisti, 4. Teologi Regj, e 2. Segretarj.

SUA ALTEZZA REALE elegge il suo Consigliere intimo attuale di Stato, e di Finanze Senatore Antonio Serristori, per assistere come Commissario alle Adunanze preparatorie al Sinodo Nazionale da tenersi in Firenze dai Vescovi della Toscana.

Vuole, che vi assistano come Professori di Diritto Canonico il Cavaliere Avvocato Giuseppe Paribeni, e l'Arcidiacono Francesco Falchi, e come Teologi Monsignor Fabio de' Vecchi, il Canonico della Cattedrale di Pistoia Palmieri, il Dottor Bartolommeo Biancucci, ed il Sacerdote Antonio Longinelli.

E per servire come Segretarj nelle dette Adunanze, elegge il Segretario del Governo di Siena Cristofano Terrosi, ed il secondo Cancelliere della Giurisdizione Niccola Fiascaini. Dato li quattordici Marzo Millesettecento ottantasette.

PIETRO LEOPOLDO

ALBERTI

C. BONSI.

Num. III.

Istruzione per S. E. il Sig. Commissario Regio, nella quale sono inserite le Istruzioni per gl' Illustriss. Sigg. 2. Canonisti, 4. Teologi Regj, e per i 2. Segretarj.

L'Illustriss. Sig. Commissario di SUA ALTEZZA REALE destinato ad assistere alle conferenze dei Vescovi preparatorie al Sinodo Nazionale dovrà provvedere, che vi si mantenga il buon ordine.

Ad esso spetterà l'intimare le Sessioni, non interloquirà nelle materie, che vi si tratteranno, ma farà che ogni altro abbia la libertà di esporre i suoi sentimenti, proibirà le personalità, e le invettive, ed invigilerà che dai Segretarj si registrino con precisione, ed esattezza gli Appunti, e Deliberazioni dell' Assemblea.

I due Professori, ed i quattro Teologi destinati dalla R. A. S. potranno interloquire, ancorchè non interrogati nelle materie, che si proporranno alla discussione per solo consiglio, e parere, ma senza aver voce deliberativa.

I due Segretarj prenderanno dall'Assemblea stessa gli Appunti, che si dovranno di mano in mano trattare nelle susseguenti Sessioni, registreranno le Deliberazioni fatte, prenderanno le Memorie, che da ciaschedun Vescovo si presentassero, ò fossero state lette relativamente all' ammissione, ò rejezione delle proposizioni, e ad ogni richiesta del Commissario, ed anco dopo ciascuna Sessione presenteranno al Commissario i loro registri, perchè possa assicurarsi, se mai vi fosse occorso alcuno sbaglio.

Sopra quel più che occorresse di stabilire relativamente al sistema da tenersi in tale Assemblea, il Commissario stesso, ò i

Nu. III. Vescovi potranno farne le proposizioni nella prima, ò prime Sessioni, ed in esse stabilirsi quanto meglio convenga alla maggior quiete, regolarità, ed utilità delle medesime.

Dato li quattordici Marzo Millesettecento ottantasette

CONTE VINCENZIO DEGL' ALBERTI

C BONST.

Num. IV.

Nu. IV *Lettera Circolare scritta da S. E. il Sig. Conte degli Alberti fatta di 26. Gennajo 1786 agl' Illustrissi e Reverendissi Monsignori Arcivescovi e Vescovi, con cui gli accompagna i Punti Ecclesiastici di S. A. R.*

ILLUSTRISS. E REVERENDISS. SIG. SIG E PADRON COLENDISS

SUA ALTEZZA REALE, la quale considera come suo primo e principal dovere di procurare, che l' esercizio della nostra Santa Religione sia purgato da tutti gli abusi, e pregiudizj, e da tutto ciò che impedisce, che la medesima venga ricondotta alla sua vera, e giusta perfezione, semplicità e splendore, ed avendo specialmente a cuore l' importantissimo e preciso obbligo, che gli corre di cercare che il Popolo sia bene istruito nei veri doveri della Religione medesima per i suoi veri principj, e che i Ministri della Chiesa, ed il Clero si renda sempre più rispettabile, ed utile al Pubblico nel loro Santo ed importante Ministero, il che non si può ottenere, che con l' esemplarità della condotta, dottrina, prudenza, ed istruzione,

ha fino da gran tempo, e maturamente considerato questi oggetti, distendendo varj Punti di vedute, e massime delle cose, che gli parevano necessarie farsi per ottenere a poco a poco questo tanto desiderato intento, e per ridurre le materie Ecclesiastiche conformi per quanto possibile ai Sacri Canoni, ed alla antica Disciplina della Chiesa tanto veneranda e rispettabile, dalla quale pur troppo nei tempi successivi è stato deviato con i varj abusi introdottivi, ò per ambizione, ò per interesse, ò per altri secondi fini politici, con danno spirituale della Chiesa medesima.

Per quanto questo grande, e premuroso oggetto sia da moltissimo tempo stato sempre massimamente a cuore, e presente agli occhj di S A R, e fosse l'oggetto dei suoi desiderj e premure, tuttavia lo hanno sempre ritenuto dal mettervi le mani le altre molteplici occupazioni che lo distraevano, ed il timore, che in affari di tanta importanza la R A S con la migliore intenzione potesse dare qualche ordine, ò disposizione in queste materie Ecclesiastiche, la quale potesse essere in qualchè parte contraria alle Leggi Ecclesiastiche, allo spirito della Chiesa, potesse dai male intenzionati, per malignità e secondi fini d'interesse essere mal'interpetrato per fare scandalizzare il Pubblico, e gl'ignoranti male a proposito, ed in questa maniera produrre un male maggiore del bene, che si voleva procurare.

Previe dunque tutte queste considerazioni, non ha voluto dare ulteriori ordini in queste materie, senza esser prima assicurato della utilità di queste sue ideate determinazioni per il bene spirituale, e l'edificazione dei Popoli, e della loro conformità ai Canoni, e Disciplina Ecclesiastica. E siccome importa moltissimo, che in affari di questa importanza, ed in specie di tutto quello che riguarda le materie Ecclesiastiche, i Libri da

Nu. IV. preſcriverſi per le Iſtruzioni del Popolo, e le regole da preſcriverſi per li Studj del Clero ſiano uniformi in tutto lo Stato ed in tutte le Diocesi, così S. A. R. ha riſoluto di comunicare queſte ſue vedute in materie Eccleſiaſtiche, come lo fa con queſta Lettera circolarmente a tutti i Veſcovi di Toſcana, affinchè i medeſimi per il loro zelo, per il vero bene della Religione, e per il bene, buon ordine, e Diſciplina della Chieſa, ed attaccamento alla ſana Dottrina in queſte materie, poteſſero con i loro ſavj pareri e conſigli facilitare l'eſecuzione di queſte ſue vedute.

A queſto effetto S. A. R. ha riſoluto di conſultare confidentemente tutti i Veſcovi di Toſcana, ai quali in queſto giorno ha ugualmente paſſati gl'iteſſi Punti per il medeſimo effetto, giacchè ha riſoluto di paſſare in appreſſo queſti Punti per la diſcuſſione, e riſoluzione ai Sinodi delle reſpettive Diocesi.

Queſti Punti contengono quelli oggetti, che S. A. R. avrebbe in veduta in queſte materie, notati ſemplicemente in aria di vedute, ſecondo che le ſi ſono affacciate alla mente, eſſendo ben perſuaſa, che comunicandoſi le medeſime ai ſuoi Veſcovi dotti, ed illuminati, non hanno biſogno i medeſimi Punti nè di ulteriori ſchiarimenti, nè di citazioni, ò autorità per provare la conformità di varj dei medeſimi colle Dottrine dei Santi Padri, le maſſime della Chieſa, i Sacri Canoni, ed i Decreti del Concilio di Trento.

La R. A. S. deſidera, che ella li prenda in conſiderazione con tutta la maturità, ed il ſuo comodo, e dentro il termine di ſei meſi fino al dì 31 Luglio venturo glieli rimandi direttamente, con dire ſopra ogni Punto alla medeſima il ſuo ſentimento con la maggior libertà, fiducia, e confidenza, e con avere unicamente in viſta il Bene della Chieſa, il vantaggio

Digitized by Google

spirituale dei Popoli a lei affidato, ed il ristabilimento della Disciplina, e sana Dottrina, lasciando da parte qualunque riguardo, ed a questo effetto unicamente, e direttamente gli rimetterà all'indirizzo di S. A. R. con aggiungervi tutte quell' altre riflessioni e notizie, che crederebbe vantaggiose da aggiungere. Nu. IV.

Nel dare il suo parere gradirà, che ella rappresenti liberamente quelle di queste proposizioni, che ella crederebbe non potersi eseguire, e doversi rigettare, e quelle che ella stimerebbe non prudenti ad eseguirsi, ed in somma aggiungendovi tutte quelle cose, che reputerebbe potersi aggiungere per ottenere quell'intento, ed esecuzione, con tutte quelle osservazioni, ed aggiunte, che giudicherà convenienti.

Sono col più distinto ossequio

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Di Segreteria di Stato li 26 Gennajo 1786.

Monsignor

Devotiss. Obbligatiss. Servitore
Vincenzio degl' Alberti.

Punti Ecclesiastici compilati da S. A. R., e mandati circolarmente a tutti i Vescovi di Toscana.

È Necessaria per il bene della Chiesa la convocazione dei Sinodi Diocesani, affinchè i Vescovi informati dai Parochi, e dalli Ecclesiastici più probi delli abusi, che possono essersi introdotti nel loro Gregge, unitamente col loro Clero vi possino in tempo efficacemente riparare. E perciò S. A. R. desidera, che tutti i Vescovi del suo Stato adunino il loro Sinodo almeno

Nr. IV. ogni due anni incominciando dall'Estate del 1786 sperando, che si faranno un pregio, senza prendere i Sinodi fatti antecedentemente unicamente per modello, di uniformarsi unitamente con i loro Parochi alla sana Dottrina, ed alle Leggi dello Stato.

II I Parochi tanto della Città, che della Campagna sono li Ecclesiastici che hanno il maggior Diritto d'intervenirvi in preferenza dei Canonici, e degli altri Beneficiati, ed Ecclesiastici della Diocesi. Ciò non ostante potendo fare una mancanza al servizio spirituale del Popolo l'intervento di tutti i Parochi, specialmente della Campagna, e potendo essere a molti di loro di disastro, ed in alcune Diocesi potendo rendersi per il troppo numero dei Proponenti e Votanti, più difficili e più lente le Deliberazioni, dovranno i Parochi esser convocati tutti al Sinodo, e dopo aver' esaminato le materie in ciascheduno Piviere, ò Vicariato, rimanere in libertà dei Parochi in ogni respettivo Piviere di scegliere un Uomo di probità, e dottrina, che come loro Deputato intervenisse al Sinodo, col Mandato di ciascheduno degli Assenti.

III Per la necessaria uniformità S. A. R. incarica i Vescovi di proporre il sistema con cui crederanno, che tali Sinodi devano adunarsi, il metodo con cui vi si debbano fare le proposizioni, e con cui si deva sopra di esse deliberare, e distribuire le materie nei diversi Vicariati, e Pivieri, per avere più prontamente le Deliberazioni.

IV. Desidera pure, che ciascuno dei Vescovi faccia le sue proposizioni per fissare le materie, che crederà di competenza dei Sinodi Diocesani da trattarsi, e decidersi dai medesimi, trovandosi necessario il correggere le pubbliche preghiere quando contengono cose contrarie alle Dottrine della Chiesa.

Sarà uno dei principali carichi dei Sinodi di attendere alla riforma dei Breviarj, e Messali, togliendo le Leggende false, ed

erronee, e procurando che dentro l'anno si legga tutta intiera la Scrittura, dovendosi fare le spese dei nuovi Breviarj, e Messali a carico dei Patrimonj Ecclesiastici. Nu. IV.

Esamineranno i Sinodi, e proporranno i metodi di ristringere l'abuso della frequenza dei Giuramenti fatti inutilmente senza circospezione, e per mera formalità.

Esamineranno, se fosse utile di amministrare i Sacramenti in lingua volgare per far entrare anche le persone ignoranti del Latino nello spirito delle preghiere della Chiesa.

Esamineranno i Sinodi, se non convenga abolire tutte le Cure di data di Popolo per impedire le frequenti simonie, che succedono nelle medesime.

V. E credendo uno degl'importanti oggetti il rivendicare all'autorità dei Vescovi i Diritti originarj loro, statigli usurpati dalla Corte di Roma abusivamente, potranno prendere in esame, quali delle Dispense riservarsi dalla Corte di Roma possano riguardarsi come una usurpazione alla legittima Giurisdizione dei Vescovi, e da essi rivendicarsi, e tra queste specialmente le appresso.

La Dispensa agli Ordinandi dai difetti di Natali, e vizj Corporali.

Potrebbe fissarsi di non dispensar mai, ne accettar dispensa per gl'Intestitizj, e per i Natali, nè mai per l'età a godere dei Beneficj semplici, anco di proprio Patronato.

La Dispensa per permutare l'Uffizio Divino in altre Preci

Per dir la Messa Votiva agl'Imporenti

Per eleggere gli Esaminatori Prosinodali

Per l'uso della Pettrocca, che potrebbe meglio abolirsi.

Di trasferire, diminuire, ridurre, e condonare, ò permutare obblighi d'Uffizj, e Messe in altre Opere pie di qualunque Beneficio, Cappella, Uffizio pio, ò Legato.

La Dispensa ò permuta dei Voti semplici

Nu. IV. La permissione di entrare nei Conventi alle Ragazze, ed ai Parenti in primo grado. Di ammettervi a convivere le Ragazze a tutte l'età, e le Vedove.

Di prorogare le Abbadesse, e Superiore.

Di permettere alle Monache di andare ai Bagni, e dai loro Parenti per giuste cause di salute, ò di permutarle di Convento, e dai Conventi nei Confervatorj.

La licenza di far supplire col Giuramento suppletorio alle sedi dello Stato libero.

Di secolarizzare i Regolari previa la costituzione del Patrimonio Ecclesiastico.

E tutte le altre sorti di Dispense, che crederanno di poter proporre.

VI E rispetto alle Dispense Matrimoniali potrebbero prendere in esame, se fissando alcuni gradi di Cognazione, ed Agnazione, per i quali non potesse mai accordarsi Dispensa in verun caso, per gli altri competesse al Vescovo di accordarla di autorità propria, ma gratuitamente.

Se convenisse abolire intieramente l'impedimento della Cognazione spirituale, e ciò che convenisse rispetto agli altri impedimenti di Pubblica Onestà, Condizione, Errore ec.

VII Importando moltissimo, che gli Ecclesiastici tanto Secolari, che Regolari abbiano i medesimi principj veri di Morale, e per conseguenza i medesimi Studj, e le stesse Massime, specialmente per il Confessionario sembrerebbe utile, che fosse prescritto un metodo uniforme di Studj Ecclesiastici, tanto nei Seminarj, Accademie Ecclesiastiche, ed Università, che nei Conventi dei Regolari. Sarebbe opportuno, che dai Vescovi venisse proposto questo metodo uniforme, e prescritti gli Autori, sopra dei quali principalmente convenisse studiare, tenendo

per massima, che tutti gli Studj Ecclesiastici, dovessero esser diretti secondo la Dottrina di S. Agostino, e chiunque non professasse la detta Dottrina in tutte le sue parti, fosse per l'avvenire incapace di Cura, del Confessionario, e della Cura di anime, nè potesse essere ammesso al Concorsi. Nu. IV

VIII Con l'unico oggetto di procurare alla Chiesa i Ministri i più abili, i più attivi, i più zelanti, ed i più morigerati, prenderanno in considerazione ciò che più convenga sopra i titoli dell'Ordinazione.

Le sole Rettorie, e Cappellanie Curate sarebbero il titolo il più legittimo all'Ordinazione, se non vi ostasse il pericolo di promuovere alla medesima, persona affatto nuova nel Ministero di Paroco, di Confessore, e di Sacerdote, e delle quali non sia stata abbastanza provata coll'esercizio la vocazione

Il titolo dei Benefizj semplici, quando danno un avanzo che basti alla sussistenza, e molto più il titolo di Patrimonio proprio, forma il più delle volte dei Sacerdoti oziosi, i quali avendo già da vivere, non curano di prestarsi al servizio della Chiesa, e specialmente nelle Cure lontane dalla loro casa, ò in luoghi incommodi, e disastrosi

Il titolo delle Uffiziature, e molto più il titolo introdotto per privilegio del servizio alla Chiesa è certamente il meno Canonico, ma dà alla Chiesa i Sacerdoti i più laboriosi, i più provati nelli Ecclesiastici Esercizj, e forse ancora i più dotti, mentre nel solo Chiericato non vedono altro mezzo per la loro sussistenza, che l'attività, e la dottrina.

Potranno i Vescovi prendere in considerazione tutte queste riflessioni, come pure le Costituzioni Canoniche, l'esperienze, le circostanze della loro Diocesi, esaminare, e fermare il sistema, che più convenga al bene della Chiesa, ed al servizio spirituale del Popolo, senz'altre mire, ò riguardi, e per

tenere in vigore i Canoni del Concilio Calcedonenſe, e del
Nu. IV. Concilio di Trento Seſs. 23 Cap 16 Eſſendo eſſi i ſoli debitori a Dio dei Miniſtri non buoni, che deſſero alla medeſima, qualunque foſſe il ſiſtema, che ſtabiliſſero, dovrebbero ſempre rigettare dal Sacerdozio tutti quelli, nei quali benchè riveſtiti di qualunque ritolo, non trovaſſero la vera vocazione, l' oneſtà della vita, i talenti, e la dottrina da renderſi utili nel loro Miniſtero

E nel caſo che ſi ammetta per titolo di Ordinazione un Patrimonio privato non fittizio, dovrà queſto eſſere della tenuta libera, detratti gli aggravj, di ſcudi 60. almeno, giacchè il Patrimonio è voluto per l' Ordinazione unicamente, affinchè in tutti i caſi di malattie, e diſgrazie poſſa avere una ſuſſiſtenza, ſenza contare ſulla ſola Meſſa, ed obbligare un Sacerdote a fare degl' impieghi non convenienti.

IX Coerentemente a ciò è indiſpenſabile, che non venga ammeſſo più neſſuno alla Tonſura, ne all' Abito Clericale prima dell' età di 18 anni, fuori che quelli, che conviveſſero nei Seminarj, e ſe prima non avranno date ſicure riprove della loro oneſtà, buona condotta, coſtumi, e buona diſpoſizione, e vocazione per la carriera eccleſiaſtica

Riſpetto a quelli, che foſſero inveſtiti di qualchè Benefizio, converrebbe aſſicurarſi, che aveſſero per quanto comporta la loro età, una vocazione allo Stato Eccleſiaſtico, nè foſſe il ſolo genio, e l'utile dei Genitori, che faceſſe domandare al figlio la Tonſura

Che anche al ſervizio delle Chieſe non vi poſſa eſſere addetto alcun giovine in qualità di Chierico, minore di anni 18

Che i Veſcovi propongano la maniera di togliere queſto minuto Clero di ragazzi dalle Cattedrali, e Collegiate, proponendo un altro ſiſtema per far ſupplire al ſervizio delle Chieſe.

Convertebbe pure assicurarsi dei buoni costumi, e del profitto in quelli studj corrispondenti alla loro età. Nu. IV.

Rispetto a quelli, che domandassero la Tonsura senza Benefizio, oltre la vocazione, ed il buon costume potrebbe esigersi, che avessero compiti gli studj della Rettorica.

Che se il servizio delle Chiese Cattedrali, e Parrocchiali esigesse, che vi si ammettessero dei giovani di un età in cui non avesseto potuto ancora compire il corso della Rettorica, potrebbeto i Vescovi permettere a questi la sola delazione dell' abito Cleticale, senza averli iniziati in quello stato con la Tonsura.

Ed in ciascheduno passaggio da un ordine all'altro dovrebbeto rinnuovarsi con tutto il rigore gli stessi esami, e sulla vocazione, e sul costume, e sopra gli studj.

X Per la promozione al Suddiaconato potrebbe esigersi, che siano stati fatti con profitto gli studj nelle Scienze sacre almeno per tre anni. Il corso di quattro anni in detti studj potrebbe esigersi per il Diaconato; e per il Sacerdozio si dovrebbe esigere, che fosse stato terminato l'intiero corso della Teologia; e che in oltre i Chierici non potessero essere ordinati, se non saranno stati nei Seminarj dei Vescovi, ò non avranno servito la Cattedrale, ò una Chiesa Parrocchiale. L'esame rigoroso, e le informazioni dei respettivi Lettori, e Maestri dovtebbero assicurare, che tali studj fossero stati fatti con profitto, e dovrà aversi una maggior deferenza alle informazioni dei Lettori, e Maestri, quando saranno di Professori di Università, ò Accademie Ecclesiastiche.

XI Ogni qualvolta in qualunque promozione prima del Suddiaconato riconoscano i Vescovi in alcuno, ò mancanza di disposizione, ò poca attitudine agli studj sarebbe desiderabile, che in vece di differirgli soltanto l'Ordinazione, li avvertissero

Nu. IV. con sincerità, e carità a prescegliersi per tempo qualchè altro indirizzo, piuttosto che lasciarli per compassione nella lusinga, e farli perdere ogni altro stabilimento, e per importunità essere alla fine costretti ad ordinarli benchè incapaci.

XII. Lo stato sacerdotale ha dei sì gravi doveri, che non è superflua la più lunga, e la più matura riflessione per abbracciarlo. Sembra in conseguenza, che siano da rigettarsi tutte le Dispense dall' età, e quelle pure degl' Interstizj, rilasciando questi ultimi al prudente giudizio dei Vescovi, secondo il disposto del Concilio di Trento.

Degli altri Impedimenti canonici, potrebbero i Vescovi esaminare quelli di piccola conseguenza, ai quali si potesse, ò sempre, ò nelle circostanze derogare, e quelli dai quali non convenisse dispensar giammai.

XIII. Per l'ammissione ai Concorsi di Cure, Cappellanie Curate, Canonicati, e Benefizj potrebbe esigersi, che i concorrenti per tre anni almeno dopo l'Ordinazione avessero continuato gli studj di *Morale*, ò in una Università, ò in un' Accademia Ecclesiastica, ò presso un Lettore accreditato, di cui dovranno produrre gli attestati, come anche di essersi esercitati nella Cura ove abitano, ò nella Predicazione, ò nella Istruzione, ò nel Confessionario, di avere assistito ai malati, moribondi, di aver servito nelle funzioni Parrocchiali, e di essere intervenuti alle conferenze dei Casi.

Rispetto alle Cure, ed alle Cappellanie Curate, si potrebbero esigere questi stessi requisiti nei Presentati dai privati Patroni, mentre il loro Diritto non si estende a dare al Popolo un Ministro meno capace, ed è preferibile il Diritto che ha il Popolo ad esser bene istruito, ed assistito.

XIV. I Vescovi prenderanno in considerazione ciò che convenga sopra l'aumento dell' elemosina della Messa, finchè la

necessirà afiga che se ne conservi l'uso; come pure per la riduzione degli obblighi di Messe, ed Uffizj, nelle Uffiziature, e Benefizj, avendo il principale riguardo alla sussistenza di quel numero di Ecclesiastici, che sia necessario al servizio della sua Diocesi, ed al comodo del Popolo.

E nella riduzione, e trasporto degli obblighi di Messe converrebbe, che da quelle Chiese specialmente di Città, ove al comodo del Popolo sono superfine, ne trasportassero nelle Cure di Campagna un sufficiente numero per il Paroco, ed i Cappellani, onde per questo titolo non avessero mai ragione di assentarsi dalla Cura.

XV Sembra che secondo lo spirito della Chiesa niuno potrebbe godere più di un Benefizio ancorche semplice, ed assolutamente niuno goderne più di uno residenziale.

Risperto a questi secondi può convenire di fissare per massima assoluta, che sia rigettata qualunque Deroga, ò Dispensa di qualunque sorte, che alcuno ottenesse.

Risperto ai Benefizj semplici, potrebbero dispensarsi quelli di Parronato privato, non essendo possibile di fare sopra di essi delle variazioni senza pregiudicare ai Diritti di Parronato attivo, ò passivo, che vi abbiano le private Famiglie, ed alle condizioni formalmente stabilite nella loro fondazione per un quasi Contratto.

Ma risperto a tutti i Benefizj semplici di data ordinaria, e di Parronato Ecclesiastico, Regio, Comunitativo, e Luoghi pij, converrebbe allorchi siano di tenue rendita, farne l'unione sì dei fondi, che degli Obblighi per formarne tanti, che ognuno avesse almeno di entrata netta scudi 60.

Per formarli tali vi si potrebbero unire anco le Uffiziature, e Legari di Messe, ed in tal forma ridotti e dotati, potrebbero unirsi alle Cure più bisognose di assistenza, riducendoli tutti

Nº IV. Residenziali, con l' obbligo al Benefiziato di prestar servizio alla Parrocchia nelle Sacre funzioni, nel Confessionario, nell' assistere ai malati, come vere Cappellanie Curate, con insinuare ai Vescovi l'esatta osservanza delle ultime Circolari rispetto ai Patronati laici.

XVI Per i Benefizj Residenziali non esclusi i Canonicati, e Cappellanie delle Cattedrali, e Collegiate, si proibiranno qualunque sostituzione, e qualunque Dispensa per sostituire anco nel caso d' impotenza, per malattia, ò grave età, mentre in tal caso potrebbero esser dovute al Benefiziato tutte le rendite, considerandolo come presente, senza dare ad un altro il Diritto di succederli nel Benefizio per la sostituzione, il che sembra che repugni alle antiche Costituzioni Ecclesiastiche

XVII. La Collazione dei Benefizj semplici tanto di quelli di Patronato Ecclesiastico, ò Regio, Comunitativo, e Luoghi pij, da ridursi come all' Articolo XV a Benefizj di Residenza, che di quelli, se alcuno ve ne restasse, che per qualunque circostanza non potesse servire tal variazione, come pure la collazione di tutti i Benefizj semplici di Patronato privato potrebbe generalmente essere ristretta ai soli Diocesani, che fossero attualmente in Diocesi, e per quelli che non fossero di Patronato privato, limitarsi a quelli soli che prestano un servizio attuale in qualche Chiesa della medesima, e per tutti i Benefizj che si conferiscono al Concorso, e rispetto alle Cure ancorchè di Patronato privato, oltre alla qualità di Diocesano, resteranno fermi gli Ordini, che esigono altresì la qualità di Suddito.

XVIII. Col sistema indicato all' Articolo XV. sopra i Benefizj semplici, venendo a mancare ai Chierici nella massima parte la loro sussistenza dai detti Benefizj, finchè non siano giunti al Sacerdozio, e non siano in esso provveduti converrebbe, che i Vescovi proporzionatamente al bisogno delle te-

spettive Diocesi, estendessero gli stabilimenti delle Accademie Ecclesiastiche, proponendo i mezzi per farlo, ed estendessero il numero dei posti gratuiti nelle medesime, affinchè non sia per imporenza preclusa la strada a quelli, che ad una vera vocazione unissero talento, e costume da rendersi utili alla Chiesa. Nu. IV

E qualora tali Accademie fossero abbastanza estese, prenderanno in considerazione se convenisse prescrivere, che niuno potesse concorrere alle Chiese Curate, ancorchè di Parronato privato, se non avesse fatto gli studj maggiori in dette Accademie, ed ivi non si fosse esercitato per qualche tempo nei Ministeri Parrocchiali.

XIX. Potranno i Vescovi prendere in considerazione, se in ogni Diocesi si potesse stabilire in un Convento soppresso un ritiro per i Preti, nel quale a tanti per volta tutti i Parochi, e Cappellani fossero obbligati nell'anno a fare gli Esercizj.

XX. Chiunque si ordina a Sacerdote, contrae con l'Ordinazione l'obbligo preciso di servire il Popolo, e la Chiesa in tutti i ministeri inerenti al Sacerdozio, e siccome non è il solo dovere del semplice Sacerdote la celebrazione della Messa, ma essendo altresì ciascuno di loro precisamente obbligato al servizio della Chiesa, e dei Fedeli con la predicazione, l'amministrazione dei Sacramenti in soccorso dei Parochi, e l'assistenza ai malati, sarebbe necessario che si pensasse al modo di renderli tutti operosi secondo le loro forze, e capacità.

XXI. Tutti i Sacerdoti che abbiano Benefizio Residenziale, dovrebbero essere incardinati alla Chiesa ove sia fondato il loro Benefizio, e tutti i Sacerdoti semplici alla Chiesa Parrocchiale ove abitano, sotto la dipendenza del Paroco della Chiesa medesima, ivi celebrare la Messa a comodo del Popolo, e nell'ora prescritta dal Paroco, assistere alle Sacre funzioni, alle Confessioni, se saranno capaci per ottenere la Parente, ai malati a

richiesta del Paroco, ed a tutte le funzioni Parrocchiali, Messa,
Nu. IV. e Vespro, in abito da Chiesa, ed il Paroco dovrà dar conto ogni 6. mesi al Vescovo della loro condotta, e dell' adempimento dei loro doveri.

XXII. Sembra che meriti un riparo l'abuso dei molti Oratorj privati nelle Case, si di Campagna, che di Città, per la maggior parte indecenti, e che distolgono le famiglie dall'intervenire senza alcun giusto motivo alla Cura.

XXIII Gli Oratorj, e Cappelle private nelle Case, e specialmente in Città vanno tutte abolite non ostante qualunque Breve, Privilegio ò licenza senza distinzione veruna, giacchè le medesime non esistono che nelle Città, ed in case di persone, che hanno tutto il comodo di andare in tutti i tempi, e tutte le stagioni alle Chiese, ed oltre alla loro indecenza non servono, che a distogliere di andare alle funzioni Parrocchiali le famiglie, e servirà loro.

Delle Chiese, e Oratorj di Campagna non Curati potrebbero lasciarsi quei soli, che fossero in una qualche lontananza dalla Cura, e fanno comodo alla Parrocchia, con renderli filiali, e dipendenti dal Paroco, e gli Oratorj delle Ville satanno considerati come Oratorj privati, riservando quelli, che per la lontananza della Villa facessero comodo al Popolo, e negli altri, che facessero comodo solo ai proprietarj ed abitanti delle Ville, verrà unicamente permesso di dirvi la Messa nel tempo, che vi sono i Padroni in Villa, con che non si facciano mai funzioni, ed essere dipendenti dal Paroco per le funzioni, che vi si vogliono celebrare, come pure per la decenza delle medesime, e degli Arredi Sacri; e dovrebbe prescriversi, che nelle Festività più solenni dovessero essere sicuramente serrati.

XXIV. Ai Preti di Stati esteri non impiegati in servizio di qualche Chiesa della Diocesi, sarebbe espediente, che i Ve-

scovi non accordassero il *Celebret* (usate le dovute cautele) che per pochi giorni, e verificato il bisogno, che essi avessero di trattenersi per più lungo tempo converrebbe, che il *Celebret* fosse limitato ad una sola Chiesa, assegnandogli l'ora, e rendendoli dipendenti dal Paroco, finchè non fossero meglio sperimentati, e conosciuti. Nu. IV.

XXV. Meritano di essere richiamati alla loro più perfetta osservanza gli antichi Canoni della Chiesa sull'onestà della vita degli Ecclesiastici, e coerentemente ai medesimi obbligarli all'uso co'lante dell'abito Ecclesiastico, e di vestire sempre di lungo nelle Città, ad astenersi dall'intervento a tutti gli spettacoli secolareschi, ai Teatri, ed ai Balli, come pure ai Caffè, ed ai pubblici Ridotti, Biliardi, l'intervento ai Mercati, l'uso della Caccia, Giuoco, la proibizione di fare l'Agente, Maestro di Casa, Riscuotitore, Sollecitatore, ed altre cose secolari, a non esercitare Impieghi di economica Amministrazione, che li obblighi al rendimento di conti, nè in altri esercizj indecenti al loro carattere, che oltre agli Uffizj meramente Ecclesiastici gli permetta solo l'istruzione della gioventù, e gli impieghi nelle Istituzioni interessanti la pietà pubblica.

XXVI. Uno solo essendo in una Diocesi il Vescovo, nè altro essendo i Canonici, che quella parte di Clero, con cui conviveva per servirgli di consiglio, e di assistenza, e servizio nelle Sacre funzioni, non solo sembrerebbe conveniente, che una sola in ciascheduna Diocesi la Cattedrale, ma che fossero altresì soppresse tutte le altre Collegiate, e loro Dignità, e Canonicati, ed invece vi fosse stabilito il Paroco col solo titolo di Paroco, titolo che è d'Istituzione Divina, e molto più rispettabile di tutti i titoli posteriormente inventati per palesare la vanità degl' Individui, e quel numero di Preti, che esigesse il servizio della Chiesa, e del Popolo, col solo titolo di Cappellani, ò Coadiu-

Nu. IV. tori, ed i Canonicati verranno permutati in tante Cappellanie Curate per comodo del Popolo, riformando anche i troppo numerosi Canonicati, e Cleri delle Cattedrali, e Collegiate.

XXVII Sarebbe opportuno, che si preferiveſſe dai Veſcovi un Regolamento per le Feſte, e l'Eſpoſizione del Venerabile nelle Chieſe, Quarantore, Novene ec., uniforme in tutte le Cure, conſervando la decenza, ed eſcludendo il luſſo. Si fiſſaſſero quelle tali Feſte, Novene, ed Eſpoſizioni, che ſole reſtaſſero permeſſe, attendendoſi a quelle ſtabilite da un più antico pio coſtume, ſi proibiſſero nelle Domeniche, e Feſte ſolenni, le Feſte in onore dei Santi, potrebbero proibirſi le parature, la quantità inutile dei lumi, la muſica tanto vocale, che iſtrumentale, all'eccezzione del Canto Corale, e dell'Organo. Ed il Governo penſerà ad abolire le Feſte profane, che ſi fanno d'intorno alle Chieſe in occaſione di Feſte Sacre.

Prefetiverſi che tutte le Sacre funzioni, ed Eſpoſizioni nelle Chieſe devano eſſere terminate di giorno, ed avanti le ore 24., che in Chieſa non ſi ammetteſſero le donne con abiti indecenti, ſteſſero ſeparate dagli uomini, incaricando i ſervi, ed i ſagreſtani delle Compagnie ad invigilarvi, che pure dentro le Chieſe neſſun povero vada a queſtuare, ma i ſoli Buonomini della Cura ricevino alla porta l'Elemoſina per i poveri, che non vi ſi celebri, che una ſola Meſſa per volta, che queſte ſiano diſtribuite in ore fiſſe per il maggior comodo del Popolo, che ſpecialmente in tempo della Meſſa Parrocchiale, e ſpiegazione del Vangelo, niun' altra Meſſa ſi celebri nella ſteſſa Chieſa, ed il Patoco preſerva le ore in cui nella propria Chieſa devino celebrare la Meſſa i Preti da eſſo dipendenti.

XXVIII Converrebbe che i Veſcovi ſi prendeſſero la cura di rivedere tutte le Reliquie delle Chieſe della loro Dioceſi, togliendo tutte quelle, la di cui autentica foſſe per qualunque ti-

tolo ſoſpetto, e non permettendone l'eſpoſizione anche nelle Chieſe dei Regolari, e Monache. Nu. IV.

Viſitaſſero pure i quadri delle Chieſe, e le Immagini, per toglier quelle che foſſero indecenti, ò duplicate, e preſcrivere, che reſtaſſero ſempre ſcoperte tutte quelle, alle quali fin'ora ſi è malamente preteſo di accreſcere venerazione col tenerle coperte, e nell' Altar maggiore della Chieſa, dove deve conſervarſi il Santiſſimo, dovrebbe toglierſi ogni quadro di Santi, e non laſciarvi che una Croce.

Pare conveniente, che le Reliquie di maggior venerazione ſiano riposte ſotto la Menſa dei reſpettivi Altari, e che tutte le Immagini, e Reliquie, le quali ſono ſotto la cuſtodia di Magiſtrature vengano conſegnate ai reſpettivi Veſcovi.

XXIX. Sopra i ſuffragj per i Defunti, e gli effetti della Comunione dei Santi converrebbe, che il Popolo foſſe meglio iſtruito e condotto alle pratiche più utili, e più ragionevoli.

Converrebbe in conſeguenza prendere in eſame ſe conveniſſe, che in ogni Chieſa Curata, e in ogni Chieſa di Regolari vi ſi celebraſſe ogni meſe ſolennemente l' Uffizio, e Meſſa di *Requiem* per tutti i Defunti, e reſtaſſero proibiti tutti i Mortorj, ed Anniverſarj particolari, con la libertà per altro a ciaſcuno di far celebrare quel numero di Meſſe piane, che vorrà.

XXX. Continuandoſi dal Governo ad avere tutta la premura, perchè i Parochi ſiano ſufficientemente provveduti con gli aſſegnamenti, che perverranno nei Patrimonj Eccleſiaſtici, come anche dai reſpettivi Patroni, converrebbe, che i Veſcovi ſecondaſſero per parte loro queſto importante oggetto con quei mezzi, che da eſſi dipendono, perchè i Parochi ſiano provveduti del ſufficiente numero di Cappellani in ſervizio del Popolo, e ſiano tutti provviſti in modo da poter vivere, e non

Nu. IV. fosseto più nella necessità di ricorrere ai Popolani, ò di introdurre, ò continuare seste, piccole divozioni, ufizj, nè di avvilire il loto ministero in altra forma. E converrebbe per quanto può combinarsi con la situazione delle fabbriche attuali, ò con quell' aumento di esse, che possa farsi con gli assegnamenti che si hanno, ò possono aversi, procurassero la più giusta, e comoda distribuzione del Popolo a ciascuna Cura.

XXXI. Quando i Vescovi siano persuasi, che i Beni consacrati al Divin Culto siano principalmente obbligati a quelli, che per dovere del proprio Ministero devono istituire il Popolo nella Religione, ed amministrargli i Sacramenti, troveranno più facilmente nelle loro Diocesi i mezzi, con i quali soccorrere al bisogno dei Parochi, ed avere questi il più che umanamente possa sperarsi abili, ed adatti a sì importante ufizio.

XXXII. Nel Paroco è necessaria oltre la santità dei costumi, e sana Dottrina, una somma prudenza, conoscenza, e pratica del mondo, e degli uomini, un disinteresse, un vero spirito di carità, ed amore del prossimo. Il Paroco per essere utile deve saperli far rispettare, stimare, ed amare, lontano da tutte le brighe, parzialità, e conversazioni, in specie trà i Popolani. Deve applicarsi a studiare, e conoscere il suo Popolo a fondo, e benchè debba per quanto è possibile, evitare d'internarsi nelle cose domestiche delle famiglie, quando non è specialmente pregato, deve esser pronto però ogni momento ad interporsi all' accomodamento delle dissenzioni, che potessero effettivi subito che ne viene ricercato.

XXXIII. Un buon Paroco previene nel suo Popolo moltissimi delitti, disordini, e inconvenienti, i quali non prevenuti a tempo ne producono dei maggiori, e non si possono più rimediare.

Alieno da qualunque negoziazione, ò veduta d'interesse,

deve avere unicamente in mira l' istruzione del suo Popolo, astenersi dall' allontanarsi dal medesimo per andare ad altre feste, ville ec. in specie nei giorni di festa. Deve avere specialmente a cuore l' istruzione del suo Popolo nella vera, e soda morale, in specie della gioventù, e dei ragazzi, di procurare l' unione, e la pace nelle famiglie trà i parenti, di prevenire tutte le animosità, e dissenzioni con le sue ammonizioni, di procurare d' illuminare il Popolo sulla vera divozione, levandogli tutte le divozioni superstiziose, che potesse avere, di non ammettere ai Sacramenti chi non è sufficientemente istroito, e di non benedire i Matrimonj, quando non sia sicuro, che le parti contraenti siano sufficientemente, e convenientemente istruite nei veri doveri della Religione, e dello stato che abbracciano, e di essere esattissimo nell' assistenza dei malati, e moribondi. Nu. IV.

XXXIV. Dovranno i Parochi tenere le loro Adunanze regolari per lo scioglimento dei Casi di Morale, e trasmetterli nei tempi, che saranno loro prescritti ai Vescovi, e sarebbe opportuno, che alle loro Adunanze, oltre i Parochi, Cappellani Curati, e Sacerdoti semplici, intervenissero tutti i Sacerdoti delle Cure, e del Piviere, e che ogni anno si facessero stampare le risoluzioni approvate dei detti Casi.

XXXV. Converrebbe rinnoovare gli Ordini proibenti ai Parochi di assentarsi dalla Cura, e specialmente in Campagna nelle Feste di precetto, senza ammettergli nessuna scusa, e molto meno quella di andare alle Feste, Tornate, Mortorj, ed Ufizj delle altre Chiese.

XXXVI. Mentre il Governo è nella disposizione di restituire alle Cure i beni, che gli sono stati tolti per le Abbazie, Canonicati, e Benefizj fondati sopra le medesime, gradirà che i Vescovi secondino per parte loro questa massima, ò soppri-

Num. IV.

mendo, ò facendo servire al miglior sostentamento, ò alla migliore assistenza delle Cure i Canonicati, e Benefizj di loro collazione.

E provveduti che fossero a sufficienza i Parochi, converrebbe proibirgli la percezione delle Decime, che gli rende odiosi, e la percezione di tutti i Diritti di Stola, e di ogni altro incerto di Chiesa, dalla quale si rende avvilito il loro ministero.

XXXVII. Sarebbe desiderabile, che i Vescovi avessero premura per la decenza delle Chiese, e delle Sacre funzioni, con togliere nel tempo stesso dalle medesime tutta quella pompa superflua, che non le rende, nè più rispettabili, nè più divote. In conseguenza di ciò in tutte le Cure di Campagna, potrebbe convenire di non lasciarvi che un solo Altare, ove non sia, che il Crocifisso, ed al più il quadro del Santo titolare, e forse un quadro rappresentante la SS. Vergine, con che si tolga l' uso di tener coperte ordinariamente le Immagini, ò del Crocifisso, ò della SS. Vergine, ò di altro Santo, il che altro non ispira, che superstizione.

Converrebbe parimente, che fossero tolte dalle Chiese tutte le tavolette, e voti delle grazie, e miracoli.

Converrebbe pure, che vi fossero tolti tutti i quadri, e pitture meno decenti.

Dovrebbero pure i Vescovi per onore delle Chiese, e della Religione essere impegnati per l' osservanza degli Ordini proibenti ogni sorta di questua nelle Chiese, ò in occasione di Predica, ò di Esposizione, e per qualunque titolo, all' eccezione di quella, che si faccia alla porta a benefizio dei poveri.

In occasione dell' Esposizione del Santissimo, Quarantore, ed Esposizione del Santo Sepolcro, potrebbe esser prescritto che non vi fosse un numero maggiore di 24. lumi, nè minore di 16, e per qualunque altra Festa non si potesse eccedere il

numero di 12 lumi, tolta in qualunque caso ogni pompa di paratura, di musiche, di distribuzione di sonetti ec. di spari ec. Nu. IV.

XXXVIII Dovrebbero i Vescovi prescrivere quelle Feste, Esposizioni del Santissimo, e Novene, che sole dovessero celebrarsi in ciascheduna Chiesa, e sarebbe utile, che tutte le volte, che si faccia l'Esposizione, e si dia la benedizione del Santissimo deva precedere un breve discorso morale al Popolo

Qualunque Festa, ò Novena non dovrebbe mai impedire le solite funzioni Parrocchiali, il Carechismo, e la spiegazione del Vangelo, nei giorni d'intiero precetto.

Converrebbe che i Vescovi riducessero al minor numero possibile le Novene, e Feste straordinarie non stabilite dall'antico uso della Chiesa, e specialmente quelle per i nuovi Santi, per le quali il Popolo facilmente si allontana dalle pratiche più ripettabili, e dal culto più solido, che esige la nostra Religione

Per conservare questo culto converrebbe, che i Vescovi si prendessero la pena di riscontrare ancora tutte le Reliquie, che si espongono alla venerazione in ciascuna Chiesa, e toglier quelle, che non avessero una bastante, e ragionevole autentica.

Eccettuate le Processioni del Corpus Domini, e delle Rogazioni, stabilite da un rispettabile uso fuori della Chiesa, e di quelle della Domenica delle Palme, del Santo Sepolcro, e della Purificazione in Chiesa, sembra che tutte le altre potrebbero abolirsi, ed assolutamente conviene abolire quelle, che si fanno per visitare qualche Madonna, ò altra Immagine, e che ad altro non portano, che a fare dei pranzi, e delle adunanze indecenti

XXXIX Le Funzioni Sacre, che devono farsi nelle respettive Cure sono quelle, che meritano ogni maggiore attenzione, come più utili per condurre il Popolo alla vera, ed illuminata divozione; e la santificazione dei giorni festivi, oggetto in

passato troppo trascurato, converrebbe che fosse ristabilita in
Nu. IV. migliore osservanza.

Per tale oggetto converrebbe stabilire, che in ogni Parrocchia tanto di Città, che di Campagna, in ora congrua al Popolo dovesse il Paroco nei giorni festivi eseguire le funzioni Parrocchiali nella seguente forma, e nelle Cure dove vi sia un Cappellano Curato, tanto il Paroco, che il Cappellano dovesse eseguirle in ore diverse per comodo del Popolo.

XL. Nessuno potrà confessare nelle Chiese Curate senza l'approvazione del Vescovo, e del Paroco, che è responsabile di chi confessa nel suo Popolo.

XLI. Prima della Messa il Paroco, ò il Cappellano farà al Popolo un breve discorso sopra il Sacrifizio della Messa, la maniera di assistervi, e di udirla con frutto, di unirsi al Sacerdote con lo spirito della Chiesa, sopra l'infinito suo merito, e l'applicazione per i bisogni della Chiesa, e del Popolo per i Vivi, e per il suffragio dei Defunti, e nelle particolari festività potranno fargli una breve spiegazione del Mistero, che la Chiesa celebra.

XLII. Reciterà in lingua volgare con il Popolo gli Atti di Fede, di Speranza, di Carità, e di Contrizione, con qualche altra preghiera, che dai Vescovi fosse prescritta per le pubbliche occorrenze.

XLIII. Incomincerà la Messa, sarebbe bene, che fosse detta adagio, ed a voce alta e intelligibile, e potrebbero i Vescovi dire se conveniesse, che quella parte del Popolo, che intendendo il Latino ne comprende il senso, rispondesse pure ad alta voce.

XLIV. Dopo letto il Vangelo il Paroco, ò il Cappellano, voltandosi al Popolo lo leggerà in volgare, e dopo vi farà la spiegazione, ed un discorso, ricavandone quelli insegnamenti, e massime di Morale, che siano più utili al Popolo. Avrà premura, che tali discorsi siano brevi, di facile intelligenza, ed istrut-

tivi, e contengano una Morale pratica per il Popolo, senza perdersi in sensi mistici, e questioni dommatiche. Nu. IV

XLV. Continuando la Messa, comunicherà dopo la sua Comunione tutti quelli del Popolo, che si presenteranno, previo un piccolo fervore.

XLVI. Terminata la Messa reciterà col Popolo qualche preghiera in volgare per i vivi, e per i defunti, i malati, i bisogni del Popolo, e della Campagna, e col *Te Deum* terminerà la funzione. Lo stesso metodo terrà nella sua Messa il Cappellano.

XLVII. Il dopo pranzo dovrà farsi il Catechismo, quando non sia stato fatto la mattina al tardi, dopo terminata l'ultima Messa Parrocchiale, e dopo terminata in Chiesa l'amministrazione dei Sacramenti.

XLVIII. Il piccolo Catechismo per i ragazzi si farà a parte fuori di Chiesa, dove vi sia luogo opportuno, e dove sia il Cappellano, che possa attendere a questo, mentre il Paroco lo faccia in Chiesa agli adulti, ò viceversa.

XLIX. Il Catechismo per gli adulti dovrà durare almeno mezz'ora. Vi si dovranno spiegare tutti i doveri della Religione, e le massime necessarie a salvarsi, I comandamenti di Dio, e della Chiesa, il Simbolo degli Apostoli, e suoi Articoli, l'Orazione Domenicale, la virtù dei Sacramenti, la disposizione, e preparazione per i medesimi. Vi potrebbero leggere in volgare qualche capitolo della Sacra Scrittura, con una piccola spiegazione del medesimo ove sia necessario. Dopo si reciterà il Vespro, e dopo, ò si darà la benedizione del Santissimo, ò si farà la Buona Morte, secondo i diversi tempi, ò le circostanze diverse.

L. Ogni qualvolta nei giorni di precetto si esercitassero nelle Parrocchie tutte queste opere di Religione, vi potrebbe essere per i Vescovi una ragione maggiore di non permettere ogni

Nu. IV

altra Festa piccola per i Santi, Esposizioni di Reliquie, e piccole Divozioni nelle Chiese. Potrebbero altresì essere abolite le Prediche nell'Avvento, e nella Quaresima, all'eccezione di una, ò due nelle Chiese principali delle Città, con che le medesime debbino essere a guisa di Catechismo, e non altrimenti, ed assolutamente potrebbero proibire tutti i Panegirici per i Santi, che non altro rilevano, che una vana pompa oratoria senza alcun frutto.

LI. Nelle Domeniche a riserva di quelle commemorazioni, che la Chiesa permette nei Divini Uffizj, sembrerebbe conveniente, che fosse proibita in ogni Chiesa qualunque festa per i Santi particolari.

LII. Converrebbe che i Parochi fossero premurosi per l'educazione, ed istruzione della gioventù del suo Popolo, prestandosi in tutti quei modi e tempi, che sia loro permesso per dargliela.

LIII. Avendo zelo per illuminare il Popolo sulla vera divozione, distorlo dalle divozioni inutili, ò superstiziose, istruirlo sul valore delle Indulgenze, sulle disposizioni per acquistarle, sul modo di suffragare i Defunti non con le sole Messe, ma con tutte le altre opere di pietà, sull'applicazione delle Messe, sulla Comunione dei Santi, e sopra altri Articoli simili, ò totalmente ignorati dal Popolo, ò tramandati ad esso con l'aggiunta d'infiniti errori.

LIV. Per porre i Parrochi anco meno dotti in stato di esercitar bene il loro ministero, potrebbe essere utile il far tradurre, e stampare i libri che più potessero servire ad essi di guida, e d'istruzione, e distribuirgliene *gratis*.

Si propone un buon Catechismo breve, chiaro, e ragionato per i ragazzi, e si crede che possa esser buono, ò il piccolo Catechismo di Monsignor Colbert, ò quello stampato in Livorno.

Altro Catechiſmo per gli adulti più eſteſo, e ſi crede adattato il Catechiſmo univerſale detto di Genova. Nu. IV.

Un Eſemplare della Sacra Scrittura tradotta in volgare dall' Arciveſcovo di Firenze Martini, ò quella tradotta dal Franceſe di Sacy

L'Anno Criſtiano di Tourneux.

L'Iſtruzione di Monſignor di Soiſſons ſopra le Domeniche, e Feſte dell'anno.

Il Trattato del Sacrifizio della Meſſa di Monſignor Boſſuet, e quello di Toutneux, e del detto Monſignor Martini ſulla miglior maniera di aſcoltarla

Il Rituale d'Alet, con una Iſtruzione per aſſiſtere i malati, e moribondi.

Le Opere ſpirituali di Gio Domenico Cochin ſopra le Aſſemblee di Carità

Le Riflеſſioni Morali ſul Vecchio e Nuovo Teſtamento di Queſnel

L'Eſpoſizione della Dottrina Criſtiana di Monſignor Mezenguy

Un libro che contenеſſe l'Epiſtole, ed i Vangeli come ſono diſtribuite nelle Feſte dell'anno in lingua volgare, con brevi ſpiegazioni morali facili ad intenderſi, ridotti in punti da eſporſi al Popolo della durata di poco più di mezz'ora

Una raccolta di diſcorſi ſopra le principali verità del Criſtianeſimo adattati alla capacità di tutti, ſopra il Simbolo degli Apoſtoli, l'Orazione Domenicale, i Sacramenti, i Miſteri principali della Fede, i Comandamenti, i Riti della Chieſa nelle diverſe Solennità dell'anno

Un libro ſopra i principali doveri morali verſo il Proſſimo nella Società, obblighi dello ſtato per i Coniugati, educazione dei figli, adempimento degli obblighi di tutti nel reſpettivo ſtato.

Nu IV. Un libro che insegni la maniera da tenersi con i malati, e moribondi per assisterli, e consolarli.

Un libro che contenga i principali doveri per i Parochi stessi, ed una Istruzione per l' esercizio del loro importante Ministero.

Quei libri di Teologia morale della più sana Dottrina, che fossero necessari ai Parochi per le Confessioni, e per la risoluzione dei Casi.

Un esemplare dell' Opera della Regolata Divozione di Muratori.

Il corso della Teologia morale del Professore Tamburini.

La Storia Ecclesiastica di Racine.

Il Rituale di Tolone.

I Discorsi di Lambert.

Gli Obblighi del Cristiano stampati in Roma.

I Costumi dei Cristiani, e degl' Israeliti di Fleury.

Ed i discorsi sulla Storia Ecclesiastica di Fleury.

Quando i Vescovi approvino tali libri, ò ne propongano altri invece di questi nello stesso genere, si faranno tradurre quelli che occorra, e si faranno ristampare, e S. A. R. li farà regalare ai Parochi, con l'obbligo di conservarli, e consegnarli come cose smodali ai successori.

LV. Nelle Chiese dei Conventi di Monache non vi sarà stabilita per quanto sia possibile la Cura.

Nelle Chiese loro ove non sia Cura, non vi dovrà essere che un solo Altare. Vi saranno proibite tutte le parature, e musiche. Non potranno farvi Feste per Santi, che con approvazione del Vescovo, e queste senza pompa. E le Prediche per esse và si faranno a porte di Chiesa serrate: e sembra opportuno, che tali Prediche si possino ridurre alla spiegazione del Vangelo, Catechismo, ad Istruzione morale in tutte le Feste d'intiero

precetto, da farglisi dal Confessore, ò Cappellano loro, ed alle Istruzioni, e Meditazioni in tre ò quattro tempi dell'anno per gli Esercizi spirituali, tolte le Prediche nella Quaresima, e nell' Avvento. No. IV.

LVI I Regolari nelle Chiese loro non potranno far mai funzione alcuna nel tempo, ed ora che si fanno alla Parrocchia, per non distrarre da essa la gente E sembra espediente, che gli siano proibiti non meno i Panegirici, che altre Prediche.

Nelle loro Chiese non vi potrà essere, che l'Altar maggiore.

Potranno fare le Feste dei Santi del loro Ordine, ma non mai nei giorni di Festa d'intiero precetto, nè coo apparato straordinario, nè musica.

Anco le funzioni della Settimana Santa dovranno farle in ora diversa dalle Cure, e nel Giovedì Santo converrebbe, che anco tutti i Regolari andassero a rendere obbedienza alle Cure, dove sono situate le Chiese loro.

Potrebbe convenire di obbligare i Regolari, quando non siano Curati, che essendo chiamati a fare qualche Predica, ò Discorso fuori della Chiesa loro, fossero obbligati a mostrarla al Vescovo, ò a chi esso delegherà per averne l'approvazione.

Potrebbe altresì prendersi in considerazione, se convenisse proscrivere ai Regolari di non predicare, nè confessare nelle Chiese Curate secolari, se oltre la permissione del Vescovo non abbiano quella del respettivo Curato.

LVII. I Vescovi fisseranno i Conventi dei Regolari nelle loro respettive Diocesi, che crederanno utili al servizio del Pubblico, ed il numero degl'individui Sacerdoti, Lettori, ò altri, che in ognuno dei medesimi crederanno necessarj.

Dovranno osservarsi gli ordini per la non ammissione nei Conventi di Toscana dei Frati forestieri, e non naturalizzati.

Prenderanno in considerazione, se sia più utile la dipenden-

Nr. IV

za dei Frati dai respettivi Generali, e Provinciali per la facilità maggiore di potersi in tal caso permutare, secondo le occorrenze da un Convento all'altro, e per la maggior subordinazione, che in tal caso conserveranno verso il Superiore locale, ovvero di fare dei Conventi tanti corpi staccati senza relazione tra di loro, ed in tal caso come possa provvedersi al Noviziato, ed allo studio, giacchè non in ogni Convento può questo stabilirsi.

I Regolari per l'Ordinazione, e per li studj devono avere una totale subordinazione ai Vescovi, egualmente, che i Preti secolari.

Non potranno esercitare Cura di anime, se non che quelle annesse al Convento.

Quando dai Vescovi saranno richiesti per esercitare altre Cure di anime, ò Cappellanie, dovranno prima essere secolarizzati.

Per quanto le circostanze lo permettino converrebbe, che i Vescovi non destinassero i Regolari per Confessori di Monache.

Non converrebbe, che gli fosse permessa l'amministrazione della Confessione, e la Predicazione che nelle Chiese loro, ò in qualchè Cura in ajuto del Curato, con approvazione del medesimo, oltre la permissione del Vescovo.

Sarebbe necessario, che i Vescovi ogni anno da per loro stessi, ò per mezzo di Delegati, facessero la visita di tutti i Conventi della loro Diocesi, e si facessero dar conto non solo della regolar Disciplina, ma ancora degli studj che vi si fanno.

Nelle Chiese dei Regolari, oltre le Feste di Rito universale della Chiesa, dei Fondatori, e dei Santi loro, con che per altro, rispetto a questo non vi sia alcuna pompa superflua, nè Panegirici, e delle Novene nelle solennità principali della Chiesa sembra, che potrebbe essergli proibita ogni altra Festa.

Converrebbe reſtituire i Frati alla più regolar Diſciplina, col non permettergli di andar ſoli, nè pernottar fuori del Convento, nè per titolo di villeggiatura in caſe di particolari, nè per altro. E ſeppure in qualchè caſo voleſſero pernottar fuori, e ciò non foſſe per aſſiſtere i malati, ò per viaggio, ò altra neceſſità, dovrebbero ottenere in ſcritto la licenza del loro Superiore, ed in queſta eſſere eſpreſſo il tempo, ed il luogo per cui ſia conceſſa. Nu. IV.

Non ſi ammetteranno in Toſcana le Diſpenſe, e Privilegj, che otteneſſero da Roma i Regolari per eſenzioni, ranghi, e titoli nel loro Ordine.

Devono ſervire in ajuto del Paroco a qualunque ſua richieſta, ogni qual volta il biſogno lo eſige, intervenire alle funzioni di Chieſa, aſſiſtere i malati, e confeſſare; e per tal ſervizio ſaranno dipendenti dal reſpettivo Curato, nella di cui Cura è ſituato il loro Convento.

Lettera dell' Illuſtriſs. Sig. Cav. Prior Carlo Bonſi Segretario del Conſiglio di Stato all' Illuſtriſs. Sig. Segretario del Regio Diritto, perchè l' Aſſemblea oltre i Punti di S. A. R., eſamini anche 6 Memorie del Sinodo di Piſtoia, e 4. altri Articoli ordinati da S. A. R.

Illustriss Sig. Sig. Padrone Colendiss.

NElle Adunanze preparatorie al Sinodo Nazionale da tenerſi dai Veſcovi della Toſcana, oltre all' eſame dei Punti Eccleſiaſtici comunicati già ai Veſcovi con Circolare dei 26 Gennaio 1786 dovranno eſaminarſi le anneſſe propoſizioni, che ſono ſtate fatte dal Sinodo di Piſtoia a S. A. R., ed i quattro Articoli enunciati nell' altra Nota che le accludo.

Nu. IV. Dovrà VS. Illustriss. passare le dette proposizioni del Sinodo di Pistoia, la nuova Nota di Articoli, e la Copia che le rimetto dei Punti Generali ai Segretarj della detta Assemblea, affinchè gli esibiscano all'esame e discussione della medesima, quando sarà convocata. E con distinto ossequio sono,

Di VS Illustrissima.

V. ALBERTI.

Dalla Reale Segreteria di Stato li 17. Marzo 1787.

Sig. Aud Segretario del Regio Diritto.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore Carlo Bonsi.

Articoli che si aggiungono alla Nota Generale dei Punti Ecclesiastici già precedentemente comunicati ai Vescovi.

I. SE possa convenire di prescrivere, che tutti i Canonicati, ancorchè di Patronato privato, non possino conferirsi ad altri che a quei Sacerdoti i quali per otto ò dieci anni almeno abbiano esercitata la Cura di anime.

II. Se per l'uniformità della Dottrina potesse essere utile, che oltre le particolari Accademie Ecclesiastiche in ciascuna Diocesi, si stabilisse in Firenze un' Accademia, ove fossero mandati dalle altre i giovani di maggior espettativa, e talento per formarne degli abili Lettori, e Maestri nelle Accademie, e Seminarj di dette Diocesi.

III Se possa convenire di accordare il Fonte Battesimale a tutte le Cure di Campagna.

IV Se sia possibile il trovare assegnamenti per far sussistere i Frati Mendicanti senza la questua, e potendosi, senza anco l'elemosina delle Messe.

Supplica dei PP. del Sinodo di Pistoia, con cui accompagnano a S. A. R. 6. Memorie del Sinodo medesimo. Nr. IV.

ALTEZZA REALE

Il Presidente ed i Padri adunati legittimamente nel Nome dello Spirito Santo nel Sinodo Diocesano di Pistoia, umilissimi servi e sudditi dell'A. V. R. penetrati mercè la Divina Grazia dal più sincero amore della Verità, ed accesi del più vivo desiderio di vederla sempre più fiorire in questi felicissimi Stati, dopo aver preso in considerazione diversi punti relativi all'esteriore Disciplina, e di competenza della Sovranità;

Prostrati col più profondo rispetto al R. Trono, si fanno lecito di domandare di unanime consenso alla somma Clemenza e religiosa Pietà dell'A. V. R. le grazie seguenti, e di unire a questa rispettosissima Supplica le Promemorie giustificative delle ragioni, che hanno indotto il Sinodo ad avanzarle.

1. L'Abolizione degli Sponsali, e di alcuni Impedimenti dirimenti il Matrimonio.
2. La Riforma dei Giuramenti.
3. La Cessazione delle Feste di non intiero Precetto, e la Proibizione di tenere aperte le Botteghe nel tempo dei Divini Uffizj.
4. La Riordinazione del Circondario delle Parrocchie.
5. L'Approvazione del Piano di Riforma dei Regolari.
6. La Convocazione di un Concilio Nazionale.

Che ec.

Scipione *Vescovo di Pistoia e Prato Presidente.*
P. Antonio Ghisi Provano di S. Andrea Deputato.
P. Lorenzo Fortunato Tuci Provano di S. Giusto Deputato.

Nu. IV.

PROMEMORIA I.

Riguardo agli Sponsali, ed al Matrimonio.

Chiunque conosce l'indole della Civile Società non ignora, che i Sovrani Regolatori della medesima hanno la potestà di preferivere a qualunque Atto civile e contrattazione dei Sudditi quelle Leggi che son più espedienti al ben pubblico, indivisibil compagno della Religione, e dell'osservanza delle Leggi Divine. Le Sacre Scritture, gli antichi Padri, i Dottori di S. Chiesa, e non pochi Romani Pontefici, come Gelasio I, Simmaco, i due primi Gregorj, Anastasio, Leone IV ec. mentre concordemente confermano una tal potestà nei Sovrani, ci avvertono ancora a riconoscerla come provenente da Dio.

Essendo pertanto gli Sponsali propriamente detti un Atto puramente civile, e preparatorio alla celebrazione del Matrimonio, non può dubitarsi, che non soggiacciano interamente alla disposizione delle Leggi Civili.

Ma intanto sotto pretesto degli Sponsali già contratti, non di rado gli Sposi ò coabitano ò conversano con una familiarità, la quale giunge talvolta ad una sfacciata licenza. Nè sono infrequenti i litigj poco edificanti sull'anteriorità delle promesse, e gli stupri che le accompagnano. Donde provengono quei Matrimonj, i quali avendo l'origine più da una passion passeggiera e dal timor delle pene, che da una sincera unione di animi, turban la pace delle famiglie, sono di ostacolo alla educazione dei figlj, e di scandalo alla Società.

Che se ogni Contratto è sottoposto alla direzione delle Leggi Civili, certamente il Contratto Matrimoniale, il quale, non già essenzialmente, ma per precetto, esige l'unione col Sacramento, sarà sottoposto alla direzione medesima in un modo

tanto più singolare quanto che più particolarmente da esso di- Nu. IV.
pendono la tranquillità, i beni, i diritti, e il decoro delle famiglie, le quali sono come gli elementi, che compongon gli Stati.

Quindi è che i più illustri Dottori e Vescovi di S. Chiesa, come un Basilio, un Grisostomo, un Ambrogio, ed un Agostino, per tacere degli altri, ed inoltre interi Concilj, trà i quali distinguonsi gli Affricani, e finalmente gli stessi Romani Pontefici non solo si regolarono a norma delle molte Leggi Imperiali riguardanti il valore del Matrimonio, che ancora si leggono nei Codici Teodosiano, e Giustinianeo, ma eglino stessi ò le pubblicarono, ò le commendarono, canonizandole poi coll'inserirle nei Codici compilati per regola della Disciplina Ecclesiastica. *Eos autem consanguineos dicimus, quos Divinae, & Imperatorum Romanorum, atque Graecorum Leges consanguineos appellant.*

Così dichiarossi il General Concilio Lateranense sotto Calisto II, come si legge presso Graziano alla C 35 Q 2 Can 2. Una tale dichiarazione dee tanto più valutarsi, in quanto che gli Ecclesiastici defunti dagli apocrifi monumenti del falso Isidoro, si erano già arrogati nel Secolo undecimo una piena autorità sul Matrimonio; onde ampliarono, e ristrinsero a lor talento i gradi di Cognazione e di Affinità. Ed a chi sono ignote le insulse ragioni che si allegarono per abbaglar gl'ignoranti, e per fomentar l'indolenza dei Magistrati, e dei Principi? A sei gradi di parentela si estese l'impedimento dirimente, che proveniva da essa, perchè secondo il falso Isidoro, sei erano le generazioni del Mondo, ed altrettanti gli stati dell'Uomo. Innocenzio III egualmente ingegnoso, ridusse al quarto grado il medesimo impedimento, perchè quattro gli parvero gli umori nel corpo umano, e quattro i naturali elementi.

Ora egli è fuor di dubbio per una parte, che i Sacri Diritti

del Principato non soggiacciono a prescrizione, e per l'altra, che
Nu. IV. la potestà della Chiesa è tutta spirituale, e diretta alla sola santificazione dell'anime. Non è meno certo, che questa Chiesa, la quale è legittima interprete delle Leggi Divine, nei tempi di S Ambrogio non riconosceva opposizione veruna colle medesime nelle nozze dei Cugini, nè mai ve l' ha riconosciuta dipoi. Se ella ha talora ò negata, ò concessa la sacramentale benedizione a tali nozze, l' ha negata soltanto quando gl' Imperatori le proibirono, e l' ha conceduta quando i medesimi le permisero Nè debbe omettersi, che nella Chiesa Greca Cattolica si ritenne costantemente la civil computazione dei gradi, la quale aveva comune colla Latina, prima che in questa avesse corso una lettera falsamente attribuita al S. Pontefice Gregorio Magno

Tuttociò presupposto, vedendosi chiara l' origine della Spiritual Cognazione, e della Pubblica Onestà nel Codice di Giustiniano, ed osservando, che questo medesimo Imperatore nel sesto Secolo della Chiesa regolò colle sue provide Leggi tanto l'Affinità, che la Cognazione naturale per rapporto al Contratto del Matrimonio non meno, che al diritto di successione, non resta dubbio, che al Capo Supremo della civil società appartenga originariamente ancora ai dì nostri il diritto medesimo.

Di ciò persuaso il Sinodo Diocesano di Pistoia, rappresenta umilmente al R. Trono, come i provvedimenti presi colla connivenza dei Porentati Cattolici dal S Concilio di Trento per ristringer gl' impedimenti, i quali dirimono il Contratto Matrimoniale, non sembran bastevoli nelle circostanze attuali Questo vien dimostrato dalla necessità in cui si trovano i Diocesani di domandare frequentemente le dispense da quella sorte d' impedimenti, attesa l' angustia delle poco numerose loro Comunità La qual cosa ad è di un aggravio notabile alle famiglie, e di

un pericoloso ritardo, e talvolta ancor di un ostacolo alla effettuazione dei più plausibili Matrimonj: ed è finalmente poco atta a conciliar la dovuta venerazione alle Leggi, le quali per osservazione costante, cadono in un avvilimento tanto maggiore, quanto più frequentemente se ne dà la dispensa. Che anzi avviene non di rado, che la lusinga di essere dispensati con facilità dalle Leggi umane, renda più audaci gli uomini carnali a violar le divine: per difesa delle quali secondo l'espressione dell' Apostolo, cingon la spada i Regnanti. Nu. IV.

E perciò il medesimo Sinodo porge suppliche a S. A. R, affinchè si degni:

I. Di negare ogni azione nel Foro agli Sponsali.

II. Di togliere onninamente gl' impedimenti sì della Spiritual Cognazione, che della Pubblica Onestà.

III. Di ridurre l'impedimento tanto dell' Affinità, quanto della Cognazione proveniente da qualunque lecita ò illecita congiunzione al quarto grado, secondo la computazione civile, per la linea laterale ò obliqua, senza però rilasciare speranza alcuna di ottener dispensa per quei gradi, che restano dirimenti il Contratto Matrimoniale.

Il medesimo Sinodo incoraggito dalla clemenza del suo Religiosissimo Sovrano, a dichiarare il suo sentimento sopra tutto ciò, che ha relazione ad alcuno dei 57. Articoli trasmessi ai Vescovi dello Stato, giudica di non omettere gl' inconvenienti dei Matrimonj fatti tumultuariamente, e per sorpresa. Questi pertanto, oltre ad essere il frutto di una passione sfrenata, che non rispetta i sacri doveri della giusta deferenza dei figlj dai Genitori, possono dirsi piuttosto fatti in assenza, che alla presenza del Paroco, poichè egli senza conoscere i Testimonj, che si presentan talora, e travestiti ed armati, ode appena per la costernazione la voce dei Contraenti. Che se a ciò si aggiunga il

Nu. IV. rifleſſo, che per la validità di altri Atti civili di molto minore importanza ſi richiede, che tanto il Notaro, che i Teſtimonj ſiano pregati *Rogati*, il Sinodo ben perſuaſo, che il ſuo piſſimo Principe ravviſi in ſomiglianti Matrimonj un formale diſprezzo del Sangue di Gesù Criſto, ſpera altresì, che eſſo non ſdegnerà di conſiderarli in avvenire piuttoſto come attentati contro il buon ordine pubblico, che come Contratti legittimi, e capaci di diſporre i Contraenti a conſeguir quella Grazia Celeſte, che può render loro i graviſſimi peſi del Matrimonio, e leggieri, e ſoavi.

Riflettendo finalmente il medeſimo Sinodo, quanto ſia pericoloſo l'ammettere al Matrimonio i Vaghi, per uniformarſi allo ſpirito del Sacro Concilio di Trento, che implora in ſimili caſi l'aiuto dei Magiſtrati Civili, conchiude la preſente Promemoria col ſupplicare S. A. R. a degnarſi di ordinare, che i Parochi non procedano alle denunzie per alcuno di queſti tali ſenza la licenza del Giuſdicente del luogo, ò di altro Regio Miniſtro a ciò deputato.

PROMEMORIA II.

Sulla Riforma dei Giuramenti.

L'uſo frequente ed immoderato dei Giuramenti, che da lungo tempo ſi è introdotto frà i Criſtiani, è uno degli oggetti più importanti che intereſſano queſta Santa Aſſemblea. Queſto atto grande di Religione, per mezzo del quale la Creatura ſi confidenzia ralmente col Supremo ſuo Creatore fino ad interpellarlo come teſtimone e garante della ſincerità delle ſue aſſerzioni, e della fedeltà delle ſue promeſſe, queſto atto grande che diviene una ſacrilega temerità quando non ſia riveſtito di

quei delicati riguardi, e di quelle rigorose condizioni prescritte dal Profeta Geremia, che lo rendono degno della Maestà Divina *Cap* 4 *vers* 2, questo atto grande e tremendo è divenuto una formalità forense, e perlopiù inoperosa, che espone troppo spesso alla profanazione il nome venerabile dell' Altissimo. Nn. IV.

Presso le antiche Nazioni il Giuramento era riguardato con un sacro orrore. I Gentili diretti dal solo lume della ragione non lo adopravano che in cose importantissime, in casi sommamente straordinari, e con solennità imponenti, atte a risvegliare l' idea più grande della Divinità, che si credeva d'interessare nelle umane convenzioni. Gli Ebrei furono quelli, che ne abusarono colla più inconsiderata, e invereconda frequenza. Questo Popolo carnale, che non si guidava se non colla sferza, e che non si sollevava sopra il materiale della legge, non giunse a conoscere di reprensibile altro che il solo Spergiuro. Il Divino Redentore lo trovò nella rea consuetudine di abusare del nome di Dio in ogni parola, di mescolare i Giuramenti in ogni discorso, e dispersо sulla faccia della terra, in mezzo alle Nazioni diverse di Religione, e di costumanze ritiene ancora questa pratica irreligiosa.

Era riserbato alla Legge di Grazia il porre un freno a questo giudaico disordine. Gesù Cristo richiamando gli uomini alla rettitudine, ed alla semplicità, insegnò loro non solo ad abborrire gli Spergiuri, ma ad astenersi da ogni Giuramento; che i Giuramenti sorgono da un principio dannevole in quanto che facilitano il disprezzo, e la profanazione del Nome di Dio, ed hanno per base la reciproca diffidenza, e che le asserzioni debbono corrispondere alla interna purità, e schiettezza, degna della professione di Cristiano, ed esprimersi con una netta affermativa, ò negativa *Matt* 5 33.

Ne tempi felici della Chiesa nascente, quando i fedeli ave-

vano ancor fresca la memoria degl'insegnamenti del Divin Mae-
Num. IV. stro, nè si era ancor corrotta l'aurea semplicità evangelica, si sarebbe riguardato come un atto irreligioso, e indegno di un Cristiano il giurare senza un estrema, e indispensabile necessità. La catena continovata dei Padri fa vedere, che il sentimento comune era di riguardare i Giuramenti come proscritti = L'uomo di Dio, cioè il Cristiano, dice l'Autore delle Costituzioni Apostoliche, non giura nè per il Sole, nè per la Luna, nè per gli Astri..... poichè il Signore ci ha comandato di non giurare = *Lib. 3 cap.* 12. = S Giustino nella seconda Apologia per i Cristiani = Noi non giuriamo, egli dice, e dichiamo sempre la verità, perchè il Signore ce lo ha comandato con quelle parole. non giurate punto =. Tertulliano nel Libro *de Idol* = Io non parlo, ei dice, dello spergiuro, mentre neppure è lecito di giurare = Il simile dice S Cipriano, S Clemente Alessandrino, S Basilio, S Epifanio, S. Gio. Grisostomo, ed altri innumerabili Padri, e Concilj, de quali sarebbe cosa soverchia il riportare le testimonianze.

La rettitudine cristiana, e la venerazione al nome di Dio dettata dalla Ragione, e comandata dal secondo precetto del Decalogo, per cui si riguardava in quei tempi felici come una regola comune l'astenersi dal giurare, non ha reso illecito assolutamente, e sempre peccaminoso il Giuramento. L'Apostolo Paolo aveva fatto vedere coll'esempio suo proprio, che vi potevano essere delle occasioni, nelle quali fosse permesso, e necessario. Ciò che fù fatto da S Paolo in alcune circostanze, è permesso farlo ai Cristiani, quando però concorrano motivi simili, e sia eseguito con circospezione, e prudenza = Io giuro, diceva S. Agostino, ma non lo fo se non quando mi sono persuaso di essere necessariamente obbligato a giurare. Se io veggo che si ricusa prestarmi fede senza la solennità del Giuramento,

e che è di molta importanza, che mi sia credato, allora ben ponderato il tutto, pieno però di timore, e tremore ardisco esprimermi in questi sensi Vi parlo davanti a Dio. Dio mi è testimone, fa Gesù Cristo che io dico la Verità = *Serm* 180 *cap.* 9 *num* 10

Con questa venerazione, e con questa riserva usavano del Giuramento gli uomini pieni dello Spirito di Dio, e penetrati dalla santità, e dalla grandezza di un'atto tanto tremendo. Ma un contegno così lodevole si è coll'andar dei secoli prima indebolito, e finalmente dissipato Abbondando la malizia, e la depravazione nei costumi de' Cristiani, la delicatezza che avevano i fedeli nei Giuramenti, ha ceduto il luogo alla preponderante diffidenza; e questa ha stabilito per regola ordinaria ciò, che appena si sarebbe permesso in occasioni straordinarie, e importantissime. Tutti gli Atti Curiali sono accompagnati dal Giuramento Qualunque Corpo morale, le Università, i Tribunali, le Dignità, i Contratti hanno il loro proprio di formalità, e la Curia stessa Ecclesiastica modellandosi sulla Giurisprudenza feudale gli ha adottati nelle Investiture, e fino nelle sacre Ordinazioni dei Vescovi.

Il minore difetto di questa enorme moltiplicità di Giuramenti è l'essere i medesimi inutili, e inoperosi per la maggior parte. Quelli di formalità si prestano universalmente senza cognizione di causa, ò pronunziando una formula, alla quale non si fa la minima attenzione; ò ponendo la mano sopra un libro chiuso, di cui non si sà il contenuto. Nei Tribunali ò prevale assai frequentemente l'interesse e l'impegno al rispetto per la Religione, ò si studiano delle equivoche risposte, e delle reticenze, che combinano il celare la verità con una falsa quiete della coscienza, ed è caso raro che per questo mezzo si ottenga prova alcuna concludente per regolare i giudizj. Nei Contratti

finalmente, ed in qualunque altra convenzione nulla aggiungono
Nu. IV. alla validità dell'Atto, ed alla osservanza, che si possono desumere, e che di fatto sono prodotte dal vigore delle Leggi.

Ma il disordine maggiore, che il Santo Sinodo non può apprendere senza estremo dolore, e rincrescimento si è il disprezzo del Giuramento stesso, e il pericolo, ò per dir meglio la conseguenza sicura degli Spergiuri, che non può non produrre la frequenza dei medesimi. *Semper abundantia contumeliosa in semetipsa est* dice Tertulliano = Guardatevi dal giurare, dice S. Agostino scrivendo ad Ilario, quanto mai vi è possibile, poichè meglio è non giurar punto, neppur di cose vere. Quando si è fatto uso di giurare, siamo ad ogni momento sull'orlo dello spergiuro, e vi si cade assai spesso *Lett.* 157 = L'istesso ripete nel Sermone 180. ed in altri luoghi, l'istesso ripetono molti altri Padri, e la funesta esperienza ci da riprova della giustizia di queste riflessioni.

Il Santo Concilio adunque, penetrato profondamente da questi giustissimi sentimenti, non può non prendere il più vivo interesse per la riforma di un abuso tanto pregiudiciale alla salute delle anime. Egli considera, che il Giuramento destinato a garantire la buona fede degli uomini, e a proporre l'ultimo sigillo alla loro sincerità, coll'uso che se ne fa comunemente serve a rovinare l'una, e l'altra, ad introdurre in tutte le classi della società, ed anche nel Clero una dissimulazione, una doppiezza, ed una non curanza delle cose più sante, e più venerabili.

E siccome egli conosce, che non è di sua competenza l'apporvi tutto il riparo, giudica a proposito di ricorrere alla illuminata pietà del Clementissimo Sovrano, in conformità dell'incoraggimento dato a Vescovi su questo proposito nel IV. degli Articoli mandati ad essi dalla R. A. S., affinchè si degni di co-

mandare con sua Legge, che siano aboliti i Giuramenti che si esigono nelle Curie sì ecclesiastiche che secolari, quelli che si prestano nell' essere ammessi a Cariche, Ufizj, Università, ed in qualunque altro Atto Curiale, potendovi supplire il Sovrano con una formula di promessa, di attestazione, e di obbligazione, che abbia tutti gli effetti che si sono finora supposti nel Giuramento. No IV.

PROMEMORIA III

Riguardo alla cessazione delle Feste di non intiero precetto, e alla proibizione di tenere aperte le botteghe nel tempo de Divini Ufizj

LE Feste furono istituite nella Chiesa di Gesù Cristo per animare la carità dei Fedeli colla memoria delle Divine Misericordie e cogli esempj luminosi dei Santi, per istruirli nella dottrina della Religione, e per occuparli interamente nelle pratiche di devozione la più conforme al culto interno ed esterno di quello, che volle essere adorato in spirito e in verità. Non è già che la Chiesa abbia inteso di escludere la necessità del divin' Culto, della Istruzione e delle Opere di carità nei giorni non dichiarati festivi, ma anzi conservando il Precetto per tutti i giorni, lo ha raddoppiato particolarmente per quelli, che nel corso dell' anno riconducono l'epoche più memorabili e i trionfi più gloriosi della Sposa di Gesù Cristo. Queste Feste cristiane pertanto istituite per norma e vantaggio del nostro spirito, sono egualmente distanti nei loro oggetti dalla carnale licenza e tumultuante letizia delle Orgie Paganiche, e dall' inerzia Sabbatica dei materiali Giudei, sterili osservatori dei riti e di una Legge incapace a giustificarli. In proposizione dunque, che l'osservanza di queste Feste si scosta dai santi oggetti della loro isti-

tuzione, essa degenera immediatamente ò in pagana, ò in giu-
Nu. IV daica.

Per allontanare dagli uomini ignoranti e carnali le cause di questo pessimo degeneramento, Gesù Cristo non fece altro nel suo Vangelo che rinnovare l'antico precetto della santificazione del Sabaro. Gli Apostoli fedeli esecutori degl'insegnamenti del lor Divino Maestro furono molto moderati nell'accrescere i dì festivi, e i Vescovi loro successori istituirono pochissime nuove Feste nel corso dei primi cinque secoli. Erano essi ben persuasi che la rarità delle Feste ne accresce la venerazione, e che la Chiesa Cristiana non doveva risplendere ed esser Santa per la moltiplicità delle Feste, ma per il numero dei buoni Fedeli. Infatti non mai furono più rispettati i giorni festivi, perchè non mai furono più rari, nè mai fù più bella la Chiesa, perchè non mai furono migliori i Cristiani. Ma l'irruzione violenta dei Barbari nell'Occidente e nel Mezzogiorno d'Europa, alterando coi loro guasti costumi la disciplina della Chiesa non risparmiò dal comune disordine il sistema delle Feste Cristiane. I Vescovi da una parte nella lusinga di migliorare il costume con forzare il Popolo a frequentare le Chiese più spesso, aumentarono i giorni festivi, e con essi l'inutile rigore per l'esterna osservanza. Il Popolo dall'altra parte più colpito dalla materialità che dall'essenza del culto, appoco appoco si persuase, che per piacere a Dio convenisse onorarlo colla stabilimento di molte Feste, senza pensare alla riforma dei proprj costumi sopra le regole della carità. Indotto da questo errore nato dall'ignoranza, e fomentato in seguito dall'interesse del Clero, si dette in braccio ad una devozione mal regolata, che lo trasportò in breve tempo fino a determinare di propria autorità i giorni festivi, che si dissero di devozione, di voto, e di consuetudine popolare. L'importunità di questi falsi devoti avvalorata

dal crediro, che allora godevano i Regolari, sorprese dappoi l'approvazione ò la concessione delle tante Feste che in brevissimo tempo inondarono tutta la Chiesa. Nu. IV.

Ma ben diceà S. Bernardo nell'Epistola 174 ai Canonici di Lione in occasione della nuova Festa della Concezione di Maria, che la moltiplicazione delle Feste non è per gli esuli figliuoli di Eva miseri abitatori di questa valle di lagrime, ma per i Cittadini del Cielo. Infatti siccome la istruzione delle nuove Feste fù una conseguenza dell'inosservanza delle antiche, e della falsa idea della natura e degli oggetti di queste solennità, non è maraviglia, se il Popolo si è renduto inosservante e indifferente per tutte La pagana licenza e l'ozio giodaico si sono fatalmente riuniti per profanare le Feste Cristiane. In vece che queste siano un eccitamento alla carità dei Fedeli, somministrano un'occasione pericolosa all'attività della concupiscenza, la figlia più abominevole del peccato di Adamo. In vece che il popolo più bisognoso di soda istruzione frequenti nei giorni festivi le scuole della sua Religione, si dà in preda alle crapule, alla dissipazione, ed al gioco. Finalmente in vece che una santa allegrezza commova lo spirito dei Fedeli nei giorni consacrati alla memoria dei Santi, in vece di accrescere la loro unica speranza nella misericordia di Dio che ha santificato i suoi servi, una profana ebrietà rinnova tra il basso popolo i furori e i delirj delle antiche Baccanti, e un lusso di fasto e di ostentazione sollecita i ricchi ad esercitare la vanità, l'orgoglio, e la loro insensibilità in mezzo alla nudità, ai patimenti, e alla miseria dei loro Fratelli. In somma è tale l'abuso delle Feste in questa feccia di secoli, che esse non fanno altro, a parlar propriamente, che moltiplicare i peccati tra gli uomini, ed aggravare il peso alle loro delinquenze.

Ma ai mali dello spirito si riuniscono anche quelli del cor-

Num. IV. po, e la Republica non meno che la Chiesa hanno eguale interesse di apporre a questo disordine un pronto ed efficace rimedio. L'astinenza dall'opere servili comandata nei giorni festivi all'unico oggetto di promoverne la Santificazione, anzichè conseguite il suo fine nell'attuale rilassamento dei costumi, e nell'eccessiva moltiplicazione delle Feste Cristiane dà causa alla profanazione di queste, e arreca un disastro notabile alla privata, e pubblica economia. L'ignoranza dello spirito umano non permettendo al Popolo di distinguere, che la proibizione dei lavori meccanici tende a farlo più attivo nella carità, si è fermato nella corteccia di questo precetto, ed ha creduto che bastasse non lavorare per adempiere al fine del comandamento, che è quello di togliere un ostacolo, non di porgere un mezzo alla santificazione dei giorni festivi. Quindi la sospensione delle atti servili, essendosi appresa per una parte integrale del culto divino, si sono rinnovate tra il Popolo Cristiano le ridicole, e lacrimevoli conseguenze della Giudaica Interpetrazione.

Un ozio tanto sterile quanto pernicioso succede nei giorni festivi alla più laboriosa attività, e mentre esso genera tutti i mali inseparabili dalla sua esistenza, si vede piangere la Chiesa sulla profanazione dei giorni sacri, e dolersi lo Stato sopra le perdite, e la miseria dei suoi Cittadini. La relazione che hanno per questa parte le feste colla economia pubblica è tanto evidente, quanto lo è la massima, che la potenza e la prosperità di tutti gli Stati dipende dalla quantità dell'annua riproduzione ò sia della somma dei lavori, e delle fatiche degli uomini applicate alle arti, e commercio, e all'agricoltura. Finchè le Feste furono moderate dentro i confini della prudenza e della carità, risentiva lo Stato una perdita ma tollerabile, perchè necessaria ò almeno utile a mantenere l'equilibrio fra il bene spirituale e temporale del Popolo. Ma subitochè lo spirito di devozione mal-

regolata moltiplicò colle feste i giorni di dissipamento e della inazione per gli artigiani, venne visibilmente a ledere i diritti della industria, a diminuire i prodotti, e le ricchezze private, e pubbliche, a dannificare insomma il bene civile senza vantaggio, anzi con detrimento del culto divino, e con dolor della Chiesa. A questo vincolo politico tra le feste, e lo Stato volle alludere Pio IV. nella risposta, che dette al Popolo Romano che si lagnava di un nuovo Dazio imposto da quel Pontefice sopra il frumento. *Vos longe justius de Paulo IV. deplorare par est, qui foldum vobis diem & labori destinatum subtraxit, instituta Cathedræ S. Petri Celebritate.*

Mosso principalmente da queste vedute di pubblico bene l'Augustissimo Genitore di gloriosa memoria, e Predecessore di V. A. R. procedè ad una Riforma sopra le Feste colla Legge del dì 18 Settembre 1749. In essa molte di quelle introdotte nei bassi secoli furono ridotte al solo precetto di udir la Messa, e fù permesso ogni sorta di lavoro, come negli altri giorni feriali. Benchè questo provvedimento potesse sembrare un gran passo in quel tempo, e un sufficiente rimedio ai mali politici, ciononstante il Sinodo Pistoiese non può trattenersi dall' umiliare al Sovrano discernimento di V. A. R. le sue riflessioni e le sue istanze sopra una materia interessante egualmente la Chiesa, e lo Stato.

La Legge del 1749, benchè avesse principalmente in veduta l'aumento dei giorni di lavoro, non ha ottenuto totalmente il suo oggetto per difetto intrinseco della Riforma. La sussistenza del Precetto di assistere alla Messa nelle Feste riformate, oltre il fortificare nella mente del Popolo la falsa idea di santificare le Feste colla sola assistenza al Divino Sacrifizio, coopera molto per le false idee che ne corrono, a far confondere questi giorni con quelli d'intiero precetto. Il Popolo più molti-

Nr. IV. nato naturalmente all'ozio che alla fatica, profitta volentieri di queste occasioni per coprire col manto della Religione la loro pigrizia In questi giorni che si chiamano volgarmente *Mezze Feste*, il ceto degli artigiani è persuaso di dovergli santificare alla sua usanza, cioè coll'ozio, e coi divertimenti I più moderati tengono aperte le loro botteghe nella metà del giorno, per consacrare l'altra metà alla festa, cioè al riposo giudaico, ò alla letizia pagana La classe dei Contadini, e specialmente di quelli più prossimi alla Città riguarda indistintamente per Feste eguali tanto le riformate quanto le Domeniche, e discende in folla a distrarsi nella Città sotto il pretesto di sentir Messa. In generale poi è certissimo, che l'obbligo della Messa sebbene non esiga per soddisfarlo che un brevissimo tempo, pure trattandosi specialmente della Campagna, dove la Chiesa Parrocchiale rimane lontana dalle abitazioni, serve a fare consumare la intera mattina, che in certe stagioni è il tempo più opportuno e più lungo per attendere al lavoro delle Campagne Riguardo alla Città dove il comodo e maggiore, quivi pure somministra occasione specialmente alle donne di vagare per la Città con discapiro del lavoro, e dell'assiduità che debbono alle loro Case le Madri di Famiglia La Legge dunque senza ottenere il suo pieno effetto ha per colpa della mala istruzione certamente cooperato a giustificare in pratica la scandalosa opinione dei rilassati Casisti, che ristringono la santificazione dei giorni festivi alla sola e nuda assistenza al Sacrifizio incruento dell'Altare.

Dopo queste serie riflessioni, il S Sinodo volendo secondare lo spirito di quella provida Legge, e rimovere dalle Feste Cristiane ogni causa di profanazione, ha debitamente di umiliare a V A R le seguenti supplichevoli proposizioni.

I. Non essendovi di certa ed indubitata Istituzione Apostolica Divina se non che la Domenica sostituita al Sabato dell'an-

tica Legge, parrebbe molto utile per la venerazione di questo gran giorno di restringere ad esso soltanto il Precetto festivo, e di restituire al Popolo la libertà di esercitare la sua industria in tutti i giorni dell'anno escluse le Domeniche, alle quali potrebbero comodamente trasferirsi le altre Feste del Signore. Nu. IV.

Il Persuaso il Sinodo che i Vescovi, i quali hanno potuto nella loro Diocesi istituire il precetto ecclesiastico di nuove Feste, lo possono ancora abrogare per il diritto che hanno sulla disciplina ecclesiastica ordinata ad oggetti meramente spirituali, ha deliberato porger preca V. A. R., affinchè non le dispiaccia di consentire che i Vescovi tolgano il precetto di ascoltar la Messa dai giorni non dichiarati festivi nell'Articolo I. della lodata Legge dei 18 Settembre 1749, e di ordinare che in avvenire dopo questa riforma non vengano i suddetti giorni segnati à contradistinti in veruna maniera dagli altri giorni di lavoro.

III Venendo così a cessare nei suddetti giorni ogni apparenza e precetto di pubblica festività, ed essendo la vigilia istituita providamente per preparazione alla Festa mediante la mortificazione dei sensi coll'astittivo digiuno, ne viene in conseguenza che anche queste dovrebbero dai respettivi Vescovi dichiararsi affatto abolite. Ma riflettendo il S. Sinodo all'importante massima raccomandata dal Concilio di Trento *Sess. XIV. de Sacr. extrem. unct. Tota Christiana vita perpetua poenitentia esse debet*, non ha saputo risolversi ad introdurre il minimo rilassamento nel vero spirito della Cristiana penitenza. Quindi è che parve bene a molti dei Padri, che sollero i Vescovi con Sovrana insinuazione esortati a trasferire l'obbligo del digiuno e dell'astinenza dalle carni nella Feria IV. e VI delle quattro ultime settimane dell'Avvento, affinchè quel digiuno che prima serviva di disposizione alle Feste dei Santi, sia in avvenire un mezzo efficace per disporre i Fedeli alla venuta di Cristo autore e fonte di ogni santificazione.

Num. IV

IV. E poichè potrebbe accadere, che il Popolo per non abbandonate l'uso dei vizj contratti nell' antica inazione festiva tralasciasse di secondare lo spirito di questo savio provvedimento, perciò il Sinodo si dà il coraggio di proporre a V. A. R di richiamare ad una perfetta ed immediata osservanza l' Articolo VII della lodata Legge del 1749, in cui si danno alcune utili provvidenze per quelli che non teneffero aperte fenza legittima causa le loro botteghe in tutto l' intiero giorno delle Feste abolite.

V. Ma se la carità, che ha sempre animato la Chiesa nel regolamento dei suoi Fedeli è quella, che ha consigliato a questo Sinodo di temperare i suoi precetti colla proposta abolizione di ogni apparato di Festa in alcuni giorni, e colla intiera restituzione di questi al lavoro e all' industria di coloro che si procacciano la sussistenza col sudore della lor fronte, lo zelo della Casa del Signore, la giustizia e la carità medesima è quella che persuade a questo Sinodo di procurare la perfetta Santificazione dei giorni festivi, d' allontanare dai Fedeli ogni cagione di dissipamento e di mancanza d' intervento alla Chiesa. Per quest' oggetto già preso anche in veduta da V. A. R con molte provide Leggi, supplica il Sinodo la Religione di V A R a far servire opportunamente ed efficacemente la Potestà che Iddio ha confidato nelle mani Reali al suo miglior culto e alla Santità degli oggetti, per i quali sono state istituite le Feste Cristiane. L' ultima Legge di V A R. relativa all' esercizio delle contrattazioni e delle arti tollerate nei giorni festivi, è saviamente ordinata a conciliare il servizio del pubblico coll' osservanza dei precetti della Religione. Ma è in obbligo il Sinodo di rimostrare a V. A. R, che la facoltà di tenere aperte alcune botteghe giudicate necessarie al servizio del pubblico produce l' effetto, che gli Artigiani e i Mercanti addetti alle me-

desime non solo trascurano d' intervenire alle pubbliche istruzioni sotto il pretesto di non potere abbandonare le loro faccende, ma servono anche di occasione agli altri che non v' intervengano. Quindi è frequente lo scandalo che desta le lacrime in tutti i buoni, di veder popolate di gente oziosa le botteghe dei caffè e quelle dei parrucchieri che sono gli artefici del lusso più capriccioso della Società, mentre le Chiese Parrocchiali, nell' atto che si annuzia dall' Altare il Vangelo, si veggono prive di non pochi ascoltatori.

Per rimediare a questa inevitabile occasione di dissipamento, il S Sinodo crede opportuno di supplicare nelle viscere del Signore la pietà di V. A R a degnarsi di comandare con una Legge spirante la sua potestà e il rimore di offenderla, che tutte le botteghe della Città e della Campagna senz'alcuna eccezione restino chiuse, e che a tutti i venditori di qualunque genere, che hanno posto fisso nelle Piazze ò Mercati, ò che girano per la Città ò per la Campagna, sia assolutamente proibito di vendere ò di tenere in mostra per vendere nel tempo che si celebrano le funzioni ecclesiastiche. Ma per non dar luogo ad una abusiva interpetrazione che distruggesse la Legge, potrebbe contentarsi V. A R. di dichiarare, che nella Campagna e nei Castelli e Terre dove esiste una sola Chiesa Parrocchiale dovesse aver luogo la proibizione suddetta durante il tempo delle funzioni parrocchiali, che sono nella mattina la Messa Parrocchiale, e nel dopo pranzo la Dottrina Cristiana, il Vespro, il Catechismo e la benedizione del Venerabile. Nella Città poi la proibizione dovrebbe incominciare dalle ore 9 fino alle ore 11. nella mattina costantemente, e dalle ore 2. fino alle ore 4. pomeridiane nei mesi di autunno e d'inverno, e dalle ore 4. fino alle ore 6 nei mesi di primavera e di estate. Con questo provvedimento non resterebbero impedite le botteghe dei generi necessarj che

Nu. IV. quattro ore del giorno, e perciò non apporterebbe questa mancanza alcun pregiudizio al Pubblico, perchè oltre l'essere assai limitato questo intervallo in confronto di tutta l'intiera giornata, è da riflettersi che il Popolo essendo informato di questa Legge, saprebbe prendere opportunamente le necessarie disposizioni per provvedere in tempo ai proprj bisogni

PROMEMORIA IV

Riguardo ai nuovi Circondarj delle Parrocchie

UN oggetto non indifferente alla nostra attenzione sembra debba esser quello dei Circondarj delle Parrocchie di Campagna. Questa Diocesi ne conta alcune estesissime, e numerose a segno di non potere uno ò due Sacerdoti sodisfare ai spirituali bisogni del respetrivo Popolo, ed altre le quali benchè ristrette, e composte di piccol numero di anime hanno però ormai, forse a motivo di essere cresciuta la coltivazione dei terreni, situata la Chiesa Parrocchiale fuori del centro, sull'estremità di una parte del Circondario, vicinissime molte Famiglie di un altra Parrocchia, e molto lontane quelle della propria, cosa che non solo rende difficile al Paroco il provvedere ai spirituali bisogni de' Parrocchiani, e l'assisterli in tempo d'infermità, ma fa altresì, che i Popolani abbandonata nei dì festivi la respettiva Parrocchia si contentino di sentire una Messa, e al più vadano qualche volta all'altrui Parrocchia loro più vicina

Rapporto alle prime, ossia alle molte numerose spera il S Sinodo, che conoscendo il Vescovo non essere sempre vantaggiosa la moltiplicazione dei Coadiutori, ed essendo ormai egli pienamente autorizzato a costituire nuove Parrocchie, ovunque lo crede opportuno, prenderà quei provvedimenti che

ſtimerà neceſſarj; ma riſpetto alle ſeconde è di avviſo il S Si- Nn. IV.
nodo, che l'unico rimedio ſarebbe il fiſſare a ciaſcuna un nuo-
vo Circondario, per mezzo del quale venìſſero aggregate le
Caſe ò Famiglie a quella Chieſa Parrocchiale, a cui ſaranno ri-
trovate più vicine.

A queſt'effetto propone l'iſteſſo S Sinodo di umiliare una riſpettoſa Supplica al R. Sovrano, perchè ſi degni di prendere in conſiderazione queſt'affare, ò di pigliare quelle miſure, che gli ſembreranno più opportune, tanto per fiſſare l'accennato nuovo Circondario, quanto per prevenire gli ſconcerti, quali potrebbero talora naſcere per parte di chi reſtaſſe eſcluſo dal Circondario di una Parrocchia, nella quale godeva per l'avanti di varj caritativi ſuſſidj, come ſarebbero doti, diſtribuzioni di pane ec.

PROMEMORIA V.

Riguardo alla riforma dei Regolari.

I. TRa i Punti primarj, alla conſiderazione dei quali c'invita la illuminata pietà del Religioſiſſimo noſtro Sovrano nell'aurea ſua Lettera Circolare diretta a tutti i Veſcovi della Toſcana, gli Articoli LVI e LVII ſi aggirano ſulla riforma troppo omai neceſſaria dei Regolari. Sopra un oggetto così importante dobbiamo dunque fermare alquanto le noſtre premure, e le noſtre ſollecitudini.

II. Egli è innegabile, che la Vita Regolare, ò vogliam dire Monaſtica fù nei primi ſecoli un dei più belli ornamenti della Chieſa. Noi non poſſiamo ſenza una Criſtiana eſultazione riſalire a quei tempi felici che viddero nel ſuo pieno fervore queſte ſcuole del Criſtianeſimo, e quaſi vorremmo perdonare a

Nu. IV. quell'età il furore delle sì fiere persecuzioni solo perchè furono l'occasione di queste sacre Istituzioni. Allorchè la ferocia dei Tiranni idolatri, e la guerra ostinata che durò ben tre secoli contro i seguaci di Gesù Cristo, obbligò moltissimi fedeli ad un volontario esilio per servire placidamente a Dio, si viddero insensibilmente popolare le solitudini, e divenir le foreste asilo sicuro all'innocenza, e alla Fede. Qual nobile impressione non doveano allor fare sullo spirito dei giusti estimatori quelli uomini grandi, che abbandonati gli agi, e gli onori, i maestrati, e la milizia si ritiravano a cercare fra gli orrori dei boschi quella libertà felice di servire a Cristo, che loro si argomentava di togliere la prepotenza infidiatrice dell'idolatria. Era quindi assai naturale il prevedere che così ammirabili esempj sarebbero in quei primi fervori stati imitati da molti abbastanza gelosi di conservare la purità della Fede. Si unirono dunque ai primi, e volendo vicendevolmente profittare delle altrui Istituzioni ed esempj spesse volte convissero: ed ecco piantato il Monachismo.

III. Durò gran tempo in questa ammirabile situazione, e si vidde fiorire in Oriente quella catena di uomini penitenti, che furono creduti un compenso nientemeno glorioso dopo la cessazione dei Martiri. Dall'Oriente passarono nell'Occidente, che sentì anch'egli gli effetti di sì degni esemplari. Ma quella medesima ammirazione che li rendeva sì rispettabili, servì a moltiplicarli soverchio, e la moltitudine quasi necessariamente portò la dissipazione, il rilassamento, il disordine. La strada della virtù è troppo difficile, e bisogna non conoscere la corruzione, e il pendio dell'umana natura, per lusingarsi che possa lungamente esser battuta da molti.

IV. Si vidde il disordine, e si cercò il riparo; ma questo riparo accrebbe il male, non servì a rimediarvi. Avrebbe dovuto ristringersi il numero dei Monaci, e discacciarne i men

docili, e sminuire così i Monasteri. Si fece tutto l'opposto. Lasciati in piedi gli antichi Monasteri già dissipati, se ne fabbricarono dei nuovi colla intenzione di stabilirvi una riforma. Questi frà poco sull' esempio dei primi declinarono al rilassamento ed ecco il mal raddoppiato invece di esser guarito. I secoli susseguenti tennero il metodo istesso, ed è pur maraviglia che uomini sommi, ò inefficacemente, ò non mai avvertissero a questa inconseguenza. I Fondatori dei Regolari che vennero da poi col nome di Mendicanti commisero lo stesso equivoco perchè fabbricarono sul medesimo piano, quindi accrescendo sempre ordini ad ordini, riforma a riforma altro non fecero che dilatar maggiormente la causa primaria del male. Nu. IV.

V. Egli è vero, che non la moltitudine sola produsse il disordine e la corruzione; altre ragioni vi si aggiunsero, che sarebbe inutile il volere analizzare partitamente. La moltiplicazione soverchia delle ricchezze, e l'amor dell' ozio, e della mollezza per cui si sostituì al tanto necessario lavoro delle mani una mal' intesa ed oziosa spiritualità, l'unione di molte Comunità sotto di un sol Capo, l'abuso dei privilegj e delle esenzioni cercati spesso per vanità, ed accordati per interesse e mire politiche, la smania irregolare d'introdursi nell' ecclesiastica Gerarchia, e finalmente quella idea di piccola Monarchia fondata nel cuore dello Stato senza farne una parte capace a prendervi il dovuto interesse, tutto però contribuire a fare sì sconciamente decadere queste nobili Istituzioni, che nel suo pieno fervore avrebbero potuto servire di antemurale alla Chiesa. Noi avanziamo sì fatte riflessioni pieni di quello spirito di dolore, che troppo deve colpire chiunque con un cuore cristiano considera le piaghe dei tanti nostri così cari fratelli.

VI. I Libertini, che dalle conseguenze non buone troppo spesso unite alla umana debolezza, e dai disordini particolari

Nº. IV.

di alcuni, si conceda anche di molti, colgono il brutto motivo d'insultare alla Chiesa, ed alle Sacre Istituzioni, è già gran tempo che avventansi contro gli Ordini Regolari di qualunque ceto eglino sieno. Se fossero per altro ragionevoli e grati dovrebbero pur confessare, che in tempi migliori gli Ordini Monastici fiorirono in dottrina e in santità, e diedero uomini valorosi alla Repubblica Letteraria non meno che alla Chiesa. Vorremo noi dunque condannare tutti i figli, perchè non pochi son rei, senza perdonar loro alcuna cosa per gratitudine ai Padri? O' vorremo toghere affatto quelle Adunanze, che regolate secondo lo spirito dell' antichità, potrebbero forse ancora ridonarci gli antichi vantaggi?

VII. Il S. Sinodo adunque, ben lontano dal disapprovare le Monastiche Istituzioni, desidera anzi colla maggiore caldezza di veder sempre permanente e durevole una sì nobile scuola della perfezione, e della cristiana semplicità. Troppo importa allo splendor della Chiesa, e al vantaggio dei suoi figli, che sempre sussista un luogo dove lontani dalle dissipazioni, e dalle cure mondane si una santa occupazione di pace attender possano con fervore all' acquisto delle cristiane virtù, ma questa scuola medesima necessaria a coloro, che non hanno il coraggio ò la forza di mantenersi costanti fra le insidie e corruzioni del secolo, non deve moltiplicare gli ostacoli nell' atto che cerca di rimediarvi. L' allontanarsi per vocazione dal Mondo, e vivere continuamente in mezzo ad esso, scegliere uno stato per apprendervi nel ritiro la perfezione, e gettarsi violentemente nelle pericolose sollecitudini pastorali, morire per sistema alla Società, ed aspirare per vanità alla Gerarchia, oltre di essere una contraddizione, viene ad accrescere gl' inciampi senza moltiplicare gli ajuti. Si aggiungono le pericolose conseguenze di un sistema di vivere abbracciato con voti perpetui senza avere abbastanza

Digitized by Google

pesate le proprie forze in un'età in cui non erasi al caso di poterle pesare, tutto combina a fare che un vero conoscitore dell'uomo giunga a disperare di vedere nell'odierno sistema dei Regolari una stabile riforma. Fin dai suoi tempi il S. Concilio di Trento vidde il gran male, e mostrò il desiderio di rimediarvi, ma le circostanze non gli permisero di andare alla radice come avrebbe voluto, fece alcuni savj ma troppo leggieri provvedimenti, e riservò la riforma a giorni migliori. Nu. IV.

VIII. Entrando noi dunque nel pensiero di quel S. Concilio, ed animati dalle cure paterne ed amorose dell'incomparabile nostro Sovrano, dopo maturo esame avuto solamente riguardo al vantaggio dei Popoli, e degl'istessi Individui, che compongono ò potrebbero comporre gli Ordini Regolari, crediamo di dovere umiliare alla R. A. S. il Piano seguente, perchè si degni di esaminarlo, e voglia ordinarne la pratica esecuzione.

IX. Riconosce il S. Sinodo come tre regole fondamentali, sopra delle quali conviene stabilire una vantaggiosa, e durevole riordinazione del sistema dei Regolari, le seguenti

1.° Che lo stato Regolare ò Monastico è di natura sua incompatibile colla cura delle anime, e cogli esercizj della vita pastorale, e perciò incapace di far parte della ecclesiastica Gerarchia, senza ottare direttamente i principj della stessa vita monastica. Un Monaco è uno che si ritira dal Mondo per vivere unicamente a se stesso in uno spirito di penitenza, e di solitudine. Gli altri Ordini che vennero da poi, e si dissero Mendicanti, ò furono dai Fondatori stabiliti sugl'istessi principj, ò il dovevano essere. I litigj e le dissensioni, che nacquero fin dalla loro origine in questi Ordini, ed Uomini sommi ci convincono dell'urto, e dell'irregolarità di queste equivoche istituzioni. I Santi Tommaso e Bonaventura cercarono di difendersi alquanto, ma si farebbe desiderato in queste loro difese

Nu. IV.

men fuoco, e più precisione dall'altra parte in quel che mostrarono di esser poco contenti della condotta, e del sistema dei loro Confratelli, alcun di essi, e specialmente S. Bonaventura medesimo.

La seconda regola si è che la moltiplicità degli Ordini, e la diversità deve naturalmente portare al disordine, ed alla confusione. Dalle mire, e dagl' interessi diversi, e spesso contrarj non può nascere l'armonia e la concordia. Senza molta riflessione basta una occhiata alla Istoria di tutti i secoli, dopo che s'introdusse la moltiplicità dei sistemi Regolari. Chi non sa le discordie, le gare, l'emulazioni, e gli odj, e le persecuzioni che nacquero da queste diversità? Siccome questi Ordini erano sempre estesi e potenti, passarono le guerre dalle case private dei Regolari nella Società e nella Chiesa, ne nacquero sollevazioni, scismi, eresie, e la piccola briga di un termine scolastico, e di un particolare impegno divenne spesso un affare di Stato, che produsse sconcerti gravissimi e lunghi.

La terza regola finalmente si è, che un piccolo corpo che vive nella Società senza quasi esserne parte, e fissa una piccola Monarchia nello Stato è sempre un corpo pericoloso. Ogni individuo sottrae tanti legami alla Società in cui vive, quanti ne stringe colla Comunità a cui si lega, Comunità i di cui interessi sono spesso opposti a quelli dello Stato. Dopo che i Sovrani servendosi della inalienabile loro e sacra autorità, staccarono questi piccoli corpi dal loro centro comune, che costituiva i Regolari un tutto troppo esteso e diffuso, il male è minore, ma non si toglierà finchè i privati Monasteri saranno legati frà loro, e costituiranno benchè in uno Stato particolare una monarchica idea. Da queste tre proposizioni noi ci crediamo in diritto, ed in obbligo di conchiudere, che non solo è vantaggioso al ben dello Stato, ma molto ai particolari in-

dividui, che vivono nella vita regolare, ò che vorranno entrarvi da quì innanzi il Piano seguente esteso in alcuni Articoli Nu. IV

1°. Non dovrebbe essere nella Chiesa che un Ordine solo. Per gratitudine, e per la sodezza del Piano si avrebbe da eleggere la Regola di S Benedetto Il metodo della vita dei Signori di Porto Reale somministrerebbe gran lumi per aggiungervi, ò sminuire quello che forse non convenisse alle circostanze presenti. Tolta la diversità degli Ordini sarà tolta per sempre la emulazione, l'invidia, la confusione, e tutti i sistemi politici e dottrinali, che tanto hanno turbata la Chiesa.

2°. Gl'Individui di questo sistema non dovrebbero avere alcuna ingerenza nella Gerarchia ecclesiastica, perciò non avranno Chiese pubbliche, e non saranno promossi agli Ordini Sacri, ò tutto al più uno ò due di essi saranno ordinati come Curati ò Cappellani del Monastero, gli altri rimarranno nello stato di semplici Laici. La nostra Diocesi ha già sperimentato gli evidenti vantaggi di questa provvidenza, avendo lo zelantissimo ed illuminato nostro Pastore vietato a tutti i Regolari aprire le Chiese nei giorni festivi, ed obbligandoli a intervenire alla respettiva Parrocchia In ciò cominciamo a vedere un saggio dell' antichità, allorquando si stimava un delitto l'allontanarsi nei giorni festivi dalla propria Chiesa Parrocchiale, ma questo medesimo punto ci mostra l'inutilità presente di questi Ordini rimasti con ciò ozioso ed inattivi, e gl'Individui dei quali diversamente impiegati potrebbero esser più vantaggiosi allo Stato, alla Religione, a se stessi.

3° Ogni Città non dovrebbe avere che un sol Monastero, ma situato fuori di essa sù luoghi più solitarj e lontani, affinchè non ne nascesse occasione di vagar con pericolo di dissipazione e di scandalo, dovrebbe perciò ad ogni Individuo fissarsi un'onesto provvedimento della vita, ed inoltre una qualche mode-

rata tenuta, dove potessero santamente ricrearsi, ed esercitarsi
Nu. IV. ancora in un'onesto lavoro di mani.

4° Questo lavoro, che fù tanto a cuore ai primi Fondatori delle Religioni dovrebbe indispensabilmente far parte delle loro occupazioni, lasciando per altro un conveniente tempo alla salmodia, e per chi volesse allo studio. La salmodia dovrebbe essere moderata, perchè la soverchia lunghezza genera precipitazione, rincrescimento e dissipazione. Quanto più crebbero le salmodie, le orazioni, e le preci, si diminuì in ogni tempo a proporzione il fervore, e la santità dei Regolari.

5° Non si dovrebbe ammettere distinzione di Monaci da Coro, ò da Servizio, questa disuguaglianza suscitò in ogni tempo gran liti e discordie, e bandì lo spirito di Carità delle Comunità Regolari.

6° Il Voto di permanenza perpetua non dovrà tollerarsi giammai. Gli antichi Monaci non lo conobbero, eppure furono la consolazione della Chiesa, e l'ornamento del Cristianesimo. Voti di castità, di povertà, di ubbidienza, non si ammetteranno come regola comune e stabile, ma chiunque vorrà farli ò tutti ò parte, dovrà chiederne consiglio, e licenza al Vescovo, il quale però non permetterà giammai che sian perpetui, nè passeranno l'anno, solo si darà la facoltà di rinnovarli, ma colle stesse condizioni.

7° Il Vescovo avrà tutta l'ispezione sulla loro condotta, sù i loro studj, e sù il loro avanzamento nella cristiana perfezione, ad esso spetterà l'ammettere ò discacciare gl'individui, prendendo però sempre il consiglio di coloro che già conviveranno in quel Monastero.

8° Gl'individui degli Ordini che ancora sussistono, potrebbero ancora esservi ammessi benchè Sacerdoti, quando bramassero di attendere nel silenzio, e nel ritiro alla propria san-

tificazione In questo caso si potrebbe dispensare alla regola generale stabilita al num. II., ma si dovrebbe peraltro immutabilmente osservare che anche i Sacerdoti non avessero altro metodo di vita differente dagli altri; nè si permetterà loro di celebrare se non coerentemente alla regola sopra espressa, cioè che non vi sia più di una, o al più due Messe per giorno, gli altri Sacerdoti dovranno esser contenti di concelebrare colla Comunità. Nr. IV.

X. Lo stesso provvedimento si dovrebbe a proporzione dare alle Monache, Non ammettere Voti perpetui fino a 40. ò 45. anni, e nel rimanente renderle applicate a cose sode, e specialmente al lavoro, e allontanandole sopra ogni cosa dalla carnale spiritualità, che fa l'occupazione della maggior parte di esse. Sarebbe solo a vedersi, se per esse convenisse assai meglio lasciare il Monastero nelle Città

Se il Religiosissimo nostro Sovrano si degnasse di approvare questo Piano, come noi lo supplichiamo istantemente, persuasi della necessità di metterlo in pratica, potrebbe commettere l'estensione delle regole a persone illuminate e zelanti per così render utile stabilmente la vita regolare a coloro, che si sentiranno chiamati a abbracciarla.

PROMEMORIA VI.

Riguardo alla Convocazione di un Concilio Nazionale.

BAsta aver qualche cognizione della Storia Ecclesiastica per dover confessare, che la convocazione di un Concilio Nazionale è una delle strade canoniche per terminare nella Chiesa delle respettive Nazioni le differenze in materie di Religione.

Quando gli abusi si sono universalmente e dilatati e radi-

Nu. IV.

cari, quando questi vengono per così dire canonizzati dalla pratica della maggior parte, i Sinodi delle Diocesi particolari non hanno forza bastante per eliminarli, sì perchè trovano i più gagliardi ostacoli nella diversità dei sentimenti derivante dall'ignoranza, che più ò meno domina in ciascuna Diocesi, dalle prevenzioni personali, dallo spirito di partito, che divide talvolta in una stessa Città, e molto più in una intiera Nazione gli animi degli Ecclesiastici, come anche perchè è assai difficile, che tutti questi Sinodi convengano nel prendere in considerazione gli stessi oggetti, almeno i più importanti, e generali, nell'applicarvi gli stessi rimedj, nell'usare i medesimi mezzi.

Ma quando anche nei respettivi Sinodi si stabilisse l'uniformità della Dottrina, e della Disciplina coerentemente ai desiderj del R. Sovrano nella sua Circolare diretta a tutti i Vescovi della Toscana, e compresa in 57. Articoli, un Concilio Nazionale sigillerebbe, e renderebbe più autorevoli le determinazioni dei Sinodi Diocesani, le quali allora acquisterebbero la forza e l'autorità di Sanzioni dell'intera Nazione

Non può negarsi, che il vedere che le pratiche di una Diocesi sono diametralmente opposte a quelle di un altra che in un luogo si riguardano come errori certi punti che in un altro si tengono per verità, non può negarsi, diciamo, che questa non sia una gagliarda tentazione per i pusillanimi, ed un arme poderosissima per i sediziosi, e male intenzionati, affine di opporsi con maggiore animosità a più utili stabilimenti, e sedurre i troppo incredoli ignoranti, e superstiziosi Si accrescono inoltre le molestie ed i travagli ai difensori della verità, si ritarda il compimento felice dell'Opera intrapresa, dovendo essi, a somiglianza degli Ebrei nella riedificazione del Tempio di Gerosolima, impugnare con una mano la spada per schermirsi dai Samaritani Scismatici, e coll'altra l'arnese per continuare la costruzione del Tempio spirituale.

Non mancano frattanto degli esploratori infedeli e tumultuanti, a somiglianza di quei degli Ebrei spediti da Mosè nella Terra promessa, i quali colla più patetica esagerazione della difficoltà dell'impresa distolgono dal proseguire l'incominciato cammino per arrivare al pacifico possesso della verità. Il politico settimatico Geroboamo trova tuttora degl'imitatori, che per assicurarsi la sommissione e l'obbedienza ergono Idoli bugiardi per ritirare i Popoli dal vero culto di Dio. Nu IV.

In questo lacrimevole stato non pare certamente, che possa trovarsi temperamento più efficace della convocazione di un Concilio Nazionale. Ma che? Dirà forse taluno, una sì fatta convocazione farà cangiare di carattere e sentimenti, a certi spiriti torbidi e sedizioni in guisa, che adunati insieme sieno diversi da quel che erano separati e dispersi? Se non si è convenuto nelle parti più essenziali nei Sinodi particolari, come si potrà convenire in un Concilio Nazionale? Sono eglino forse altri uomini quelli che debbon risolvere altri punti quelli da stabilirsi? Se fosse vero questo discorso proverebbe che sono stati superflui tutti i Concilj Nazionali, ed anche Ecumenici, e che si poteva ottenere l'istesso nè Sinodi Diocesani. Ma appunto per questo sono stati adunati i suddetti Concilj Nazionali, perchè si era nella persuasione, che per mezzo di questi unicamente si poteva ottenere l'intento per cui si convocavano. Infatti in questi Concilj si da tutto il luogo di comunicarsi scambievolmente i propri sentimenti, di confrontarli, di richiamarli ad on più maturo esame, di bilanciar le ragioni, di convenire sù i mezzi da adoperarsi per conseguire il fine bramato. In un consenso così numeroso e così rispettabile, la frode e la malizia si vergognano di comparire in mezzo ad una luce sì chiara, per timore di restar scoperte e confuse. Gl'ignoranti s'illuminano, i pusillanimi si confortano, trionfa la verità, e se ne assicura il possesso.

Nu. IV. La convocazione di un tal Concilio, darebbe l'ultima mano alla grande opera della pubblica felicità della noſtra Nazione, di cui ſono ſtati oramai gettati i fondamenti più ſaldi colle tanto provide Leggi dell'illuminato noſtro Sovrano. Non vi ha dubbio che la felicità di uno Stato dipende più che da ogni altra coſa dalla concordia dei Cittadini. Ora una tal concordia debbe eſſere il riſultato ed il calcolo di molte e diverſe forze, che tutte agiſcono di concerto per regolare la macchina complicata della pubblica felicità. Tra queſte forze la maſſima, non può negarſi, è quella della Religione. Quanto è atta a ſtabilire la felicità dei Sudditi una Religione pura ed immacolata fondata nello ſpirito e nella verità, altrettanto è capace di roveſciarla ſino dai fondamenti una Religione meſcolata di pratiche ſuperſtizioſe, fantaſtiche, e fariſaiche, tutta occupata delle eſteriori apparenze, e nulla curante dello ſpirito che le dà vita. Le Leggi temporali regolano la mano, ma non il cuore, ed il cuore è quello che governa la mano. Un Cittadino non può eſſere nè Suddito, nè Miniſtro fedele ſe non è vero Criſtiano. La ſapienza del ſecolo forma de' Filoſofi, ma non dei Criſtiani. La riunione dei ſentimenti in tuttociò che concerne lo ſpirito, e le pratiche della Religione, formerebbe l'epoca fortunata, che porrebbe il colmo alla pubblica felicità, ed alle tante glorioſe imprese del Regnante Sovrano. Ad eſſo come Padre e Tutore dei ſuoi Sudditi, come Vendicatore e Protettore della Religione nel ſuo Stato, come Veſcovo eſteriore della ſua Chieſa appartiene il procurare queſta concordia colla convocazione di un Concilio Nazionale.

I Sovrani hanno l'iſteſſa autorità nel loro Stato che gl' Imperatori avevano nell'Impero Romano, ora ſiccome queſti avevano un diritto incontraſtabile di adunare in una qualche parte tutti i Veſcovi, allorchè era neceſſario pel bene della loro Chieſa, così i Sovrani ſon Padroni di convocare ove

loro piace tutti i Vescovi del loro Stato, quando il vantaggio della loro Chiesa il richieda, e se non spetta ad essi il decidere le differenze della Religione, ad essi certamente appartiene il proporre le materie da esaminarsi, e decidersi, ed il prescrivere i mezzi che giudican più opportuni per ben riuscirvi. Na. IV.

La Chiesa di Francia ha sempre sostenuto, che è un diritto dei Principi il convocare i Concilj composti dei Vescovi del loro Stato. E questo sentimento oltre all'essere appoggiato a diritti inalienabili della Sovranità, ha in favor suo la pratica e l'esempio dei primi Imperatori Cristiani, come abbiamo accennato di sopra.

Cominciando dalla prima stirpe dei Rè di Francia fino alla presente i Concilj Nazionali sono stati convocati dai Rè, Ed i Papi stessi hanno talmente riconosciuto questo diritto, che come apparisce da più Lettere di S. Gregorio, essi s'indirizzavano ai Sovrani per adunare i Concilj Generali quando gli credevano utili pel bene della Religione. Si può vedere la prova di questa Proposizione nel De-Marca Lib. 6 de Concor. Cap. 7 e seguenti, e nel Cap. 13 intorno alle prove delle libertà della Chiesa Gallicana. Clodoveo fù quegli che convocò il primo Concilio di Orleans. Il secondo Concilio di questa Città fù adunato per ordine di Childebetto e dei suoi Fratelli. Teodoberto convocò quello di Avernia. Teodobaldo quello di Toul, Carlo Magno convocò il sesto d'Arles, il secondo di Reims, il terzo di Tours, il secondo di Chalons, sulla Saonna. Carlo il Calvo quello di Chersy l'anno 857., Carlo il Calvo e Lotario il secondo di Toul. Ma per discendere a tempi a noi più vicini le famose Assemblee tenute in Francia nel 1398., e nel 1406. il Concilio di Bourges, ove si fece Prammatica Sanzione, furono convocati da Rè di Francia. Finalmente Carlo IX. era nella risoluzione di adunare un Concilio Nazionale, qualora il Papa

Nu. IV. avesse procrastinato la celebrazione di un Concilio Ecumenico

I Re di Spagna erano in possesso dell'istesso diritto, come il dotto Sandoval lo prova ad evidenza nella vita di Alfonso VII. E l'istesso debbe dirsi di altre Nazioni del Mondo Cattolico. Natale Alessandro nella sua Storia Ecclesiastica Tom V. pag 198 e 199 ha giustificato con un gran numero di esempj questo fatto istorico, ed ha convinto d'ignoranza ò di cattiva fede i Censori Romani che l'impugnavano.

Per tutte queste e molte altre ragioni, che per brevità si tralasciano, piacque agli Venerabili Presidente, e Padri di questo S. Sinodo, di avanzare al Trono del Real Sovrano una Supplica, in cui si chieda la convocazione di un Concilio Nazionale?

Num. V.

Num. V.

Lettera di S E il Sig. Cavalier Francesco Seratti colla quale si incarica S E il Sig. Commissario Regio di fare convenire l'Assemblea del metodo di decidere gli affari.

Eccellenza

Sua altezza reale in aumento dell'Istruzioni date a Vostra Eccellenza per assistere all'Assemblea dei Vescovi la incarica, che nelle prime Sessioni faccia proporre, e convenire sul metodo, con cui in esse si dovranno proporre, discutere, e risolvere gl'affari, coll'avvertenza, che questo stesso metodo possa servire per il Sinodo Nazionale, che poi dovrà tenersi. Omissis ec. E col maggior rispetto mi protesto.

Di Vostra Eccellenza

Pisa li 26 Marzo 1787

Sig. Senatore Consigliere Serristori.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore Vero Francesco Seratti.

MEMORIE

Concernenti la questione, se nei Concilj deva attendersi la pluralità dei Voti, ò l'unanimità.

Num. VI.

Memoria dell' Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Fabio de' Vecchi Teologo Regio concernente la questione, se nei Concilj deva attendersi la pluralità dei Voti, ò la unanimità, e se i Voti dei Parochi che interverranno ai Sinodi Diocesani debbano riguardarsi come meramente consultivi.

Illustrissimi, e Reverendissimi Sigg.

QUanto ebbi l' onore di proporre alle Signorie Loro Illustrissime e Reverendissime nella passata Adunanza rispetto alle Deliberazioni da prendersi in questa rispettabilissima Assemblea, tanto sono in dovere di ripetere, e confermare nella presente sessione, tornando la materia opportunamente in esame, e così eligendo la mia parola.

Imperocchè dovendosi dalle Signorie Loro Illustriss e Reverendiss. deliberare sulla forma canonica da tenersi nel Concilio Nazionale, e nei Sinodi Diocesani, è necessario prima d' ogni altra cosa de fissare rettamente la massima, se nel maggior numero dei Pastori, ò nella morale unanimità dei medesimi sia riposta l' autorità di deliberare, e di stabilire Canoni capaci di obbligare la coscienza.

Si conveniva nella passata Adunanza, e dopo l' irrefragabile testimonianza del meritissimo nostro Mons.g Arcivescovo nei suoi Commentarj al Capo 15. degli Atti Apostolici non è lecito ad alcuno di dubitarne, che il Concilio Apostolico di Gerusalemme sia

Nu. VI

stato sempre il modello, sopra del quale si sono regolati tutti gli altri, per deliberare intorno alle materie di Fede, ed alla Disciplina Ecclesiastica.

In questo Concilio adunque bisogna fissare tutta la nostre considerazioni per formarsi la giusta, e canonica idea delle Adunanze Ecclesiastiche, ò Sinodali. E poichè lo Spirito Santo si è degnato di lasciarcelo così minutamente descritto per nostra comune istruzione non bisogna facilmente lusingarsi, che un altra forma poco canonica introdotta nei tempi posteriori abbia potuto preferirsi contro quella del suo divino Instituto. Tanto più che S. A. R. non lascia a bello studio d'insinuare alle Signorie Loro Reverendiss. di non prendere i Sinodi fatti antecedentemente per unico modello del loro, ma desidera, come si esprima nella Lettera trasmessami dai Punti, che il tutto proceda coerentemente ai Sacri Canoni, ed alla Disciplina della Chiesa.

Prendendo dunque di mira questo Concilio Apostolico, io vi leggo letteralmente, che insorta nella Chiesa d'Antiochia la questiona sulle Osservanze Mosaiche, si manda S. Paolo, e S. Barnaba a consultarne i Vescovi non meno che i Sacerdoti di Gerusalemme. *Statuerunt ut ascenderent ad Epiſcopos, & Presbyteros in Ieruſalem*. Leggo che bene accolti dai Vescovi, e dai Preti di quella Chiesa *ab Eccleſia & Epiſcopis, & Senioribus* si gli uni, che gli altri si adunano per esaminare concordemente la materia *Convenerunt Apoſtoli, & Seniores videre de verbo hoc* gli uni, e gli altri esaminano di fatto, e dopo matura discussione *cum magna conquiſitio fieret* parlano successivamente S. Pietro, S. Paolo, S. Barnaba, S. Giacomo, e tanto i Vescovi, che i Sacerdoti decidono di comun sentimento *placuit Apoſtolis, & Senioribus cum omni Eccleſia* si a nome degli uni, come degli altri si scrive alla Chiesa di Antiochia *Apoſtoli, & Seniores bis, qui ſunt Antiochiae*. A nome di tutti si concepisce il Decreto *Viſum eſt Spiritui Sancto, & nobis* nè prima si pubblica, che nel tempo stesso non si enunci l'ottenuta unanimità del consenso *placuit nobis collectis in unum*

cioè a dire *unanimiter consentientibus* come spiega più chiaramente il Testo Greco. Concepito, e pubblicato così il Decreto diviene un precetto, e il precetto vien denominato nelle Scritture il Comandamento dei Vescovi, e dei Sacerdoti *Praecipiens custodire praeceptum Apostolorum, & Seniorum.* Num. VI.

A questi così luminosi caratteri chi non riconosce chiaramente tre condizioni essenziali, le quali debbono necessariamente accompagnare le Sinodali Adunanze? 1.° L'unione nell'esame dei primi Pastori coi Pastori del secondo Ordine, 2.° la discussione piena, e regolare delle materie confrontandole colle Scritture, e colla Tradizione, 3.° il consenso unanime, o quasi unanime dei Pastori nella decisione. A questi Concilj dice il prelodato Monsig. Arcivescovo, presiedono i Successori di S. Pietro i Romani Pontefici, v' intervengono i Vescovi, e quei Sacerdoti, i quali secondo i Canoni vi hanno voto, si disamina colle Scritture, e colla Tradizione alla mano, la materia sopra la quale debbono formarsi le decisioni, e queste decisioni sono rivestite di autorità non umana, ma divina.

Siccome adunque nei Concilj Generali non può negarsi, che i Vescovi abbiano una piena potestà di decidere insieme coi Preti le materie al Concilio competenti, così non può controvertersi ai Pastori del secondo Ordine un medesimo diritto di deliberare insieme coi Vescovi nel Sinodo Diocesano. E come la presidenza del Papa al Concilio Generale nulla detoga al voto decisivo dei Vescovi che vi concorrono, così molto meno la presidenza del proprio Pastore può pregiudicare al diritto che hanno i Preti nel Sinodo Diocesano. Imperocchè nessuno ignora, ed il Pontificale stesso Romano ne rende a tutti pubblica, e autorevole testimonianza, che come i Vescovi sono succeduti agli Apostoli nella dignità di primarj Pastori, così i Preti sono succeduti ai Discepoli nella qualità, e nel grado di Pastori del secondo Ordine. Hanno adunque sì gli uni, che gli altri il loro voto decisivo nelle materie ecclesiastiche.

Quindi è che nella Storia della Chiesa registrata nelle Sacre

Nu. VI. Carte, ò si tratti di dare al Collegio Apostolico un successore in luogo del discepolo prevaricatore, ò si tratti di dare agli Apostoli un aiuto nella persona dei Diaconi, ò si tratti per il bene della Chiesa di separare qualcheduno dalla Comunione dei Fedeli, in una parola tutte le volte che si tratta di esercitare una parte di quella Giurisdizione data da Gesù Cristo *in ædificationem* alla sua Chiesa, non si prescrisse mai quest' ordine di farne in pubblico la risoluzione, e aspettarne il consenso del Presbiterio. *Oportet ex his viris qui nobiscum sunt congregati*, così il Principe degli Apostoli nell' elezione di S. Mattia, *testem resurrectionis eius nobiscum fieri unum ex istis* la proposizione è particolare di S. Pietro come del Capo dell' Assemblea: ma la risoluzione è comune di tutti. *Statuerunt*, si dice, *duos, Ioseph qui vocabatur Barsabas, & Matthiam*. Se mai in alcun caso poteva aver luogo l'arbitrio di S. Pietro, era questa l'occasione, nella quale l'uguaglianza del merito non permetteva di distinguere fra le persone. Nel sistema adunque del maggior numero era facile la decisione; ma appunto perchè non si volle attaccare i diritti del Presbiterio, nè alterare la forma canonica delle Adunanze Ecclesiastiche, fu preso piuttosto unanimemente il partito di gettar la sorte sopra dei due Candidati, *& dederunt sortes eis* qual sorte essendo caduta sopra di S. Mattia, fu egli aggregato per unanime consenso nel Collegio Apostolico *Et connumeratus est*, ò secondo spiega meglio il greco originale, *& consentiebat suffragiis undecim Apostolis*, dove opportunamente commenda S. Crisostomo la condotta di S. Pietro di non avere operato niente di sua autorità, e con impero in pregiudizio dei diritti del secondo Ordine, e della forma dei Giudizj Canonici, ma tutto rimettesse alla volontà, ed unanime consenso dei Convocati. *Iam illud diligenter considera quod Petrus omnia agit ex communis discipulorum sententia, nihil auctoritate sua, nihil cum imperio*.

Una medesima condotta fu tenuta ancora nell' elezione dei sette Diaconi. Si comincia da convocare i Discepoli, e se ne fa

loro la propoſizione. *Convocantes multitudinem diſcipulorum dixerunt, Conſiderate ec.* Si aſperta in ſeguito la deliberazione della Chieſa, nè prima ſi procede alla Sacra Ordinazione, che non ne abbiano riportato il pubblico univerſale conſenſo *Placuit ſermo coram omni multitudine ... & orantes impoſuerunt eis manus.* Si riſervano gli Apoſtoli ciò che era proprio, e particolare del loro Miniſtero, ed ogni reſtante rilaſciano alla pubblica, e comune diſpoſizione del Presbiterio. Nu. VI.

Nè diverſa fu la condotta di S. Paolo nella condanna dell'inceſtuoſo di Corinto. La pubblicità del delitto, ed il bene della Chieſa eſigeva, che foſſe ſeparato dalla Comunione dei Fedeli. Tuttavia egli non vuol farlo di ſua privata autorità, e non potendo trasferirſi in perſona all'adunanza di quella Chieſa, ecco come concepiſce il decreto della ſua condanna. *Abſens quidem corpore, praeſens autem ſpiritu, convocatis vobis & meo ſpiritu in praeſens judicavi trudere huiuſmodi Satanae in interitum carnis, ut ſpiritus ſalvus ſit.* Inſinua egli la neceſſità che vi era di adunare il Presbiterio, e riportarne l'unanime ſuo conſenſo, al quale ſenza arrogarſi la minima autorità ſopra di loro, ſi unìſce preventivamente con la ſua approvazione, e inſieme con eſſi già lo giudica degno di tale ſeparazione. Tanto importa al medeſimo di conſervare illeſi, e inviolabili i diritti dei Paſtori inferiori nell'eſercizio del ſuo Apoſtolico Miniſtero.

Che però ſcrivendo egli ai ſuoi diletti Diſcepoli Tito, e Timoteo mille, e mille volte ripete loro queſto medeſimo inſegnamento, che lontani affatto da ogni ſorta di faſto, e di dominazione, non eſercitino alcun'atto di violenza verſo i Paſtori inferiori, con arrogarſi una parte dei loro diritti, o con appropriarſi le funzioni che hanno comuni col Sacerdozio. *Non eodem, neque dominantes in Cleris.* Ma conſiderandoſi partecipi del medeſimo Sacerdozio, dividano coi Sacerdoti i ſentimenti non meno che il peſo e l'onore dell'Apoſtolato *Unanimes, unum ſentientes, nihil per contentionem, nihil per inanem gloriam vindicantes.*

Num. VI

In fatti qual cosa più opposta alla santità del Sacerdozio, quanto lo spirito di dominazione con cui si attentano gli altrui diritti, e si esercita privatamente una potestà, che solidalmente ci è stata affidata. I Re della terra, dice il Divino Maestro, dominano da Padroni sopra dei loro Sudditi, e senza punto dipendere da essi *Reges Gentium dominantur eorum*. Ma voi partecipi del medesimo Sacerdozio coi Ministri inferiori, dividete con essi, quanto avete ricevuto in comune con essi. *Vos autem non sic*. Voi gli precederete soltanto nell' ordine, nelle fatiche, e nell' esempio, che dovete ad essi di tutte le virtù. *Sed forma facti gregis ex animo*. E appunto perchè siete maggiori a tutti nella dignità, perciò a tutti ancora dovete servire. *Et qui praecessor est, fiat sicut ministrator*.

La Costituzione della Chiesa non soffre altra forma di preminenza, nè di spirituale governo. Una come ella è, e connessa in tutte le sue parti, uno ancora doveva essere il Sacerdozio, uno l' Ordine, una l' autorità; e tutto ciò da possedersi, ed esercitarsi in comune, vale a dire da un Capo coll' unanime morale consenso di tutto il Corpo. Coerentemente alla quale Istituzione, scriveva ad Anastasio di Tessalonica il gran Pontefice S. Leone *Connexio tantae unam famitatem, unum pulchritudinem facit, & haec connexio totius quidem Corporis unanimitatem requirit, sed praecipue exigit concordiam Sacerdotum, quibus etsi dignitas non sit communis, est tamen Ordo generalis*. E susseguentemente S. Cipriano. *Pastores sunt omnes Apostoli, sed Grex Unus ostenditur, qui ab Apostolis omnibus unanimi consensione pascatur*.

Or ciò che si dice di tutta la Chiesa considerata in generale nei suoi primarj Pastori, si dice ugualmente di ciascuna Chiesa in particolare considerata nel suo Vescovo unitamente al suo Clero. Onde il medesimo S. Cipriano diceva in persona di tutti i Vescovi, *hoc & verecundiae, & disciplinae, & vitae communi nostrae convenit, ut praepositi cum Clero conveniamus, dispensare omnia consilio communi religiose possimus*.

Ma se questa unanimità è la regola necessaria dei Giudizj, e delle Adunanze Ecclesiastiche, Gesù Cristo non ha provvisto sufficientemente alla conservazione, al fine, ed all' esercizio del suo spirituale Governo. Imperocchè una tale Unanimità non è assolutamente possibile fra gli Uomini. Ecco la unica obiezione, che ci si propone in contrario, ed alla quale si applaudisce. Nu. VI.

Primieramente però si risponde, che ciò che comparisce impossibile agli uomini nelle umane differenze, è nei Giudizj Civili, è facilissimo a Dio nel Governo spirituale della Chiesa, mediante l' assistenza divinamente promessali, e come in fatti la Storia Ecclesiastica ce ne somministra continui luminosissimi esempj in tanti Concilj Generali, e Particolari, i quali si sono trovati perfettamente unanimi nella Dottrina, nel definire le verità, e nel condannare gli errori.

Si risponde in secondo luogo, che non in tutte le materie nè sempre si esige una fisica unanimità, ma che basta comunemente una morale, la quale certamente non esclude il dissenso di qualche dano individuo. Ma diciamo ancora, che a valutare questa moralità non basta contare il numero delle persone discordanti, bisogna in oltre pesare il merito delle ragioni, e delle autorità sulle quali è appoggiato il dissenso, e in conseguenza può talvolta per mancanza di discussione, o di prove non aversi l' Unanimità morale, anche nel dissenso di un solo, quante volte le ragioni di questo sieno fondate, sopra le Scritture, e sopra la Tradizione, e per l' altra parte il sentimento, ò sia destituito di ragioni, ò le ragioni sieno appoggiate a poco saldi fondamenti.

Finalmente una gran differenza passa fra i Giudizj Civili, che vertono sopra cose temporali, e soggette alla disposizione delle Leggi Umane dai Giudizj Ecclesiastici, che riguardano i beni immutabili, non soggetti all' arbitrio dell' Uomo. Quelli possono esser terminati senza scapito delle Società fuori ancora delle regole della verità, e della giustizia, onde è sempre necessario decidersi, e in qualche maniera subito che vengono a turbare la pubblica pace.

Num. VI Dove al contrario i Giudizj Ecclesiastici, che hanno per oggetto i beni spirituali, ed eterni non possono fissarsi se non nei termini prescritti nelle Scritture, e nella Tradizione. Ogni errore in questa materia è fatale e porta alla morte onde è opportuno sospenderne piuttosto la decisione per mancanza di Unanimità, che deciderla con la pluralità dei voti per la falsità.

Num VIII.

N. VIII. *Memoria dell' Illustriss. e Reverendiss. Sig. Canonico Vincenzio Palmieri Teologo Regio concernente la questione, se deva intendersi nei Concilj la pluralità dei Voti, o l' unanimità.*

Il primo Punto proposto da S. A. R. riguarda la convocazione dei Sinodi. Sopra un argomento così interessante mi permetteranno i VV. PP. che io li trattenga ancora una volta sulla tanto necessaria unanimità almeno morale dei suoi Decreti. Troppo importa fissar questa massima dopo che da alcuno dei Signori Teologi fu posta in dubbio.

Fu allora osservato, che nei giudizj civili basta la pluralità, e fu detto che l' unanimità richiesta dalla Costituzione della Polonia tende a rovinare la Repubblica. Parmi che l' erudizione non sia a proposito. Il Governo Canonico e la Costituzion della Chiesa son cose troppo lontane dalla natura degli Stati e dei giudizj politici. Questa riguarda i corpi, quella lo spirito. La prima spesse volte non ha dati stabili e fissi, e deve contentarsi della presunzione, l' altra ha regole certe ed ha una guida infallibile, che decide della verità controversa. Alla prima fu data la spada, a questa la parola, e la spada può fare dei sudditi, non può formar degli unanimi, come fa la parola e la persuasione. Quando si richiamano i Pastori e i Fedeli, se son docili ed ubbidienti saran sempre unanimi, se sono indocili irragionevolmente, devono esser corretti, convinti, e giudicati.

La maggior parte de' VV. PP. nell' ultima Sessione convennero

che la pluralità dei Voti doveſſe decidere nei Punti propoſti ſenza esigere l' unanimità. Io già pregai ed ottenni, che foſſe inſerita una mia dichiarazione, per cui ſi chiedeva un eſame della materia, prima di ſtabilir queſta maſſima. Concedetti però e concedo, che di ſua natura la ſola pluralità non è contraria allo ſpirito dell' Aſſemblea. Siccome queſto è un conſiglio ſcelto dal Principe a ſuo arbitrio, conſiglio che non ha regole fiſſe ſe non quelle, che egli ſi degni di ſtabilire o approvare, così non può dirſi aſſolutamente irregolare la pluralità ſcelta per metodo. N. VIII.

Dico di ſua natura, perchè già umiliai le mie oſſervazioni per le quali apparisce, che le parole della Convocatoria eſigono una pacifica unanimità, quali oſſervazioni rimetto nuovamente ſotto l' eſame dei VV. Padri. Ma ſe queſta pluralità ſi voleſſe adottare per i Sinodi in generale, queſto verrebbe ad introdurre una pericoloſa alterazione nella forma del governo canonico, ed un diſordine contrario alla pratica di tutti i ſecoli. Non è neceſſario che io mi fermi a provar queſta teſi. Non ſi troverà alcun Sinodo, in cui le deciſioni non ſianſi fatte colla dovuta unanimità. La regola della pluralità fù ſempre conſiderata come ſoſpetta, e ſi è ſempre ſaputo, che dal maggior numero ſpeſſe volte ſi è difeſo l' errore, e dal minore la verità. *Scimus non ea ſemper eſſe optima, quae placent pluribus. Scimus in rebus quae ad doctrinam pertinent ſapientium ſenſum eſſe praeferendum, & ſapientes pauciſſimi ſunt.* Son parole del Melchior Cano. De L. Theol. l. 5. c. 5.

Il Concilio di Rimini e l' Efeſino ne ſon prove baſtevoli, ſenza che ne aggiunga ulteriori.

Paſſando peraltro dal fatto al diritto, noi abbiamo eſpreſſamente inſegnata da Teologi una verità così certa. Il Card. Giacobaſſi nel ſuo trattato de' Concilj *lib. 6. de diſcordia Patrum in Concilio*, così ſi eſprime. *Interdum ſunt ſententiae diverſae inter Patres in Concilio exiſtentes, & tunc dicendum eſt, quod aut materia ſuper qua eſt controverſia inter Patres, habet convenientiam aut affinitatem cum aliis deſuetis in ſacra pagina & illorum ſententia eſt praeferenda quae innititur auctoritatis*

N. VIII. *S. Scripturarum & Canonum, quantumcumque alia pars esset major numero, quia non est semper in Conciliis generalibus attendi debet majoritas numeri. Et patet exemplum de Arimanensi Concilio, ubi cum inter Patres fuisset dissensio, & major pars esset in errore, non fuisset consultum stare decisioni majoris partis ... Idem patet in Concilio Ephesino secundo, & pluribus aliis Conciliis &c.* Ed aggiunge più sotto. *Si agitur non de gerendo actu, sed de impediendo ne actus fiat, tunc quantum ad impedimentum sufficit contradictio minoris partis.* Il Melchior Cano citato ripete lo stesso. *Nego eum de fide agitur sequi plurimum judicium aperiere, nec hic ut in humanis, vel electionibus, vel judiciis ex numero suffragiorum sententiam metimur. Scimus frequenter usuvenire, ut major pars vincat meliorem &c.*

Aggiunge anzi Silvestro Prieres Generale dell' Ordine di S. Domenico nella sua Somma dedicata al Papa Leone X. *quod in concernentibus fidem dictum unius Prælati præferendum sententiæ Papæ si melioribus rationibus, & auctoritatibus moveatur.*

Il Concilio di Trento non si volle dipartire giammai da questa regola, e sì ognuno che spesse volte sulla opposizione di pochi si astenne dalle Decisioni, o riformò i Decreti già preparati. *I Padri ripetevano spesso*, dice Diego Payva che fù presente al Concilio, *che tutto quello che concerneva i Misterj della Religione, non doveva essere definito, che con un perfetta consensa.*

Osservano ancora le Storici di quel Concilio, che quei Padri furono tanto circospetti in tal punto, che anche quando erano d'accordo sul Domma evitarono tutte le espressioni che potevano produrre delle turbolenze in alcune Chiese. Lo stesso Decreto sopra i divorzj fù riformato per soddisfare a Veneziani, e il Pontefice Pio IV. scrisse ai suoi Legati, come attesta il Card. Pallavicino l. 19. c. 15. *che contenteressi che nulla fosse espresso nè della podestà sua, nè dei Vescovi, facendosi quelle sole definizioni, nelle quali i Padri cospirassero concordemente.*

Si potrebbe obiettare, che questa unanimità sarà quasi sempre impossibile, e non deve essere in arbitrio d'uno, o di pochi arrestare le determinazioni d'un intero Concilio,

N. V.II.

Rispondo in primo luogo, che la promessa assistenza dello Spirito Santo porta ancor seco la promessa della unanimità, lo Spirito S. è Spirito di concordia e di pace. Rispondo inoltre, che la sola forma canonica dei Concilj porta assai naturalmente questa concordia, e questa unanimità. I Sinodi non sono decisioni di Rota ove si definisce assolutamente, ma sono pacifiche Adunanze dove si esamina, si discute, si persuade. La decisione del Concilio di Gerusalemme fù preceduta da una matura discussione. *Cum magna disquisitio fieret &c.* dopo matura discussione, come vuole assai bene Monsig. Arcivescovo Martini. Questo è il primo esemplare dei Giudizj Sinodali, a non possiamo dipartirci da questo, senza gettarci in un abisso di tenebre e di dissenzioni.

Quando nelle Adunanze Ecclesiastiche si discute la materia senza prevenzioni e con pace, senza trasporto a col solo amore della Verità, è ben facile il convenire. Il cuor docile e fervido dei Pastori che hanno principj stabili e fissi nelle Scritture e nella Tradizione, può facilmente esser portato all' unanimità almeno morale. In questi casi chi disconviene ed ha ragioni in contrario, deve essere sentito per non trascurare alcuna cosa, che possa condurre a ben pesar la materia. Il Concilio di Calcedonia sospese molti giorni una decisione, affinchè alcuni pochi Vescovi dall' Egitto esaminassero meglio l' affare, in cui peraltro erano convenuti tutti gli altri numerosissimi Padri.

Si dea dunque cedere con placidezza anche all' autorità d' un solo se le sue ragioni son convincenti, ò si deve istruire, e persuadere se non sussistono. Se la materia resta ancora dubbiosa, sarà sempre meglio lasciar di stabilire alcuna cosa che porti al pericolo d' una non conveniente determinazione.

Questa è la forma canonica delle Sinodali Adunanze, e senza questa si otterrà bensì talora la pluralità, ma non potrà ottenersi giammai un regolare Giudizio. Convengo che nella materie di Disciplina variabile non si può esser sempre esattissimi nell' insegnare l' unanimità. Ma non si può negare, che quanto più ci scostiamo da

queſta, tanto più ci diſcoſtiamo dalla forma di un Giudizio Eccle-
N. VIII ſiaſtico. In ſomma il fiſſare che nelle Adunanze Eccleſiaſtiche decida la pluralità, farà ſempre una maſſima falſa e pericoloſa, e tutt' al più il numero dei pochi non ſarà valutabile quando ſia preceduto un eſame proporzionato, ſerio, preciſo. Come potrebbe infatti dirſi una ragionata determinazione anche in materia di Diſciplina, dove non precedeſſero eſami e diſcuſſioni? I punti anche di Diſciplina intereſſano troppo il buon ordine della Chieſa, e deve eſſere a cuore di tutti Paſtori convenire unanimemente sugli articoli da ſtabilirſi per ottenere una pacifica e ſicura oſſervanza.

Su queſti fondamenti S. A. R. ſi promette dai Veſcovi una concordia uniforme, ed è perſuaſa che ſi faranno un dovere di eſaminare e diſcutere i Punti propoſti, per convenire uniformemente ſopra di eſſi, eſſendo minor male aſtenerſi dal riſolvere alcuna coſa ſopra cui non convengano, che riſolvere con pericolo di ſcuſſura e di ſcandalo.

Dopo tutto ciò mi permetteranno i VV. Padri di concludere, che trattandoſi di ſtabilire il metodo da ſeguirſi nel proſſimo Sinodo Nazionale, e nei ſucceſſivi particolari non ſi potrebbe mai fiſſare per maſſima, che la pluralità decida ſenza ureare direttamente la natura e la coſtituzione della Chieſa, che vuol pace, diſcuſſione, uniformità.

Num. XIV.

N. XIV. *Altra Memoria dell' Illuſtriſs. e Reverendiſs. Monſignor Fabio de' Vecchi Teologo Regio riguardante la queſtione, ſe nei Concili deva attenderſi la pluralità dei Voti, o l'unanimità.*

Illuſtriſs. e Reverendiſs. Sigg.

PRima che reſti concluſa, mediante le venerabili ſottoſcrizioni dei Padri, la precedente ſeconda ſeſſione di queſta riſpettabiliſſima Aſſemblea, io crederei di mancare eſſenzialmente ad una parte della mia commiſſione, ſe non proponeſſi alle Signorie Loro Illuſtriſs. e Reverendiſs. queſte mie riſpettoſiſſime riflеſſioni.

N° XIV.

E primieramente che la maniera tenuta fin qui di procedere alle risoluzioni con la pluralità dei Voti, non atteſa la diſcordanza di pochi, ſarà ſempre un oſtacolo inſuperabile, ed un ſoggetto di nullità, quante volte non reſti precedentemente fiſſata la maſſima, che a formare una deciſiona canonica baſta ſoltanto il maggior numero dei ſuffragj, ne ſi ricerca la morale unanimità dei medeſimi.

La deliberazione fatrane nella prima Aduuanza di queſta Aſſemblea col diſſenſo di alcuni dei Padri, non è certamente ſufficiente a ſtabilirne la maſſima, nè a prenderla per regola ſicura delle ulteriori deliberazioni. Imperocchè ricade ella manifeſtamente in una rovinoſa petizione di principio, che ſenza mancar di riſpetto alla loro ſavieza, e dottrina, non può in alcuna maniera ſupporſi nella Signorie Loro Illuſtriſs. e Reverendiſs.

Se la maſſima del maggior numero non doveſſa ſervire che a fiſſare le riſoluzioni di queſta privata, e confidenziale Aſſemblea per ſola iſtruzione di S. A. R., la coſa invero non ſoffrirebbe tanta difficoltà, potendo la forma dell' Aſſemblea ſenza pregiudizio delle Leggi Canoniche eſſere rimeſſa al pieno, ed aſſoluto loro arbitrio.

Ma poichè nella Lettera di S. A. R. convocatoria dell' Aſſemblea ſi dice eſpreſſamente, che il metodo fiſſato per l' Aſſemblea dovrà poi ſervire ancora per il Sinodo Nazionale; mi giova credere che la medeſima R. A. S. non altro metodo abbia voluto intendere ſe non quello preſcritto dai Sacri Canoni, e ſenza del quale invano il Concilio Nazionale ſi prometterebbe quella divina aſſiſtenza, che il Signore ha promeſſa alle Aduuanze Eccleſiaſtiche che ſono convocate in ſuo nome, vale a dire ſecondo il ſuo ſpirito, coerentemente alla natura del ſuo Governo, e del tutto conforme alle regole della Chieſa.

Per la qual coſa premendo troppo di aſſicurare il buon eſito del Sinodo Nazionale egli è neceſſario, che prima di procedere avanti ò ſi dichiari dalle Signorie Loro Illuſtriſs. e Reverendiſs. per un atto da inſerirſi negli Atti, che il metodo fiſſato circa alla maniere di prendere le riſoluzioni ſia proviſionale, e proprio unicamente della preſente Aſſemblea, ovvero che prima d' ogni altra coſa s' iſtituiſca

una seria, e fondata discussione della massima medesima, e dei fon-
N. XIV. damenti su i quali si appoggia.

Questa mia riflessione proposta fino dalla passata Adunanza pareva, che avesse incontrato la comune approvazione, e solo perchè un tale esame doveva ritornare nella discussione dei tre primi Punti proposti da S. A. R., venisse differito a quel tempo. Infatti nel secondo dei suddetti Articoli si prescrive, che le Signorie Loro Illustriss. e Reverendiss. *propongano il sistema, con cui si debbono fare le proposizioni, e con cui si debba sopra delle medesime deliberare* nei Sinodi Diocesani, e frà questo sistema il punto del maggior numero era certamente il principale a proporsi.

Ma passati di poi a dividere, e susseguentemente ad esaminare parte a parte il secondo Articolo, per una, come mi giova credere, involontaria diversione, non solo non ne fu formato giudizio alcuno, ma neppure fatta la proposizione. Che però essendo questo esame d'intenzione espressa di S. A. R., e dovendo servire di fondamento a tutta le passate, ed ulteriori deliberazioni, il dovere e il buon ordine esige, che nel Nome del Signore sia una volta discussa questa importante massima di diritto, se la pluralità dei suffragj, ovvero la morale unanimità dei medesimi sia necessaria ad una canonica, e concludente deliberazione.

Per facilitare alle Signorie Loro Illustriss. e Reverendiss. questo esame, col più rispettoso sentimento del mio animo, io le prego di riflettere sù due delle cose nella passata Sessione deliberate. La prima che appartiene ai Sinodi Diocesani di giudicare delle materie appartenenti alla rettitudine delle Fede, ed in questa risoluzione il giudizio di tutti i Vescovi e di tutti i Padri fu perfettamente concorde, ed unanima.

La seconda che i Parochi, i quali dopo i Vescovi hanno un certo, e privativo diritto confermato dalla pratica costante di tutta la Chiesa d'intervenire a queste Conciliari Adunanze, altro Voto non hanno che puramente consultivo, ed in ciò, oltre alcuni Consultori, e Teologi, tre di dicissette Vescovi hanno costantemente dissentito.

Fingasi adesso il caso, che una simile divisione di sentimenti accaduta nell' Assemblea preparatoria su questa Articola, fosse invece accaduta su qualche punto di Dottrina, ò di Fede nel Sinodo Nazionale. Il caso non è impossibile, che le medesime persone col medesimo metodo, ed in una materia ugualmente controversa facciano una medesima decisione. N. XIV.

Nel sistema del maggior numero, sì l' una che l' altra sarebbe ugualmente Canonica, e obbligherebbe alla sommissione. Tuttavia chi averebbe il coraggio di riguardare come un Articolo di Fede Ortodossa ciò, che un Concilio di diciassette Vescovi avesse deciso contro la testimonianza, per non dir coll' espressa contradizione di alcuni Teologi, e di tre Vescovi della medesima Assemblea, i quali nè istruiti, nè persuasi godono nondimeno un ottima fama, e governano con somma edificazione la loro Diocesi. Io mi lusingo, che ogni Uomo saggio prenderebbe piuttosto il partito di sospendere ogni giudizio, aspettando quello di una maggiore, e più unanime autorità. Questa infatti su la condotta di S. Cipriano nella causa con S. Stefano, e sebbene egli fosse dalla parte dell'errore, nessuno però ebbe ardire di censurare questa sua condotta.

Sia tuttavolta come si vuole canonica una tal supposta risoluzione del Concilio Nazionale di Toscana, tale certamente dovrebbe dirsi ancora quella di qualunque altro Concilio tenuto col medesimo dissenso negli altri Stati, come di Napoli, di Parma, di Corsica, di Sardegna, di Venezia, e così di tutto il Mondo Cattolico coll' evidente pericolo di veder deciso per un Articolo di Fede ciò, che più di una quarta parte dei Vescovi Cattolici, ed un grandissimo numero di Teologi non solo non credono, ma condannano come errore. Un buon sistema non può condurre a un tale assurdo, la regola adunque del maggior numero non è canonica, ne regolare.

Ma l' assurdo si manifesta ancora di più, se si combini la regola col Voto consultivo dei Parochi. Imperocchè se nel sistema del maggior numero non repugna, che nasca una risoluzione in materia di Fede, non ostante che abbia contro di se il dissenso del minor

numero dei Vescovi, i quali hanno Voto decisivo, e formano la
N. XIV. decisione, molto più potrà nascere coll' universale dissenso di tutti i Pastori del secondo Ordine, i quali è stato deciso che non abbiano se non il Voto consultivo. Non per questo però nel sistema contrario la decisione cesserebbe d' essere canonica, ed autorevole.

Tuttavia chi farebbe quell' Uomo così semplice, il quale sull' autorità di 14 o 15. Vescovi della Toscana, si credesse in dovere di credere come di Fede ciò, che alcuni altri Vescovi della medesima, e molti altri in proporzione degli Stati altri, insieme con tutti i Pastori del secondo Ordine di tutto il mondo non solo non approvassero, ma tenessero altresì per errore? E' dunque patito mille volte più sicuro il non decider nulla per mancanza di unanima consenso, che dietro un maggior numero decidere con divisione, e con pericolo della Verità.

Infatti come si verificherebbe allora quel carattere così luminoso, e comune a tutte le Verità dommatiche, d' essere non solo antichissime nella Chiesa *quod semper*, e sparse dall' uno all'altro Polo della terra *quod ubique*, ma comuni ancora, e ricevute con unanime universale consenso di tutti, o quasi tutti i Pastori *quod ab omnibus*. Come si adempierebbe il precetto di Vincenzio Lirinese di seguire nelle cose della Fede, *antiquitatem, universalitatem, consentionem*, secondo che egli spiega. *Sequemur autem consentionem si in ipsa vetustate animum, vel certe pene animum Sacerdotum, patrum & Magistrorum definitiones, sententiasque sectemur.*

E' dunque la morale onanimità dei Sacerdoti, e non il maggior numero dei primi Pastori, il Custode fedele della Verità, e la regola sicura, e canonica delle sinodali definizioni.

Il qual metodo tanto è lontano che sia impossibile, ò che attacchi la conservazione, ed il buon ordine della Chiesa, che anzi governata da mano Onnipotente, e invisibile, ella non conosce altro ajuto, nè si difende contro gli attacchi dei suoi nemici, che per la Fede, e l' unanime consentimento dei suoi Pastori.

Tanti sono i testimonj di questa verità, quante sono gli Arti-

coli di Fede definiti nei Concilj con piena concordia dei Sacerdoti dai tempi Apostolici fino a noi. Al contrario di quelli ancor più numerosi, che abbandonata la regola canonica della unanimità si appresero al maggior numero, e disprezzati i pochi che difendevano coraggiosamente la Verità, caddero miseramente nei più grandi errori, e lasciarono in eterna abominazione la loro memoria. Il Conciliabolo di Rimini, e il latrocinio di Efeso ne fanno a tutti lacrimevole testimonianza. La Chiesa di Gesù Cristo non gode sempre tempi di serenità, e di pace, soffre ancor essa delle tempeste, e delle oscurità. *Ipsa est*, dice S. Agostino, *quae aliquando obscuratur, & tamquam obnubilatur multitudine scandalorum .. quae aliquando tranquillitate temporis, quieta atque libera apparet, aliquando autem tribulationum & tentationum fluctibus operitur, atque turbatur. Epist. 93*

N. XIV.

Tale era lo stato della Chiesa nel tempo dell' Arianesimo, in cui tanto fù l' oscuramento della Fede, tale l' abbandono della Verità dei Pastori, tanto il vantaggio dell' errore, che come lo descrive S. Ilario, quasi non più poteva riconoscersi la Chiesa di Gesù Cristo. = *Tale tunc erat tempus, tamquam perierit Ecclesia de Orbe Terrarum. Quis enim nescit illo tempore obscuris verbis malos parvi sensus fuisse delusos, alios autem timore cessisse, & simulate consensisse.* =

Ma non per questo vennero a mancare le promesse di Dio, la Chiesa non cessò anche in questi torbidi d' istruire i suoi figlj, nè i figlj di ascoltare la loro madre. Cessò invero di parlar loro per la bocca del maggior numero, come suol fare nel tempo della serenità, e della pace, ma alzò tanto più la voce, e si fè sentire tantopiù lontano per mezzo dei pochi che le rimanevano fedeli, quanto questi erano sopra tutti gli altri eminenti in Santità, e in Dottrina, e provati col ferro, e col fuoco della persecuzione. = *Sed etiam tunc*, prosegue a dire il Santo Dottore, *in suis fortissimis eminet, qui ut Stellae Caeli, pauciores, firmiores, clarioresque intelliguntur.*

Sant' Atanasio, S. Ilario, Lucifero di Caglieri erano di questo numero, e portavano la voce viva della Chiesa Cattolica, per mezzo dei quali ella ammoniva continuamente i fedeli a tenersi fermi nell'uni-

N. XIV. tà contro la comune prevaricazione, minori invero di numero, ma lungamente superiori nel merito, e nella buona causa che difendevano. *Et illi qui tunc fortissimi fuerant, pauci quidam in comparatione coeterorum, sed tamen eorum quidam pro Fide fortiter dimicabant, quidam toto orbe latitabant, ac sic Ecclesia quae per omnes partes crescit in frumentis dominicis, conservata est, & usque in finem conservabitur, ibidem.*

In vista di questi fatti, e di così luminosi principj è stata sempre costante nella Chiesa la regola canonica, che nella discussione della Verità, a differenza dei Giudizj Civili i suffragj non si misurano dal numero, ma dal peso, non dalla dignità del carattere, ma dal merito delle ragioni, non dalla probabilità della moltitudine, ma dall'unanime consenso della Verità. Io mi contenterò di mettere sotto la riflessione delle Sigg. Loro Illustriss. e Reverendiss. alcune fra le molte autorità, tali quali, e con quel medesimo ordine che mi vengono sulla penna.

Nego, dice Melchior Cano, uno dei Teologi del Concilio di Trento, *cum de Fide agitur sequi plurimorum judicium oportere, neque hic ut in humanis, vel electionibus, vel judiciis ex numero suffragiorum sententiam metimur. Scimus frequenter usuvenire ut major pars vincat meliorem. Scimus non ea semper esse optima quae pluribus placent. Scimus in rebus quae ad Doctrinam pertinent, sapientium sensum esse praeferendum, & sapientes paucissimi sunt*

Il Cardinal Giacobazio nel lib. 6 de Conc. *Interdum sunt sententiae diversae inter Patres in Concilio existentes, & tunc dicendum est, quod aut materia super qua est controversia inter Patres, habet convenientiam aut affinitatem cum aliis definitis in sacra Pagina, & illorum sententia est praeferenda, quae innititur auctoritati sacrarum Scripturarum, & Canonum, quantumcumque alia pars esset major numero, quia non est sanior, nec semper in Conciliis Generalibus attendi debet majoritas numeri... esset enim valde absonum, quod ubi apparet evidens ratio veritatis, staretur multitudini contrarium asserenti... Si igitur non de gerendo actu, sed de impediendo ne actus fiat, tunc quantum ad impedimentum sufficit contradictio minoris partis.*

Silvester *in summa quint. Concil.*

In controversiis fidem dictam unius Praelati praeferendum sententiae Papae si melioribus rationibus, & auctoritatibus niteatur. N. XIV.

Bossuet *in Append. ad Defens. lib. I. cap. II. Caeterum quod Pius IV. scripsit, ut eae definitiones ederentur, in quas Patres unanimi consensu conspirarent, id vero tanta Sede, tantaque Pontifice Augustissimae fuit &c.*

Molte altre potranno riportarsi all' opportunità.

Num XV.

Copia di un Decreto del Concilio Toletano VIII., presentata dall' Illustriss. N. XV. *e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Cortona, relativo alla questione, se nei Concily deva attendersi alla pluralità dei Voti, o all' unanimità.*

Il Concilio Toletano VIII dell' anno 653. c. 11.
presso l' Arduino T. III. col. 965.

Cum vera quaelibet Sancta Synodus agitur, aut pacifice inter Pontifices quae quam definitur, si pauciores per negligentiam, vel contentionem forte dissentiant, aut admoniti plurimorum sententiae cedant, aut ab eorum coetu cum dedecore confusionis abscedant, aut excommunicationis annuae sententiam luant.

Num. XXI.

Memoria dell' Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Arcivescovo di N. XXI. *Pisa sul dubbio promosso, se le Decisioni da farsi nell' Assemblea debbano regolarsi colla pluralità dei Voti.*

1. NOn senza gravi ragioni fondate nella pratica universale di tutta la Chiesa Cattolica fu risoluto nella prima Assemblea del dì

23. Aprile di quest' anno corrente 1787., che le Decisioni da farsi
N. XXI. nelle Adunanze consecutive si dovessero regolare con la pluralità dei Voti, cosicchè dato prima luogo alla matura discussione di un qualche articolo, si procedesse poi con questo metodo alla necessaria deliberazione. Infatti se si prendano in considerazione gli usi, e le costumanze di tutti i Concilj si generali, che particolari, se si consultino le storie veridiche della formazione di tutti i Canoni fissati sul Domma, sulla Morale, e sulla Disciplina, altro non risulta per la vegliante memoria dei posteri, se non l' evidenza di questa verità *La Chiesa di Gesù Cristo ha sempre costumato di procedere alle sue Deliberazioni con la pluralità dei suffragi*.

Il Nè si creda, che una simile asserzione ò sia pienamente gratuita, ò destituita di prove ad un segno, da non potersi dimostrare. Anzi ella è certa, ed eccone la convincente dimostrazione, appoggiata alla storia di tutti i Concilj dell' Universo. Carlo Luigi Richard nella sua Analisi dei Concilj generali, e particolari, stampata a Parigi l'anno 1772. nel tom. I. cap. XI., ove parla della maniera di opinare, e di contare i voti, e i suffragi in tutte le sacre Adunanze, così attesta il sopraindicato costume. *I Vescovi*, egli dice, *danno i loro voti secondo il rango della loro ordinazione, e secondo la dignità delle loro Sedi, ed il Presidente conclude alla pluralità dei suffragi*. E dopo di aver fatto osservare che in due diverse maniere si è praticato di valutare i suffragi, cioè, ò a testa per testa, ò per Nazioni, nella fattispecie, ch' egli forma di un Concilio composto, e diviso in sei Nazioni così soggiunge *Quando i Prelati sien convenuti di qualche articolo, si porta ad una Assemblea generale delle sei Nazioni, e se l' articolo è unanimemente approvato, ò almeno che abbia in suo favore il più gran numero dei suffragi, si segna, e si sigilla, perchè sia riportato a tutto il Concilio, e perchè vi sia deciso con la pluralità dei voti dei Deputati da ciascheduna Nazione*. Discorrendo poi in appresso del Concilio di Costanza in conferma di quanto ha asserito di sopra, ecco i nuovi sentimenti del medesimo; *Fu risaluto*,

che si distribuissero i Padri del Concilio in cinque Nazioni, d' Italia, di Francia, di Germania, d' Inghilterra, e di Spagna, che gli affari, di cui si aveva a deliberare, fossero esaminati e definiti con la pluralità dei Voti di ciascheduna Nazione, e per mezzo dei Cardinali nel loro Collegio, a che in appresso fossero riportati al Concilio per effervi decisi (si noti bene) *con la pluralità dei Voti in ciascheduna Nazione.* Finalmente poi venendo il sopraddetto Autore a ragionare del Concilio *de Bâle*, così termina con l' esemplificazione la prova del suo assunto *Quando una Deputazione aveva deliberato, il sentimento ch' era prevalso alla pluralità dei Voti, era portato a tre altre Deputazioni, e s' egli era approvato da tutte le Deputazioni, o almeno da tre, era riportato nella Congregazione generale, dove il Presidente concludeva a nome del Concilio, seguendo la pluralità dei Suffragj delle Deputazioni, e quindi si pubblicava questa Conclusione nella Sessione solenne, che si teneva nella Chiesa principale della Città.* N. XXI.

III. Questi sono i sentimenti di un uomo celebre, qual' è il P. Richard, sulla condotta praticata da tutti i Concilj nelle loro deliberazioni, sentimenti da lui stabiliti nel sopraddetto Capitolo, dopo di aver letto, e ben ponderato la Storia di tutte le sacre Adunanze della Chiesa di Dio, sentimenti non impugnati dalle tre celebri Collezioni, che noi abbiamo dei Concilj, anzi confermati da quella di Louvre divisa in 37. volumi in foglio, da quella dei PP. Labbè, e Cossart in 17. volumi, con 7. altri tomi di accrescimento fatti pubblicare dal P. Manzi, dipoi Arcivescovo di Lucca, da quella finalmente del P. Ardouino in 12. volumi in foglio, sentimenti in somma, che appoggiati ad una perfetta analisi di tutti i Concilj, ci assicurano della somma veracità dello Storico, che li propone, e che non lascian dubitare per verun conto, che la rispettabile Assemblea abbia deciso come dovea decidere, cioè, in coerenza di gravissimi fondamenti di ragione e di fatto, e sull' appoggio incontrastabile della pratica di tutta quanta la Chiesa.

IV. Dopo di una testimonianza così autorevole, che in se rac-

N XXI

chiude tutti gli esempj del Mondo Cattolico, è superfluo di ricordare, ò la condotta di S. Stefano Papa nella decisione della Causa del Rebattismo, ò quella del Concilio Niceno I. nella controversia degli Arriani (fatto già citato nella Sessione medesima del giorno 23.) ò quella del Concilio V. nella famosa questione dei tre Capitoli, od altre ancora, che tutte assieme senza variazione di luogo e di tempo, considerata la mente di tutti i Concilj, risolsero, decisero, e definirono in conformità della pluralità dei Voti, e non già coll'unanimità, essendo quest'ultima stata sempre considerata come una conseguenza della decisione, e non come una regola per decidere, non altrimenti, che come conseguenza della decisione fu riguardata nella prossima passata Assemblea l'unanimità di tutti i rispettabili Prelati nel punto di scegliere tre Vescovi, che avessero l'incarico di esaminare i difetti del Breviario, per farne il piano di correzione.

V. Benchè però l'enunerata pluralità dei Voti sia secondo lo spirito dei Canoni già emanati in tutti i Concilj, pure torna qui in acconcio di dare il pieno discarico alle principali difficoltà, che ò possono sempre farsi, ò furono fatte da varie persone in contrario. Primieramente può dirsi, che il Concilio di Gerosolima, il quale esser dee il modello di tutti gli altri Concilj, come apparisce dal sacro testo, non si servì d'altro, che dell'unanimità. Può aggiungnersi in secondo luogo, che per quanto sia vero il fatto di Stefano Papa, pure considerato il medesimo secondo il Commentario, che ne dà S. Agostino scrivendo contro i Donatisti nel lib. 2 al cap 4., è più favorevole all'unanimità, che alla pluralità. Finalmente si può anche riflettere, che se il celebre Melchior Cano nel libro 5. dei Luoghi Teologici al cap. 5. fissa per dottrina incontrastabile, *non ea semper esse optima, quae placent pluribus*, non si sà vedere perchè nelle nostre Adunanze si debba credere in contrario, sapendo bene accader sovente, *ut major pars vincat meliorem*.

VI. Sono stato breve nell'esporre gli obbietti, sarò anche tale nelle risposte per non annojar chi fa la grazia di ascoltarmi. Gli Apo-

stoli, che furono i principali, se non i soli Votanti nel Concilio di Gerosolima erano tutti confermati in Grazia, si può dire altrettanto dei Vescovi loro successori? Nò. Come confermati in Grazia non poteano ingannarsi, e mancar della retta credenza neppure *uti singuli*. Si può sostenere il medesimo dei Pastori, che gli succedono? Nò. Le parità dunque non tiene. Dunque l'esempio del Concilio di Gerosolima non fa e proposito. Aggiungasi, che noi non sappiamo, se l'unanimità dei Seniori venisse in conseguenza di quella degli Apostoli. Come dunque sul dubbio di tutto ciò, proporre per esempio in contrario il solo Concilio Gerosolimitano, a questo solo volersi attenere, con questo solo discorrere, e questo solo riguardare come modello di tutti gli altri? N. XXI.

VII. Passiamo alla seconda difficoltà dedotta da S. Agostino. Questo Santo Dottore, richiede in quel resto l'unanimità del sentimento di tutta la Chiesa Cattolica, perchè la cosa decisa passi in vero Domma, ò sia articolo di Fede. Chi lo nega? Ma S. Agostino in quel luogo non dubita, che Stefano Papa decidendo con la pluralità dei Voti, decidesse bene, non sostiene, che la condotta di Stefano fosse irregolare, e che la di lui decisione non fosse fatta secondo la regole canoniche. Dunque S. Agostino non può opporsi contro la risoluzione della rispettabile Assemblea.

VIII. Finalmente mi maraviglio, che si cita un testo del Melchior Cano contro la Decisione già fatta, quandochè esse non può applicarsi ai Prelati della Chiesa di Dio, ma solamente ai Teologi Scolastici, di cui unicamente parla il gran Vescovo delle Canarie nel luogo sopracitato. Degli Scolastici Teologi si verifica, che accade sovente, che *major pars vincat melioren*. Ma dei Vescovi, ma dei fondamenti della Chiesa di Dio, dei Giudici nati nelle controversie di Fede, il supporciò è un errore, ò almeno un affronto troppo grande, che viene a farsi al Sacrosanto e Divino Carattere Episcopale. Dissi di voler esser breve, e mi lusingo pieno di rispetto di essere stato alla parola.

Num. LXX.

Memoria dell' Illuſtriſſ. e Reverendiſſ. Monſig. Fabio de' Vecchi, dell' Illuſtriſſ. e Reverendiſſ. Sig. Canonico Vincenzio Palmieri, e del Molto Reverendo Sig. Dottor Antonio Longinelli Teologi Reggi, in riſpoſta a quella dell' Illuſtriſſ. e Reverendiſſ. Monſig. Arcivescovo di Piſa, ſopra l' unanimità richieſta nei Concily.

I. LA forma canonica dei Giudizj Eccleſiaſtici è così ſtrettamente connessa con l' economia della Chieſa, e dipendente dalla forma divinamente inſtituita del ſuo Governo, che non ſi può derogare all' una, ſenza inſieme derogare, e pregiudicare eſſenzialmente all' altra. Per la qual coſa i ſottoſcritti Teologi Reggi appreſo intendendo le conſeguenze, che da un falſo principio adottato per regola di tutti i Concilj, potrebbe derivarne a tutta la Chieſa Toſcana, ſi credono nel preciſo dovere di replicare ad uno ſcritto di Monſig. Arcivescovo di Piſa rilaſciato negli Atti dell' Aſſemblea ſotto num. XXI., e ſegnato con queſto ſtrolo. *Memoria ſul dubbio promeſſo nella prima Seſſione del 23. Aprile 1787., ſe le Deciſioni da farſi nell' Aſſemblea debbono regolarſi colla pluralità dei Voti.* Ei lo decide conformemente ai ſuoi deſiderj, e la deciſione diviene in bocca ſua un Domma di Fede confermato della pratica univerſale, e coſtante di tutta la Chieſa. L' errore non è nuovo, ma il grado di autorità a cui ſi vuole inalzare, è certamente ſenza eſempio.

II. Stando all' interpolazione della Memoria parrebbe, che la maſſima del maggior numero veniſſe riflettta alle deciſioni dell' Aſſemblea; neſſuno lo ha mai negato, e dopo le dichiarazioni più volte ripetute in voce, ed in ſcritto, il farne adeſſo un ſoggetto di diſputa, ſembra un fingerſi degli errori a combattere al ſolo oggetto di portare odioſità nelle perſone.

III. Trattandoſi pertanto d'una privata Aſſemblea, qual è quella dei Veſcovi della Toſcana adunati dal Principe come per ſuo pri-

vato Consiglio, convengono ben volentieri i suddetti Teologi Regi. che abbiano potuto tenere quel metodo ancor meno canonico, che più loro è sembrato opportuno. Lo stesso concederanno ancora di tutte quelle Adunanze Ecclesiastiche, nelle quali (dopo i Beni temporali, e i privilegi del Foro contenzioso e civile concessi alla Chiesa) non si trattano materie puramente spirituali, e di privativa sua Giurisdizione, ma cause, o del tutto temporali, o connesse per una mera accidentalità allo spirituale le quali non avendo alcuna regola certa, e sicura nelle Sacre Scritture, e nella Tradizione, non è maraviglia che sieno lasciate alla prudente dispensazione degli uomini, ed a guisa di tutte le cose umane, si giudichino in comune alla pluralità dei suffragj. N LXX

IV. Ma l'Autore dello scritto è molto lontano dal tenere la massima dentro così angusti confini. Ei la propone come la regola generale, e costante *di tutti i Concilj, tanto generali che particolari*, la estende a tutte le materie tanto di Fede, che di Costumi, che di Disciplina, ed una tal decisione fatta col consenso del maggior numero si tira necessariamente dietro quella unanimità che forma il carattere delle decisioni definitive della Chiesa. *Si prendono*, dice egli, *in considerazione i Concilj il generali, che particolari, si consultano le sferie veridiche della formazione di tutti i Canons sul Domma, sulla Morale, e sulla Disciplina .... La Chiesa di Gesù Cristo ha sempre costumato di procedere alle sue deliberazioni colla pluralità dei suffragj ... e non già coll' unanimità, essendo questa stata sempre considerata come una conseguenza della decisione, e non come una regola per decidere.*

V. Ecco il sistema mostruoso, che sotto il nome rispettabile del Primate di Corsica, si propone a tutti i Vescovi della Toscana per modello e per regola del Sinodo Nazionale di Toscana. I Teologi Regj non possono dispensarsi dal reclamare altamente contro questo principio, il quale una volta stabilito resta essenzialmente violato l'ordine dei Giudizj Ecclesiastici, attaccata la forma del Governo spirituale della Chiesa, ed esposte alla cabala, ed alla derisione le sue più autorevoli decisioni.

N. LXX. VI. La questione seconda che ci vien proposta nella Memoria, è di fatto, ad il fatto decide necessariamente del dritto, imperocchè, come insegna S. Agostino, ciò che si vede usato universalmente nella Chiesa di Dio, e non si trova stabilito per alcuna Legge positiva Ecclesiastica dee credersi di Divina Istituzione, e come tale dee venerarsi e riceversi da tutti i Fedeli. Il fatto altresì essendo vero, non può non essere pubblico, e contestato autenticamente; Conciosiachè la Chiesa di Dio ha sempre usato di conservare la purità della Fede, e dei Costumi, e di regolare la Disciplina per questo mezzo canonico dei Concilj generali, e particolari. Ne il caso della discordia ha potuto essere così raro da non restarne a Monsig. Arcivescovo di Pisa infiniti, e chiarissimi esempj.

VII. Quali sono adunque le prove che egli ci somministra d'un fatto così antico, ed universale? Quali i documenti della Storia Ecclesiastica, nei quali si legga ò espressamente preferito il metodo di decidere la controversie di Fede, e di costumi con la pluralità dei suffragj, ò deciso realmente col suffragio del maggior numero ad esclusione del minore, ò nella divisione dei sentimenti ottenuta l'unanimità canonica, mediante la materiale numerazione dei Voti, e la docile sommissione del più piccolo numero?

VIII. Niente di tutto questo. La sola asserriva del Padre Richard Domenicano è il principale e quasi unico fondamento della sua Tesi. Un privato e sconosciuto scrittore del 1772. non è certamente abbastanza autorizzato, a testimonianze sulla sua parola della pratica di 18. secoli indietro, ne la presunzione d'un lungo studio fatto nelle voluminose collezioni dei Concilj ha potuto dispensare il suo encomiatore dal recarne le prove. A noi non è riuscito di vederle in fonte nella sua citata opera, ed in mancanza di sì fatte prove potrebbemo impunemente trascurarlo.

IX. Fosse però il Padre Richard quell'uomo incognito che noi dicevamo, egli è pur troppo conosciuto nella Repubblica Letteraria: ed il giudizio di persone ugualmente imparziali, che rispettabili per dottrina ce lo descrivono nelle forma le più svantaggiose: ora d'un

sofistico e cavilloso scolastico *praeter scholasticas quasdam cavillationes, & nugaces tricas nihil continens*, ora di un inetto ragionatore, vano, N. LXX. e senza discernimento nei suoi discorsi *nihil solidi in eo reperies. Vanis & inepiis ratiunculis Scriptorem hunc semper pugnare reperi*, ora d' un uomo di strada avvezzo alle maldicenze, ed alle più incivili declamazioni *Tot scommatibus, & meretricijs convicijs scatens, ut vel ipsi balatronibus palmam eripere posse videatur*, ora di un Ciarlatano che vende le sue favole a piacere del Popolo, venendo ad esso applicato il detto Terenziano *Populo ut placerent quas fecisse fabulas*, ed ora finalmente d' un uomo che ha il privilegio di dir senza riflessione tutto ciò, che gli piace, e spropositi così grandi che rendono i suoi scritti di nessun conto. Così parlano di lui il Sig. le Plat celebre Professore di Lovanio nell' Opera intitolata *Collectio Thesium &c.*, e gli Autori delle Novelle Ecclesiastiche di Parigi del dì 21. Agosto 1779., e 10. Aprile 1778.

X. Un' uomo di questo carattere non solo non merita d' essere creduto sulla sua parola, ma neppure di essere seriamente confutato. In contemplazione tuttavia della persona rispettabilissima che ce lo propone, ascoltiamo le sue parole: *I Vescovi*, dice egli, *danno i loro Voti secondo il rango della loro ordinazione, ò secondo la dignità delle loro Sedi, ed il Presidente conclude colla pluralità dei suffragi*. Chi negherà che alcune circostanze, e così si pratichi ancora presentemente? Le Assemblee del Clero di Francia ce ne somministrano ogni giorno gli esempj, e la natura delle cause contenziose, economiche, ò civili, esigono necessariamente questo provvisionale temperamento. Ma è questa poi la regola canonica tenuta sempre nella Chiesa di Dio per decidere della Fede, dei Costumi, e della Disciplina? Ecco la nostra questione: questione che l' Autore dell' Analisi è non decide, ò secondo i suoi principj bisogna decidere negativamente,

XI. Imperocchè parla egli precisamente nel caso dei Concilj di Costanza, e di Basilea, nei quali ognuno sà, che fu tenuta una forma del tutto nuova, e particolare. Oltre il confessarlo l' Autore

della Memoria, lo conferma ancora evidentemente il contesto me-
N LXX. desimo del discorso, in cui si distinguono in ciascheduna proposizione tre distinti Giudizj. Il primo privato, e convenuto amichevolmente in una privata Assemblea, Il secondo pubblico, e pronunciato in comune nell' Assemblea Generale delle Nazioni, il terzo decisivo, e portato in disparità ancora di sentimenti nell' intiero Concilio. *Quando i Prelati, segue a dire, fono convenuti di qualche Articolo, fi porta ad un' Assemblea Generale delle sei Nazioni, e se l' Articolo è unanimemente approvato, ò almeno che abbia in fuo favore il più gran numero dei suffragj, fi segna, e si sigilla, perchè fia riportato a tutto il Concilio, e perchè vi fia decifo colla pluralità dei Voti dei Deputati di ciascheduna Nazione.*

XII. Or chi farà così digiuno delle cose ecclesiastiche, il quale ardisca asserire che la pratica costante ed universale di tutta la Chiesa nelle definizioni di Fede, di Costume, e di Disciplina, sia stata sempre di esaminare le materie in privato fra i Vescovi di una medesima Nazione, e non in comune coi Vescovi indistintamente da tutte le lingue, e di tutti i Regni? Di segnare e custodire gelosamente sotto sigillo i diversi sentimenti dei Vescovi, finche non vengano proposti tutti insieme nella Conciliare Adunanza, e finalmente che il Presidente il quale per otto secoli è stato sempre l' Imperatore, ò un Ministro deputato dalla potestà secolare, raccolga autorevolmente i Voti, e senza altro esame ne pubblichi la decisione.

XIII. Noi crediamo che non possa immaginarsi sistema nè più irregolare, nè più contrario allo scopo di tutti i Concilj. Si tratta in essi di raccogliere la Fede di ciascuna Chiesa, di confrontarla con quella delle altre Chiese, e tutte insieme con le Scritture, e la Tradizione, e nel sistema del Padre Richard, ciascuna Chiesa non porta nell' Adunanza se non la propria opinione, e nel Concilio l' opinione di tutta la Nazione. Si tratta di communicarsi vicendevolmente i sentimenti, di ventilarne i dubbj in comune, di persuadersi scambievolmente per mezzo di un serio, e rigoroso esame, e nel sistema suddetto i sentimenti di ciascuna Nazione si depositano, e si mettono sotto sigillo per aprirli nell' atto della deliberazione.

XIV. Quindi è necessario, che il Padre Richard nel luogo sopra- N. LXX.
citato, lungi di stabilire la regola generale per le definizioni conciliari in materia di Fede, di Morale, e di Disciplina, non ne ha stabilita che l'eccezione nel caso particolare dei due Concilj di Costanza, e di Basilea. Adunati per cause urgentissime, e communi alla Chiesa, e allo Stato il primo per togliere lo scisma e comporre le differenze di tre potenti partiti, che di quel tempo si contrastavano il Pontificato, il secondo per abolire gli abusi enormi per ambizione, e per avarizia introdotti nelle Riserve, nelle Annate, e nelle Effettative; e così per cause ambidue pubbliche, civili, e politiche, non è maraviglia se bisognò allontanarsi dalla regola canonica, e provvedere alla comune tranquillità con quei rimedj straordinarj che permettevano le circostanze di allora, la natura degli affari, e la gravezza del male, vale a dire col Voto delle Nazioni, e la pluralità dei suffragj.

XV. Infatti promossa in Concilio la questione intorno al modo di procedere alle deliberazioni, fù subito ricorso alla necessaria distinzione fra le cose che appartengono alla Fede Cattolica, ai Sacramenti *& mere Spiritualia Ecclesiastica*, si notino bene le parole, e quelle che riguardavano l'estirpazione dello scisma, e la maniera di rendere la pace alla Chiesa, e allo Stato *ad exterminationem schismatis, unionis, & pacis integræ conservandæ*. Quanto alle prime si dichiararono i Padri di rimetterle alle disposizioni dei Sacri Canoni, non avendo luogo di trattarsi di queste cose in Concilio, *de quo casu loquuntur Jura Canonica, & de præsenti nihil præscribitur*.

XVI. Quanto alle seconde poi, tre furono le strade proposte per ottenere il desiderato intento. Quella della forza onde ridurre all'obbedienza i diversi partiti *per reductionem obedientiam*, quella dell'esame delle ragioni di ciascheduno *per discussionem & determinationem Juris*, e la terza della spontanea renunzia alle pretensioni di ciascheduno *per cessionem*. Or chi dirà che la forza sia stata mai sempre la via canonica per decidere delle cose di Religione? ed al contrario chi negherà che la strada più conveniente, e legittima sia quella dell'esame, e della discussione? Tuttavia i Padri di quel Concilio trascurata l'una, e l'altra, prescelgono quella della volontaria addicazio-

ne, come la più efficace ed opportuna a rendere la pace alla Chiesa.
N LXX. Cedettero dunque alla necessità, e non intesero mai con tal metodo di stabilire alcuna massima generale per la celebrazione dei Sinodi particolari sulle materie proprie della Religione, e specialmente sui Domma, e sulla Morale.

XVII. Che se ciò non ostante furono decise in quel Concilio ancora molti articoli di Fede, e di Disciplina contro gli errori di Giovanni Wicleff, e Giovanni Hus, apparterrebbe all' Autore della Memoria il dimostrare, che in questa parte ugualmente che in tutte le altre si fosse proceduto col Voto delle Nazioni, e colla pluralità dei suffragi, non arrestà la dissensione del minore numero dei Pastori del primo, e del secondo Ordine. Questo è ciò che l' Autore della Memoria non potrà mai provare, rimanendo positivamente escluso dagli Atti medesimi di quel Concilio. Imperocchè come osserva il Compilatore presso del *Labbè*, prima ancora che restasse terminata la questione intorno al modo di procedere alle definizioni, si era trattato fra i Padri dei suddetti errori, e già erano tutti convenuti nella condanna, quando andarono in Concilio per deliberarne. *in hac quæstione Concilium diu pependit, & his mediis temporibus actum est de erroribus Wicleffi, & jam scripta erat sententia.*

XVIII. Ma ciò che toglie finalmente ogni dubbio si è la ragione che ebbero i Padri di allontanarsi dalla via canonica, e di procedere col Voto delle Nazioni. Questa fù perchè i Vescovi Italiani, essendo in numero quasi maggiore a tutti gli altri presi insieme, e strettamente attaccati al Papa avrebbero potuto impedire tutte le risoluzioni, nè sarebbesi conclusa quella riforma che nel capo specialmente, e nelle membra si desiderava. *Licet clarum de jure esse videretur* (così il Compilatore suddetto) *quod perferendæ sint vota per capita singula... quia tamen plures sunt Prælati Italiæ, quam fere de omnibus nationibus &c.... & ita ferendo per capita nihil fieret nisi quod vellet Dominus noster*, per ovviare al qual disordine preferì il partito di non considerare i Voti, e schedoni separatamente, ma collettivamente in quello di tutta la Nazione, e colla pluralità di tali Voti delle Nazioni procedere alle deliberazioni.

Digitized by Google

XIX. Or con ciò lungi di restare stabilita per dritto la regola del maggior numero, venne anzi il Concilio ad escluderla ancora di fatto, togliendo così alla Nazione Italiana quella preponderanza che attela la pluralità dei Voti avrebbe avuto nelle decisioni, ragguagliando il Voto di pochi Vescovi di una Nazione a quello di molti di un altra, e quindi potendo facilmente accadere, che il maggior numero delle Nazioni che formava la decisione, decidesse realmente contro il sentimento della maggior parte dei Vescovi. Ecco pertanto come gli sforzi di un ingegno impegnato a sostenere un paradosso, giungono per fino a vederne le prove, dove appunto sono più efficacemente distrutte. N. LXX.

XX. Dopo l'autorità del Padre Richard, e i due Concilj di Costanza, e di Basilea torna l'Autore della Memoria a rammentare la condotta di S. Stefano nella Causa con S. Cipriano, e quella del primo, e del quinto Concilio Generale contro Ario, ed i tre Capitoli colla stessa fiducia con cui furono altra volta proposti nella venerabile Assemblea. Vediamo se in questa prova egli sia più felice che nelle altre. I sentimenti di S. Agostino ci saranno di scorta rispetto alla prima, e quanto contrarj al sistema della Memoria, altrettanto gli troveremo favorevoli alla morale unanimità necessaria per le definizioni conciliari.

XXI. Non ignorava S. Agostino il gindizio di Papa Stefano, ed il maggior numero dei Vescovi del Mondo Cattolico, che erano nel suo sentimento. Ciò non ostante non solo si crede in libertà di sospendere il suo giudizio, ma si protesta eziandio che non avrebbe avuto il coraggio di condannare S. Cipriano nella sua Dottrina *Nec nos ipsi, tale aliquid auderemus asserere*, perchè questa resistenza? Se la decisione era coerente alla verità bisognava seguirla necessariamente, e se era rivestita di sufficiente sanzione, perchè appoggiata al consenso del maggior numero, bisogna attenersi alla sua autorità. Non v'era tribunale superiore a cui ricorrere, e la causa era terminata. Non è dunque il maggior numero la regola delle decisioni dommatiche, e disciplinari.

N LXX XXII Soggiunge però il Santo Dottore che ellora si sarebbe creduto in dovere di sottomettersi al giudizio della prima Sede, quando al Papa si fosse aggiunto il consenso unanime di tutta la Chiesa *Nisi universae Ecclesiae concordissima authoritate firmati*. Quindi se prima della morale unanimità era lecito a S. Cipriano, e a S. Agostino di non ricevere la decisione di S. Stefano, e della maggior parte dell' Episcopato, e dopo una tale unanimità ere un delitto il non sottomettersi, egli è chiaro che la sola unanimità dà alle definizioni della Chiesa quel grado d' autorità per cui debbano essere riconosciute ed abbracciate.

XXIII. Finalmente conchiude lo stesso S. Dottore, che una medesima sommissione avrebbe S. Cipriano usata e un Concilio Generale in cui la materia fosse stata diligentemente esaminata, e discussa *Cui* (*concordissimae authoritati*) *& ipse Cyprianus sine dubio cederet, si quaestionis veritas per plenarium Concilium aliquando solidaretur*. La definizione adunque della Chiesa, a quelle del Concilio plenario son per S Agostino la medesima cosa; e come l' unanimità si esige necessariamente nelle definizioni della Chiesa Universale, così si esige ugualmente nei Concilj Generali che la rappresentano, e e norma dei Concilj Generali in tutti i Sinodi delle altre Chiese particolari.

XXIV. Non ha mancato l' Autore della Memoria di leggere nel luogo sopraccitato queste considerazioni di S Agostino, e crede di aver loro abbastanza risposto con dire *Che il medesimo Santo Dottore non nega che Papa Stefano, decidendo con la pluralità dei Voti, decidesse bene, e la sua condotta fosse regolare, e fatta secondo le regole ammesse*. Ma questo è un eludere il punto della questione: Non si tratta di condannare il Papa, nè di esaminare la sua decisione, si tratta della condotta di S. Cipriano, e del giudizio datone da Santo Agostino; si tratta di vedere se il maggior numero fù il motivo della decisione, se la decisione, atteso il dissenso di alcune Chiese avesse forza di Legge per sottomettersi l'altrui giudizio, e in una parola se la decisione del Papa unita al

maggior numero dei Vescovi dovesse necessariamente tirarsi dietro l'unanimità, e il consenso di tutti i Pastori. Or questo è ciò che la condotta di S. Cipriano, e i sentimenti di S. Agostino escludono costantemente. M. LXX.

XXV. Del rimanente il giudizio del Papa era conforme alla verità, era appoggiato alle Scritture, ed alla Tradizione, era confermato dall'unanime consenso della sua Chiesa, e del maggior numero dei Vescovi sparsi per il Mondo Cattolico tanto bastava perchè fosse buono, canonico, e regolare. Ma aveva contro di se il dissenso di alcune Chiese, molti Vescovi illustri per santità, e per dottrina vi reclamavano, e tanto bastava perchè non avesse il carattere d'una decisione della Chiesa Universale. Era la decisione della Chiesa particolare di Roma, perchè fatta coll'unanime approvazione della medesima, e non era la regola della Fede universale per mancanza di consenso delle altre Chiese.

XXVI. Giova vedere questi medesimi sentimenti del Santo Dottore nel Lib. 3. cap 4 della medesima Opera contro i Donatisti. Ripete egli francamente, che ponendosi nei piedi di S. Cipriano sarebbe stato del medesimo suo sentimento. *Profecto ipsum in eamdem sententiam*. E quantunque non piccola impressione gli facesse il dissenso della maggior parte dei Vescovi, si dichiara però che il grado di santità, e di dottrina per cui risplendevano nella Chiesa, l'essere questi dispersi per tutto l'Orbe Cattolico, unanimi sia di loro, e sostenuti sia la pratica costante della Chiesa, e non già precisamente il numero, nè la moltitudine era quella che faceva colpo nel suo animo. *Tanta Auctoritas aliorum, quos vel pares gratia doctrinae vel etiam forsasse doctores per tot gentes Latinas, Graecas, Barbaras, & ipsam Hebraeam &c.* mentre che l'opinione, e la pratica contraria, era ristretta dentro un piccolo angolo della Terra.

XXVII. Ma questa impressione a cosa mai l'obbligava? A decidere, e a sottomettere il suo giudizio? A seguire il maggior numero in presenza del minore? Non aveva questa cieca obbedienza presso ancora il nome di virtù. Egli si credeva unicamente obbli-

N. LXX gato a sospendere il suo giudizio, a esaminare con maggior diligenza la causa, e ad aspettarne la decisione *Ad diligentiorem considerationem provocaret*. E ciò per la ragione che *Non facile* si faccia attenzione che non dice (necessariamente) *pro uno, vel paucis adversus innumerabiles ejusdem Religionis & auctoritatis viros, & magno ingenio, & uberi doctrina praeditos, nisi pertractatis pro viribus atque perspectis rebus ferenda sententia est*. Ecco la moderazione del Santo, ecco gli effetti di una vera, e cristiana umiltà. Egli non decide, ma esamina, non preferisce il suo sentimento a quello degli altri, ma neppure si fà condurre da quello della moltitudine.

XXVIII. Che anzi tanto è lontano di approvare questo giudizio nelle cose di Religione fondato sul maggior numero, che prevenendone le funeste conseguenze ci avverte espressamente del caso in cui uno, ò pochi Vescovi possono essere dalla parte della Verità, mentre tutti gli altri sono nell'errore, e a non farci per conseguenza una regola di giudicare dal piccolo, ò dal maggior numero della Verità. *Non quia fieri non potuit, ut in obscurissima quaestione verius pluribus unus paucique sentirent*. Così egli istruisce opportunamente l'Autore della Memoria, e premunisce tutti i Fedeli contro una pericolosa seduzione nei tempi di oscurità, e di tenebre nel seno medesimo della Chiesa Cattolica.

XXIX. Forse che tali tempi non sono profetizzati nelle Scritture, nè la Chiesa ne hà sofferti dei simili per il passato? Rammenta pure l'Istoria quelli dell'Arianesimo quando al dire di S. Agostino *pauci in comparatione caeterorum* rimasero fermi nella verità, e al dire di Vincenzio Lirinese; *Non partem aliquam sed universum pene Orbem error infecerat*, quando secondo l'espressione di San Gregorio Nazianzeno, *Si perpaucos exceperit quos Israeli seminis & radicis loco relinqui oportebat, omnes tempori obsequati sunt* con questa sol differenza, *quod alii citius, alii serius in eam fraudem inciderunt*. E quando per fuggire il sospetto d'una troppa esagerazione, al dire del Cardinale Baronio *Cuncti ferme Pastores Ecclesiarum, paucis dumtaxat exceptis, in praeceps adacti sunt*.

XXX. E rammenta par anche con dolore il noſtro Secolo le rilaſſatezze di molti Teologi parte preſa per regola, e parte introdotte ſenza eſame, e poi reſe poco meno che univerſali nella Chieſa di Dio. Il probabiliſmo, l'attrizione per il timore delle pene, la beatitudine naturale dei fanciulli morti ſenza battesimo, i diritti della Sovranità attentati ec ſono una parte di quelli errori, di cui tuttora piangono i buoni, e noi rifantiamo le funeſtiſſime conſeguenze. N LXX.

XXXI. Per la qual coſa fu ſempre maſſima coſtante nella Tradizione, che le deciſioni in cauſa di Religione non foſſero appoggiate alla pluralità dei Voti, ma all'unanime conſentimento dei Paſtori. Che le chiavi di legare, e di ſciogliere eſſendo date all'Unità Sacerdotale non altronde prendeſſero forza le ſue deciſioni, che dall'unanima ſentimento della medeſima. Che l'Epiſcopato eſſendo uno e dato in *ſolidum* a ciaſcheduno per la temporale amminiſtrazione, comuni ancora e ſolidali doveſſero eſſere i ſuoi giudizj, e non d'una porzione ſoltanto col pregiudizio, e col diſenſo dell'altra. E perciò è paſſata in proverbio la regola adottata ancora nel Corpo Canonico. *Ut quæ ad omnes pertinent, ab omnibus recuperentur. Quod omnes tangit, ab omnibus debeat approbari.* E la Sentenza di Melchior Cano, *Nego cum de fide agitur ſequi plurimorum ſuffragia oportere. Nec hæc ut in humanis electionibus vel judiciis ex numero ſuffragiorum ſententiam metimur.*

XXXII. Ma torniamo al fatto. Ci ſi obietta il Concilio Niceno, come un eſempio di diſcordia nella Fede della Conſuſtanziabilità del Verbo ultimata finalmente, e deciſa colla pluralità dei ſuffragi. Non poteva farſi ingiuria più grande a queſto Concilio, il quale appunto per la ſua perfetta unanimità meritò di eſſere riguardato inſieme con gli altri tre Concilj Ecumenici, come il Corpo degli Evangelj. Con quello ſpirito con cui fu convocato, con lo ſteſſo ancora fu concluſo. Si aſcoltino le parole del primo fra gli Imperatori Criſtiani, che parla per la prima volta alla prima e più venerabile Aſſemblea di 318. Padri. *Tuæ demum arbitror me res ex animi ſententia geſturum, ubi omnes vos animorum conjunctione col-*

N. LXX

ligatos, & unam eamque communem inter omnes & tranquillam concordiam vigere intellexero. Ecco preferitta la regola alla decisione, ed alla regola corrisponde susseguentemente l'esito del Concilio. Tutti consentono nella medesima Dottrina, tutti condannano concordemente l'errore, tutti applaudiscono alla Fede Cattolica: *Cum amplius trecenti Episcopi unam eamdem Fidem uno ore fatererentur, solus inventus est Arius, qui ab ea penitus abhorreret.* Così l'Imperator Costantino nella sua Lettera alla Chiesa d'Alessandria. Secondo di Ptolemaide, e Teona di Marmanica sono i soli che volendo risparmiare la persona di Ario, ricusano di sottoscrivere alla sua Condanna.

XXXIII. Non ignorano i Teologi Regj, che altri fanno ascendere il numero dei diffidenti fino a 50 e 100 fra i Padri, a cagione che sussegnentemente o non furono stabiliti nella Fede che professarono, o la professarono dolosamente, o si protestarono apertamente a favore di Ario. Ma oltre che la causa della Fede che forma l'oggetta immediato delle definizioni dommatiche, è sempre distinta dalla causa delle persone, cosa sono 10. Vescovi in un Concilio di 318 senza contare quelli di tutto l'Occidente rappresentato da Osio, e dai Legati del Papa? Non meno di 50 o 60. sono necessarj all'Autore della Memoria per portare questo esempio a profitto della sua Causa.

XXXIV Maggiore fu il numero dei Vescovi, che ricusarono di sottoscrivere alla Lettera di S. Leone a Flaviano nel Concilio di Calcedonia. Eutiche, e Nestorio con piena uniformità di sentimenti vi furono condannati. Ma la Lettera di S. Leone proposta, come per tessera della Fede per Mistero della Incarnazione, incontrò molte difficoltà. I Vescovi dell'Illirio, della Palestina, e dell'Egitto, parte per fini politici, e parte per poca intelligenza delle parole le fecero la più valida resistenza. Secondo il sistema adottato nella Memoria il maggior numero doveva prevalere al minore: quaranta, o cinquanta Vescovi non dovevano trattenere la decisione di 630. Padri, che componevano quel Concilio, *Punto in cui dovea esser la conseguenza della decisione, e non la regola per decidere.*

XXXV. Non mancarono infatti nel Concilio chi nutrisse questi sentimenti, e si ascoltarono ancora le voci di alcuni, che dissero *Aut consentiunt Epistolae, aut regulariter damnationem suscipiunt*. Ma non fù questa la Condotta di quei Venerabili Padri. Quante volte per una parte ò per l' altra furono avanzati dubbj, e promosse difficoltà per non sottoscrivere, altrettante ancora furono differite le risoluzioni, e ripetute le formule, che si leggono descritte negli Atti *Conveniens est omnibus dubitantibus persuadere . . . Afferatur Authentes ut inter hos conveniat . . . & communicet de Fide tractetis, ut qui dubitant doceantur . . . Eligat Auctoritas de his qui subscripserunt quos putaverit idoneos ad ea docenda, de quibus dubitatur*, e simili, che si possono più distintamente vedere nell' Azione seconda, e quarta. N. LXX.

XXXVI. In seguito della quale maggior discussione, ottimo e felicissimo fu l' esito di quel Concilio. I Vescovi dell' Illirio sono i primi a persuadersi, e a sottoscrivere. *Per hoc nobis satisfactum est . . . Omnes de Illyrio consensimus, & subscripsimus*. Similmente i Vescovi della Palestina restano istruiti, ricevono la Lettera di S. Leone, e sottoscrivono, *De quibus antea certabamus . . . sed postea inducimus, propter quod consensimus, & nos subscripsimus*. Finalmente i Vescovi dell' Egitto avendo reso conto al Concilio dei giusti riguardi che avevano di sospendere la sottoscrizione, e purgata presso il medesimo la loro Fede con dire, e ripetere anatema agli empj Domm di Eutiche, e Nestorio, sono dispensati dal sottoscrivere, e senza alcun sospetto se ne tornano alle loro Sedi, *Rationale nobis & aequum esse apparet, ut dilationem habeamus usque ad Ordinationem Archiepiscopi*, Sect. 4.

XXXVII. Noi non possiamo passare sotto silenzio la condotta di questo Concilio, perchè sebbene dimenticato nella Memoria, non lasciò d' esserci altra volta proposto in contrario nella pubblica Assemblea. Ma se vi fu mai Concilio in cui maggiormente risplendesse l' unanimità necessaria in tutte le deliberazioni canoniche, a noi non sembra di poterne avere un più illustre esempio. Lungi di ravvisare in esso ombra alcuna di divisione, che possa servire di

fondamento al mostruoso sistema del maggior numero, vi leggiamo
N LXX. all'opposto una piana concordia, ed in mezzo alle più impegnate dissensioni, la norma e il modello della pace, e della Unità Sacerdotale, *Dicat Sancta Synodus* (così l'Imperator Marciano prima di dimettere la Conciliare Adunanza) *si secundum omnium Sanctorum Episcoporum expositionem, definitio nunc relecta prelata est? Omnes clamaverunt, omnes sic credimus, una fides omnium, omnes idipsum sapimus*. Sect. 6.

XXXVIII. Quanto al Concilio V., ed alla controversia dei tre Capitoli, che ci si obietta in ultimo luogo, non non crediamo necessario di trattenervisi lungamente. Dopo che due celebri Scrittori per pietà, e per dottrina il Cardinale Noris, ed il Padre Tommasino hanno invincibilmente dimostrato, che questo Concilio, benchè approvato dal Papa, ed accettato dalla maggior parte dei Vescovi Cattolici, non fù per più d'un Secolo ricevuto dalle Chiese di Spagna, di Francia, e d'Inghilterra; e che ciò non ostante i Pontefici Pelagio I., e II. con S. Gregorio non negarono a quei Santissimi Vescovi la Comunione Ecclesiastica, quante volte i suddetti Pontefici non obbligarono alcuno a condannare i suddetti tre Articoli, ammettendo qualunque sorta d'interpetrazione cattolica, che piacesse ad ognuno di darli: conviene pur dire, ed è una dimostrazione manifesta, che il consenso universale dei Pastori è quel solo, che dà tutto il peso e l'autorità alle decisioni dommatiche, e disciplinari della Chiesa. Ella è cosa pertanto ben particolare, che le contrarie obiezioni si convertino in prove le più evidenti subito che si richiamano all'esame dei fatti, e di un buon raziocinio. Tale è la disgrazia di tutte le cattive cause.

XXXIX. Hanno dunque gran torto il Padre Richard e l'Autore della Memoria di contrastare una verità così pubblica, e confessata da tutti i documenti della Storia Ecclesiastica, siccome tutta la ragione ebbero i Teologi Regj di fondare sul Concilio di Gerusalemme la prova decisiva del loro sentimento. Fù quello il primo ed il più rispettabile Concilio, così nell'ordine dei tempi come nel grado dell'

autorità. Non nega altresì l'Autore della Memoria che quello fosse *il modello e la norma di tutti gli altri, e come apparisce dal Sacro Testo non si servisse d'altro mezzo delle unanimità*. La cosa dunque parla da se medesima. La decisione di quel Concilio si fece senza divisione di sentimenti, e questa Unità viene specialmente indicata dal Sacro Testo in quelle parole *placuit nobis collectis in unum*, ossia come più chiaramente il Testo Greco *unanimiter sentientibus*, l'unanimità adunque è la regola universale e costante, non la conseguenza delle definizioni conciliari. N LXX.

XXXX. Ma *non corre la parità* continua a dire l'Autore *erano gli Apostoli confermati in Grazia, nè potevano ingannarsi anche considerati, uti singuli, il che non può dirsi dei Vescovi successori degli Apostoli*. Ci si permetta la conseguenza. dunque il Concilio di Gerusalemme non è altrimenti il modello degli altri Sinodi, non solo quanto alla forma canonica di deliberare, ma neppure quanto alla necessità di terminare nei Sinodi le controversie appartenenti alla Fede, alla Morale, ed alla Disciplina. Imperocchè sussisterà sempre questa essenziale differenza frà gli Apostoli ed i Vescovi loro successori, che dove quelli erano confermati in Grazia, e infallibili, questi non lo sono.

XXXXI. Se vi fù occasione di disputa in cui non bisognasse adunare un Concilio Generale, nè intraprenderne una lunga discussione, era appunto quella insorta al tempo degli Apostoli intorno alle cerimonie legali. Ciascheduno di loro era in stato di deciderla da se medesimo, e di proporne con autorità la decisione. La pienezza dello Spirito Santo che avevano ricevuto, gli assicurava da ogni errore, e il dono miracoloso delle lingue rendeva pubblica testimonianza alla verità delle loro parole. Se dunque ciò non ostante gli Apostoli anteposero di adunarsi per deliberare concordemente su quella controversia, piuttosto che deciderla ciascheduno di propria autorità, che altro vollero essi insegnarci, come osservano i Padri del quinto Concilio Generale, se non la necessità, l'unità, la convenienza di questi Concilj, ed insieme la norma, l'ordine, e la regola da

tenersi nel medesimo? E se l' unanimità morale è quella che trova
N. LVI. sempre custodita ed attesta in tutta la tradizione della Chiesa, bisogna confessare che ella non fu altrimenti un privilegio dei tempi Apostolici, ma la regola delle decisioni sinodali, e l'effetto di quella promessa fatta da Gesu Cristo ai suoi Discepoli. *Io sono con Voi fino alla consumazione dei Secoli ... dove saranno due o tre radunati in mio nome, io sono in mezzo di loro.*

XXXXII. Non mancò questa promessa medesima di verificarsi ancora nell' ultimo Concilio Generale di Trento, e senza che lo Spirito Santo scendesse un' altra volta visibilmente sopra la terra, tale fu la concordia dei Padri nel decidere tante, e sì grandi verità, nel condannare tanti, e così pericolosi errori, nello stabilire tanti, e così salutari Canoni di Fede, e di Disciplina, che non però a meno di riconoscerla da un dono particolare di Dio, e di rendergliene le dovute grazie. Ecco le parole dello stesso Concilio. *Concilium tanta omnium, qui ibi interfuerunt, concordia peractum fuit, ut consensum eum plane a Domino effectum fuisse confiterit, idque in nostris, magna omnium oculis valde mirabile fuerit pro quo tam singulari Dei munere supplicationes indixit.* Potrà con ciò l'Eccellentissimo Sig. Dott. Sborgi arrestare le sue maraviglie, e persuadersi, che lo Spirito Santo non manca di assistere ancor dal Cielo la sua Chiesa.

Fabio de' Vecchi *Mano Propria.*
Vincenzio Palmieri *Mano Propria.*
Antonio Longinelli *Mano Propria.*

MEMORIE

Riguardanti la queſtione, se ai Preti competa il Voto decisivo ò consultivo nei Sinodi Diocesani.

Num. VII.

Memoria dell' Illuſtriſs. e Reverendiſs. Monſignor Veſcovo di Colle ſopra il Voto decisivo dei Preti nei Concily, e nei Sinodi Diocesani.

SE i Preti per Divina Iſtituzione compongono una parte della Gerarchia Eccleſiaſtica, come lo decida il S. Concilio di Trento Seſs. 23. Can. 3 *Si quis dixerit in Eccleſia Catholica non eſſe Hierarchiam divina ordinatione inſtitutam, quae conſtat ex Epiſcopis, Presbyteris, & Miniſtris, anathema ſit;* ſe hanno per conſeguenza parte nel Governo Eccleſiaſtico, conforme lo atteſta il Concilio di Antiochia del 341. nel Canone 1., a lo conferma S. Iſidoro di Siviglia lib. 12. Cap. 7. *de Officiis Eccleſ.*, Conc. Antiocà can. 1. *Si quis autem eorum* qui praeſunt *Eccleſiae, Epiſcopi, vel Presbyter, vel Diaconus audebit &c.* S. Iſid. Hiſpal. *His enim ſicut Epiſcopis diſpenſatio myſteriorum Dei commiſſa eſt.* Praeſunt *enim Eccleſiis Chriſti, & in confectione divina Corporis & Sanguinis conſortes cum Epiſcopis ſunt, ſimiliter in doctrina populorum, & officia praedicandi*, ſono i medeſimi per l'iſteſſo diritto divino Giudici della Fede e de' coſtumi, ed hanno parte nelle determinazioni concilíari, che ſono intieramente di competenza di chi partecipa al Governo della Chieſa.

Queſta parte, che per diritto divino hanno i Preti al Governo della Chieſa, la troviamo atteſtata egualmente dalla Scrittura, dalla Tradizione, e dalla pratica coſtante di tutti i Secoli. Gesu Criſto

nel disegnare à suoi Apostoli la forma del Governo che dovea sta-
Nu. VII. bilirsi nel suo Regno qui in terra, la Chiesa, gli avverte dovere es-
sere di diversa natura da quello dei Principi terreni, che è Domi-
nazione assoluta; *Reges gentium dominantur eorum, Vos autem non sic.* Luc. 22. vers. 25. e S. Pietro istruito dal Divino Maestro lo inculca anch' esso *Non dominantes in Cleris, sed forma facti gregis ex animo* 1. Petri cap. V. vers. 3. Quindi è che specialmente ne' primi tempi i Vescovi nulla operavano se non di concerto coi Preti, come ne fanno fede le Costituzioni Apostoliche lib. 2. cap. 47., come lo prescrivono comunemente i Canoni, *vedasi frà gli altri in modo speciale il quarto Concilio di Cartagine*, e come ne fanno fede i Padri. *Vedasi S. Girolamo in Epist. ad Titum. S. Cipriano Epist. 71. S. Cornelio ad Cyprianum in Epist. Cypr. 46.*

E noto il celebre passo degli Atti, e del discorso fatto da S. Paolo all' Assemblea di Mileto: *A Mileto autem mittens Paulus Ephesum, vocavit Majores natu Ecclesiae, qui eum venissent ad eum, & simul essent dixit eis ..... Attendite Vobis & universo Gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit Sanguine suo. Act XX.* vers. 17. 28. Quando in questa Assemblea oltre i Preti della Chiesa Efesina vi fosse stato anche qualche Vescovo, come suppone S. Ireneo *Contra Haeres. lib. 3. cap. 4. num. 2.* (*Paulus*) *in Milito convocatis Episcopis & Presbyteris, qui erant ab Epheso, & a reliquis proximis civitatibus ..... adiecit seio quoniam jam non videbitis faciem meam ..... attendite igitur ex vobis et omni gregi, in quo vos Spiritus S. proposuit Episcopos regere Ecclesiam Domini.* O se piuttosto era composta di soli Preti, come è assai più verisimile, essendo ciò conforme al Testo Greco, che in vece di *Majores natu* ha *Presbyteros*, e al sentimento del celebre Concilio di Aquisgrana tenuto sotto Lodovico Pio, *Labbè Concil. Tom. 7. pag.* 1317. (*Paulus*) *in Actibus Apostolorum* Presbyteros *Ecclesiae suae Hierosolimam congregavit, quibus inter caetera ait. videte gregem in quo vos Spiritus S. Episcopos ordinavit*, di S. Girolamo *Epist. ad Evagrium* 85. e sull' *Epist. ad Titum cap. 1. vers. 7. In Actibus Apostolorum, ad*

unius Ecclesiae Sacerdotes ita Paulus loquitur: attendite &c. In Actibus Apostolorum scriptum est, quod cum venisset Apostolus Miletum, misertis Nu VII. *Ephesum, & vocaverit Presbyteros Ecclesiae ejusdem, quibus postea inter caetera sic locutus: attendite vobis &c., & hic diligentius observate quomodo unius Civitatis Ephes* Presbyteros *vocant, postea eosdem Episcopos dixerit*, di Teodoreto in Ep. ad Philip. cap. 1. vers. 1. *Episcopos* (*Paulus hic*) *appellat Presbyteros, utrumque enim nomen habebant illo tempore, idque vos etiam docet Actuum historia. Cum enim dixisset Beatus Lucas divinum Apostolum Ephesiorum Presbyteros accersivisse Miletum exponit etiam quae illis dicta fuerant* Attendite &c., *eosdemque nominavit Presbyteros & Episcopos*, di S Isidoro di Siviglia, *de Officiis Eccles. lib. 2. cap 7. Paulus Apostolus eosdem Presbyteros ut vere Sacerdotes sub nomine Episcoporum adserit*, del Ven. Beda *in Act. Apost cap.* 2. In quo vos Spiritus Sanctus Episcopos. *Dixerat enim supra* Presbyteros Ephesi *Miletum vocatos, quos nunc* Episcopos, *idest super inspectores nominat*. di Nabano nel Comment sull' Epistole di S. Paolo lib. 23. cap 1. di Sedulio Scoto sull' *Epist. ad Tit. cap. 1. In Actibus Apostolorum scriptum est, quod cum venisset Apostolus Paulus Miletum, misertis Ephesum, & vocaverit* Presbyteros eiusdem Ecclesiae, *quibus postea inter caetera sic est locutus*: attendite vobis &c. *Et hic diligentius observato, quomodo unius Civitatis Ephes* Presbyteros vocans, *postea Episcopos dixerit*; tanto nell' uno che nell' altro senso egli è certo che S. Paolo in questo discorso ha testimoniato ai Preti, che lo Spirito Santo gli ha stabiliti a governare la Chiesa di Dio, e che sono per conseguenza incaricati di questo Governo per diritto divino. Ora ella è cosa impossibile di partecipare al Governo della Chiesa, senza aver parte ancora sulla dottrina. Il Governo della Chiesa ha per oggetto la salute eterna degli uomini, nè a questo fine si potrebbe giugnere senza regolare la loro credenza, senza predicar loro la verità, senza allontanarli dall'errore, senza dirigere i loro costumi. Chi dunque ha parte nel regime ecclesiastico è giudice in tutte queste cose, e come tale ha il diritto di giudicare nei Concilj.

Il Testo di S. Paolo sopra riportato, e l'uniforme sentimento

dei Padri sopra il medesimo, formano una testimonianza tanto chiara
Nu. VII. della divina Scrittura e della Tradizione, che si possono risparmiare tutte le osservazioni sull' altro dell' istesso S. Paolo della lettera a quei di Efeso. *Ad Ephes. Cap. IV. vers.* 11. 12. *Et ipse dedit quosdam quidem Apostolos, quosdam autem Prophetas, alios vero Evangelistas, alios autem Pastores & Doctores ad consummationem Sanctorum in opus Ministerii, in aedificationem Corporis Christi*, in conferma dell' inalterabile diritto dei Preti al governo della Chiesa, e nei Concilj. La cosa sarà condotta all' evidenza anche se tralasciando innumerabili altre riprove e documenti, ci limitiamo alla prova tratta dalla pratica costante della Chiesa di ammettere il secondo Ordine come giudice a parte delle determinazioni conciliarj, e sinodali. Rimonta questa pratica fino al Concilio di Gerusalemme, tenuto dagli Apostoli, Concilio che è stato e dee essere il modello di tutti gli altri, e dove fu decisa la prima controversia insorta nella Chiesa. Quelli che domandavano la decisione s' indirizzarono agli Apostoli e ai Preti. *Ad Apostolos & Seniores in Ierusolem*. Gli Apostoli ed i Preti si radunarono *Conventuntque Apostoli & Seniores videre de verbo hoc*. A nome degli Apostoli e dei Preti si scrive la lettera, ove si contiene la decisione *Apostoli & Seniores Fratres*. Finalmente gli Apostoli ed i Preti dichiarano in comune ciò che loro ha ispirato lo Spirito Santo. *Visum est Spiritui Sancto & nobis*.

Sù questo modello S. Cipriano radunava in Concilio i Vescovi ed i Preti, riguardando gli uni e gli altri come suoi Confratelli, e come compagni nelle risoluzioni *Quid nuper in Concilio plurimi Coepiscopi cum Comprebyteris, qui aderant, senserimus, ut scires, ejusdem Epistolae exemplar tibi misi*. Epist. 71. Tale era la condotta di S. Firmiliano, il quale riconosceva la necessità di determinare così in comune gli affari importanti: *Qua ex causa necessario apud nos fit, ut per singulos annos, Seniores & Praepositi, idest Presbyteri & Episcopi, in unum convenianmus ad disponendo ea quae curae nostrae commissa sunt, & si quae graviora sunt communi Concilio dirigantur*. Quindi è che S. Dionisio di Alessandria dovendo prendere in esame il libro del Ve-

scovo Nipote sul Regno de' mille anni radunò i Preti, che erano sparsi per i Villaggj incaricati dell'Istruzione dei Popoli. *Convocatis Presbyteris ac Doctoribus, qui per singulos vicos praedicabant*. Euseb. Hist. lib. 7 cap. 4. Nu. VII.

La pratica della Chiesa Romana è delle più costanti sù questo proposito. Se non fosse un prolungarsi soverchiamente, si potrebbe tessere una lunghissima lista di Concilj Romani, ai quali i Preti di questa principal Chiesa sono stati invitati ai Concilj, ed hanno sottoscritto col Papa e coi Vescovi ivi intervenuti. Eusebio fà menzione di quello adunato contro Novaziano, e attesta che vi si trovarono sessanta Vescovi, con un numero anche assai maggiore di Preti e di Diaconi: *Cum Romae congregata esset Synodus, in qua sexaginta quidem Episcopi, Presbyteri vero & Diaconi multo plures convenerant*. Lib. VI. cap. 35. Il Pontefice Cornelio in una lettera a S. Cipriano parla di un altro Concilio composto del suo Presbiterio, e di cinque Vescovi per trattare del ricevimento dei Confessori, che avevano abbandonato lo scisma: *Placuit contrahi Presbyterium; adfuerunt etiam Episcopi quinque, ut firmato consilio, quid circa personam eorum observari debeat, consensu omnium statueretur*. Apud Cipr. Ep. 46. Siricio anch' egli radunò il suo Clero per giudicare l'Eresiarca Gioviniano, come lo attesta egli medesimo scrivendo a S. Ambrogio: *Facto Presbyterio constitit doctrinae nostrae, idest Christianae Legi esse contraria omnium nostrum tam Presbyterorum & Diaconorum, quam etiam totius Cleri una suscitata fuit sententia*. Ep. II. ad Eccl. Mediol. I Preti assistettero al Concilio di Roma tenuto sotto S. Leone nel 444. contro i Manichei: *S. Leon. Ep. 2. ad Episc. Italiae, & serm. 5. de Iejun. Conc. Tom. 3. pag. 1461.*, a quello del 465. sotto il Pontefice S. Ilario. Il Canone 4. di questo Concilio si conchiude così: *Quod ut deinceps possit tenacius custodiri, si placet, sententias, causas, & subscriptiones proprias omnes commendate, ut Synodali judicio auditus (alias aditus) claudatur illicitis (alias illicitus). Ab universis Episcopis & Presbyteris acclamatum est: exaudi Christe, Hilario vita: dictum est septies, haec & confirmamus, & haec docemus, dictum est octies.*

Nu. VII. *Concil. Tom. 4 pag.* 1060. ; del 449. sotto Simmaco al quale si sot-
toscrissero 73. Vescovi, 67. Preti, e 5. Diaconi. *Conc. Tom. 4. pag.* 1312., del 531. sotto Bonifazio II. al quale si trovarono 4. Vescovi, e 29. Preti *Conc. Tom. 4. pag.* 1691., del 601. sotto S. Gregorio Magno, a cui si sottoscrissero 21. Vescovi, e 16 Preti. *Conc. Tom 5. pag.* 1607., del 649. sotto S. Martino, dove furono chiamati i Preti secondo la costumanza dei Padri Ortodossi. *Fecit Synodum secundum institutum Patrum Orthodoxorum... sedebant Episcopi, & Presbyteri, stantibus Diaconis.* Concil. Tom 6. pag. 75. & pag 350., del 731. e dal 732. sotto Gregorio III. In due frammenti di marmo esistenti nella Vaticana riportati dal Ciampini *lib. de S. Aedificiis Constantini Magni cap. 4. sect.* 15. sono riportati gli atti dei due Sinodi del 731. e dal 732. benchè questi affatto guasti. Nel primo di questi frammenti vi sono i nomi di alquanti Preti, che vi erano intervenuti, dell' 743. e 745. sotto il Pontefice Zaccaria, *Conc. Tom. 6. pag.* 1546. e 1552., dell' 826. sotto Eugenio II., al quale si trova che assisterono 63. Vescovi, e 17. Preti *Concil. Tom. 8. pag.* 103., dell' 853. sotto Leone IV. In questo Concilio, al quale intervennero 67. Vescovi fù deposto Anastasio Prete Cardinale della Chiesa Romana, e l'atto di deposizione fù sottoscritto da 59. Vescovi, e 8. deputati di Vescovi, 20. Preti, e 6. Diaconi. *Conc. Tom. 8. pag.* 113., e questa pratica si può dire, che duri nella Chiesa Romana fino al presente, poichè il Collegio dei Cardinali, come l'osserva Pallavicini parlando della Bolla di Leone X. contro Lutero, non è altra cosa, che un Concilio dei Vescovi Suburbicarj ò Suffraganei, e dei Cardinali ai Preti che Diaconi, i quali sono i Parochi delle antiche Parrocchie di quella Città.

La pratica della Chiesa Romana continuovata per tanti secoli potrebbe essere una prova bastantemente convincente del diritto, che hanno i Preti nei Concilj d' intervenirvi, di aver parte nelle deliberazioni, e di munirle colla loro sottoscrizione. L' esempio di questa prima Chiesa del mondo è anche più rispettabile, perchè appunto nel diritti dei Cardinali ha conservata in molte cose l'immagine delle costumanze, e della forma di governo dei Secoli primitivi. Quello

che si praticava in Roma rapporto ai Concilj ed ai Sinodi, non era una costumanza particolare di quella Chiesa, ma generale in tutto il Cristianesimo. Questo è ciò che con alcuni altri esempj si vuole brevemente dimostrare. Num. VII.

Al Concilio di Elvira, celebrato secondo la più comune opinione nel 305. assistettero e sottoscrissero 36. Preti, di alcuni dei quali si è conservato fino ai tempi nostri anche il nome delle Parrocchie.

Al Concilio di Arles del 314. adunato per la causa di Cecilano, furono dall' Imperatore convocati i Vescovi, che condussero ciascuno due Ecclesiastici del second' Ordine. Egli è sottoscritto da 12. Preti, 9. dei quali in nome dei loro Vescovi e delle loro Chiese, e 3. in loro proprio nome, *Conc. Tom.* 1. *pag* 1421. Il Concilio d' Auxerre del 578. fu sottoscritto da 34. Preti, vi furono dei Preti al Concilio di Soissons dell' anno 744., 25. Abati formarono parte del Concilio di Magonza dell' 813. Assistettero i Preti a quel di Parigi dell' 829. a quello di Soissons dell' 853., a quelli di S. Quintino del 1233. e 1234. ed in questi ultimi è specialmente da notarsi, che essendosi lagnati i Capitoli delle Cattedrali, i quali sono pur composti di Preti del second' Ordine, che i Vescovi avessero comandato l'interdetto senza loro partecipazione, fù radunato l' altro Concilio di S. Quintino, ed in esso fù data sodisfazione alle loro lagnanze.

Se nei tempi a noi meno discosti si vede indebolito in qualche modo il diritto dei Preti di una precisa decisione nei Concilj, vi resta ciononostante tanto di traccia che basta per riconoscere che la ferma opinione che si aveva di questo loro diritto non era affatto estinta. Non vi hà chi possa ignorare, che il second'Ordine ha assistito almeno per mezzo di Deputati ai Concilj Provinciali tenuti dopo il Concilio di Trento. Nel Provinciale Fiorentino del 1573. il Capitolo della Cattedrale ebbe parte alle deliberazioni come l' attesta l' Arcivescovo Altoviti nella lettera diretta al Capitolo medesimo *Iuvantibus Fratribus nostris Comprovincialibus Reverendissimis Episcopis, nec non vobis & praesentibus, & opem & auxilium ad rem totam conficiendam afferentibus*. E' noto che il second' Ordine assiste alle

Nu. VII. Assemblee del Clero di Francia, che egli opina sulle Censure, che vi si sottoscrive, che sottoscrive le lettere dirette al Papa ed ai Prelati, che egli ebbe parte alle deliberazioni della celebre Assemblea del 1682., e che nel 1688. avendo il Procuratore Generale appellato al futuro Concilio da una Bolla del Papa riguardante le franchigie, e dagli attentati che potessero farsi contro il Regno di Francia, il Re volle che gli Atti fatti in tale occasione, oltre la partecipazione ai Vescovi, che si trovavano di quel tempo in Parigi, fossero altresì comunicati al Capitolo della Chiesa di Parigi, ai Parochi della Città e dei Sobborghi, ai Capi degli altri Capitoli, e a tutte le Università del Regno.

Ella sarebbe cosa da sorprendere, che questo diritto si contrastasse ai Preti nei Concilj particolari e nei Sinodi, quando è certo che eglino hanno avuto luogo nei Concilj Ecumenici. Al Concilio generale di Nicea, tenuto nel 325. assistè un numero immensurabile di Preti, e di Diaconi. Lo attesta Eusebio, che ebbe non piccola parte in quella famosa Adunanza *In praesenti choro autem Episcopi quidem super ducentos & quinquaginta adfuerunt, eorum autem qui eos comitati sunt Presbyterorum, Diaconorum, Acolitorum, aliorumque complurium numerus vix inire potest*. In Vita Constant. lib. 3. cap. 8. In questo Concilio fu dove si fece conoscere la fermezza di S. Atanasio ancora Diacono, e la prima cagione dell'odio degli Ariani contro di lui. Se degli altri Concilj Ecumenici tenuti nell'Oriente, non si ha una precisa notizia dei Preti e dei Diaconi in essi intervenuti, forse è perchè il numero troppo grande di essi trattenne gli scrittori dal specificarlo. Infatti le grida alzate dal partito di Dioscoro nel Concilio di Calcedonia, *Synodus Episcoporum est, non Clericorum, super suos foras mittite*, sono una prova dell'assistenza al medesimo di altri Ecclesiastici oltre i Vescovi; e poichè non si ebbe attenzione a questa protesta conviene dedurne che i Padri di quel Concilio ne riconobbero l'insussistenza. Nell'Occidente ne abbiamo la testimonianza delle Bolle stesse di convocazione. Innocenzio III. in quella pubblicata per adunare il Concilio IV. Lateranense del 1215. dice, che i Capitoli vi spediscano dei Deputati. Gregorio IX. nel 1240, pensando a

convocare un Concilio generale contro Federigo II. scrive all' Arcivescovo di Sens, che ordini ai Capitoli della sua Provincia, agli Abati, e agli altri che solevano esservi, chiamati, di mandarvi i loro Deputati. Innocenzio IV. convocando il primo Concilio generale di Lione del 1245. prescrive ai Metropolitani l' ordinare ai Vescovi suffraganei che intervengano al medesimo, e che i Capitoli vi mandino i loro Deputati. Le lettere di convocazione del Concilio di Vienna del 1311. sono indirizzate ai Vescovi, Abati, Prelati inferiori, Decani, Proposti, Arcidiaconi, Arcipreti ec., ed in generale ordina il Papa a tutti i Prelati di primo e di secondo Ordine, che non potessero intervenire al Concilio, ò di mandarvi Procuratori, ò di far procura ad alcuno di quelli che vi assisteranno, affinchè questi diano il consenso ai Decreti in loro nome. Ai Decreti del Concilj di Pisa, e di Costanza ebbero, come è noto, molta parte i Deputati del secondo Ordine, e molto più a quello di Basilea, dove può dirsi che furono il mobile principale. Anche a quello di Trento i Papi vi invitarono i Prelati, ai quali ò per diritto, ò per consuetudine apparteneva l' intervenire. Tanto è sempre sostenuta la Tradizione costante del diritto dei Preti!

Nn. VII.

Ma non sono i soli fatti che attestano del diritto del secondo Ordine nei Concilj. Gli Autori che hanno fatto delle regole sulla forma di adunare queste sante Assemblee non hanno omesso di fissare il rango che vi devono tenere i Preti. S. Isidoro di Siviglia e il 4. Concilio di Toledo, chiamato celebertimo giustamente nel Breviario Romano *Lect. 2. Nocturni de S. Isid. Hispal.* celebrato nel 633. così determina la maniera di celebrare i Concilj *Hora prima diei ante solis ortum ineuntur omnes ab Ecclesia.... Post ingressum omnium Episcoporum atque confessum, vocantur deinde Presbyteri, quos causa probaverit movere. Nullus se inter eos ingerat Diaconorum. Post hos ingredientur Diacon.... & corona facta de sedibus Episcoporum, Presbyteri a tergo eorum residant... Confessum omnes surgant, & cum omni timore Dei, & disciplina, tam Episcopi quam Presbyteri sedeant.* Il sesto Concilio di Parigi dell' anno 829. riconosce essere

Nu. VII. secondo le regole canoniche l'intervento dei Preti ai Concilj. *Visum siquidem nobis, & valde profuturum sanctae Dei Ecclesiae fuit, ut quia ordo canonicus docet, ut & in ipsis Conciliis adsint Presbyteri*. Si è veduto dalle loro sottoscrizioni e giudizj, che la loro presenza non era materiale. Se qualche volta i Vescovi hanno preteso di allontanarsi da queste sante regole, il secondo Ordine ha fatto sentire le sue ragioni, ed i Papi stessi vi hanno provvisto. Innocenzio III. scriveva all'Arcivescovo di Sens, che i Capitoli debbono essere chiamati al Concilio Provinciale. In questi tempi si vedono preferiti i Capitoli, perchè questi corpi avevano già preso il di sopra ai Parochi. *Provinciae Senonensis Capitula... ad nos querimoniam trasmiserunt, quod Archiepiscopus Senonensis, & ejus Suffraganei, Procuratores eorum nuper ad Provinciale Concilium convocatos, ad tractatum eorum admittere noluerant.... Visum fuit nobis, & fratribus nostris* (che sono i Cardinali rappresentanti il Clero di Roma) *ut Capitula ipsa ad ejusmodi Concilia debeant invitari*. Il P. Mabillon nella seconda parte del suo Museo Italico hà pubblicato un documento, che hà questo titolo *Ordo qui observatur in celebratione Concilij Generalis*. In esso vi si vedono chiamati i Preti, *quos sessuros secum Metropolitanus elegerit, qui utique & cum eo judicare aliquid & definire possint*. Tutto vi dee essere deciso in comune. *Deliberatione communi finiuntur*: sulle quali parole dice il dotto e giudizioso Monaco, *Observandus hic locus de suffragiis Presbyterorum in Concilia etiam Provinciali*.

Dopo i monumenti riportati dei Concilj di qualunque specie, comprovanti il diritto dei Preti nelle decisioni dei medesimi, sarebbe quasi superfluo il fermarsi a parlare di questo medesimo diritto nei Sinodi Diocesani. La cosa discenderebbe da se stessa, quando anche mancasse il modo di comprovarla co' fatti. Ma per vedere se alle decisioni, e risoluzioni di questi abbiano parte i Preti, e se vi sia necessaria la loro approvazione, basterà il consultare i Ceremoniali che prescrivono il rito di celebrarli. E' celebre un Regolamento sulla forma di tenere il Sinodo Diocesano riportato nella Collezione dei Concilj dopo gli atti di un Sinodo tenuto a Salgunstad, ed in-

ferito da Burcardo nella sua collezione dei Canoni. Tutte le orazioni vi si fanno in comune, e vi si chiede per il Vescovo e per i Preti un egual grazia ed un' egual lume. Il Vescovo, ed i Preti chiedono allo Spirito Santo, che sia il motore e il principio dei loro giudizj. *Esto salus & suggestor & effector judiciorum nostrorum*. Il Vescovo ed i Preti chiedono al Divino Spirito di non allontanarsi dalla giustizia, e di non esserne i perturbatori. *Non nos patiaris perturbatores justitiae esse*. Il Vescovo, ed i Preti temono di non giudicar male, ò per favore ò per ignoranza. *Ut in sinistrum nos non ignorantia trahat, nec favor inflectat, non acceptio muneris vel personae corrumpat*. Ed in seguito parlando il Vescovo ai Preti così si esprime loro. *Quod si forsan aliquis nostrum aliter quam dicta fuerint senserit, sine ali quo scrupulo contentionis in nostrum omnium copulatione ea ipse de quibus dubitaverit conferenda reducat, qualiter Deo mediante aut doceri possit aut docere. Deinde vos simili obtestatione conjuro, ut nullus vestrum in judicando aut personam accipiat, aut quolibet favore aut munere pulsatus a veritate discedat*. Queste orazioni e queste esortazioni sarebbero illusorie e ridicole, se i Preti non vi facessero realmente la persona di Giudici e se fossero chiamati per sentirsi soltanto leggere la Legge. Na. VII.

Le orazioni, e le esortazioni prescritte nel Pontificale Romano per la celebrazione del Sinodo Diocesano sono presso a poco l'istesse, e quella che si è di sopra osservata è precisamente la medesima, onde può chiunque facilmente sodisfarsene. Si vuole solo notare la decisiva conferma ed approvazione, che vi è richiesta ai Preti per i Decreti che vi fossero fatti. *Post haec leguntur constitutiones, si quae sint, per Synodum approbandae, quibus lectis, & per Patres si placet confirmatis, atque omnibus terminatis, Pontifex sedens cum mitra omnium notionibus se commendat*. Questa conchiusione ha messo bene alla tortura il Lambertini, e terrà sempre in contradizione le risoluzioni delle Congregazioni con le antiche costumanze della Chiesa Romana.

Sono innumerabili le prove di quest' ordine tenuto nei Sinodi

Nu. VII.

Diocesani. Generalmente i Vescovi nelle Convocatorie, e nelle allocuzioni hanno fatto fede del diritto dei Preti nelle risoluzioni dei medesime. I Sinodi della Toscana hanno riconosciuta questa verità. Ve ne sono due di Volterra del 1624. sotto Monsig. Inghirami, e del 1657. sotto Monsig. degli Albizzi, nel quale è precisamente notata l' approvazione data dai Padri.

Persuaso intimamente il Vescovo di Colle dall' autorità e dal peso delle ragioni, e dei documenti, che in compendio ha enunciati davanti a questa rispettabile Assemblea, crederebbe di tradire la sua coscienza se non riconoscesse il diritto inerente per divina Istituzione nei suoi Cooperatori di concorrere come Giudici nelle deliberazioni sinodali col loro libero suffragio. Egli ha la consolazione di vedersi con questo sentimento perfettamente uniforme alla proposizione di S. A. R., che nei tre Articoli proposti alla discussione in questa mattina, suppone manifestamente questo diritto nei Parochi. L' esempio di tre suoi illustri Confratelli, che hanno avuto occasione di spiegarsi pubblicamente sù questo punto è anche esso presso di lui di quel peso, che merita la loro autorità e i loro lume. Monsig. di Pistoia e Prato che ha tenuto con tanto buon esito questo metodo nel suo Sinodo Diocesano, Monsig. Vescovo di Arezzo che lo ha accennato nella Convocatoria al suo Sinodo, e Monsig. Arcivescovo di Firenze, che se ne è spiegato, ed ha riconosciuto il diritto dei Preti nei Concilj in una annotazione della sua Traduzione della Santa Bibbia sulla decisione del Concilio degli Apostoli, in cui dopo avere osservato saviamente, che questo Concilio è stato il modello, secondo il quale si sono nella Chiesa adunati i Concilj Generali, osserva, *che in essi Concily v' intervengono i Vescovi, e quei Sacerdoti, i quali secondo i Canoni vi hanno voto.*

Per queste ragioni l' infrascritto Vescovo di Colle fa reverente istanza al Regio Commissario, perchè questa sua Memoria e sentimento sia inserto negli Atti di questa rispettabile Assemblea.

Nocondò *Vescovo di Colle.*

Memoria dell' Illustrissimo e Reverendissimo Monsig. Vescovo di Colle, in giustificazione delle asserzioni contenute nell' altra sua Memoria segnata di Num. VII relativa al Voto definitivo dei Parochi nei Sinodi Diocesani.

IL Vescovo di Colle dopo le dichiarazioni, che nella scorsa Sessione hanno creduto di fare registrare negli Atti dell' Assemblea i rispettabili suoi Confratelli l' Arcivescovo di Firenze, e il Vescovo di Arezzo rapporto alla Memoria letta da lui nella stessa Adunanza, e inserita negli Atti medesimi, non può fare a meno in giustificazione delle sue asserzioni di esporre quanto appresso, e di pregare Sua Eccellenza il Sig. Senatore Regio Commissario, che questa carta abbia luogo negli Atti, onde sia un documento incontrastabile della sua sincerità, e buona fede, e dei fondamenti, che avea per credere i detti due Prelati nel suo medesimo sentimento del diritto inalterabile dei Parochi, ò per dir meglio del loro preciso dovere di giudicare nel Sinodo Diocesano insieme col Vescovo.

Monsig. Arcivescovo di Firenze si esprime così nel Commentario al verso 28. del Cap. 15. degli Atti Apostolici: *Questo Concilio di Gerusalemme è stato il modello, secondo il quale si sono nella Chiesa adunati i Concilj generali, per decidere le controversie nate nel Popolo Cristiano intorno alle cose della Fede, e della Disciplina Ecclesiastica. A questi Concilj presiedono i Successori di Pietro i Romani Pontefici. V' intervengono i Vescovi, e quei Sacerdoti, i quali secondo i Canoni vi hanno Voto. Si disaminano con le Scritture, e con la Tradizione alla mano la materia, sopra la quale debbono formarsi le decisioni, e queste decisioni sono rivestite di una autorità non umana, ma divina.*

Monsig. Martini nel trascritto passo osserva, che il Concilio di Gerusalemme è stato il modello dei Concilj Generali per decidere le controversie nate nel Popolo intorno alle cose della Fede, e della Disciplina Ecclesiastica. Nel Concilio di Gerusalemme decisero i

N. XVI. Vescovi, ed i Preti. Se dee dunque questo Concilio essere il modello degli altri, ne viene per conseguenza, che in tutti gli altri Concilj, e in specie nei Diocesani debbano decidere i Vescovi, e i Preti. In fatti, soggiunge Monsig. Arcivescovo, che intervennero nel Concilio di Gerusalemme i Vescovi, e *quei Sacerdoti, i quali secondo i Canoni vi hanno Voce*. Così dicendo Monsig. Martini interpetra saggiamente il *Seniores*, e ammette, che i Sacerdoti dessero un Voto.

Che colla parola *Seniores* si additasse nel Concilio di Gerusalemme i Preti, si rileva anche dal versetto seconda dell' istesso Cap. 15., in cui si legge *Facta . . . seditione non minima Paulo, & Barnabae adversus illos fluctuarunt, ut ascenderet Paulus, & Barnabas, & quidem ali ex aliis ad Apostolos, & Presbyteros in Jerusalem*. Monsig. Arcivescovo traduce *Presbyteros* in questo versetto per *Seniores*, e nei versetti 6. 22. 23. e 41. *Seniores* è tradotto per *Sacerdotes*.

Rimaneva adunque da una parte distrutta la difficoltà, che potea prodursi, che *Seniores* nel Concilio di Gerusalemme significava *Vescovi* unicamente, e non *Preti*, e dall' altra il facto Testo dichiarava apertamente una comune deliberazione dei Vescovi, e dei Preti in questa parole. *Visum est Spiritui Sancto, & nobis*, come spiegano tutti i Santi Padri, e gl' Interpetri più accreditati. Il Voto, che dichiara Monsig. Martini avere avuto anche i Preti in quel Concilio, non parea, che dovesse intendersi, se non nel senso di deliberazione dei medesimi, e non potea intendersi per Voto consultivo. Il Voto, che i Sacerdoti vi hanno, secondo *i Canoni per decidere le controversie*, fon tutte parole dei Commentarj suddetti, sembrava, che dovesse chiamarsi decisivo, che è lo stesso, che *il per decidere*, e dall' altra parte non distinguendosi il Voto dei Vescovi da quel dei Sacerdoti, dovea conchiudersi, che se il Voto dei Vescovi per decidere era decisivo, il Voto, che per decidere vi avevano i Sacerdoti, dovea dirsi egualmente decisivo.

Si aggiunga, che la distinzione moderna di Voto consultivo,

e decisivo non aveva luogo in quei felicissimi tempi della Chiesa, e il consiglio, e le consultazioni comuni erano state rilevate bastantemente nei versi 6. e 7. in quelle parole: *Convenerunt que Apostoli, & Seniores videre de verbo hoc. Cum autem magna disquisitio fieret &c.* Su queste riflessioni il Vescovo di Colle credeva, che il suo rispettabilissimo Metropolitano fosse del sentimento, che i Parochi avessero in comune coi Vescovi la decisione, e deliberazione nei Concilj, molto più che tutto era esattamente, e dottamente spiegato il Capitolo 15. degli Atti, e nell'istesso erudito Commentario si combatteva la massima prodotta dall'Eccellentissimo Dottor Bianucci nella prima sessione, vale a dire, che nel Concilio di Gerusalemme si fosse trattato unicamente di cose di Fede, e si stabiliva l'importantissimo fondamento, che nei Concilj *si discorra con le Scritture, e con la Tradizione alla mano la materia sopra la quale debbono formarsi le decisioni*. N. XVI.

Il Vescovo di Colle frattanto si protesta, che non ha mai preteso, nè pretende con tutto questo di tenere a conto il rispettabile suo Metropolitano sul senso, che egli rimane in libertà di dare all'espressioni dei suoi Commentarj, ma soltanto intende di provvedere alla delicatezza degna del suo grado, cioè, che nel citate detti Commentarj non ha fatto la minima violenza alle espressioni, e che ha riportate le parole con intiera fedeltà.

Quanto al rispettabile Monsig. Marcacci Vescovo di Arezzo, il Vescovo di Colle non ha avanzato, che quel degno Prelato si sia dichiarato espressamente pel Voto decisivo dei Parocht. Il Vescovo di Colle si è espresso nella sua Memoria, che Monsig. di Arezzo avea *accennato* (notisi il vocabolo *accennato*) esser di questo sentimento, perchè nella Convocatoria al Sinodo Aretino propone per esempio il Concilio di Gerusalemme, ed era naturale il congetturare di qui, che si avesse pensieroli seguitare questo Concilio anche nel giudizio, che vi pronunziarono i Preti insieme coi Vescovi, molto più, che altre espressioni di detta Convocatoria, sembrava al Vescovo di Colle, che tendessero a confermare l'istessa verità. Sussiste sem-

N XVI. pre, che il Vescovo di Colle non ha detto aver deciso Monsig. di Arezzo il punto, che si vuole controverso, ma aver solcanto accennato delle tracce, per conchiudere ragionevolmente che sentisse in favore del Voto decisivo, non spiegandosi giammai in essa Convocatoria chiaramente per il così detto Voto consultivo.

Per tutte queste ragioni il Vescovo di Colle fà istanza a Sua Eccellenza il Sig. Senatore Regio Commissario, che sia unita questa Carta negli Atti dell' Assemblea in giustificazione della sua Memoria presentata il dì 25. stante, e in risposta alle Dichiarazioni registrate dai rispettabilissimi Prelati Monsig. Arcivescovo di Firenze, e Monsig. Vescovo di Arezzo, per i quali si pregia di avere la maggiore venerazione, e il più ossequioso rispetto.

Di Casa questo 27. Aprile 1787.

Niccolò *Vescovo di Colle*.

Adì 26. Aprile 1787, in Firenze.

Fede per me infrascritto Notaro Pubblico Fiorentino come in un Libro stampato intitolato *Nuovo Testamento del Signor Nostro Gesu Cristo secondo la Volgata tradotto in Lingua Italiana, e con Annotazioni illustrato, nuova edizione riveduta, corretta, e accresciuta. Tomo Terzo stampato in Torino l'anno 1777 nella Stamperia Reale con Privilegio* esistente presso l'Illustriss. e Reverendiss. Monsig. Niccolò Sciarelli Vescovo di Colle, si legge nel Capitolo quindici degli Atti dei Santi Apostoli, e precisamente alle Annotazioni esistenti a c. 124. del vers. 28. la seguente. *Questo Concilio di Gerusalemme è stato il modello, secondo il quale si sono nella Chiesa adunati i Concilj generali per decidere le controversie nate nel Popolo Cristiano intorno alle cose della Fede, e della Disciplina Ecclesiastica. A questi Concilj presiedono i Successori di Pietro, i Romani Pontefici. V' intervengono i Vescovi, e quei Sacerdoti, i quali secondo i Canoni vi hanno Voto. Si disamina con le Scritture, e con la*

Tradizione alla mano la materia, sopra la quale debbono formarsi le de-
cisioni, e queste decisioni sono rivestite di una autorità non umana ma di- N. XVI.
vina. Omiss. &c.

In quam.

Raimondo di Gio. Biadi mano prop.

Num. XX.

Nu XX.

Risposta e dichiarazione dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsig. Arcivescovo di Firenze contro la Memoria letta ed abbia dall' Illustriss. e Reverendiss. Monsig. Vescovo di Colle nell' Assemblea dei 27. Aprile 1787. sulla questione del Voto decisivo dei Parochi.

L' Arcivescovo di Firenze si dichiara sodisfatto dell' ossequiosa protesta letta dall' Illustriss. e Reverendiss. Monsig. Niccolò Sciarelli Vescovo di Colle nell' Assemblea dei Vescovi della Toscana la mattina del dì 27. Aprile, ed inserita negl' Atti della medesima. Non ha che ridire sulla citazione, e trascrizione, che in quella si fà della Nota al verso 28. degl' Atti degl' Apostoli della sua Versione del Vecchio, e Nuovo Testamento, quale confessa essere pienamente conforme al Testo. Non ammette però il Commento, che alla predetta Nota fatti dal prelodato Monsignore Vescovo di Colle, per cui storconsi le parole ad un significato in esse non compreso, anzi espressamente escluso. In fatti quelle parole: *V' intervengano (nei Concilj) i Vescovi, e quei Sacerdoti, i quali secondo i Canoni vi hanno Voce*, non altro senso presentano che questo, cioè che nei Concilj i Vescovi intervengono tutti, dei Sacerdoti poi quei soli, che secondo i Canoni hanno diritto d' intervenirvi, e darvi il Voto, ò sivvero, che quel diritto, che è proprio, e nativo dei Vescovi come unito alla loro dignità, per privilegio è stato dalla Chiesa accordato non generalmente a tutti i Sacerdoti, ma a taluni, che

Nu. XX. ha giudicato bene doversi fregiare di tal privilegio. Così infatti e i Cardinali non Vescovi, e i Generali degl' Ordini Religiosi, e gli Abbati, e Archimandriti appresso i Greci hanno seduto nei Concilj, e vi hanno dato il Voto. Il voler pertanto dare alle enunciate parole un significato comprensivo di tutto l' Ordine Sacerdotale, è una violenza che si fà al Testo per far dire allo Scrittore ciò che non pensò, nè volle dire.

Num. XXIX.

Num. XXIX.

Memoria dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsig. Vescovo di Colle in risposta alla Dichiarazione dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsig. Arcivescovo di Firenze sul Voto decisivo dei Parochi.

IL Vescovo di Colle nella sua Dichiarazione inserita negli Atti dell' Assemblea li 27. Aprile si è protestato di avere un sommo rispetto per il suo Metropolitano, ma non ha inteso giammai di dargli una soddisfazione, giacchè non lo ha offeso in una benchè minima parte. Il Vescovo di Colle potea bensì esigere questa soddisfazione, perchè si era fatto comparire come poco veritiero, ed esatto nel riportare i Commentarj della Bibbia fatti da Monsig. Arcivescovo di Firenze, e dai quali si prova all' evidenza il Voto decisivo dei Preti nel Concilio di Gerusalemme. Egli si contentò di farsi l' Apologia, ed era persuaso nelle ragioni prodotte, che Monsig. Arcivescovo dovesse confessare essere stato molti anni fà di diverso sentimento circa il Voto consultivo dei Preti nei Concilj. In vece di ciò persiste detto degnissimo Monsig. Arcivescovo in una carta inserita negli Atti dell' Assemblea sotto il Num. XX. ad insinuare che dal Vescovo di Colle *storconsi le parole* del Commentario *ad un significato in esse non compreso, anzi escluso espressamente, e che è una violenza, che si fa al Testo* il dedurre che i Parochi hanno il Voto decisivo nei Sinodi Diocesani. Un Vescovo, che si pregia di operare mercè l' ajuto divino

Digitized by Google

con tutta la rettitudine, e la buona fede, non può, ne dee soffrire queste gratuite asserzioni, equantunque abbia dimostrato chiaramente nella sua giustificazione sufficientissima a purgarlo da ogni taccia, e a provare il suo assunto, si crede tuttavolta obbligato a soggiungere quanto appresso. Num XXIX.

Il Vescovo di Colle si è dichiarato nella sua antecedente giustificazione, che non intendeva di tenere a conto Monsig. Arcivescovo di Firenze sul senso, che egli volea dare al suo Commentario. Egli è in libertà di spiegare a suo piacere le proprie espressioni, come ha fatto nella carta, che si ha sotto gli occhj. Il Vescovo di Colle però non potea spiegarle, secondo la mente dell' Autore, ma soltanto nel senso che presentano palesemente, e in tal caso Monsig. Arcivescovo dovea degnarsi di provare, che questo senso era affatto escluso dal Testo prodotto. Col darsi una interpetrazione al Testo, non si fa che sfuggire la questione, la quale si riduce a questi precisi termini. *Si dalle parole del Commentario stampato di Monsig. Martini al cap. 15. vers. 28. degli Atti Apostolici si rilevi, che i Preti nel Concilio di Gerusalemme abbiano avuto il Voto decisivo, o reasuntivo.* Questa è la questione. Il Vescovo di Colle è per il Voto decisivo, e lo prova colle istesse parole usate nel passo citato da Monsig. Arcivescovo. Questi è per il Voto consultivo, e lo prova con una interpretazione che si crede in facoltà di dare alle espressioni, di cui si è servito, ciò però non fà sì, che essendo intervenuti nel Concilio di Gerusalemme i Vescovi, e i Preti per *decidere*, non si debba conchiudere *senza far violenza al testo*, e senza *sforzare le parole*, che i Preti vi ebbero il Voto decisivo, e che essendo questo Concilio *il modello* degli altri, non debbono anche negli altri Concilj i Preti, e specialmente i Parochi nel Sinodo Diocesano, godere di questo diritto. Stà dunque nel suo vigore la proposizione del Vescovo di Colle, il quale in risposta alla carta inserita nell' Assemblea sotto il Num. XX. si rimette totalmente alle giustificazioni prodotte sotto il Num. XVI., in aggiunta delle quali fa istanza a S. E. il Sig. Regio Commissario, che sia inserito questo foglio firmato col proprio nome, e sigillo, protestandosi, che

avrebbe trascurata affatto questa piccola disputa se non fosse stata
Num. XXIX. toccata la sua onoratezza, e di non risponder più alcuna cosa su questo Articolo evidentissimo, sicuro che è lume del Sapientissimo Sovrano della Toscana, sotto cui debbono andare le proposizioni dell' Assemblea, che ha l' onore di essere un suo Consiglio privato, gle renderanno pienamente giustizia.

Li 14. Maggio 1787.

Niccolò' *Vescovo di Colle*.

Nu. LXVI.

Num LXVI

Memoria dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Volterra, in replica a quelle dell' illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Colle, in quella parte, che riguarda la qualità del Voto resa dai Parochi, nei Sinodi Diocesani di Volterra, dell' anno 1624. e 1657.

Nella seconda Sessione tenutasi dalla Venerabile Assemblea degli Arcivescovi, e Vescovi della Toscana nella mattina del dì 25. di Aprile 1787. il degnissimo Monsignor Vescovo di Colle, in conferma del suo sentimento, che ai Parochi si competesse nei Sinodi Diocesani il Voto decisivo, in una sua Memoria, che lesse, e ripose poi negli Atti, osservò, che in due Sinodi Diocesani della Chiesa di Volterra celebrati nell' anno 1624., da Monsignor Bernardo Inghirami, e da Monsignor Orazio degli Albizzi nel 1657, avevano i Parochi esercitato l' affetto diritto di decidere deliberativamente col loro Voto.

Il Vescovo attuale di Volterra persuaso, e bene informato della pratica della sua Chiesa, che sicuramente non è uniforme al sentimento del prelodato Monsignor Vescovo di Colle, crede non solamente di dover contradire sul fatto, ma per giustificare la sua contradizione, si suppose nella necessità di produrre nella Sessione del dì 7. di Mag-

gio, e di rilasciare negli Atti della suddetta Assemblea la Copia esatta e fedele, della conclusione di ambedue i Sinodi nominati, dalla quale sperava, che dovesse chiaramente resultare la vera forza, e significato della parola *Placet*, colla quale dai Parochi, e da tutto il Clero quegl' istessi Sinodi furono approvati, che non apporta certamente una conferma, ò approvazione definitiva di quelle Costituzioni Sinodali, le quali avevano già tutto il loro valore, e lo riconoscevano dalla sola autorità, e giurisdizione del Vescovo, non già dall'approvazione, e consenso del Clero, che oltre alla semplice parola *Placet*, avrebbe ancora sottoscritto, se dalla di lui conferma definitiva avessero dovuto ricevere la forza, e l' efficacia di obbligare ciascheduno del Clero medesimo. Num. LXVI

Ma perchè crede il prefato Monsignor Vescovo di Colle, che confermata rimanga la sua opinione per la parola *Placet*, che si osserva negli accennati Sinodi di Volterra, e perchè in altra sua Memoria rilasciata negli Atti della Sessione del dì 30. di Maggio, ha voluto dimostrare, che coerentemente alla regola del Pontificale Romano, quella parola non possa significare altro, che il Voto decisivo reso dai Preti, trovasi nella circostanza il ridetto Vescovo di Volterra, di pigliare a giustificare la propria asserzione, che la parola *Placet* esata dai Preti nei Sinodi di Volterra, non importa per essi un' assoluta Decisione, e di far riconoscere, che la pratica della sua Chiesa, coerentemente appunto alla massima della Chiesa di Roma, cui non può repugnare la regola prescritta dal suo Pontificale, non ha accordato ai Preti il diritto del Voto decisivo, nella celebrazione dei due sopraddetti Sinodi Diocesani.

Non si crede di poter meglio spiegarsi, e schiarirsi la vera forza, ed importanza della parola *Placet* usata nei Sinodi Diocesani con certa uniformità a quanto si prescrive nel Pontificale Romano, che colla guida, e colla scorta di un grande, ed illuminatissimo Pontefice, quale è Benedetto XIV., e che sulla materia appunto dei Sinodi Diocesani, ha scritto compitamente un' Opera dottissima, ad eccellentissima. Tanto maggiormente si stima espediente di abbracciarsi questo parti-

Num LXVI. to, perchè nella contraria Memoria si allega, e si fà molto caso dell' autorità di questo Pontefice immortale, per provare, che l'approvazione ed il consenso dei Preti *è necessario nei Sinodi Diocesani per dar forza di Legge alle Costituzioni Sinodali*. Diversamente però vien stabilito nel cap. 1. del lib. 13. num 4. della precitata sua Opera *de Synod. Dioeces.*, ove dice semplicemente che i Vescovi prima di fare alcuna determinazione nelle cose di maggiore importanza, hanno costumato, ed hanno dovuto ricercare il consiglio, ed il sentimento dei Preti, acciocchè con questo metodo si attribuisca in certa maniera un peso maggiore, ed una maggiore autorità alle loro determinazioni. *Non idcirco tamen negamus* (ecco le sue istesse parole) *consuevisse, immo & quandoque in rebus gravioris momenti debuisse etiam Episcopos priusquam quidquam decernerent, inferiorum Presbyterorum eo filium, & sententiam exquirere, ut tali pacto majus pondus, maiorem que auctoritatem suis Decretis conciliarent*. Non dice però quel Pontefice, che debba seguitare il Vescovo necessariamente il consiglio dei suoi Preti consultati, anzi distinguendo benissimo la differenza, che passa trà il consiglio, ed il consenso, al num. 6. del medesimo cap. 1. afferma, che in alcune cose determinate dalle Canoniche Costituzioni, nelle quali si richiede il consenso dei suoi Consiglieri, è obbligato il Vescovo a fare ciocche avrà determinato la maggior parte di essi, ma in quelle cose, nelle quali ricercasi solamente il loro consiglio, avrà pienamente adempito il Vescovo alla sua obbligazione, quando gli avrà consultati, senza che da alcuna Legge venga costretto ad abbracciare, e seguitare il loro sentimento.

Non poteva veramente asserire Benedetto XIV. che deliberativo possa essere il Voto dei Parochi nei Sinodi Diocesani, nè che sia il Vescovo obbligato a seguitare il loro sentimento in tale occasione, perchè troppo chiaramente nel Lib. 3. della medesima Opera cap. 12. num. 7. si era espresso, che nel Sinodo Diocesano il solo Vescovo è il Giudice, ed il Legislatore, che esso fa in suo nome i Decreti, e li promulga, e che sebbene richieda il consiglio degli Astanti, non è obbligato però a seguitarlo. Tanto anzi è egli coerente a se stesso,

Digitized by Google

che affermando in altro luogo Lib. 13. cap. 2. num. 1. e 2. che non essendovi nel Sinodo Diocesano altri che il Vescovo, il quale abbia giurisdizione, e potestà di far le Leggi, non senza l'autorità di valente Giureconsulto, dice doversi da ciò manifestamente inferire, che al solo Vescovo appartiene di firmare colla sua sofcrizione le Costituzioni Sinodali. Non lascia di riportare la Decisione della Sacra Congregazione in qualche caso, in cui rimasero succumbenti alcuni, che obbligati di intervenire al Sinodo Diocesano, avevano preteso di sottoscrivere col Vescovo. Validissimo è il fondamento da questa Decisione, poichè intervenendo i Preti al Sinodo Diocesano come mer', e semplici Consiglieri del Vescovo, non già perchè assumano le parti di Giudice, se sottoscrivessero, sembrerebbe, che si appropriassero la potestà giudiciaria, che seguitando le osservazioni di Melchior Cano, dice doversi inferire il nominato Pontefice.

Num. LXVI.

Manca sicuramente la sottoscrizione dei Preti negli allegati Sinodi di Volterra, onde converrà che da questa mancanza deducasi per necessità, che giammai abbiano nei Sinodi Diocesani di quella Chiesa esercitate le parti di Giudici, ma de pure, e semplici Consultori del Vescovo, e che la parola *Placet* da essi usata alla fine dei Sinodi non indica già un vero consenso, dal quale possano ricevere parte della loro validità le Costituzioni Sinodali, ma una semplice approvazione spogliata di qualunque efficacia d'istituire, o derogare alla forza obbligatoria delle suddette Costituzioni, che tutta la ricevono, e la riconoscono dalla sola autorità, e volontà del Vescovo.

Non potrà altrimenti considerarsi contraria questa pratica alle regole prescritte dal Pontificale Romano, ma dovrà anzi reputarsi ad esse totalmente conforme, ogni volta che non vogliasi contradire alla dottrina del suddetto Pontefice Romano, che Lib 13. cap. 1. num. 1., e seq. *de Synod Diocesf.* spiegando la natura, e l'efficacia della parola *Placet* in coerenza delle suddette regole prescritte dal Pontificale della sua Chiesa non gli attribuisce la forza, ed il significato di un vero consenso, e dovrà dirsi, che al medesimo si uniforma la pratica, che in ordine alla ridetta parola è stata osservata

Num. LXVI.

dai Sinodi della Chiesa di Volterra, non escluso certamente quello, che si allega di nuovo nell' ultima Memoria di Monsignor di Colle, celebrato da Monsignor Guido Serguidi dell' anno 1590., perchè non poteva la Chiesa di Volterra non essere in tutto uniforme alle pratiche, ed ai regolamenti della Chiesa Romana, che rispetto a se stessa, non solamente ha la qualità di suo Capo, e Maestra, ma l'altra ancora di sua Metropolitana, come fù deciso in *Volaterrana die* 17. *Februarij* 1726. *coram Santiss. Domino Benedicto P.P. XIII. in Palatio Vaticano*.

Esaminando infatti Benedetto XIV. la suddetta parola *Placet* insegna essersi introdotto l'uso in diverse Diocesi, che si richieda il consenso di tutti quelli, che sono intervenuti al Sinodo da prestarsi mediante quella stessa parola, lette che sieno le Costituzioni Sinodali, ed essendo favorito questo costume dal Pontificale Romano, in cui trattandosi *de ordine ad Synodum* si dice, *Post hæc leguntur constitutiones, si quæ sint, per Synodum approbandæ*, è sembrato ad alcuno, ed ancora è stato preteso da qualche Dottore, che si esiga il consenso almeno della maggior parte di quelli, che sono intervenuti al Sinodo, acciocchè ricevano il loro valore, ed efficacia le Costituzioni fatte dal Vescovo, e per tutta la Diocesi inducano l'obbligazione dell' obbedienza da aversi alle medesime.

Non ostante però qualunque significato, che rigorosamente possa esser proprio, e naturale della parola *Placet*, e nonostante la soprariferita rubrica del Pontificale della sua Chiesa Romana, conclude quel dottissimo Pontefice, che sarà costretto sempre a riconoscere, e confessare, che diversamente debba pensarsi chiunque non vorrà cadere nell' errore di Aerio Prete Ariano del quarto secolo, il quale per consolarsi del dispiacere riportato, per non avere potuto conseguire il Vescovado, che aveva ambito, proruppe nell' eresia, che niuna differenza passa frà un Vescovo, ed un Prete. Sul cadere del Secolo XIV. fù ravvivata la di già estinta eresia d' Aerio da Giovanni Vielefio, da cui fù presa pure da Calvino, il quale *Inst. cap. 8. num. 52.* asserisce, che niun dominio sopra dei Preti ha il Vescovo,

ma che esercita semplicemente quelle parti, *quas habet Consul in Senatu, ut referat de negotiis, sententias roget .... & quod communi consilio decretum fuerit, exequatur*. Un Domma sicurissimo però della Chiesa Cattolica è quello, che non solamente pel la potestà dell' Ordine, ma per quella ancora della Giurisdizione sieno i Vescovi superiori dei Preti. Questa verità incontrastabile fù solennemente definita dal Sacro Concilio di Trento contro Calvino Sess 23. *de Sacram. Ordin can. 6.*, e difesa poi valorosamente contro del Calvinista Salmasio dal Padre Dionisio Petavio con tre libri *de Ecclesiastica Hierarchia*, come pure contro dell' altro Calvinista Blondello dal Padre Natale Alessandro *Dissert. 44 in Histor. Eccl. Sacc. IV.* Num. LXVI

Da questo principio indubitato frà i Cattolici, che i Vescovi sieno superiori dei Preti per la potestà di Giurisdizione, per necessaria conseguenza ne deduce Benedetto XIV., che dai Vescovi possono promulgarsi delle Leggi, alle quali i Preti benche contro loro voglia, e relattanti devono obbedire, ed allega l'autorità del Gersone che *de Potest. Eccles. Considerat. 4. Tom. 2. Oper. part. 1.* dice opportunamente in questo proposito, *Potestas Ecclesiastica jurisdictionis in Foro exteriori est potestas coercitiva, quae valet exercere in alterum, etiam invitum, ad dirigendum subditus in finem Beatitudinis aeternae .... Proprie vero dicitur jurisdictio facultas, seu potestas propinqua dicendi, vel sententiandi jus in alterum, etiam invitum*. Principiando poi da S. Giustino Martire riporta moltissimi dei più antichi Padri della Chiesa, che hanno riconosciuto chiaramente questa potestà medesima nei Vescovi, e molti ne rammenta, che potrebbero vedersi nei precitati PP. Petavio, e Natale Alessandro, nel Bellarmin. Lib. 1. *de Clericis cap 14.*, e persino presso di Giuseppe Bingamo *Origin. Eccles. Tom. 1. lib. 3. cap 1. §. 2.* che sebbene Protestante non lascia in questo punto di essere d'accordo con i Cattolici.

Avverte finalmente il prelodato Sommo Pontefice, che il Vescovo prima di promulgare nuove Costituzioni nel Sinodo, non è obbligato a seguitare il sentimento dei suoi consiglieri, e riporta diverse decisioni, colle quali la Sacra Congregazione ha risposto, che

Num. LXVI.

per la validità, ed efficacia delle suddette Costituzioni non è necessario il consenso di quelle del Clero, che v' intervengono come consultori del Vescovo medesimo.

Sarà dunque abbastanza schiarita la difficoltà, che si fa col fondamento della rubrica del Pontificale Romano, e della natura, e proprietà della parola *Placet* che si pratica in molte Diocesi dopo la lettura delle Costituzioni sinodali. Sembra ancora, che dal Vescovo di Volterra possa esserci sufficientemente dimostrato, che quell' istessa parola usata da tutti quelli, che erano intervenuti negli allegati Sinodi della sua Chiesa, non importa un consenso di essi vero, e propriamente detto, nè che da questo unicamente, piuttostochè dalla sola autorità, e volontà del Vescovo abbiano ricevuta la loro forza, ed efficacia quelle Costituzioni, che vi furono pubblicate.

Si lusinga ancora, che non potrà comparire altrimenti contro il buon senso questa interpetrazione, ed intelligenza della parola *Placet* usata dai Preti nei Sinodi Diocesani di Volterra dopo la promulgazione delle Costituzioni sinodali, ne dovrà in ultimo fare ulteriore difficoltà la riflessione, che i Vescovi abbiano usato efficacemente quell' istessa espressione *Placet* nei Concilj Provinciali, Nazionali, ed ancora negli Ecumenici, subito che si osservi, che non già come i Parochi, che intervengono ai Sinodi Diocesani colla semplice qualità di Consultori, ma che egualmente che i Metropolitani, ed il medesimo Romano Pontefice, come Giudici seggono i Vescovi, e sottoscrivono in quelle Adunanze.

Luigi *Vescovo di Volterra*.

Num. LXXXVII.

Osservazioni dell' illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Colle sulla replica di Monsignor Vescovo di Volterra sopra il Voto decisivo dei Preti nei Sinodi Diocesani.

NEll' ultima Sessione dell' Assemblea Monsignor Buonamici presentò per inserirsi negli Atti uno scritto relativo al Voto decisivo dei Parochi nei Concilj, in risposta alla Memoria del Vescovo di Colle rilasciata negli Atti medesimi sotto il Num. 52. Il Vescovo di Colle unicamente per testificare il suo rispetto a Monsignor di Volterra ha avuto interesse di prender copia di tale scritto, ed ha creduto bene il farvi le appresso riflessioni. Senza questo giusto motivo, serviva il rimettere Monsignor di Volterra a ciò che ha preteso di confutare, rilasciando alle persone di buon senso il decidere una sì fatta disputa.

Si è rilevata all' evidenza nell' antecedente nostra Memoria la pratica della Chiesa Volterrana rapporto ai Sinodi Diocesani, col riferire tre monumenti caduticci sotto gli occhj, e che per intelligenza di chi non volea capirne la significazione, abbiamo illustrato, come se fossero un pezzo di anticaglie etrusche. A detta del degnissimo Monsignor di Volterra non siamo stati felici nella interpetrazione. Pazienza! Noi abbiam creduto che le parole, *Approbata fuerunt per verbum Placet*, significassero quello che hanno significato sempre, da che gli uomini conoscono la lingua latina. Ci siamo appoggiati quindi all' autorità del Pontificale Romano, alla consuetudine dei Concilj generali, e particolari, e ad altri documenti, e ragioni, che non ci sembravano affatto disprezzabili. L' autore dello scritto firmato dal degnissimo Monsignor Buonamici con una ammirabile franchezza stabilisce, che le *Costituzioni Sinodali hanno tutto il loro vigore, e lo riconoscono dalla sola autorità, e giurisdizione del Ve-*

Num. LXXVII. *secco, non già dall' approvazione, e consenso del Clero* (1), e per autorizzare questa strana massima, che distrugge affatto la necessità, e utilità dei Sinodi vuole che s' interpetrino il Pontificale Romano, e i Sinodi di Volterra colla *guida, e colla scorta del grande, ed illuminatissimo Benedetto XIV.* Anche Monsignor Arcivescovo di Pisa produsse l' opera indigesta, e farraginosa *de Synodo Dioecesana* nella sua Memoria sotto il num. XI Monsignor Vescovo di Pistoia gli rilevò nella sua risposta sotto il num. XXXI. il poco conto che si dovea fare di questo scrittore, che ha reso infinite volte problematica la Verità, e che ha lasciato in libertà i suoi leggitori di attenersi, ò all' una parte, ò all' altra. Noi ci potremmo riportare totalmente a questo scritto di Monsignor di Pistoia, molto più che è cosa ridicola il supporre, che le parole chiarissime del Pontificale Romano, e dei Sinodi d' Inghirami, e d' Albizzi abbiano bisogno di altra interpetrazione fuori di quella del Dizionario latino, e volgare. Non è nuovo però il ricorrere all' oscurità per ischiarire la luce. Anche i Domenicani Spagnoli hanno portato avanti in questi ultimi tempi la storta idea che S. Agostino abbisognasse della interpetrazione di S. Tommaso. Ma diciamo qualche cosa di Benedetto XIV., di cui certamente non si è fatto gran caso nella nostra antecedente Memoria, ma abbiam notato soltanto, che egli non ha potuto fare a

(1) Monsignor di Volterra in seguito di questa proposizione pare che deduca, che i Parochi non ebbero nei Sinodi Diocesani di Volterra il Voto decisivo, perchè non *sottoscrissero i Decreti Sinodali*, la qual sottoscrizione secondo lui importa unicamente una *conferma definitiva*. Tutti i Concilj dunque che mancano di queste sottoscrizioni, cominciando dal Concilio di Gerusalemme, non hanno *forza, ed efficacia di obbligare*, e i Padri, che vi intervennero non decisero nulla definitivamente. Derivano queste conseguenze dalla capricciosa proposizione che si legge nell' opposta Memoria. Eppure ci vuol poco a riflettere che la sottoscrizione egualmente che la parola *Placet* è un mezzo per dare il Voto decisivo; che l' uno, e l' altro modo di decidere è ricevuto in pratica; e che quando ò intervengono tuttedue, la sottoscrizione non è che una ratifica, e una conferma, ò un attestato dell' antecedente decisione, fatta per mezzo della parola *Placet*.

meno di confessare in seguito di quanto si stabilisce nel Pontificale Romano, che almeno il consenso della maggior parte degli intervenienti al Sinodo è necessario, per dar forza, ed efficacia alle Costituzioni promulgate dal Vescovo. (1) L'autore dello scritto a cui rispondiamo, quasi voglia negare questa autorità, senza farne motto riflette, che Benedetto XIV. stabilisce una dottrina diversa nel num. 4 dell'istesso libro, e capitolo, ove dice semplicemente, che i Vescovi nelle cose di maggiore importanza hanno costumato, e hanno dovuto ricercare il consiglio, e il sentimento dei Preti. (2) Che ne viene di qui? Ne viene unicamente, che Benedetto XIV. si contradice nell'istesso libro, e capitolo, e che quando prima avea asserito esser necessario il consenso dei Parochi, asserisce poi che è sufficiente il loro consiglio, e parere. Ma facciamo un pò di commento a questi due passi, e veggiamo di conciliare la brutta contradizione, che si rileva dall'autore dell'opposta Memoria. Lambertini nel num. I. parla sicuramente dei Sinodi Diocesani, e riflettendo a quanto vien prescritto nel Pontificale conviene, che si ricavi dal medesimo esser necessario per le Costituzioni sinodali il consenso della più parte dei Padri. Nel num. IV. parla in genere delle determinazioni Vescovili, e conviene che nei

Num. LXXXVII.

(1) *In plerisque dioecesibus usus invaluit, ut licet Synodalibus Constitutionibus, omnium qui Synodo adsunt, exquisitus consensus per verbum Placet a singulis exhibendus: Haec vero confectionis ratio postulatur Pontificale Romanum, quod agens de ordine ad Synodum ait: Post haec leguntur Constitutiones, si quae sint, per Synodum approbandae: ex quo colligo videtur, consensum saltem majoris partis eorum, qui Synodi interfuit, necessarium esse, ut Constitutiones per Episcopum editae robur habituri, & obtentum, parendique obligationem in universum inducant dioecesi, juxta ea quae de forma, & vi verbi* Placet *leguntur in comment. nov. ad Conradum Elbertinum Tom. 1 Collect. Concil. Hispaniae Card. de Aguirre* (Ibi cap. 3 num. 2.)

(2) *Nisi videret tandem nonnisi consensisse, immo & quandoque in rebus gravioris momenti debuisse etiam Episcopos, priusquam quidquam decernerent, inferiorum Presbyterorum consilium, & sententiam exquirere, ut tali pacto majus pondus, majoremque auctoritatem suis decretis conciliarent. Lib. 13 n. 4.*

bei tempi della Chiesa tutto si faceſſe di concerto col Presbiterio,
Num. LXXXVII. e in ſpecie negli affari più importanti. Il Capitolo ſucceſſo al Presbiterio medeſimo ei ha mantenuto una qualche idea di ciò che facevaſi nella venerabile antichità dai Veſcovi, e dai loro ſubordinati Cooperatori circa il governo comune dei Popoli, affidati loro da Dio per guidarli nella via della ſalute. Noi non abbiamo mai contradetto queſte verità, anzi dall'indole del governo eccleſiaſtico, e dall'eſempio autorizzato dai Concilj, e datoci dai noſtri Padri abbiam dedotto, che è il linguaggio della dominazione quello che eſclude i Parochi dal Miniſtero che eſercitano in comune coi Veſcovi, e che fa queſti ultimi deſpoti, ed arbitri aſſatto del governo eccleſiaſtico. Noi abbracciamo dunque ciocchè dice Benedetto XIV. nel num. IV., ma non ſappiamo comprendere, come ciò poſſa diſtruggere quel che ſi legge nel num. I. Noi convenghiamo pienamente, che i Veſcovi fuori del Sinodo, chiedano, e debbano chiedere in ſpecie negli affari importanti il conſiglio, e il ſentimento dei ſuoi Parochi, ma convenghiamo pure, come dice Benedetto XIV., che nel Sinodo ſia neceſſario il conſenſo della maggior parte dei Preti ai Decreti Conciliari, e ne deduciamo da queſta neceſſità, e dalla natura medeſima di queſto conſenſo, che i Preti approvano formalmente, e definitivamente detti Decreti, vale a dire danno un Voto deciſivo per mezzo della parola *Placet*; Voto che è una ſtranezza ſingolare il ſupporlo affatto apparente, e ſenza veruna forza, e incapace di arreſtare le riſoluzioni, quando fondatamente, e ragionevolmente diſſenta dall'altrui giudizio. L'iſteſſo Benedetto XIV. nel num. VI. dell'iſteſſo capo, oſſerva che nelle coſe nelle quali è neceſſario il conſenſo, il Veſcovo è obbligato anche a variar ſentimento. Ma per l'effetto dei Decreti Sinodali è neceſſario, come abbiam veduto, il conſenſo della maggior parte dei Preti, dunque il loro Voto ha tal vigore, ed è in guiſa definitivo, che aſſoggetta lo ſteſſo Veſcovo, quando ſia dalla parte dell'errore, e non voglia perſuaderſi della verità, Ci maravigliamo anzi eſtremamente come mai il noſtro Autore abbia inteſo sì male il paſſo del Lambertini, che

Num. XXXVII.

e' incontra in questo num. VI, e ci congratuliamo della sua destrezza nello sfuggire la questione, mostrando di ignorare ciò che stabilisce quel Pontefice nel num. I., e ciò che osservò sull' istesso proposito Monsignor di Pistoia e Prato nella sua Memoria in risposta a quella presentata da Monsignor Arcivescovo di Pisa. Ma sia Benedetto XIV. in contradizione con se medesimo, noi non ci curiamo dell' autorità di questo scrittore, e ci sembra ben poco imponente, se è corredata delle prove che ci produce Monsignor di Voltaire. Uno che và innanzi a forza di gratuite affertive, che vuol mutare la significazione dei nomi coi Decreti delle Congregazioni Romane, che vuole spargere i più ingiusti sospetti di eresia su persone, che si fanno un dovere di abominare gli erronei sentimenti di Ario, e di Calvino, uno scrittore di tal fatta si lascia al giudizio della persone illuminate, nè merita il conto di confutarlo. E' bensì vero, che oppure i Sigg. Opponenti sostengono con decoro l' avvilimento dei Parochi, se si appoggiano unicamente al citato Zibaldone di Lambertini. Egli è certo, che il contrastato diritto dei Preti nel Sinodo si stabilisce dalle confessioni, che sono scappate di bocca a Benedetto XIV., e dalla autorità che egli allega in tal materia. L' Autore Francese citato nella precedente nostra Memoria lo dimostra in un intero capitolo, a noi non facciamo che trascriverlo in parte, per produrre un altro argomento in favore dei Parochi, a mostrare il cattivo consiglio degli Opponenti nel darci in prova dei loro sentimenti le proposizioni di questo scrittore.

Benedetto XIV. approva primieramente la definizione di alcuni autori, secondo la quale il Sinodo è un' Assemblea legittima di Preti, e di altri Ecclesiastici che sono obbligati ad intervenirvi, nella quale dee trattarsi e deliberarsi di tutto ciò che riguarda i doveri pastorali. Se i Curati sono obbligati ad intervenirvi per ricevere degli avvertimenti, per render conto della loro condotta, per ascoltare la pubblicazione delle Leggi, alle quali non avranno alcuna parte, dove sarà mai la deliberazione? Il termine di *deliberazione* non si applica che al resultato di molti suffragi riuniti, a nonostante si vuole, che nel Sinodo i Curati possano parlare, unicamente per render conto,

Num. LXXXVII.

della loro condotta, e che essi abbiano nel restante la bocca chiusa, e sieno sfeoltatori soltanto del Vescovo, che loro predica, e intima degli ordini. Qual singolare deliberazione! Si confessa tuttavia che il Sinodo è un Corpo deliberante, e che in ciò consistono le sue definizioni.

Si trova secondo Benedetto XIV. un'immagine del Sinodo nel Cap 21. degli Atti Apostolici. S. Paolo si porta a Gerusalemme da S. Iacopo presso cui si riunirono tutti i Seniori. Eglino consigliano S. Paolo di osservare le cerimonie della Legge. Tutto ciò non segue fra i soli S. Iacopo, e S. Paolo. Vi erano quei medesimi che aveano di già giudicato nella lettera scritta dal Concilio di Gerusalemme. (1) Il Card. Torreremata ponendo i Sinodi nel rango di veri Concilj ne trova l' origine, e la forma nell' Assemblea di cui si tratta, e molti altri autori sostengono l'istessa cosa. Benedetto XIV. però riconosce nel Concilio di Gerusalemme una figura soltanto, e una rassomiglianza imperfetta dei Sinodi Diocesani. Egli non lo riconosce per un vero Sinodo. Seniamone la ragione, Perchè i Preti non furono convocati al Concilio di Gerusalemme, ma v' intervennero volontariamente, e perchè non furono richiesti del loro sentimento, nè fecero alcun Decreto, ma dettero unicamente a S. Paolo un caritatevole avviso. Se ciò costituisce la differenza del Concilio di

(1) *Gesta haec sunt non inter Iacobum tantum, & Paulum, sed coram eo, & toto coetu Seniorum: hoc est* Presbyterorum *sicut ipse Cornelius e Lapide habet Graecus ostium.*

Così Benedetto XIV. interpella il *Seniores* che è stato tanto controverso nell' Assemblea. I Sigg. Oppositori per non esser costretti a dubitare vollero ricevere con rispetto una Decisione di un sì *grande ellenomastix Ponefice*. Gli Arcivescovi in specie di Firenze e di Pisa, i Vescovi di S. Sepolcro e di Cortona, il Dottore Zaccaria di Pavia Lenisi, e d' Abate Sborgi ci lusinghiamo, che in effetto di Benedetto XIV. si persuaderanno una volta, che intervennero dei Preti al Concilio di Gerusalemme; che con ciò però intendere dei Vescovi le parole *Seniores*, e che conseguentemente i Vescovi, e i Preti giudicarono, e decisero delle materie che vi furono difese.

Gerusalemme col Sinodo Diocesano, bisogna dunque, che nel Sinodo Diocesano, si convochino tutti i membri, che si senta il loro parere, che vi facciano degli Sreturi, ò che almeno il Vescovo gli faccia in comune con essi. La conseguenza sembra necessaria, a questo appunto è ciò che si ammette, e si vuole da noi, e che ci viene garantito da Lambertini medesimo. D'altronde, se non v'è una identità perfetta fra il Concilio Gerosolimitano, e il Sinodo Diocesano, ma vi è soltanto una qualche somiglianza, come mai si può ravvisare l'ombra di detta somiglianza in due Assemblee, in una delle quali si avrebbe una risoluzione comuna, a nell'altra il Vescovo solo giudicherebbe, e dovrebbe solo assolutamente giudicare? Ma si vuole egli un vero Sinodo, un Sinodo perfetto? Si trova nella condanna pronunciata dal Papa Siricio contro Giovinian, Il Papa adunò il suo Presbiterio, e col giudizio unanime dei Preti, e dei Diaconi fù condannata la Dottrina di Giovinian *Vera & propria Synodus Diocesana*, dice Lambertini, *se fuisse omnium prima quae in Ecclesiasticis monumentis occurrat, illa est, quam describit Siricius Papa* in Epist. 2. n. 3. t. 3 Collect. Harduini col. 852. *circa annum* 389. *ad diversos Episcopos data, adversus Jovinianum, ejusque socios, ubi asserit, Jovinianî haeresim a se & universo Romano Clero, coram se simul coacto, fuisse damnatam. Facit ergo Presbyterio, inquit, constituti doctrinae nostrae, ideoque christianae legi esse contrariam. Unde .. omnium nostrum. tam Presbyterorum, & Diaconorum, quam exam totius Cleri unam sciete fuisse sententiam, ut Jovinianus, Auxentius &c, divina sententia, & nostro judicio in perpetuum damnati extra Ecclesiam remanerent.* Ecco ciò che si appella un Sinodo perfetto. Egli è tale in quanto che il Papa vi ha giudicato unitamente con tutto il Clero della sua Chiesa; l'essenza del Sinodo consiste dunque in questo giudizio congiunto insieme del Vescovo, e del suo Clero.

Num. LXXXVII.

Benedetto XIV. parla in più luoghi della Sentenza della più parte dei Teologi, i quali asseriscono, che i Decreti Sinodali hanno il carattere di Legge, e di Legge permanente, all'oppostо dei Rego-

Num. LXXXVII.

lamenti del Vescovo fatti fuori del Sinodo che cessano di vivere insieme con lui. Egli cita un numero grande di Autori che sono di questo sentimento, ed egli medesimo riportando l'autorità di molti Canonisti confessa, che non è tanto certo che i Mandamenti dei Vescovi abbian vigore dopo la loro morte, quanto è certo che l'hanno le Costituzioni Sinodali. (1) Tuttavia pretende questo *illuminatissimo Pontefice*, che gli Statuti Sinodali abbiano tutta la loro forza dalla giurisdizione, e dall'autorità Vescovile, che sono l'istesse nel Sinodo, e fuor del Sinodo. Egli si appoggia sopra un Testo del Diritto Canonico, per il quale le Ordinanze fatte da un Legato nella Provincia assegnatagli, continuano ad essere obbligatorie anche dopo che ha lasciato la Provincia, ed ha finito la sua legazione. Se lo Statuto di un Legato conserva la sua forza, dopochè è finita la di lui autorità, dee accadere l'istesso dei Decreti Vescovili. Il Capitolo nella vacanza della Sede fa parimente dei regolamenti perpetui, benchè cessi la sua potestà al possesso che prende il nuovo Vescovo. (2) Niente di più debole di queste ragioni. E' in-

(1) *Non ita certum est, an Episcopi morte cessent statuta ab eodem extra Synodum facta, & per simplex edictum promulgata. Haec quippe statim vires amittere, neque amplius urgere autumant Bertacchin. Riccius &c.* lib. 13. c. 5. n. 6.

(2) In proposito dei Regolamenti del Capitolo non si vuol perdere l'occasione di fare le appresso riflessione per rendere sempre più sensibile la verità del nostro assunto, se i Preti non avessero Voto decisivo nei Concilj, se non fossero in poche parole *Giudici*, nelle Sede vacante le Chiese mancherebbero di un tribunale necessario per conservare la Fede, e la Dottrina, e per occorrere ai bisogni spirituale del Popolo. Niuno dirà che nella vacanza delle Sedi Vescovili accade questo disordine, e tutte conveniranno che il Capitolo succede in queste funzione del Vescovo defunto, le quale non sono inerenti in guisa all'Episcopato, che escludono gli altri Ministri dell'esercitarle. Ora, il Capitolo è egli composto di Vescovi, è di Preti? Il Vicario Capitolare esercita egli delle funzioni che importino giudizio, e decisione? Niuno lo negherà, e in questo caso dovrà confessare, che questi radicalmente ha la potestà di giudicare, la qual potestà, siccome non può derivare dal Vescovo defunto, così

contrastabile, che il Vescovo ha l'istessa autorità nel Sinodo, e fuori del Sinodo. La questione è, se facendo per se solo delle Leggi fuori del Sinodo, e senza consultare il suo Clero, usi della sua autorità conformemente ai Canoni, e allo spirito della Chiesa. Per l'efficacia del Decreto non basta che sia emanato da un Legislatore, egli dee ancora essere rivestito delle forme, e delle solennità, che possono essere state prescritte a questo Legislatore. L'istesso Benedetto XIV. conviene, che le Leggi Episcopali non hanno stabilità, allorchè il Vescovo non ha preso il consiglio dal Capitolo. E donde può venire la necessità di questo consiglio? Il Vescovo è egli senza giurisdizione, e senza potestà, allorchè non ha consultato il suo Capitolo? Benedetto XIV risponderà alla questione, che il diritto nuovo ha imposto ai Vescovi l'obbligazione di prendere il consiglio del Capitolo, e che le Leggi pubblicate senza questo cerimoniale s'allontanano dalla forma di questo diritto. Vi è dunque una forma essenziale alla validità delle Leggi Episcopali, e una parte di questa forma è, che il Vescovo le pronunzi nel Sinodo, e di concerto con quelli che governano in comune con lui. Noi ne deduciamo anzi dalla temporaria autorità dei Decreti, ò Mandamenti Vescovili,

Num LXXXVII.

non può mancare in tutte quelle circostanze, che ne richieggano l'esercizio. Noi vediamo infatti lo intervento ai Concilj dei Vicarj delle Sedi vacanti, e la loro sottoscrizione. Essendo vacante il Vescovado di Maiorca, il Vicario Generale assistè al Concilio di Tortosa nel 1409. e si soscrisse in questi termini: *Vicarius Generalis pro Sede vacante Mayoricensi*. Parimente al Concilio di Bordeaux del 1583 noi veggiamo questa sottoscrizione: *Ego Bernardus Padianus Canonicus, & Archidiaconus Ecclesiae Cathedralis Condomensis Procurator Sede vacante subscripsi*. Si vede pure, che ai Concilj di Tours del 1583, di Bourges del 1584, di Tolosa del 1590 i Procuratori delle Chiese di Troyes di Clermont, e di Montauban soscrissero in egual maniera. Donde ebbero questi Preti la potestà di giudicare? Se questi Preti possono avere la voce decisiva, quando rappresentano una Chiesa, ò un Vescovo, sono dunque radicalmente capaci di decidere, ma come si prova, che questa capacità, che non gli eguaglia per altro ai Vescovi, cessi di essere in loro, quando sono coi Vescovi?

Num. LXXXVII

che queſti non ſono rigoroſamente vere Leggi Eccleſiaſtiche, la cui natura è di ſuſſiſtere, e di obbligare anche dopo la morte del Legislatore, e deduciamo che la validità perpetua di queſta Legge, e la potestà di farle ſia inerente perciò al Corpo dei Paſtori, e che conſeguentemente nel Sinodo ſi formino delle vere, e legittime Leggi che obblighino all' oſſervanza, finchè una eguale autorità non creda eſpediente per la diverſità dei biſogni, e delle circoſtanze di correggerle in parte, e di abrogarle anche interamente. L' eſempio del Legato, e del Capitolo nella Sede vacante ſono poi ſenza applicazione. Baſta ſenza dubbio per la validità della Legge, che quello da cui ſi parte, abbia avuto la potestà legislativa nel tempo, in cui l' ha pronunziata. Ma quanto al Veſcovo, ſe la Chieſa gli ha permeſſo di fare dei Regolamenti, lo ha obbligato a concertarli col propri Cooperatori nel Sinodo che forma il ſuo Conſiglio legale, ſenza il quale egli non dee fare che dei regolamenti provviſionali per le coſe che ricercano celerità. Ma ſe queſti Canoniſti, e Teologi ſi ſono ingannati, ſe eglino hanno ſpiegata male la loro opinione, non è però meno deciſiva in favore del ſecond' Ordine. Eſſi hanno poſto ſicuramente una differenza fra gli Statuti pubblicati nel Sinodo, e le ſemplici ordinanze epiſcopali fatte fuori del Sinodo. Dove ſtarà queſta differenza, ſe i Curati ſono ridotti nel Sinodo a un ſilenzio forzato, ſe eglino debbono eſſere uditori muti, ſe non partecipano agli Statuti, nè per il loro conſenſo, nè per la loro approvazione? Se ſi concede alle Coſtituzioni Sinodali una perpetuità che ſi ricuſa ai Decreti eſtrasinodali, ciò non può accadere che per cagione del conſenſo del Clero, che fa i Decreti del Sinodo altrettante Leggi generali della Dioceſi, formate col concorſo di tutti i Paſtori. Serve avere un poco di buon ſenſo per convenire, che non può eſſere riposta in altra coſa queſta differenza.

Moltiſſimi altri argomenti in favore dei Preti ſi ritraggono dall' Opera di Lambertini, ſulla quale ſi appoggia con tanta ſicurezza l' Autore della Memoria, che ſi và oſſervando. Noi gli tralaſciamo per ſervire alla brevità, e ſulla ſperanza, che proſeguendoſi in Ri-

renze la bella collezione di Opuscoli sù i diritti dei Parochi, non si tralascerà di darci la versione Italiana dell' Opera Francese, di cui ci siamo prevalsi. Num. LXXXVII.

Del resto per schiarire i punti che tocca relativamente a ciò l' Autore della Memoria contraria, noi dovremmo discendere a tali piccolezze, che crediamo opportuno il troncare una disputa, la quale per gli scritti che difendono il diritto decisivo dei Parochi, e che sono stati riposti fra gli Atti dell' Assemblea, è divenuta oramai evidente. Quando il nostro Autore dice, che *il consenso dei Parochi ai Sinodi Volterrani non è un vero consenso, ma una semplice approvazione spogliata di qualunque efficacia d' influire, e di derogare alla forza obbligatoria, e validità delle Costituzioni Sinodali, che tutta la riconoscono dalla sola autorità, e volontà del Vescovo*, e lo prova, e lo deduce dalla mancanza delle sottoscrizioni dei Parochi, (1) quando dice, che la

(1) Se dalla mancanza delle sottoscrizioni si rileva, che i Preti non hanno Voto decisivo nei Concilj, e non hanno il carattere di Giudici, si dovrà convenire che si rileva tutto il contrario quando s' incontrano in moltissimi Concilj queste medesime sottoscrizioni. Sarà bene imbrogliato il nostro Autore a eludere la forza di questo suo argomento, egli che assolutamente a in tutti i luoghi e tempi esclude nei Preti l' inalienabile diritto di giudicare decisivamente. Per le sottoscrizioni poi è superfluo il citarne gli esempj. Serva il Concilio di Trento, nel quale abbiamo oltre le sottoscrizioni dei Vescovi anche quelle di alcuni Abati e Generali d' Ordine, ciascuno dei quali nell' istessa guisa dei Vescovi *definiens subscripsit* (Vedi il Concilio di Trento edizione di Roma del 1732 per il Mainardi) Questi Preti furono forse Giudici *per privilegio* come forse *per privilegio* furono Giudici i Preti nel Concilio di Gerosolemme? (Vedi la Memoria inserita negli Atti sotto il num. 20) Noi ci aspettiamo questa ridicola risposta, ma nella sicurezza che questi *Privilegj* siano come la Carta della donazione di Costantino, al nostro uopo è sufficiente l' aver dimostrato quanto sia zoppicante e falso il raziocinio, per cui dalla mancanza delle sottoscrizioni si conchiude, non essere i Preti Giudici nei Concilj insieme coi Vescovi. Si aggiunge, che Paolo Sarpi e il Card. Pallavicini dicono chiaramente, che gli Abati e i Generali ebbero nel Concilio di Trento la *voce definitiva*, senz' accennarci che l' ebbero per questo chimerico privilegio.

pratica abusiva dei Sinodi, nei quali i Preti vi hanno la sola parte di semplici Uditori *non è contraria alle Regole prescritte dal Pontificale Romano*, e lo prova coi paradossi, e le contraddizioni di Benedetto XIV., quando asserisce, che i Sinodi prodotti da Volterra hanno seguita in *questo senso* il Pontificale Romano, e che non poteano *fare altrimenti*, e lo prova dal riconoscersi *la Chiesa Romana Capo, Maestra, e Metropolitana di Volterra, come fù deciso da Benedetto XIII. nel Palazzo Vaticano*: noi siamo troppo solleciti di non perdere delle ore preziose, occupandole nel ribattere queste meschine opposizioni. L'istesso diciamo rapporto agli errori di Aerio, e dei moderni eterodossi, che diero a Benedetto XIV. si ha l'insolenza di produrre contro i Cattolici difensori dei diritti dei Parochi, egualmente che della superiorità dei Vescovi ai Parochi nell'onore, e nella autorità. Queste vaghe, e ingiuste accuse che si profondono villanamente addosso ai difensori della verità con semplici asserzioni, e non poche volte colla presunzione temeraria di penetrare nell'interno dell'animo altrui, sono sì nauseanti, che debbono disgustare ogni uomo di buon senso, e che abbia qualche idea elementare della natura delle eresie, e sia per poco regolato dai principj della Cristiana Carità. Si è fatto notar più volte in che consisteva l'eresia d'Aerio, di Calvino ec., e si è dimostrato quanto l'abominiamo confessando la preeminente dignità dei Vescovi, e la gerarchica subordinazione dei Parochi. Il diritto decisivo di questi nei Sinodi non indebolisce, nè intacca nella minima parte le Verità cattoliche che noi ammettiamo riguardo a' Vescovi, e all'opposto questo diritto è fondato, sulla Scrittura, sulla Tradizione, sul carattere del Sacerdozio, sulla natura delle Sinodali Assemblee, sulla pratica di tutti i Secoli. In vece di disordinate, e sospette declamazioni circa l'eresie, che non sussistono nella materia che si esamina, in vece di tenere per unici Luoghi Teologici necessarj le Costituzioni dei Papi, si vorrebbe richiamare l'Autore dell'opposta Memoria a combattere la giustizia, la verità, e la ragionevolezza di queste tesi. Si vorrebbe poi, che intendesse più le questioni, e che non le risolvesse

Num. LXXXVII.

con una petizione di principio. Diamo un esempio di ciò, e facciamo fine allo scritto. Num. LXXXVII.

Noi provammo nella Memoria inserita negli Atti sotto il num. 52. che la decisiva approvazione che davano i Padri nei Concilj Ecumenici, e Provinciali ai decreti che vi formavano, consisteva appunto nelle espressioni, e nel modo che si era tenuto dai Preti della Chiesa Volterrana nell' approvare le Costituzioni Sinodali dei Vescovi Inghirami, e degli Alluzzi. Si deduceva quindi, che sa dall' approvazione dei Padri nei Concilj Ecumenici, e Provinciali si rilevava il loro diritto di giudicare decisivamente, dalla medesima approvazione dei Preti della Chiesa Volterrana si ricavava un istesso diritto di aver giudicato decisivamente nei due Sinodi prodotti. Se Monsig. di Volterra, soggiungesi, vuol caratterizzare d' insignificante, e superflua, e vuota affatto di senso l'approvazione, che si dà per mezzo della parola *Placet* nei Sinodi Diocesani, converrà che sia tale anche negli Ecumenici, e nei Provinciali, e che conseguentemente non si possa rilevare, essersi giudicato decisivamente nè negli uni, nè negli altri. Si desiderava, che ci si dimostrasse la diversità di questa formula, e che ci si portassero le ragioni, per le quali si dovessero da un medesimo principio trarre due conseguenze differenti, molto più che siamo persuasi, e abbiamo dimostrato, essere i Vescovi Giudici, ed essersi anco i Preti, senza che ciò possa derogare alla subordinazione dovuta da questi ai Pastori del primo Ordine. Ecco come si risponde a tutto ciò nella Memoria che si ha fra mano, e come si sciolgono le nostre difficoltà: *Nè dovrà fare alcuna ulteriore difficoltà la riflessione, che i Vescovi abbiano usato efficacemente quell' istessa espressione* Placet *nei Concilj Provinciali, Nazionali, ed ancora negli Ecumenici, subito che si osservi, che non già come i Parochi, che intervengono ai Sinodi Diocesani colla semplice qualità di Consultori, ma che egualmente che i Metropolitani, ed il medesimo Romano Pontefice, come Giudici seggano i Vescovi, e sottoscrivono in quelle adunanze.* Questo è tutto ciò che ci si risponde, provando in sostanza che i Vescovi sono Giudici privativamente, perchè son Giudici, e

che i Preti non son Giudici, perchè non son Giudici, ma meramente
Num. LXXXVII. Consultori, nella qual cosa consiste il punto della nostra questione, la quale ordinariamente si decide degli Opponenti sulla loro sola parola, e senza il minimo sodisfacente argomento.

Il Vescovo di Colle per altro non fa il torto di attribuire questi difetti, e gli altri sbagli che si rinvengono nella contraria Memoria al degnissimo Monsig. di Volterra. Egli è troppo persuaso della dottrina dei suoi Confratelli, e dello spirito loro alieno da ogni dominazione, e dispotismo su i venerabili Parochi. La brevità del tempo, la poca pratica nelle materie ecclesiastiche, gli abusi invecchiati su questo punto, sono forse i motivi, per i quali l'estensore, di cui si è servito Monsig. di Volterra, è riuscito sì malamente nell' impresa. Contestando dunque al Prelato ogni più ossequiosa stima, e rispetto, desidera allo Scrittore un maggiore studio, e pacatezza, e i lumi del Signore per cercare, amare, e predicare la verità.

Niccolò *Vescovo di Colle*.

Nu. IX.

Num. IX

Memoria dell' Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo di Chiusi e Pienza riguardante l' istituzione divina dei Parochi, ed esame, se competa ai medesimi il Voto decisivo, à consultivo nei Sinodi Diocesani.

E' Tanto evidente la Istituzione divina dei Parochi, che non si può negare da chiunque è pratico della Scrittura, e della Tradizione.

Infatti sa alcuno vorrà negare la Istituzione divina dei Parochi, negherà ancora la Istituzione divina dei Preti che è una cosa istessa, e non potendosi negare che i Preti siano istituiti da Cristo, non si potrà negare che i Parochi siano di divina Istituzione. Nu. IX.

Che i Preti siano istituiti da Cristo è chiaro ogniqualvolta si riflecta che essi sono rivestiti del Sacerdozio di Cristo, che per mezzo degli Apostoli fu propagato, e che siano posti i Preti da Dio nella Chiesa per governarla, oltre il persuaderlo il solo essere di Sacerdote, di cui è ufizio il presedere agli altri, come si ha anco dal Pontificale Romano, queste parole degli Atti degli Apostoli lo mostrano ad evidenza *cap.* 20. *v.* 17. &c. imperocche discorrendosi di S. Paolo si dice. *A Mileto autem mittens Ephesum vocavit Majores natu Ecclesiæ, quis cum venissent ad eum, & simul essent dixit eis = attendite vobis, & universo Gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*. Sulle quali parole così S. Girolamo nella Lettera quinta ad Evagrio *in actibus Apostolorum ad unum Ecclesiæ Sacerdotes ita Paulus loquitur = attendite vobis, & universo Gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos, ut regerentis Ecclesiam Domini, quam acquisivit Sanguine suo. Ac ne quis contentiosè in una Ecclesia plures Episcopos fuisse contendat audiat & aliud testimonium*. L'altra testimontanza è della lettera di S. Paolo a Tito *Cap.* 1. *v.* 5. *hujus rei gratia*, ve si dice, *reliqui te Cretæ, ut ea quæ desunt corrigas, & constituas per Civitates Presbyteros, sicut & ego disposui tibi. Si quis sine crimine est & &c. oportet enim Episcopum sine crimine esse, sicut Dei Dispensatorem*. San Paolo in questo passo chiama i Preti col nome di Vescovi essendo queste nome comuni nei primi tempi, ed essendo realmente Vescovi i Preti, giacchè il noma di Vescovo denota la dignità, e quel di Prete l'età, come dice S. Girolamo *illud nomen dignitatis est, hoc ætatis Epist. ad Heliodorum*. Il nome di Vescovo significa soprantendenza or se S. Paolo negli Atti degli Apostoli dice ai Preti, che sono stati costituiti Vescovi dallo Spirito Santo, dunque soprantendono ai Fedeli per divina Istituzione, vale a dire, i Preti sono Parochi per divina Istituzione, essendo appunto l'ufizio del Paroco di soprintendere ai Fedeli. Nè si obbette,

che nei primi tempi non vi erano Parrocchie, e che per conseguenza
Nu. IX. non vi erano Parochi, poichè come dice l'Habert, *Teol. tom 7. par. 2. c. 6. ut qui sit Parochus necesse non est, ut speciale Templum habeat, sed satis est ut ex officio praesit, subditos doceat, pascat, & regat, quod munus Presbyteris incumbebat tempore Apostolorum, ut patet ex verbis primae ad Timotheum vers. 5. qui bene praesunt Presbyteri.*

Stabilita la Istituzione divina dei Parochi, affine di dimostrare che essi hanno nei Sinodi la voce deliberativa, basterà il riportare le parole del Capitolo XV. degli Atti degli Apostoli, dove parlasi della sedizione nata in Antiochia per causa della Circoncisione, ch'è una prova chiara quanto incontrastabile di questa verità; *facta ergo seditione non minima Paulo, & Barnabae adversus illos, statuerunt, ut ascenderent Paulus, & Barnabas, & quidam alii ex aliis ad Apostolos, & Presbyteros in Hierusalem super hac quaestione . . . eum autem venissent Hierosolymam suscepti sunt ab Ecclesia, & ab Apostolis, & Senioribus . . . convenerunque Apostoli, & Seniores videre de verbo hoc . . . tunc placuit Apostolis, & Senioribus cum omni Ecclesia eligere viros ex eis, & mittere Antiochiam, scribentes per manus eorum: Apostoli, & Seniores Fratres his qui sunt Antiochiae, & Syria, & Ciliciae Fratribus ex Gentibus salutem*, quindi insieme cogli Apostoli decidono così. *Visum est enim Spiritui Sancto, & nobis nihil ultra imponere vobis oneris quam haec necessaria.* Finalmente si dice, che S. Paolo *per ambulabat Syriam & Ciliciam confirmans Ecclesias praecipiens custodire praecepta Apostolorum, & Seniorum*. Da queste parole si rileva ad evidenza che i Preti avevano voce deliberativa, e questa verità fino nel Secolo XI. era in tutto il suo vigore, giacchè nella Formola del Sinodo Diocesano di Burcardo Vescovo di Vormes nell'allocuzione che fa il Vescovo ai Preti, gli scongiura a non volere essere accettatori di persone nel giudicare, dal che ognun vede che si riputavano veri Giudici. Ecco le parole genuine di essa tali quali le riporta il Van Espen, giacchè nel Pontificale Romano è stata alterata e mutilata, e volte segnatamente quelle parole che dichiarano i Preti Giudici. *Deinde vos fimili obtestatione conjuro, ut*

nullus vestrum in judicando *aut Personam accipiat, aut quolibet favore, aut munere pulsatus a veritate discedat, sed cum tanta pietate* quidquid Coetui se judicandum *intulerit retractate, ut nec discordans contentio ad subversionem justitiae inter nos locum inveniat, nec iterum in perquirenda aequitate vigor nostri ordinis, vel sollicitudo tepescat.* Nu. IX.

Num X.

Num. X.

Memoria dell' Illustriss. e Reverendiss Monsig. Vescovo di Pistoja e Prato riguardante la questione, se ai Preti competa il Voto decisivo, ò consultivo nei Sinodi Diocesani.

SUA ALTEZZA REALE nei primi tre Articoli che si degna proporre alle considerazioni dei Vescovi parla della necessità dei Concilj, della loro convocazione almeno ogni due anni, della loro conformità alla sana Dottrina e alle Leggi del Gran-Ducato, di chi ha diritto d'intervenirvi, della forma e del metodo di discutere le materie e di deliberare sopra di quelle.

Quanto al primo capo oramai non può essere controversa la necessità dei Concilj. L'istesso Bellarmino l ha dovuto confessare in queste parole: *Concilia aliqua sive generalia, sive particularia omnino necessaria esse ad bonam Ecclesiae administrationem vix in questionem revocari dubito.* I Sinodi Diocesani debbono dunque considerarsi come Assemblee necessarie all'ordine pubblico della Religione. Questa è l'idea che ce ne dà la Chiesa colla costante premura di ordinare la convocazione frequente, e periodica. Il Concilio di Basilea sessione XV. *decernit Synodum Dioecesanam ad minus semel in anno, ubi non est consuetudo, bis annuatim celebrari.* L'istesso ordina il Concilio Lateranese sotto Innocenzio III. Il Concilio di Trento vuole, che si tenga tutti gli anni, *Synodi quoque quotannis celebrentur;* ed è la voce oramai di tutti i Canonisti che debbono celebrarsi annualmente i Concilj Diocesani coll'intervento dei Parochi della Diocesi e di chi altro

Num. X. può avervi diritto. Nella dimenticanza pertanto di tenere periodicamente queste rispettabili Assemblee è un desiderio pieno di zelo, e di Religione quello di S. A. R., che si aduoino i Sinodi almeno una volta ogni due anni, e in questa determinazione il Vescovo di Pistoja e Prato conviene pienamente.

Quanto alla conformità dei Sinodi colla sana Dottrina, e colla Leggi del Gran-Ducato, siccome sù tal proposito niuno può avere questione, ma tutti debbono commendare la Sapienza, e la Religione del Principe che previene le massime costanti dei Vescovi suoi sudditi, così per ottenere con efficacia questo fine è un ottimo suggerimento quello di non prendere unicamente per modello i Sinodi che ci hanno preceduto negli ultimi tempi, nella maggior parte dei quali, e per la cattiva scelta dei libri, e per il metodo, e per le Costituzioni inseritevi contrarie alle Leggi veglianti dello Stato si renderebbero frustranee l'intenzioni del Principe. Anzi sembra espediente che nei Sinodi da farsi secondo le regole canoniche, e secondo questi due giustissimi principj debbono abrogarsi gli anteriori in tutto quello che fosse meno conforme alla sana Dottrina, e in tutto ciò che si trovasse direttamente contratto alle Ordinanze del Gran-Ducato, come sarebbe per esempio nei decreti, che garantiscono, ò appoggiano la Extravagante *Ambitiosae*, la Bolla in *Coena Domini*, il Tribunale dell'Inquisizione, l'esenzione dei Regolari, la collazione dei Benefizj, nelle quali cose tutte tanto ha gloriosamente, e santamente provveduto il Governo. E tantopiù sembra di dover venire a questo temperamento in quanto che la forma, e il metodo tenuto nei passati moderni Sinodi è incognita nei più bei tempi della Chiesa, e si è ridotto ad un Assemblea dove gli assistenti sono uditori muti della lettura di Statuti stesi, e compilati dal solo Vescovo, ò da qualche suo Teologo. Ma siccome la calamità dei tempi, e la venerazione che suole aversi per gli abusi quando hanno tiranneggiato per lunga età, hanno assoggettato al diverso opinare degli uomini una materia per se stessa chiarissima, e indubitata, così discorrendo prima sù quelli che hanno diritto d'intervenire ai Sinodi, d'uopo è trattenersi

più lungamente sulla loro forma, e sul metodo di discutere, e deli- Num. X.
berare le materie. I Parochi, riflette saggiamente il Sovrano, hanno il maggior diritto d'intervenire ai Sinodi. Governando i Parochi subordinatamente ai Vescovi, e insieme con loro le respettive Diocesi, è chiaro che questi debbono avere il primiero, e il più importante interesse in queste Assemblee. Quest'interesse consiste in specie nel bisogno naturale che hanno i membri d'un medesimo corpo di riunirsi sotto al loro Capo, per racchiudersi tutti nelle linee della carità che debbono conformarsi interamente all'oggetto del bene della Religione, e della felicità dei Popoli. Consiste nella utilità di comunicarsi scambievolmente i lumi per la migliore amministrazione delle Parrocchie tanto nello spirituale, che nel temporale. Le circostanze quindi dello indebolimento della Fede, della depravazione dei costumi, del difetto dell'istruzione, della sicurezza con cui passeggiano ovunque le massime più erronee sono altri motivi che interessano più specialmente i Parochi, e che gli richiamano alla Sinodale Adunanza per istabilirvi gli opportuni rimedj. Egli è certo dunque che il diritto di assistere al Sinodo, e di concorrere alla formazione dei suoi decreti appartiene in modo singolare ai Parochi, che unitamente col Vescovo, e colla dovuta subordinazione sono incaricati per il loro carattere di annunziare ai Popoli la divina parola, di amministrare loro i Sacramenti, di governare la Chiesa di Dio. I Canonici pure con gli altri Preti, e Diaconi vi hanno luogo, e nella stessa guisa pare che non si debba ricusare di ammettervi i Regolari almeno per mezzo di Deputati, poichè nell'attuale Costituzione eglino fanno parte del Clero della Diocesi, e non rade volte sono incaricati in parte del pubblico insegnamento. Per ragione delle loro funzioni hanno titolo, e carattere di rendere testimonianza della Dottrina della Chiesa.

Fissato pertanto che i Parochi hanno superiormente agli altri il diritto d'intervenire ai Sinodi, passando al metodo da tenersi nei medesimi, convien confessare che i Parochi essendo Giudici della Fede, e della Morale, in questa qualità, e non altrimenti debbono intervenire al Sinodo, e in conseguenza debbono giudicare col Vescovo,

ed aver parte alla formazione di tutti i decreti. La tenuta d'un Si-
Num X. nodo è un atto che mette il Vescovo nell'esercizio il più solenne di tutta la sua potestà canonica, mentre in esso si pone alla testa dell'intero suo Presbiterio. Il corpo di questo Presbiterio fù nella sua origine perpetuamente residente attorno al Vescovo sotto l'autorità di lui, e nella sua stessa abitazione. Era comune con esso ogni sorta di beni, le orazioni, la società, la mensa, il consiglio, ed il governo spirituale dei Fedeli. Da un simil corpo sempre sussistente di diritto, e per il piano della divina Istituzione emanava qualunque soccorso necessario ad una Diocesi, poichè i membri che lo componevano, si spargevano in tutta la Diocesi medesima, e ritornavano sempre al centro a cui appartenevano. Se la necessità del servigio dei Fedeli moltiplicati ha in appresso allontanati dal centro molti dei membri di questo corpo per fissarli utilmente in differenti posti lontani, ciò è seguito senza aumentare il corpo stesso collocato presso la cattedra, legame necessario della riunione di tutti, centro della vigilanza generale, del consiglio, e dell'amministrazione quotidiana della Diocesi. Il Sinodo riunisce tutte queste parti lontane nel tempo dell'Adunanza, or tutte queste parti riunite forza e che abbiano i primitivi diritti del Presbiterio, e in conseguenza quelli di giudicare col Vescovo, e di deliberare in comune per il vantaggio della Diocesi. Questa verità appoggiata alla Scrittura, e alla Tradizione non averebbe bisogno di schiarimenti. I libri che sono stati pubblicati in Francia dall'Avvocato Maultrot, in Venezia dal Proposto Cornaro, e modernamente in Firenze debbono far gustare questa massima di facile intelligenza. I documenti che ci somministra la Storia Ecclesiastica sono innumerabili, ma sono sufficientissimi quelli dei Concilj Romani tenuti sotto Ilario, Simmaco, Gregorio Magno, Zaccaria, Leone IV, Niccolò I, Giovanni XII. ec. dai quali si rileva all'evidenza il diritto dei Preti d'intervenire ai Concilj, e di giudicare e di decidere insieme col Vescovo. Il Concilio Toletano IV. dell'anno 633. vuole, *Presbyteros residere a tergo Episcoporum, Sanctus Diaconus*; e si aggiunge nelle antiche edizioni *quos tamen secum sessuros Metropolitanus elegerit, qui utique &*

cum eo judicare aliquid, & definire possent : le quali parole si hanno anco nell'ordine Romano del Cardinal Gaetano pubblicato dal Mabillon con questa nota : *observandus hic locus de suffragio Presbyterorum in Concilio Provinciali*. Questa verità oscurata specialmente dopo il principio di questo secolo per una lacrimevole combinazione in alcune parti della Francia per la invalsa dominazione dei Vescovi, non ha potuto però essere conculcata nei mesi scorsi, quando il vivente Arcivescovo di Parigi senza il consenso, e i suffragi dei Curati ha voluto intraprendere la riforma del Rituale, e introdurvi delle variazioni, e delle nuove ordinanze. D'avanti a quel Parlamento ha solennemente reclamato il Sig. Avvocato Robert di S. Vincent, e fra gli altri scritti comparsi alla luce sù tale oggetto sono opportunissime alcune *riflessioni preliminari* al detto nuovo Rituale. *Si tratta di sapere*, dice l'autore delle medesime *se i Pastori del secondo Ordine sono veramente Pastori, quantunque subordinati, ovvero semplicemente Pecore istesse una tale subordinazione; se in vigore della Istituzione medesima di Gesù Cristo, e delle regole della Chiesa, essi abbiano un diritto di dividersi col Vescovo (sempre però dipendentemente) il governo, e di maneggiarne gli affari. Non vi ha dubbio che essendo i Vescovi i primi Pastori appartenga loro in una maniera singolare, ed eminente l'autorità del governo: ma è ella per questo ristretta ad essi soli? Questa autorità è stata forse conferita ai Vescovi privativamente? Tutto ciò che non è il Vescovo, può egli mai restar confuso, relativamente al Vescovo, nella classe del Popolo? Ecco la questione ridotta ai termini più semplici.*

Num. X.

Per iscioglierla non vi è bisogno di ricorrere a sottigliezze, e idee metafisiche, e neppure di fatti dei paragoni della maniera di regolare la Chiesa cogli umani governi, una è dopo soltanto di consultare il fondatore medesimo di questa Chiesa. Gesù Cristo disegnando ai suoi Apostoli il piano, e la forma del governo che aveva determinato di stabilire fra loro nel suo regno, fece ad essi osservare che vi sarebbe stata una grandissima differenza fra questo governo, e quello che si dice civile, che l'Impero, la Dominazione è il carattere distintivo della Potenza Reale,

Num. X. Reges gentium dominantur eorum, ma che non douea frà essi andare in tal guisa la faccenda, non ita erit inter vos. Pojachè, nella Monarchia, la volontà del Sourano fa la Legge. Se il governo episcopale è per egli altrettanto assoluto, e dee dirsi un simil fatta arbitrario, non vi ha dunque più alcun divario, ne alcuna dissomiglianza frà l'uno, e l'altro. Se il Vescovo è indipendente da tutte le funzioni regolari, se ei non è tenuto a dividere con anima vivente il regolamento della sua Diocesi, se egli non è obbligato se non quando gli piaccia per una volontaria convenienza ad ammettere i Pastori del second' Ordine al consiglio, e all' indirizzo di alcun affare del suo ministero; se nulla può arrestare i comandi dell' uno, e l' ubbidienza è l' unica porzione degli altri, egli in tal caso senz' altre premesse può dire come i Principi, tale è il nostro gradimento, to voglio, ed ordino così, sic volo, sic jubeo, e la sua assoluta volontà debbe ella sola essere legge Sourana, sit pro ratione voluntas. Ecco fattamente in tal guisa annientata la distinzione dei due governi, vale a dire, ecco la contravvenzione la più solenne al comando espresso di Gesù Cristo, Non ita erit. Tutto ciò altro non è che una dominazione sostituita al Ministero, e viene anche a dar corpo ad un genere di dispotismo sconosciuto nelle stesse ragunanze, e moderate Monarchie, poichè nella maggior parte di esse vi sono dei corpi di Magistrature stabiliti per esaminare le Leggi, per sospenderne l' esecuzione, laddove al contrario i Vescovi non vorrebbero ad aver neppure questo spezie di freno, e di argine alla loro arbitraria, e capricciosa dominazione. Non è egli questo adunque un rovesciare assolutamente l' ordine stabilito da Gesù Cristo? Non è egli, come dicono i Padri di un Concilio, un introdurre i neri vapori dell' orgoglio nella Chiesa, dove dee unicamente brillare lo splendore della umiltà? Non è questo un aprire il campo ai Fedeli di rinnovare i lamenti, che facevano al Concilio di Efeso i Cherici, e i Monaci contro la condotta di Nestorio, quando dicevano di avere un Rè, e non già un Vescovo, Regem habemus, Episcopum non habemus.

Egli è adunque chiaro che Gesù Cristo ha voluto stabilire una Gerarchia composta di ministri subordinati certamente, ma tutti partecipi di un diritto che li mette a parte al governo, in maggiore, o minor proporzione, secondo il rango che a ciascheduno conviene: che questa Ge-

varebbe; questo stesso governo come dice S. Tommaso, egli è d'istituzione divina, che Gesù Cristo ha inteso fino da principio di assegnare ai primi a Pastori inferiori, non solamente per reggere la porzione del gregge ad essi affidata, ma inoltre per internarsi nel governo generale, per possedere un Sacerdozio solidario nella Diocesi, in quella maniera che il Vescovo possiede un Episcopato solidario in tutta la Chiesa per influire, ed occuparsi insieme col Vescovo, e sotto la sua ispezione, nello speciale regolamento dell'intera Diocesi, in quella guisa che il Vescovo si và interessando nel governo di tutta la Chiesa.

Ecco il perchè gli Apostoli, i quali avevano eccellentemente compresa le intenzioni del loro Maestro, si approfittano della prima occasione che lor si presenta, per confermare col fatto questa forma, e questo Piano di amministrazione. Nasce ad un tratto in Antiochia una disputa sopra un punto di Disciplina. Sul timore delle funestissime conseguenze che potean avere una tal divisione, si prende il partito di consultare coloro, che potevano ben tosto terminarla. Frattanto a chi si rivolse il pensiero, affine di ottenere il desiderato compenso? Forse ai suoi Apostoli? Non già, ma unitamente a quelli degli Apostoli s'implorò, e si volle il consiglio, e il suffragio dei Preti, ed Apostoles, & Presbyteros. *Quali furono i soggetti che si adunarono insieme a questo fine? gli Apostoli, e i Preti*, Apostoli, & seniores convenerunt. *Chi sono quelli che pronunziano il loro Voto facendola da Giudici, e parlando in nome dello Spirito Santo? i Vescovi, e i Preti che hanno esaminato la questione*, Visum est Spiritui Sancto, & nobis. *A nome di chi vien ella data la risposta? a nome degli Apostoli, e dei Preti*, Apostoli & Seniores. *Finalmente S. Paolo nell'atto di esortare i Fedeli, fra i quali si passa insegnando, ad osservare una tal Decisione, come la và egli caratterizzando? Come un rispettabile regolamento degli Apostoli, e dei Preti*: Praecepta Apostolorum, & Seniorum.

Gli Apostoli non dovendo sempre soggiornare in questo Mondo, ebbero una cura speciale di lasciarci inculcata questa forma di governo. Infatti S. Paolo vicino a separarsi dalla vita del corpo raduna a Mileto i Preti della Chiesa di Efeso, per dare ad essi i suoi ultimi ricordi. In

Num. X. *al congiuntura ei li esorta a vegliare attentamente sopra tutto il gregge* ul quale, *dice loro*, Iddio vi ha stabiliti, *Vescovi* (*letteralmente ispettori, e vigilanti custodi*) per governare la Chiesa di Dio. *Sarebbe quivi affatto inutile di arrestarci sul ridicolo commento, che alcuni intemperanti, ed appassionati difensori dei Diritti dell' Episcopato fanno al citato Testo di S. Paolo, dicendo che l' Apostolo non parlava ai Preti di Efeso, ma ai Vescovi vicini a quella Città, i quali a caso vi si trovavano in quella circostanza. Noi ci contentiamo di far riflettere che questa testimonianza si debbe intendere dei Preti, e ciò sull' unanime consenso dei più esatti, e fedeli Commentatori, ed eziandio sulla interpetrazione inviatane al Concilio di Trento da S. Carlo, e dai Teologi Romani; e quindi ne concludiamo che i Preti essendo* stabiliti per governare la Chiesa di Dio, *essi debbono partecipare a questo* Governo *insieme con i Vescovi, ma subordinatamente alla loro autorità; che i Pastori del second' Ordine possono, e debbono concorrere coi loro Vescovi, a rivolgersi alla istruzione, alla riforma degli abusi, alla formazione delle nuove Leggi, sempre però colla proporzione, richiesta dai differenti gradi gerarchici, conservando senza alcuna lesione al Vescovo il primo rango, la principale autorità, e l' influenza la più caratterizzata. Questa è una conseguenza che da noi vien dedotta con S. Ireneo, col Crisostomo, coi Teologi i meno sospetti, con Habert teologale di Parigi, e poi Vescovo di Vatrei che sostiene che per Istituzione di Gesù Cristo, e per disposizione dello Spirito Santo*, Cristo instituente, Spiritu Sancto disponente, *l' Ordine dei Preti è associato ai Vescovi per pascere, insegnare, e governare*, Praesbyterorum coetus Episcopis adiunctus est, ut Ecclesiam pascat, doceat, & regat, *con Hallier Dottor di Parigi, e Vescovo di Cavaillon, il quale imprendendo a dimostrare che la maggior parte dei Padri hanno inteso dei Preti quelle parole di S. Paolo indirizzate al Clero convocato a Mileto, ne conclude che i Preti sono nella maniera corrispondente al loro rango* stabiliti dallo Spirito Santo per governare la Chiesa.

La condotta della Chiesa sù questo punto è stata invariabile, ed uniforme in tutti i secoli. E quì scaturisce da per se stessa opportunamente quella

regola ammirabile, atta a confermare il nostro assunto, vale a dire, che la pratica è un testimone che conferma la Credenza, e la Disciplina diventa una prova del Domma. Appoggiati sù tal principio i Padri provavano ai Pelagiani il peccato originale dell' uso necessario del Battesimo, e il bisogno della Grazia dalla necessità della preghiera. Legem credendi statuat lex supplicandi. *In tal maniera i nostri Controversisti provano ai Protestanti la presenza reale di Gesù Cristo nell' Eucaristia, atteso il costume immemorabile di adorarlo dopo la Consacrazione. Argumentando sullo stessissimo metodo noi diciamo, che la forma necessaria del governo stabilita dagli Apostoli è la forma conciliare, l' unanimità del primo Pastore, coi Pastori inferiori, poichè questo è desso, che noi vediamo in vigore per tutti i luoghi, e in tutti i tempi,* quod ubique quod semper, quod ab omnibus, *seguendo la regola di Vincenzo di Lerino.* Num. X.

Nei primitivi tempi il Vescovo si riuniva insieme col Clero della Città principale per gli affari ordinarj, e non convocava i Preti sparsi nelle Campagne, se non per i negozj più serj, e più interessanti. Da ciò ne nacque quel doppio consiglio, e quella distinzione di Consultori, il Consiglio abituale, se così è lecito esprimersi, ordinario del Vescovo, ma nel tempo stesso rappresentante tutto il Clero, e che a poco a poco si trovò riconcentrato, non si sà come, nel Capitolo della Cattedrale, e il Consiglio straordinario composto di tutti i Pastori della Diocesi, che poscia si è chiamato Sinodo; di maniera che questo Senato, *e questo* Sinodo *s' incontrano nominati da per tutto, quantunque alle volte sotto vocaboli, ed espressioni differenti.*

Origène paragonando le Assemblee de' Cristiani, con quella dei Pagani parla sù questo stile del Senato *di ciascuna Chiesa, e sostiene in faccia dei Gentili che i membri meno stimabili di questo* Senato, *meritano assai più di venerazione, di quella che possono esigere gl' Individui più distinti dei loro Magistrati.*

S. Girolamo adopra le stesse frasi, parlando di questo Senato, *che è l' Assemblea dei Preti.* Et nos in Ecclesia habemus Senatum nostrum, coetum Presbyterorum. *Or perchè mai un Senato? Se non perchè appunto il Vescovo non debbe esser solo padrone, nè regolare le cose da Monarca independente.*

Num. X. *L' Autore, quantunque sconosciuto, ma antichissimo delle Costituzioni Apostoliche, ricava una nuova ragione della doppia ordinazione, che ei vuole che si dia ai Preti, dall' essere eglino a Consiglieri del Vescovo, e la Corona della Chiesa, di cui compongano il Tribunale, e il Senato. Constitutiij Episcopi Synedrium, & Senatus Ecclesiæ, dee notarsi che egli assecisce ciò, come una cosa di fatto, e come una Disciplina uniforme nella Chiesa.*

Tutte le persone illuminate hanno contezza di tutte quelle belle lettere di S. Cipriano, ove in mille luoghi, egli parla di questa alleanza, e concetto di onorevole del Vescovo col suo Clero. In una, egli rende conto della disputa sul Battesimo degli Eretici, giudicata e decisa dai Vescovi, e dai Preti. (Epist. 71.) In un altra si vede che il Vescovo Caldonio scrivendogli, indirizza la sua Lettera a S. Cipriano, e ai suoi Confacerdoti. (Epist. 25.) Se egli scrive a Pomponio, ciò fù in suo nome, e a nome di tutti i Preti, che aveva seco affricani. (Epist. 4.) Se egli è costretto ad assentarsi dal gregge, non manca di rendere conto al suo Clero della propria condotta, ei lo consulta nel tempo stesso, su di ciò che dee fare, e ciò osservando che tutto ciò vien da lui eseguito per conformarsi pienamente, alla Disciplina ecclesiastica, secundum Ecclesiasticam Disciplinam (Epist. 19)

Una sì fatta Disciplina era la medesima nell' Oriente, e fra molte prove che potrebbero addursene, eccone una decisiva. Nel Concilabolo della Quercia una delle accuse, che s' intentarono contro S. Giovanni Grisostomo fù, che egli scacciava di agire di concerto col Presbiterio, e che specialmente si faceva delle ordinazioni senza adunare il suo Clero, nè richiedeva, e sentirne il parere. Per quanto falsa ed insussistente fosse una tale accusa, non si facebbe giammai pensato a metterla sul tappeto, se in quei tempi non fosse passata per una regola delle più invariabili, che i Vescovi erano obbligati a governare la Chiesa di concerto col loro Clero, e che il Vescovo, se per ordinare dei Chierici era tenuto a tenerne consiglio col suo Clero, con più forte ragione doveva ciò fare in tratandosi di affari più geneeali, di nuovi regolamenti, di mutazioni di Disciplina.

Si potrebbe comporre dei Volumi, se si volessero moltiplicare su questo capo i monumenti della Tradizione la più perenne, e costante. Si vedrebbe a chiara vista, che i principj costitutivi del governo ecclesiastico sono stati

confermati dalla pratica, che il secondo Ordine ha sempre avuto parte a questo governo, che in ogni tempo i Vescovi hanno governato soli, e senza il concerto de i Pastori inferiori, che tutte le volte che alcuni Vescovi presumessero di discostarsi da un sì fatto regolare sistema ne risentissero dei reclami, e delle solenni disapprovazioni, che richiamarono alla ricordanza di tutte le antiche costituzioni affine di rimetterle in vigore, e che finalmente questa regola era sì notoria, e sì universale, che soleva trarsene una prova per dimostrare che gli altri superiori meno distinti non avevano alcun diritto di farla da Padroni, e da Sovrani, giacchè lo stesso Vescovo nulla poteva determinare se non colla Deliberazione, e col Consiglio del suo Clero, cum Domino Pontifice .... non liceat sine Clericorum consilio definire. Doglianza del Capitolo di Liege contro il suo Proposto nell' undecimo secolo (ampl. Coll. vet. mon. t. 4. col. 875.) Num. X.

Ma senza obbligarci a volger lo sguardo sopra tutte le Chiese, ci serva di arrestarci alla sola Chiesa di Roma. Noi possiamo dire con sicurezza che non vi sarà Vescovo il quale possa credersi in diritto di farla da despota, da governare di suo mero capriccio la propria Diocesi, senza il Consiglio, e l'Unanimità del suo Clero, qualora sia evidente che il primo di tutti i Vescovi, il Papa non si è giammai attribuito un sì fatto potere, e prerogativa. Or noi ne abbiamo a questo proposito un testimone che è superiore a qualunque sospetto. Questi è Benedetto XIV., il quale nel suo Trattato del Sinodo rende una lumiosa testimonianza all' uso religiosamente osservato nella sua Chiesa fino dai tempi più remoti, di convocare il Clero, e di sentire il parere dei Preti sulle materie importanti, prima che il Vescovo si avanzasse a qualsivoglia Decisione ed egli aggiunge in seguito che se nei secoli posteriori un tal costume non si è sempre mantenuto sullo stesso piede, ciò non derivò dall' essersi i Sommi Pontefici creduti in diritto di agir da se soli, ma perchè il Clero essendo addivenuto troppo numeroso, questa convocazione, e raccolta dei pareri sarebbe stata quasi impossibile in molte circostanze, ma che però i Papi vi supplivano, prendendo consiglio dai Cardinali, i quali formavano la più rispettabile, e distinta porzione del Clero di questa Chiesa matrice.

Questo un fatto e l'origine di quel gran rispetto, che per la serie di

Num. X. molti secoli si sono guadagnati le Decisioni, e le Risposte della Sede di Roma. Si sapeva che il cessare del Vescovo che l'andava occupando, era appunto di consultare a suoi Preti come essenziali domestici, perfettamente versati nella Tradizione Apostolica, sapevasi che i lumi, che essi si andavano scambievolmente somministrando per mezzo di una deliberazione comune, li mettevano in stato da poter decidere sulle più spinose, e complicate questioni. Indi ne nacque quell'altra idea che si sparse nelle menti di tutti dell'erudizione del Clero di Roma, indi quella piena fidanza nei Referitti dei Papi, considerati come il risultato dei lumi del Clero più illustre, e come, giusta la frase di S. Gregorio, il frutto di un Consiglio preso di savienza, di un maturo esame, e di una ferma deliberazione; indi ancora finalmente coll'andare dei tempi ne insorse quella falsa opinione, che passando da una giusta, e moderata confidenza ad un rispetto idolatrico, ha preteso d'imprimere il Sigillo dell'Infallibilità sulle Decisioni di Roma pronunziate ex cathedra, cioè a dire coll'approvazione, e consenso dei Consiglieri naturali del Papa.

Che se i Papi stessi credevano tanto inviolabile, come si è veduto, questo dovere di appigliarsi al consiglio dei loro Preti, questa non era per parte loro una semplice deferenza di politica, e di umiltà come sono andate sognando alcuni adulatori della dominazione episcopale.

I Papi non erano certamente arbitri, e di consultare, e di lasciar da parte il loro Clero nella Decisione degli affari di qualche importanza; eglino anzi dovevano sentirne il parere, e senza di ciò qualunque regolamento veniva a perdere la forza di Legge. In seguela di ciò nel quinto secolo si pensò a separarsi della Comunione del Papa Anastasio, perchè senza il consenso del Clero egli aveva accordato la sua Comunione ad un Diacono di Tessalonica sospetto di eresia, e per la stessa ragione nell'ottavo Concilio Generale si convenne, è vero, di ratificare i Referitti dei Papi Niccolò I. e Adriano II., ma questa approvazione fù limitata a quei Referitti che erano stati composti, ed emanati Sinodalmente.

Siccome poi collo scorrere degli anni vi fù tutta l'apparenza di credere, che i Papi volessero cominciare a sottrarsi da questo metodo canonico di governare, così allora venne convertita in Legge espressa quello, che

fino allora era riguardata come una massima costante, e consacrata dall'uso. Num. X.
Si volle adunque a tale effetto obbligare i Papi a farne una promessa solenne nell'atto della loro istallazione, a riconoscere l'obbligo di convocare, e di consultare il loro Clero, ad impegnarsi di non fare de' regolamenti se non di concerto con i Cardinali, i quali erano, ò i Curati, ò i Rappresentanti dei Curati di Roma.

Il Concilio di Costanza rinnovò una tal Legge, quello di Basilea la suppose inviolabile, il Concilio di Trento le ha renduto il debito omaggio: e siccome in tempi più bassi alcuni Papi diedero a divedere, che essi riguardavano soltanto come una clausula di stile, quell'aggiunta ai loro Decreti, che questi erano stati fatti di consenso dei Cardinali, *nel Conclave in cui fù eletto Paolo II. si fece uno stabilimento a fine di rimediare a questo abuso, e ciascun membro dell'Assemblea si obbligò con giuramento, se egli fosse eletto Papa, di niente fare senza il suffragio del Sacro Collegio, e di non mai mettere in alcun Decreto, che questo era stato fatto* di consiglio, e concerto dei Cardinali *se realmente non fosse precedato questo consenso, e non fosse stato sentito il loro parere.*

Che s'intende adunque di dire dopo tuttociò, quando si dice, che fù il Papa se i Vescovi più illustri di tutti i secoli, se S. Cipriano in particolare, nulla si credevano lecito di fare senza l'approvazione del loro Clero, ciò addiveniva perchè essi volevano ed avevano a grado di così fare, *senza dubbio essi volevano così, ma doveano volerlo, ma l'ordine Ecclesiastico esigeva che lo volessero, ma eglino lo volevano non per modestia, non per una deferenza arbitraria, ma perchè la dignità del Sacerdozio ve gli obbligava, come appunto si vù esprimendo S. Cipriano,* sicut honor mutuus exposcit, *e perchè egli dovea, prosegue a dire, onorare nei Preti i suoi Cooperatori, siccome essi dall'altro canto dovevano rispettare in lui il primo Pastore, così esigendo la sua ragione,* ratio exposcit, *perchè finalmente operando in tal guisa eglino adempivano il loro dovere, come esso soddisfaceva al proprio;* vestris partibus, & meis. *Un tal dovere altresì estendevasi a tutte le parti del governo: decidere sulla Dottrina, assistere ai Concilj, regolare la riconciliazione dei Penitenti, provvedere ai Luoghi, giudicare le cause dei Particolari, fare dei regolamenti di Disciplina, tutto*

Num. X. *questo complesso di governo ecclesiastico, formava l'oggetto delle comuni deliberazioni, e dei consigli dei Pastori inferiori riuniti insieme col primo Pastore.*

I Sinodi stessi, quantunque eglino al presente altro non sieno che un debole avanzo del governo conciliare, attestano a maraviglia e la legge, e la pratica e nulla vè che provi con maggior chiarezza come lo spirito di dominazione si spaventi di tutto ciò, che ha la minima apparenza di un governo veramente gerarchico, quanto il vedere che tanti Vescovi lasciano andare in disuso queste preziose Assemblee, eppure le convertono in scene mute, nelle quali il Vescovo pretende di convocare i suoi Parochi soltanto per intimar loro le proprie determinazioni, e per fare ad essi sapere le sue Leggi. Eppure i Parochi non sono mai stati per altro fine stabiliti, se non per mettere il primo Pastore in stato di governare saviamente, di fare dei regolamenti utili, di provvedere a delle riforme necessarie, concertando tutti questi stabilimenti coi Pastori del second' Ordine.

Mille monumenti comprovano infallibilmente una sì fatta asserzione ei serva per ora di arrestarne uno del decimo sesto secolo. Non è bella posta andiamo scegliendolo da quest' epoca per dimostrare in un sol colpo di occhio, e quale idea si avesse tuttavia in quel tempo del governo di una Diocesi, e qual concetto si formava dei Sinodi, e quanto sieno degni di disprezzo, e di sinistissimo biasimo quei sistemi moderni inventati da Scrittori, o ignoranti, o adulatori, affine di riconcentrare nelle mani di un solo uomo tutta l'amministrazione dell'incarico pastorale.

Il Cardinale di Givry governava il Vescovato di Poitiers nel 1544., ei fece stampare degli Statuti Sinodali, in fronte ai quali vi collocò una prefazione, dove si esprime nei seguenti termini: I nostri Padri aveano saviamente stabilito, che i Vescovi si adunassero insieme due volte all' anno ma siccome la convocazione dei Concilj Provinciali sembrò difficile ad eseguirsi, così vennero sostituiti dei Sinodi solenni, nei quali i Vescovi adunano tutti gli anni il loro Clero, quivi essi regolano con consiglio, e con una matura deliberazione tutto ciò che può riguardare la propagazione della Fede Cattolica, e la riforma dello stato ecclesiastico. Si può egli più energicamente caratterizzare un governo in co-

mune, il fine, e lo scopo dei Sinodi; e l'Uffizio che vi rsempiano i Pastori del secondo Ordine? Num. X.

Il medesimo linguaggio si trova in una folla di Sinodi sussegaenti, che dipingono queste Assemblee come cosa importantissima, necessarissima alla riforma dello Stato Ecclesiastico, che hanno per oggetto la salute dell' Anime, la condotta del Clero, la correzione del Popolo, la guarigione delle Malattie spirituali, guarigione che è confidata, dice uno di questi Sinodi, ai Preti raduoati, come ad un Collegio di Medici pieni di esperienza.

Qui dobbiamo adunque giudicare della Dottrina della Chiesa, della sua stessa condotta, e se aprendo gli archivj di tutte le Diocesi noi vi vediamo per tutto il secondo Ordine ammesso al Governo Ecclesiastico, studiare nelle Assemblee, prendere cognizione di tutto ciò che vi si tratta, se un tal costume non è limitato a certi secoli, nè concentrato soltanto in alcune parti, ma anzi in tutti i tempi tanto in Oriente come nell' Occidente ritrovasi tanto costantemente osservato, concludiamone, che questo concerto, questa uniformità di condotta addivenne una vera immegabile, ed una prova sicura della universale persuasiva, che Gesù Cristo nell' istituire i Ministri del secondo Ordine aveva inteso di associarli al governo della Chiesa, dovendo con essi, con subordinazione le funzioni che i Vescovi dovevano esercitare in primo luogo, salva la preminenza che ad essi conviene, ove inoltre restando le cose in questo piano, i Vescovi dovevano riguardare i Preti come loro Associati nel Governo, come il Consiglio, e il Senato della Chiesa. Tale è la conseguenza legittima che ne ricava il P. Thomassin da questa universal consuetudine. Io che gli dà luogo di piantare un articolo di Dottrina come certa, che i ministri del secondo Ordine non vengono a formare se non un corpo, e un Consiglio coi loro Vescovi per governare i Fedeli della Diocesi.

Nulla di tanto è più degno di compatimento quanto le declamazioni di certi scrittori, i quali vorrebbero far passare per usurpatori coloro, che reclamano pei diritti consacrati da tutta l'antichità. In fatti i nemici del secondo Ordine portano seco una nota affatto singolare. I Preti rivendicano dei diritti che vantano una data contemporanea alla formazione della

Num. X. *Chiesa, e che sono stati mantenuti in vigore mediante la Disciplina dei più bei Secoli. Coloro all'opposto che gli combattono hanno cominciato dal cangiare a questo proposito l'insegnamento della Chiesa: essi hanno snaturato tutte le idee nei Teologi, ai quali servirono di Presidenti, e di Maestri, ed hanno alterato per fino le nozioni dei Catechismi. Laddove negli antichi Catechismi si descriveva la Chiesa come governata dal Papa, dai Vescovi, e dai Pastori inferiori, eglino nelle loro definizioni hanno scancellato i Pastori inferiori, ed hanno accordato il nome di Pastori legittimi soltanto ai Vescovi stabiliti da Gesù Cristo per governare la Chiesa. E quando si vuole arrestare la pretesa prescrizione contro i Diritti del second'Ordine, e dimostrarla insussistente, allora questi Dottori si lagnano che si venga a contradire l'insegnamento della Chiesa. E quale insegnamento mai, che Iddio ci salvi? Un insegnamento di cinquanta, ò sessant'anni, suggerito dallo spirito di dominazione, ò dal bisogno di crear dei principj.*

Troppo poi è quì opportuno da aggiugnersi che le leggi istesse dei Principi temporali hanno dato la loro sanzione a questa Disciplina della Chiesa di cui parliamo. Quando gl'Imperatori cominciarono a mettere nel rango delle Leggi dello Stato i regolamenti di una Disciplina meramente Ecclesiastica, essi fecero una legge particolare di quanto era stato inserito nel Codice Teodosiano. Questa legge comanda che tutti gli affari ecclesiastici, tutte le differenze che insorgono in materia di Religione sieno esaminate, e decise dal Sinodo Diocesano: donde i Giureconsulti concludono, che questa adunque era allora la regola universale abbracciata, che il Vescovo adunasse insieme i suoi Preti per giudicare con essi di tutto ciò che interessava il bene della Religione.

Questa Disciplina passò in Francia colla Religione: le Leggi di Francia la adottarono, e noi vediamo fino dei tempi di S. Luigi che alcuni Vescovi della Provincia di Reims avendo sottoposto all'Interdetto alcune Chiese, il Clero ne fece dell'alte doglianze, perchè ciò era stato fatto senza alcuna sua saputa, e senza interpellarlo sù questo affare. S. Luigi garantì i loro reclami, e il Concilio che si tenne indi appresso a S. Quintino, condannò la Condotta di quei Vescovi, rivocò l'Interdetto, stabilì

che per l' avvenire essi nulla potessero fare da se soli come avevano co- Num. X.
minciato a fare, e dichiarò nulli tutti i Decreti emanati precedentemen-
te, appunto perchè essi non erano stati autorizzati dal suffragio del se-
cond' Ordine.

E discorrendo dai fondamenti, non si rende ella la Chiesa in tal guisa più venerabile, e il suo governo più rispettato? Si è mai veduto un piano di regolamento meglio ordinato quanto in quei Secoli felici, allorchè i primi Pastori onoravano i Pastori inferiori come loro fratelli, facevano tutto di concerto con essi? Quel venerazione non ispiravano con delle Deliberazioni che sapevano essere il frutto dei lumi della prudenza, e della carità riunite insieme? Ma sarà egli una volta permesso di dirlo? Non è ella forse la ragione contraria, onde il governo attuale della maggior parte dei Vescovi è sì poco rispettato, onde i loro Mandamenti, le loro Ordinazioni sono pur troppo sovente l' oggetto dell' indifferenza, e eziandio del disprezzo? Si sà che essi sfuggano di consultare il loro Clero, che essi non ne ricevono nè i lumi, nè la cooperazione di cui avrebbero bisogno, che tutto è opera del Vescovo, o di un Vicario Generale, e bene spesso di qualche penna straniera alla Diocesi, che non ne conosce nè la situazione, nè il bisogno. D'egli però da stupirsi che si faccia tanto poco caso di sì fatte Ordinazioni tanto male architettate, sì poco proprie a rimediare agli abusi, che si abbiano a vile tali Mandamenti, nei quali si scorge più l' uomo, e il ministro particolare di quel che vi si favorisce quella angusta maestà che risultava dal concerto gerarchico?

Fin qui l' autore delle riflessioni preliminari al Rituale di Monsignor di Jugnè. La verità che egli estende, e stabilisce con tanta sodezza, e che è fondata sulla Scrittura, e sulla Tradizione non può non essere abbracciata dal Vescovo di Pistoia e Prato, il quale fin d'ora si protesta, che in ogni occasione, e in specie nei Sinodi Diocesani, Provinciali, e Plenarj della Chiesa Toscana vuol riconoscere quanto a se nei Parochi suoi Cooperatori il rispettabile, e originario carattere di Giudici della Fede, della Morale, e l' inalienabile diritto che hanno di essere associati al Vescovo nell' amministrazione, e governo della Diocesi. Stabilito questo punto quanto alla forma, e

sistema da tenersi nei Sinodi coerentemente all'Articolo III. della Nam. X. Regia Circolare, parrebbe proponibile quanto appresso.

Per raccogliere maggior frutto dal Sinodo, e rendere le decisioni più pronte, e più sicure, e per rimandare più presto i Pastori alle loro funzioni, converrebbe che qualche mese avanti l'epoca fissata per l'adunanza, il Vescovo notificasse a tutti quelli che hanno diritto di assistervi i diversi punti di Dottrina, e di Disciplina da proporsi per la discussione. Contemporaneamente il Vescovo con alcuni Parochi Urbani, Teologi, e Canonisti converrebbe che prendesse in esame le stesse proposizioni, e raccogliendo in comune i materiali per una esatta decisione, facesse in comune quasi un abbozzo di Costituzioni, e Decreti. Adunato il Sinodo converrebbe, che ordinatamente nelle sessioni si proponessero le materie prese in esame per sentire le riflessioni, e i lumi dei Parochi, e quindi in una congregazione intermedia di tutti i Parochi, o di deputati scelti da tutti i Parochi si esaminassero le minute fatte dei decreti, e variandole, o riformandole, o convenendone si desse in comune l'ultima mano a queste minute, per portarle in un altra Sessione in piena Assemblea all'approvazione di tutto il Sinodo che dovrà farsi per mezzo di sottoscrizioni, obbligando i dissenzienti a porre in carta le ragioni della loro discrepanza, onde non fosse vana, e capricciosa. Questo metodo presso a poco sembra opportuno per procedere nell'esame, e nel giudizio delle materie, ma è necessario prima di ogni altra cosa, che ciascuno abbia un'intera libertà di dire il suo sentimento, e di combattere l'altrui, osservando costantemente la regola di una esatta moderazione, e decenza. I Decreti poi debbono essere formati, e risoluti colla preponderanza del maggior numero quando si tratta di regolamenti disciplinali, e colla unanimità per le Decisioni Dottrinali.

Questo è quanto il Vescovo di Pistoia e Prato ha l'onore di esporre in questa rispettabilissima Assemblea, pregando S. E. il Sig. Senatore, e Regio Commissario a far riporre negli Atti questa Memoria giustificativa dei suoi sentimenti.

25. Aprile 1787.

Scipione *Vescovo di Pistoia e Prato*.

Num. XI

Memoria dell' Illustrissimo e Reverendissimo Monsig. Arcivescovo di Pisa sul dubbio, se i Parochi convocati al Sinodo Diocesano debbano ammettersi a votare decisivamente atteso il proprio loro originario carattere.

I. NEll' ordine della Gerarchia Ecclesiastica domandare se i Parochi convocati al Sinodo Diocesano debbano ammettersi a votare con Voto decisivo atteso il proprio loro originario carattere, è lo stesso che chiedere, se gl' inferiori debbano uguagliarsi ai superiori, se i Coadiutori debbano farla dai Principali, se i Dipendenti debbano porsi a livello di quelli, da cui dipendono. Dal che apparisce, che il solo, e semplice stato della questione forma un ostacolo insuperabile a decidere il dubbio per l'affermativa in favore dei Parochi. Ma disprezziamo di grazia una prova di simil sorte, e volgiamoci altrove per far vedere, che i Parochi debbano essere consultati, ma non già ammessi a godere il diritto di deliberare nei Sinodi Diocesani, quasichè ciò convenga loro per diritto di propria illicuazione.

II. Non è egli vero, che i Parochi nei Sinodi Diocesani debbono essere varie volte corretti, e ripresi nei loro costumi, e nella loro condotta? Ed in tal caso fanno pur essi la figura di Rei? E quando ancora pei tali non si vogliano supporre, e s'abbia ad usare un termine di maggior dolcezza, costituiscono pure le parti, che in una specie di Giudizio Ecclesiastico aspettano in materia di Costume, e di Disciplina il loro giudizio? Ciò supposto apparisce non convenire, che essi come parti, e parti interessate, e parti sedotte dall' amor proprio s' ammettano a farla da Giudici, altrimenti si pervertirebbe quel retto ordine di Giustizia, il quale in tutti i Tribunali vuole, che niuno possa farle da giudice, e parte.

III. Questo primo argomento vien confermato dal vero, e giusto riflesso, che in una moltitudine di Parochi v. g. di trecento, di

quattrocento, e più ancora per le fazioni, ed i partiti s' impedi-
Nu. XI. rebbe bene ſpeſſo il libero corſo alla formazione delle Regole Eccleſiaſtiche, e giudicato ancora, che fuſſe di qualche materia, ſe mai dubbio cadeſſe ſulla di lor interpetrazione, potrebbe ogni Parroco a ſuo talento contraſtare con il proprio Prelato, e quindi anche prerendere, che il Canone e la Regola ſulla quale egli è ſtato il Giudice ugualmente che il Veſcovo, debba interpetrarſi a modo ſuo. Le qual conſeguenza come ogn' un vede è ſtrettamente connella con l' abuſo, con l' irregolarità, e con il coſtume non irreprenſibile, ma depravato dei Parochi.

IV. Ne ſi riſponda, che avendo i Parochi un diritto confirmle per effetto della loro originaria Iſtituzione, non intereſſa poi molto il reſultato funeſto de ſimili conſeguenze. Imperocchè una tale riſpoſta merita d' eſſere conſiderata con quella medeſima diſapprovazione, con cui ſappiamo eſſere ſtata conſiderata la temerità di Spinoſa, il quale vedendoſi impugnato nel ſuo empio ſiſtema *del Panteiſmo* con i peſſimi riſultati, che indi ne naſcerebbero riſpoſe, che ſui de ſimili aſſurdi non ſe ne dava la menoma pena, è penſiero. Le conſeguenze cattive, che naceſſariamente ſi deducono da certi principj ſono a giudizio d' ogni uomo ſavio il vero criterio dei principj medeſimi.

V. Ma gli avverſarj, checche ſia di ſimili aſſurdi, così proteggono la propria cauſa. *Il Diritto, che hanno i Parochi di votare con Voto deciſivo nei Sinodi Diocesani, è un diritto d' iſtituzione Divina, un diritto confermato dall' Autorità Apoſtolica, un diritto praticato in moltiſſimi Concili, un diritto avvalorato dal ſentimento dei SS. PP., un diritto in fine impugnato ſoltanto, e ſuentito dalla moderna arbitraria Diſciplina.* Ecco le armi nemiche, ecco i principj, dai quali partono pieni di buona fede i noſtri contrarj. Ma tutte queſte coſe ſono poi come ſi dicono? E' egli certo, che queſto diritto ſia d' Iſtituzione Divina? E' certo che ſia confermato dall' autorità degli Apoſtoli; è certo che ſia praticato in moltiſſimi Concili, e che avvalorato dal ſentimento dei SS. PP. ſi veda ſoltanto impugnato, e

smentito dalla moderna Disciplina arbitraria? Gli avversarj lo pretendono, noi lo neghiamo; senza prove però, e senza esame, nè a loro, nè a noi va creduto. Venghiamo dunque al cimento. Nu. XI.

VI. Dicono gli Avversarj in primo luogo, che questo diritto dei Parochi sia un diritto d' Istituzione Divina, perchè essendo loro venuti in luogo dei settantadue Discepoli scelti da Gesù Cristo dopo l' elezione degli Apostoli, bisogna concludere, che siccome è d'Istituzione Divina il diritto episcopale, così anche è dell'istesso calibro la facoltà, e il diritto dei Parochi. E siccome sì gl' uni, che gli altri sono Pastori nella Chiesa di Dio, così non meno gli uni, che gli altri sono Giudici nelle materie ecclesiastiche. Veramente i Parochi, come sono a dì nostri, non parono più antichi del secolo quarto in circa, giacchè le Parrocchie per testimonianza del dotto Van-Espen incominciarono a questo tempo. Prima dell'Istituzione delle Parrocchie tutti i Preti convivevano assieme con i Vescovi loro, e senza la licenza dei medesimi non potevano nè predicare, nè battezzare, nè confessare, nè fare altre funzioni, che al bene spirituale appartengono. Vogliamo noi credere, che prima di questo tempo, in cui i Sacerdoti inferiori erano così dipendenti dai loro Vescovi in tutte quante le cose, per diritto poi di originaria Istituzione si riguardassero come autorizzati a deliberare nei Sinodi? Che forse il diritto di decidere in materie di Fede e di Disciplina è minore di quello di predicare, di confessare, e di battezzare? Ma andiamo innanzi. Siano pure i Parochi moderni in luogo dei settantadue Discepoli eletti da Gesù Cristo. Questi Discepoli furono forse dichiarati da Gesù Cristo medesimo d' avere un egual diritto che gli Apostoli, prima ancora di salire al grado superiore del Vescovado? Ma come si prova tutto ciò stando alla Scrittura? Tutto ciò come si persuade, stando alle funzioni, che esercitavano? Le parole di Gesù Cristo *euntes docete omnes gentes... ecce ego vobiscum sum usque ad consummationem saeculi*, sono forse indirizzate ugualmente ai Discepoli, che agli Apostoli? S. Agostino, S. Celestino, S. Leone, ed il settimo Concilio Generale ai soli

Num. XL Apoſtoli le riferiſcono. Dunque i ſoli Apoſtoli, ed i ſoli Veſcovi loro Succeſſori, ſtando alle Scritture ſono per divina Iſtituzione i Giudici nati a deliberare nelle materie ſpirituali. Dunque per proprio carattere originario furono eſcluſi da queſto diritto i ſettantadue Diſcepoli, e per conſeguenza anche i Parochi.

VII. Nè tampoco un ſimile diritto può ſoſtenerſi confermato dall' Autorità Apoſtolica: Imperocchè quali ne ſono le prove? Il Concilio di Geroſolima, Concilio intimato a nome degli Apoſtoli, e dei Preti, Concilio, in cui furono diſcuſſe le materie dagli Apoſtoli, e dai Preti, Concilio in fine, in cui fù ſentenziato, e definito a nome degli Apoſtoli, e dei Preti giuſta la ſcritturale eſpreſſione, che ſi legge negl' Atti Apoſtolici: *viſum eſt Spiritui Sancto, nobis, & Senioribus*. Queſto è il fondamento più ſtabile, che almeno in apparenza abbia il partito contrario. Ma laſciando da parte l' eſteriore corteccia del medeſimo, vediamone ora la ſoſtanza, e la realtà. Domando in primo luogo, qual ragione vi ſia per credere, che quei Seniori, che furono convocati, che deliberarono, e diſcuſſero tutte le materie nel Concilio di Geroſolima foſſero veramente ſemplici Preti, e non piuttoſto Sacerdoti già inalzati al Veſcovado. La parola *Seniores*, quanto alla ſua ſignificazione è molto equivoca, e però ſuſcettibile di molti ſignificati. Varj PP. l' hanno intesa per denotare i Veſcovi. S. Clemente uſa il nome *Presbyteri* ſinonimo di quello di *Seniores* per eſprimere i Veſcovi (Epiſt. 1. ad Cor. num. 44.) S. Ireneo lib. 4. cap. 44. dice: *tales Presbyteros nutrit Eccleſia, de quibus & Propheta ait:* (Iſaiæ 60, 17.) *& dabo Principes tuos in pace, & Epiſcopos tuos in juſtitia*. L' Apoſtolo S. Giovanni dà a ſe ſteſſo nella ſua terza Lettera tal nome *Senior. Caio carissimo*. L' Apoſtolo S. Pietro dice eſpreſſamente (*Prima Petri* 5.) *Seniores ergo, qui in vobis ſunt, obſecro conſenior, & teſtis Chriſti Paſſionum*, (E nell' iſteſſo luogo dice v. 2. 3.) *Seniores paſcite qui in vobis eſt gregem Dei providentes non coacte, ſed ſpontane, neque ut turpis antes in Clero*. Anche nella parola uſata da S. Paolo *Presbyteri* (Prima ad Tim. 4. 14.) non può dubitarſi, che s' in-

tendano i Vescovi per l' imposizione delle mani, con la quale Temoteo fù ordinato Vescovo. Ciò presupposto chi ardirà di sostenere, Nu. XI.
che nel Concilio di Gerosolima i Discepoli con il carattere di semplici Sacerdoti senza essere stati prima elevati al grado del Vescovado fossero, e convocati, ed ammessi ad esaminare le materre, e finalmente a deliberare sulla gran disputa della Circoncisione. Non mi è ignoto, che la parola medesima *Seniores*, e si applica, e si interpetra da alcri per esprimere i soli, e semplici Sacerdoti. Ma in questa diversità di sentimenti perchè appoggiarsi piuttosto a una interpetrazione, che ad un' altra?

VIII. Ma gli Avversarj non si sgomentano anche al cerebro di questa divisa, ed equivoca interpetrazione, lusingandosi di potersi trarre al meriggio della piena evidenza con l' esempio dei Concilj posteriori, nei quali essendo certo, che non solo intervenissero, ma che si firmassero ancora i semplici Sacerdoti, chiaro apparisce, che nel Concilio Gerosolimitano oltre gli Apostoli vi erano anche i Sacerdoti inferiori, e come dicono, del secondo Ordine. Per rispondere a tutto ciò, io non nego che in molti Concilj della primitiva Chiesa non si trovino dei Sacerdoti, e convocati, e sottoscritti. Vi sono però tanti altri Concilj di numero assai maggiore dei primi senza le sottoscrizioni dei semplici Preti, che il volerne quindi dedurre la conseguenza al diritto originario, che hanno i Sacerdoti, ed i Parochi di sottoscriversi nei Sinodi, è sempre un ragionare, che stà agli antipodi della ragione medesima.

IX. Oltre di che siansi pure i Parochi, ed i Preti anche semplici, sottoscritti in molti Concilj, è poi certo che essi abbiano fatte simili soscrizioni in nome proprio? E indubitabile, che si sottoscrivessero come Giudici? E' manifesto, che le loro sottoscrizioni non fossero quelle di semplici testimoni? E finalmente è fuori d'ogni dubbio, che si sottoscrivessero tutti? Perchè proceda bene il ragionamento in favore della causa degli Avversarj è necessario d' escludere questi quattro gran dubbj. Ma io sfido i miei Contrarj a porre in chiaro lume il di loro sentimento in questa parte, non con autorità

riunita senza criterio, non con passi oscuri, ed equivoci, ma con
Nu. XI. Testi decisivi, e con la Storia veridica dei Concilj medesimi. Quanto a me, quanto più vado leggendo la Storia dei Sinodi, tanto più trovo fondamenti stabili, ad inconcussi per confermarmi nelle mie incertezze. Ed in vero nel Concilio 4. d' Arles dell' anno 524. si trovano dopo i Vescovi sottoscritti alcuni Preti con la seguente sottoscrizione: *Cataphronius Presbyter directus a Dominis meis Agrecio, & Severo Episcopis consensi, & subscripsi.* (Lab. Tom. 4. col. 1633.) Nel Concilio Calcedonense si legge: *Eulogius Presbyter Cratiae tenens locum Genetly Episcopi subscripsi ... Pelagius Presbyter tenens locum Theophili Episcopi subscripsi.* Lo stesso si legge avvenuto nel Concilio d' Agde del 506., e nell' Concilio d' Arles dell' anno 704., potendosene citare ancora infiniti altri, che per brevità si tralasciano. Ma a maggiore schiarimento di questo punto leggasi il Card. di Tencin nella sua condanna del libro intitolato *Memoire sur le droit du second Ordre du Clergé*.

X. Ma si accresce la luce per parte nostra, dove sono le tenebre secondo il pensare degl' avversarj. Nel nominare i respettivi Concilj, è stato sempre avuto riguardo al numero dei Vescovi, che li componevano, e non ai Preti, che vi assistevano. Così il Concilio Niceno è chiamato il Concilio dei 318. Padri, il Calcedonense quello dei 600. Padri, il Costantinopolitano quello dei 150. Padri, quello di Efeso il Concilio dei 200 Padri. E s' intese sempre dei Vescovi. E che questi soli sottoscrivessero, e non altri, si rileva da Martino Archimandrita nel Concilio Calcedonense, il quale, come costa dall' Azione prima appresso Labbe tom. 4. col. 210. disse *non est meum subscribere, sed Episcoporum*.

XI. Quanto poi ai Sinodi Diocesani è stato già deciso dal dottissimo Benedetto XIV. che nessuno di quelli che vi intervengono si sottoscrivono. Onde bisogna concludere, che il sentimento a noi contrario neppure ha fondamento stabile, ma bensì rovinoso nella pratica dei Concilj medesimi.

XII. Che diremo noi dei Santi Padri? A buon conto i Padri

dei primi secoli ci assicurano, che i Preti non potean far nulla senza licenza dei loro Vescovi. Dunque per i Santi Padri non hanno i Preti per loro carattere il diritto di deliberare nei Concilj. I Padri tutti convengono, che Giudici nati, e destinati da Gesù Cristo furono dal principio gli Apostoli, e dipoi i Vescovi loro successori. Dunque per sentimento dei Padri da questo Giudizio ne sono esclusi i semplici Sacerdoti. Tutti i Concilj primitivi furono composti di varj Santi Padri, ed in questi Concilj fu sempre ordinata la dipendenza dei Sacerdoti inferiori ai loro Prelati, come concludere da tutto questo, che i Sacerdoti, ed i Parochi specialmente abbiano per loro originaria istituzione il diritto di deliberare, oltre quello di consultare nei Sinodi? No. XI.

XIII. Ma spiegamoci anche meglio sù questo articolo, S. Cipriano nell'Epist. 69. così scrive: *Haereses inde obortas esse, quod Episcopi contemnantur, & frustra sibi blandiri, qui pacem cum Episcopis non habentes obrepunt, & latenter apud quosdam communicare se credunt.* Dunque la Fede, ch'è opposta all'Eresia dipende dal sentimento dei Vescovi. S. Agostino nel *lib. 1. contra Parm. cap. 6.* parlando del Concilio d'Arles così scrive: *Fatetur Parmenius ad Arelatense oppidum Episcopos Iudices, & partes ex Affrica convenisse.* S. Prospero (*lib. 1. contra Collat.*) riconosce, e chiama i soli Vescovi Giudici della Fede. *Ecclesiae Principes, & legittimos judiciorum Domini ministros.* Facondo Erminianense Padre del sesto secolo scrivendo per la difesa dai tre Capitoli (*lib. 12. cap. 3.*) così s'esprime: *Novos constituere Canones non nisi multis in unum congregatis primi ordinis Sacerdotibus licet.* Celestino I. scrivendo ai Vescovi delle Gallie intorno ad alcuni Preti infetti di Semipelagianismo così parla: *Legimus supra magistrum non esse discipulum... sciant se, si tamen censeantur Presbyteri dignitate, vobis esse subjectos, sciant omnes qui male docent, quod sibi discere magis competat, quam docere.* Vigilio Papa definisce così la nostra questione: *Negotia Ecclesiastica Episcoporum reservanda esse judicio, idque juxta Ecclesiasticam morem, juxta Paternas Traditiones, juxta omnem autoritatem Evangelicae, Apostolicaeque Doctrinae.* Finalmente S. Bernardo

Nu. XL chiamato al Concilio Senonenſe tenuto contro gli errori di Abailardo ricusò d' andarvi, ed ecco la ragione, che ne adduce nella ſua lettera 189 ad Innocenzio II. *Dicebam ſufficere ſcripta ejus ad accuſandum eum, nec mea referre, ſed Epiſcoporum, quorum eſt miniſterii de Dogmatibus judicare.* In ſomma tutta l'antichità non ha mai riconoſciuta l'autorità dei Chierici del ſecodo Ordine nelle Definizioni Conciliari.

XIV. Reſtringiamo in poche parole quanto abbiamo detto fin quì. La preſente Diſciplina della Chieſa, la quale non accorda il Voto deciſivo ai Parochi nei Sinodi Diocesani non ſolo è fondata ſopra di ragioni forti, e gagliarde, come abbiamo provato nei §§. I. II. III. IV., ma di più non è contraſtata per verun conto per il diritto, che pretendono avere i Parochi per la loro iſtituzione, §. VI., Non è impugnata dall'Autorità Apoſtolica §. VII., Non è ſmentita dall' eſempio dei Concilj poſteriori a quello di Geroſolima §. VIII. IX. X. XI., Non è contraria al ſentimento dei Padri § XII. XIII., E però non può chiamarſi Diſciplina arbitraria. Anzi arbitrario, e ſingolare è il ſentimento degl'avverſarj, il quale prima di Geroſone, come racconta il Tommaſino, e conferma anche il Richard, non era mai ſtato difeſo da alcun altro Teologo. Queſta Diſciplina adunque per eſſere, come s' è detto, appoggiata a fondamenti ſtabili, merita d' eſſere conſervata, giacchè le novità non autorizzate dall' antiche Tradizioni poſſono nella Chieſa di Dio cagionare degli ſcandali. *Væ autem homini illi per quem ſcandalum venit.*

Num. XXXI.

Num. XXXI

Memoria dell' Illuſtriſs. e Reverendiſs. Monſignor Veſcovo di Piſtoia e Prato in riſpoſta a quella preſentata dall' Illuſtriſs. e Reverendiſs. Monſignor Arciveſcovo di Piſa contro il Voto deciſivo dei Preti nei Concilj.

IL Veſcovo di Piſtoia e Prato è pieno di veneraziane e riſpetto per Monſignor Arciveſcovo di Piſa, che ha preſentato una Memoria con-

tro il Voto decisivo dei Parochi inserita negli Atti dell'Assemblea sotto il num. XI. E' di sentimento però per questa giusta venerazione e rispetto che professa all'Ordine Episcopale, e in specie al suo rispettabile Confratello Monsignor Arcivescovo di Pisa, che la Memoria data sia lavoro affrettato di persona poco intesa della materie ecclesiastiche. Quando Monsignor Arcivescovo non si è appropriata detta Memoria nè colla firma nè colla dichiarazione, che sieno suoi i sentimenti che vi si contengono, si crede doversi attribuire ad altri, molto più, che il carattere e l'indole di Monsignor Arcivescovo sono degni della sua nascita e del suo sacro ministero, e non si sarebbe mai condotto ad usare delle aspre e incompetenti espressioni additando col nome di Avversarj alcuni dei suoi Confratelli di diverso sentimento, ma che non possono avere se non se le istesse mire di Monsignor Arcivescovo, vale a dire la ricerca della Verità, lo stabilimento della sana Dottrina, la pace e la carità, e il desiderio di corrispondere alle religiose vedute di S. A. R., che si è degnato di aduanare i Vescovi del Granducato to quest' Assemblea per concordarsi ed unirsi nelle controversie che si agitano, e per conformarsi più che fosse possibile alla pratica e agl' insegnamenti dei più felici tempi del Cristianesimo. Num XXXI.

In questa sincera persuasione e col più ossequioso rispetto a chi ha dato la Memoria, il Vescovo di Pistoia e Prato si crede in dovere di pregare S. E. il Sig. Senatore Regio Commissario ad inserire negli Atti le seguenti riflessioni, che spera nel Supremo Datore dei lumi, che possan dare qualche schiarimento a chi l'ha compilata. Almeno si persuaderà, che non parea doversi decidere con tanta fretta una questione, che nell'atto istesso di discuterla fu chiamata *dubbia* dal Sig. Avvocato Lampredi Consultor Canonista dell'istesso degnissimo Monsignor di Pisa, e fù proposto *di non deciderla* dal Sig. Cav. Avvocato Paribeni Canonista deputato da S. A. R.

La questione sul Voto decisivo ò consultivo dei Parochi è oramai schiarita a segno per l'eccellenti Opere, che sono venute alla luce specialmente in Francia, che potea sembrar superfluo il rispon-

dere agli oblietti piccoli, e illusorj di chi vuol sostenere, essere i
Num. XXXI. Parochi solamente chiamati al Consiglio in un Assemblea, che si aduna per il miglior governo della Chiesa, e che è composta di persone, cui è stato da Gesù Cristo colla dovuta subordinazione affidato in comune questo governo medesimo. La verità che i Preti pronunziano decisivamente insieme col Vescovo nei Sinodi Diocesani, è vittoriosamente scorta nella considerazione della natura del governo ecclesiastico e del Sacerdozio. Esaminiamo brevemente questa proposizione, e lasciamo per ora a parte tutto ciò che forma una soprabbondanza di prove e sulle quali in modo particolare ha che ridire l Autor della Memoria.

Che i Preti abbiano il Voto meramente consultivo nei Sinodi Diocesani non è un enimma, nè un problema agli occhj di quei che credono essere i Vescovi nelle loro Diocesi i Padroni e i Sovrani in tutto quello che concerne lo Spirituale. Eglino hanno del governo della Chiesa una idea monarchica e dispotica, e gli credono stabiliti da Dio per comandare e ordinare nella sua Casa, come un Principe nei suoi Stati. Ma ci manca ben molto perche il governo della Chiesa sia *ad instar*, e si eguagli al governo dei Regni della Terra. Gesù Cristo non ha formato il suo regno sù questo modello, ma tutto al contrario. Dei Regni della terra, egli dice, che i Re e i Principi delle Nazioni vi comandano con impero, ma che nel Regno stabilito da lui non seguirà così, che nel suo Regno non si comanderà dispoticamente, non vi sarà nè Sovrano nè Padrone, e che quello che ambirà al primo posto per dominare sugli altri sarà messo nell'ultimo, e sarà il servo, e il ministro degli altri, che finalmente nel suo Regno quei medesimi che egli ha posto alla testa per governare sono tutti Fratelli *Omnes vos fratres estis*. Il governo della Chiesa, del Regno di Gesù Cristo, è dunque un governo di famiglia, e fraterno, un governo di economia e in comune, che in comune e di concerto sono obbligati a sostenere tutti quelli che esso ha stabilito suoi Vicarj (1), senza che alcuno di loro

(1) Il Concilio di Trento riconosce nei Parochi la qualità di Vicarj di Gesù Cristo

solitariamente si arroghi il diritto d'imporre dalle Leggi agli altri. Num. XXXI.
Nel Regno di Gesù Cristo tutti i suoi Vicarj si uniformano per fare una Legge, tutti la fanno, tutti e ciascuno vi obbediscono, niuno però si arroga la gloria e l'onore di Legislatore, e di Principe, ma di Servo. Così imitando l'esempio di S. Gregorio il Grande, i Papi nei secoli successivi adottarono l'espressione di quel Santo, che furono poi ridotte in formula nei Brevi Pontificj: *Servus servorum Dei &c.* La giusta idea di questo Sacro Principato, di servitù, e di ministero, fece anzi credere a molti che più propriamente *Geroduliæ*, che *Gerarchiæ* dovesse dirsi. In un Concilio Generale il Papa vi presiede e ne è il Capo, ma non è egli solo che fa la Legge, questa la fa il suffragio dei Vescovi, e Preti vocali, che le imprime il carattere e il sigillo di Legge, e che le da forza, e vigore di obbligare tutto il mondo. Nell' istessa guisa al Sinodo della Diocesi vi presiede il Vescovo, e ne è alla testa, ma non è egli solo che fa la Legge, il suffragio unanime, o quasi unanima dei Curati e essenzialmente necessario per dare agli Statuti Sinodali il carattere di Legge e la forza di obbligare. Imperocchè come osserva il Clero di Roma a S. Cipriano, uno Statuto non può aver forza se non è fatto in comune dalla unanimità di molti: *Quamvis nec firmum Decretum posse esse, quod non plurimorum videretur habuisse consensum. La massima si è*, dice M. Fleury, *che la forza delle Decisioni, e degli Ordini della Chiesa consiste principalmente nel consenso dei Pastori.* Egli è chiaro dunque che siccome i Vescovi sono associati al Papa nel governo ministeriale della Chiesa Cattolica, benchè il Papa come Primate sia superiore ad essi nell' onore e nell' autorità, così i Parochi sono associati al Vescovo nelle funzioni, che importano il buon governo della Diocesi, benchè essi sieno per Istituzione Divina sommessi al Vescovo medesimo, il quale ha la preminenza di onore e di autorità sopra i suoi Cooperatori. Or siccome i Vescovi decidono nelle cose della Fede, della Morale, e della Disciplina in concorrenza del Primate della Chiesa Universale, che e però loro fratello ad eguale nell' Episcopato, così i Parochi benchè ci sia una maggior distanza

Num. XXXI.

da essi, e dal Vescovo, possono decidere insieme col Vescovo nei Sinodi Diocesani, che sono il Tribunale primario della Diocesi, siccome gli Ecumenici sono il Tribunale supremo e inappellabile di tutto il Mondo Cattolico. Infatti se la Gerarchia non è che un sacro Principato che esprime i diritti e la potestà dei Ministri della Chiesa, come mai si può concepire Principato senza potestà, senz' autorità, senza giurisdizione? E se la Gerarchia è composta essenzialmente del Successore di S. Pietro, dei Successori degli Apostoli, e dei Discepoli, e degli altri Ministri inferiori, come mai si può negare agli uni quell' autorità e giurisdizione, che secondo i gradi della dovuta subordinazione si concede agli altri? L' antico Autore conosciuto sotto il nome di falso S. Dionisio ha le medesime idee della Gerarchia ecclesiastica, che definisce l' amministrazione, e il governo delle cose sante: *Hierarchia omnium rerum sacrarum dispositio & gubernatio*. Quasi tutti i Teologi dei secoli passati hanno adottato la medesima definizione, e se alcuni dei moderni se ne dipartono è manifesto, che le loro distinzioni sono sconosciute a tutta l' antichità, e inventate senza dubbio da un eccesso di compiacenza per il primo Ordine. Ecco come ne parla Monsig. Habert. *Quo fit, ut merito docti conquerantur, se non intelligere distinctionem illam in Hierarchia propriam vel perfectam, quae est Iurisdictionis, & impropriam seu imperfectam quae est Hierarchia Ordinis. Ubi nam apud sanctos Patres haec Hierarchiae distinctio? Ubi ullum in antiqua Ecclesia vestigium?* Or se la Gerarchia d' Ordine forma necessariamente la Gerarchia di Giurisdizione, che è una emanazione essenziale di quella, e se i Vescovi e i Preti sono per gl' Ordini Ministri Gerarchici della Chiesa, vale a dire amministratori, dispositori, e governatori delle cose sacre relative alla salute delle anime, ne viene per conseguenza, che i Preti per Istituzione Divina hanno il diritto di giudicare, e di decidere insieme coi Vescovi in tutto ciò che riguarda il bene della Chiesa unico scopo dei Sinodi Diocesani. Per riconoscere la verità di queste massime bastano due riflessioni, una sulla consacrazione dei Vescovi, l' altra sull' investitura dei Parochi. Benchè i Vescovi sieno

al di sopra dei Preti, la loro consacrazione tuttavia non cangia nulla al carattere Sacerdotale che è essenzialmente invariabile. Essa aggiunge soltanto una estensione di potestà, di cui il carattere è il principio, e il nuovo Vescovo ne riceve per così dire l' esercizio plenario. Per questa egli è collocato in un rango distinto da quello dei Curati, dei quali diviene il Superiore. Per questa egli si trova nel numero dei Successori degli Apostoli, dei primi Pastori, dei Ministri esclusivi del Sacramento dell'Ordine, e dei Ministri ordinari di quello della Confermazione. La investitura poi o istituzione dei Parochi è una formalità prescritta dalle Leggi canoniche e civili, per la quale l' Ordinario dopo aver veduto l' atto della nomina d' un Prete ad una Parrocchia, ed esaminate i costumi e la dottrina del soggetto dichiara che può legalmente in virtù del suo titolo esercitare sugli abitanti d' un dato territorio la giurisdizione, che ha ricevuto nella sua Ordinazione. Da queste riflessioni egli è facile il conchiudere, che la giurisdizione viene da Dio solo, come viene il Sacramento a cui gli è piaciuto di attaccarla, e che la Chiesa dopo la distinzione delle Diocesi e delle Parrocchie non ha fatto che applicare l' esercizio in certi dati luoghi per il buon' ordine, e per il miglior servizio delle anime. L' eterno Padre dette al suo Divino Figliuolo ogni potestà giudiciaria in quelle parole: *Tu es Sacerdos in aeternum &c.* Gesu Cristo ha comunicato questa potestà medesima alla Chiesa pei suoi Ministri, comunicando il suo Sacerdozio. Chiunque pertanto è in qualunque grado è partecipe di questo Sacerdozio, partecipa nell' istesso grado a una parte della potestà giudiciaria. Il Vescovo dunque ne parteciperà nel più eminente grado siccome quello che è rivestito della pienezza del Sacerdozio, quindi in secondo grado ne parteciperanno i Preti, e quindi gli altri Ministri secondo la Gerarchia stabilita da Dio, e decisa ultimamente nel Concilio di Trento *Sess.* XXIII. *can.* 6. Non può dunque controvertersi, che i Parochi colla dovuta subordinazione sieno rivestiti della qualità di Giudici, poichè questa istessa qualità deriva nei Vescovi dalla sorgente medesima. Ed infatti tutti quelli argomenti che si riportano in favore

Num XXXI

Num. XXXI.

dei Vescovi, non escludono giammai i Parochi, ma stabiliscono sempre il primario diritto di quelli nell' autorità. S. Cipriano dice chiaramente, che i Preti in virtù dell' Ordine sono associati ai Vescovi. *Presbyteri cum Episcopo sacerdotali honore sunt conjuncti*. In che debbono essere associati, se non se nelle funzioni episcopali? Ma una di queste funzioni è il pronunciare il giudizio sopra materie ecclesiastiche, dunque essi godono di questo diritto fino dalla loro Ordinazione, che si suppone sempre fatta secondo la vera utilità e necessità della Chiesa. Per questo anche il corpo dei Preti si chiama il *second' Ordine*. Quest' espressione presa dalla Scrittura medesima, e consacrata dalle autorità più rispettabili, non sembra possibile che debba apprendersi con una specie di ridicolo. Si vuole significare che nelle Gerarchia vi è un secondo grado di Ministri, ai quali pel Sacerdozio è comune la sollecitudine e il ministero dei Vescovi. Reifulfo Vescovo di Soissons nei suoi Capitolari indirizzati ai Curati della sua Diocesi dice *Attendite ergo quia nobiscum sollicitudinem Gregis Dominici percepistis, & in ministerio sacerdotali secundi Ordinis & dignitatis locum possidetis*. S. Agostino non si può spiegare più chiaramente, appellando il Presbiterato quel grado, che dà diritto al Governo *secundus locus gubernaculorum*. Qual governo mai è quello destituto della facoltà di giudicare? Forse questo diritto del second' Ordine è in opposizione al diritto dei Vescovi, forse il diritto di questi è esclusivo di quello dei Preti? Se Gesù Cristo avesse voluto, che i soli Vescovi giudicassero della Fede, della Morale, e della Disciplina, i Preti non avrebbero potuto giammai acquistare nè esercitare questo diritto. Ma siccome non si controverte da alcuno, che i Preti possano intervenire come Deputati dei Vescovi nei Concilj per giudicare e decidere, forza è che abbiano ricevuto da Cristo la potestà di giudicare, e che questa sia inerente all' Ordine Sacerdotale. Infatti non si potrebbe deputare al Concilio nè un Laico nè una Donna. La deputazione nei Concilj non consiste già nel portare unicamente le istruzioni e i pareri del Mandatario, nè nel discutere, esaminare e pronunziare la sentenza, e quindi soscriverla a nome

del Principale. Questo si potrebbe ottenere e da un Laico e da una Donna, perchè l'uno e l'altra potrebbero essere abili a pronunziare una giusta sentenza. Ma non si richiede la sola scienza e abilità per giudicare nei Concilj. E' necessario che la deputazione cada in persona, la quale oltre questi requisiti abbia radicalmente in se la capacità e la potestà istessa di pronunziare un Giudizio decisivo sopra materie ecclesiastiche, della qual potestà sono affatto privi il Laico e la Donna. Nell'istessa guisa un Vescovo non potrebbe deputare un Prete per la Ordinazione, perchè nel Prete non vi è radicalmente la potestà di ordinare. Num. XXXI.

Sembra evidente pertanto, che in vigore del sacerdozio e della natura e costituzione del Governo Ecclesiastico godano indubitatamente i Preti del diritto di giudicare e decidere nei Concilj insieme coi Vescovi. Sembra pure che i fondamenti sù i quali si appoggia la proposizione, possano meritare qualche riflesso per parte del rispettabilissimo Monsig. Arcivescovo di Pisa. Questa Tesi è stata stabilita anche nelle Memorie presentate su quest'oggetto dai rispettabili Vescovi di Chiusi, e di Colle, e in altra Memoria presentata dal Vescovo di Pistoia, il quale nonostante si crede in dovere per confermarla viemaggiormente di dare annesse a questa carta secondo l'ordine dei Paragrafi della Memoria presentata da Monsig. Arcivescovo di Pisa le appresso riflessioni.

I Il *domandare*, se i Preti hanno nel Sinodo Diocesano Voto decisivo, ò consultivo, non è un *porre a livello* l'autorità, e dignità dei Vescovi coll'autorità, e dignità dei Preti. Non è neppure questo questo una *prova* che i Preti abbiano il Voto decisivo, nè *forma un ostacolo insuperabile per decidere il dubbio*. Queste sono tutte idee singolari dell'Autore della Memoria, che si desidera assai più esatto ragionatore. La investigazione del Voto decisivo, ò consultivo dei Preti nei Sinodi Diocesani porta solamente a conoscere, se questi, benchè per Istituzione Divina subordinati ed inferiori ai Vescovi, sono tutta volta per Istituzione Divina, e subordinatamente ai Vescovi giudici della Fede, della Morale, e della Disciplina, e chiamati a reggere,

Num XXXI.

e a governare in comune coi Vescovi la Chiesa di Dio. Questa verità che deriva evidentemente delle giuste nozioni della Gerarchia Ecclesiastica non ha bisogno di prove. Tutti debbono convenire con S. Isidoro di Siviglia, che chiama i Preti Prelati della Chiesa, e allocuti al ministero dei Vescovi *Ibi sicut Episcopis, dispensatio mysteriorum Dei commissa est. Praesunt enim Ecclesiis Christi, & in confectione Divini Corporis, & Sanguinis Christi confirmes cum Episcopis sunt. Similiter in doctrina populorum, & in officio praedicandi. De Offic. Eccles.* Ora se il governo della Chiesa è dato in comune ai Vescovi, e ai Preti, se non può esser diversa la loro sollecitudine, e le loro premure per la salute dell' anime, come mai si vorranno, e si potranno escludere i secondi dall' atto più solenne del governo ecclesiastico, vale a dire dalla formazione dei Canoni, che stabiliscono nei Sinodi Diocesani per il maggior bene dei Popoli, per la conservazione della Fede, per la riforma della Disciplina, alle quali esse sono essenzialmente interessati per ragione del loro carattere, e ministero? Forse s'interviene a questa formazione di Leggi, col materiale passaggio dalla Parrocchia all' Assemblea Sinodale, coll' udir leggere una Ordinazione del Vescovo, col fare un plauso teatrale a questa lettura, con l' aggiungere la dichiarazione espressa, che gli obietti, e la disapprovazione dei Parochi non siano in niuna guisa valutati, ed attesi?

II. Nel paragrafo II. l' Autore della Memoria è al solito poco esatto ragionatore. Ecco una conseguenza legittima che verrebbe dal suo discorso. Nei Concilj Generali possono essere i *Vescovi varie volte corretti, e ripresi nei loro costumi, e nella loro condotta, e in tal caso far la figura di Rei*, dunque i Vescovi non hanno Voto decisivo, altrimenti sarebbero *giudici, e parti contro la pratica di tutti i Tribunali*. Qual confusione d' idee, e quale ignoranza dei legittimi, e veri giudizj ecclesiastici! Qual sentenza precipitata nel supporre i venerabili Parochi la più nobile parte del Clero *interessati, e sedotti dall' amor proprio*, e nel supporla perpetuamente permanente in questo stato, cosicchè debba spogliarsi di un originario diritto, o debba conchiudersi che non lo ha giammai posseduto. Quale adulazione nel

mentre che si fa a tutti i Parochi un torto il più manifesto, il supporre nel solo Vescovo il dono dell'infallibilità, e della inerrenza, e il dispoglio totale dell'umane passioni? Se anzi la enmune deliberazione dei Parochi è necessaria nei Sinodi Diocesani, lo sarebbe necessarissima nel giudicare dei demeriti, e della irregolare condotta di alcuno dei suoi membri. Lo stato, l'onore, e la fortuna di chiunque non debbono dipendere punto dalla volontà, e dal giudizio di un solo uomo, il quale non essendo sicuro della sorpresa nè esente dalle passioni, può facilmente ingannarsi, e seguitar più i suoi pregiudizj, e il suo capriccio, che il lume della verità. Questo principio incontrastabile avendo luogo nel corso delle cose ordinarie, dee senza dubbio essere osservato più rigorosamente, quando si tratta d'un Unto del Signore, il di cui stato, e reputazione debbono essere nella Casa di Dio un salutifero profumo di grato odore. Una simile polizia infatti infinitamente saggia non poteva non essere adottata dalla Chiesa. Erede essa dello spirito e delle volontà di Gesù Cristo suo Sposo ha ordinato, che non si giudichi di un Vescovo, e di un Prete, se non se in un Concilio Provinciale composto di dodici Vescovi per un Vescovo, e di sei Vescovi per un Prete. *Conc. Carth. 4.* Ammaestrata nella scuole di Gesù Cristo ha bandito dal suo governo ogni dominazione, e ogni dispotismo. Sà che un Vescovo non è infallibile, nè esente dalle passioni, nè sicuro dalle sorprese. Così per esimerlo dagli sbagli, nei quali potrebbesi condurre, ha riservato il giudizio al Concilio Provinciale, non vi essendo niente di più giusto, nè di più conforme allo spirito di Gesù Cristo, e al lume della ragione. Ma se non può trattarsi nel Sinodo Diocesano di spogliare un Prete delle sue funzioni gerarchiche, se non può trattarsi in una parola di deporlo, ci allontaneremo noi dallo spirito della Chiesa per richiamarlo ai propri doveri, à per fissare delle leggi che tolgano gli abusi introdotti dalle di lui poco caute condotte? No sicuramente. Siccome è una piccolezza il supporre che il pretesto non debba dare il voto nella sua istessa condanna, così è una stravaganza che il suo giudizio, e le determinazioni relative debbono lasciarsi all'arbitrio

Num. XXVI

Num XXXI.

d' un solo, trascurando le regole della Chiesa, e dell' antichità, che vogliono che il Vescovo insieme col suo Presbiterio pronunzino sempremai la loro sentenza. Una riflessione sopra la Sess. XIV. c. 5. del Concilio di Trento schiarisce sempre più l'argomento. Il Concilio dice: *Reliqui a Christo Sacerdotes sui Vicarios tamquam praesides, & judices, ad quos omnia mortalia crimina deferantur.* Da questo passo non può inferirsi, che i Preti sieno solamente Giudici nel foro interiore, poichè come osserva il Monno, una volta furono essi cogaitori del foro penitenziale, e giudiciale, e solo nell' XI. secolo cominciarono a trasferirsi queste funzioni in diverse persone. Il Vescovo era il Presidente di questo unico Tribunale, ed aveva in tutte le cause i Preti per Assessori, e Congiudici. Il Concilio Cartaginese IV. dell' anno 414 riferito da Graziano stabilisce coerentemente questo Canone: *Episcopus nullius causam audiat absque praesentia Clericorum, alioquin irrita erit sententia Episcopi, nisi Clericorum praesentia firmetur.* Queste sono le regole da tenersi quando si tratta di ret nel Sinodo Diocesano, ma queste regole in vece di giustificare la sentenza solitariamente pronunziata da un solo, confermano anzi il diritto che hanno i Preti anche in queste circostanze di decidere definitivamente insieme col Vescovo.

III. In questo paragrafo l' Autore della Memoria deduce dalla moltitudine dei Parochi un nuovo argomento contro il Voto decisivo dei medesimi. E' l' istesso che dire in un Concilio Generale vi possono essere 400. e più Vescovi, dunque i Vescovi non hanno il Voto decisivo, perchè *questa moltitudine può impedire il corso libero alla formazione dei Decreti. Ma ciò è strettamente connesso coll' abuso*, dunque i Vescovi non hanno Voto decisivo. Sarebbe un far troppo onore all' Autore della Memoria il confutarla seriamente. Quando siamo invitati a piangere il futuro destino della costituzione politica della Polonia, egli è certo che si vuol dare una idea monarchica al governo ecclesiastico, sembrando che voglia insinuarsi che l' impero di un solo sarebbe il più perfetto, e più scevro d' inconvenienti. Il Legislatore Gesu Cristo che dai preteſi dotti del secolo

si mette in un fascio con Mosè, Maometto, e Confucio, non è la prima volta che ha veduto variarsi dagli uomini carnali, e superbi il piano ammirabile della sua Chiesa. Ma egli è un perdimento di tempo il ripetere ciò che hanno detto tanti, e tanti sù queste stravaganze, solo si rifletterà anche qui che si fa l'onore ai Parochi di distinguerli colle tinte più disonoranti il loro Sacro Ministero. Il loro costume *depravato* sembra la cagione primaria per cui debbonsi spogliare d'un diritto, che si combatte sì meschinamente. Ma facciamo una volta l'ipotesi che tutti i malanni che si suppongono nei Parochi si riunissono, come non può essere impossibile, nel solo Vescovo. Facciamo la ipotesi che egli in conseguenza stabilisca nel Sinodo delle costituzioni contratte alla buona Dottrina, e agl'insegnamenti della Chiesa universale, che rovesci l'ordine, che palesemente si opponga alla riforma dei Costumi, e della Disciplina Ecclesiastica. Qual ruoedio vi sarà egli a tanto scandalo? Sarà egli un rimedio quello di negare a questo Vescovo il diritto annesso all'Episcopato di Giudice della Fede, della Morale, e della Disciplina? L'Autor della Memoria per esser conseguente dovrà confessare di sì, ma chi è mezzanamente inteso delle materie ecclesiastiche non si autorizzerà per qualunque abuso ad annientare ciò che viene dall'istituzione di Gesù Cristo, ma ricorrerà per le vie canoniche a porre un ostacolo ai passi irregolari di questo Vescovo. Uno dei mezzi canonici è appunto la discussione, e l'esame che nei Sinodi Diocesani si fa in comune sulla scorta della Scrittura, e della Tradizione. Gli obbietti dei Parochi, le ragioni che producono, e che rimettono il Vescovo a queste regole infallibili colle quali si giudica del suo operato, faranno breccia sull'animo suo, se non la fanno, eglino decideranno sù questi fondamenti contro di lui, e per riparare al male che si volesse sostenere per ostinazione, ò per dominato, ricorreranno a Giudici Superiori per confermare, ò abrogare la loro decisione. Secondo i Canoni questo ricorso si fa ai Concilj Provinciali, in cui si pongono nuovamente in esame gli andamenti del Vescovo. La discussione si fa nuovamente in comune, e pure in comune si fa la decisione. Se questa

Num. XXXI.

Num. XXXI.

pone un gravame a qualcheduno, ò non sia dedotta dai fonti della Scrittura, e della Tradizione, vi è il Concilio Generale, nel quale pure in comune si esaminano, e si decidono le materie con una quasi unanime deliberazione. Qui finisce la cosa, perchè Iddio ha dato alla sua Chiesa il dono dell' Infallibilità, ed è di Fede che nelle sue finali decisioni è assistita dall' Eterna Sapienza dello Spirito Santo. In tutti questi casi però egli è chiaro, che non si neglige giammai la regola data dagli Apostoli nel Concilio di Gerusalemme di esaminare, e decidere in comune, ed è chiaro che per qualunque abuso possa farsi dai Giudici nei Sinodi Diocesani, e Provinciali della loro autorità, non può giammai tutto l' Episcopato, e Presbiterato spogliarsi dei loro originarj diritti. L' istesso Sommo Pontefice che in vigore della Primazia ha il particolar dovere d' invigilare sull' osservanza dei Canoni della Chiesa, non può decidere irriformabilmente la questione, ma in simili circostanze è obbligato ad avvertire, ad ammonire, ad istruire con tutta la sollecitudine, e con importunità, e non vedendo frutto dalle sue esortazioni è obbligato a minacciare i giudizj di Dio, e a richiamare la causa al finale giudizio della Chiesa Universale, da cui non vi è appello. Ecco come dovrebbe governarsi il Vescovo nell' astratta supposizione, che alcuno dei Parochi nel Sinodo Diocesano si opponesse alle deliberazioni comuni stabilite secondo la sanità, e la giustizia. Questi sono i rimedj da prendersi coerenti al Governo Ecclesiastico. La forma di questo Governo non si può alterare. Si altererà quello della Polonia che è opera di uomini, ma non mai quello che ha per fondatore, e per capo Gesù Cristo.

IV. Ma qual modo di ragionare è quello, col quale da una enumerazione di varj abusi se ne vuol dedurre, che non esista una autorità che viene da Dio? Se ci fosse questione, se i Preti possono celebrare l' augusto Sacrifizio, potrei io concludere che non possono, perchè qualche Prete non la celebra giammai, ò perchè molti non la celebrano colle necessarie disposizioni? Nella discussione del diritto, trattandosi di una conseguenza che deriva dal fatto, è un parlare secondo il buon senso il dire, che detta conseguenza non interessa niente

il fondo della questione. Uno che abbia voglia di ragionare comincia dallo stabilire, ò negare il diritto, e quindi ne trae quelle conseguenze che ne vengono legittimamente, e sulle quali può forse cadervi altra discussione. Fissato però che dall' Istituzione di Gesù Cristo provenga nei Preti il diritto di decidere, e di giudicare, le conseguenze non possono esser mai distruttrici di questo diritto, come in fatti non lo è la riflessione che sù queste conseguenze fà l' Autore della Memoria nel paragrafo antecedente. La erudizione affettata circa il sistema di Spinosa non ha niente di analogia colla questione che si agita, e perchè questo sistema si distrugge affatto nei suoi principj, e perche le conseguenze non derivano da un principio innegabile e vero, ma bensì da un complesso di empietà e di assurdi. Sa il principio è falso, direttamente si combatte, e distrugge. Se questo principio è falso, false pure debbono essere le legittime conseguenze, dalle quali però si deduce maggiormente la falsità del principio. Ma come mai un principio vero, e incontrovertibile può avere delle conseguenze sì erronee da annientare il principio medesimo. L' Autore della Memoria confonde i preteſi abusi dell' autorità dei Parochi colle conseguenze sante, e irreprensibili che discendono da questa autorità. Invece di dire I Parochi son Giudici della Fede insieme col Vescovo, e in secondo grado dunque nel Sinodo Diocesano debbono giudicare secondo la verità, e la giustizia, egli dice I Parochi sono Giudici della Fede, ma nei Sinodi Diocesani si abusano dell' autorità ricevuta da Cristo, dunque non sono Giudici della Fede. E' pur miseria il rilevare queste difficoltà.

Num. XXXI.

V. Il §. V. non è che un esordio ai susseguenti. Non vi è dunque che da ammirare la sicurezza, e il tuono franco con cui parla l' Autore della Memoria, e prepararsi pieni di umiltà alla disfida intimata da questo nuovo Golia.

VI. L' Autor della Memoria, se è facile il rilevare i suoi sentimenti nella confusione con cui scrive, ci sfida; I a provare che i Parochi sieno d' Istituzione Divina, II. che i Parochi attuali sieno gl' istessi dei primi secoli; III. se sono d' Istituzione Divina, e se non

Num. XXXI.

ve è differenza da Parochi d' oggidì a quelli dai primi secoli a provare che essi hanno, ed abbiano avuta da Gesu Cristo la potestà di giudicare, e in conseguenza quella de dare il Voto decisivo nei Sinodi Diocesani. Quantunque queste tre cose sieno state provate all'avidenza nella Mamorte inserite negli Atti dell' Assamblea dai degnissimi Vescovi di Chiusi, e di Colle, e dal Vescovo di Pistoia, alle quali non si è data alcuna precisa risposta, a quantunque per tutto ciò che abbiamo detto antecedentemente, la disfida sia a pura perdita di chi l' ha intimata, pura per maggiore istruzione dell' Aurora della Memorta, e semplicemente in suo ossequio diremo ancora qualcha cosa.

I libri santi ci ammaestrano, che il Divino Fondatora della Religione Cristiana si scelse dei Discepoli per continuare col loro ministero l' opera della conversione degli uomini nel corso della sua vita pubblica.

Sappiamo pura che il numero di questi Ministri fu di 84., dodici dei quali avavano il noma di Apostoli, a 72 erano appellati Discepoli, che a questi Pastori erano riuniti, e sommessi molti Cristiani, i quali rappresentavano in questo primo stato della Chiesa nascente il Popolo fedele. La Missione Divina di tutti quasti ministri essenzialmenta una nel suo principio, lo era parimente nel suo obietto. Eglino erano tutti stabiliti promulgatori della Legge di Dio, a dispensatori della sua Grazia. Tutti doveano travagliare di concetto alla conversione del genere umano aiutati dai medesimi soccorsi, e guidati dal medesimo spirito. Così noi leggiamo negli Atti Apostolici c. 1. v. 21., che come eglino non erano separati mai in tutto il tempo della vita pubblica di Gesù Cristo, essi si trovarono ancora tutti riuniti, ed adunati in un medesimo luogo il giorno della Pentecoste giorno, nel quale lo Spirito Santo comunicandosi *a ciascuno di loro*, furono *tutti* ripieni dai suoi doni, c. 2. v. 1. 2. 3. La Chiesa considerata nei suoi Ministri è stata dunque primitivamente composta da Gesù Cristo d' un Capo visibile nella persona di S. Pietro, da molti Apostoli come S. Andrea, a S. Giovanni, d' un

numero maggiore di ministri inferiori appellati Discepoli, come Maria, Giuseppe, e Sila, che senza dubbio erano nel numero dei 72., e che il Redentore inviava a predicare avanti nelle Città, per le quali dovea passare. *Luc.* 10. *v.* 1. Questa Gerarchia così stabilita da Gesù Cristo fussiste sempre nel suo intiero, e dopo che questo Divino Legislatore ebbe lasciato la terra, non ha sofferto mai alcuna alterazione nè per l'ingrandimento della Chiesa in generale, nè per lo stabilimento successivo delle Chiese particolari. Sempremai ne è stato il Capo il successore di S. Pietro, siccome i ministri del primo Ordine sono stati i successori degli Apostoli, e quei del second'Ordine, i successori dei Discepoli. L'ufizio di questi è stato costantemente l'essere Cooperatori degli altri, e gli uni, e gli altri scelti, e formati da uo Maestro comune osservarono sempre nell'esercizio del ministero affidato loro, l'ordine, e il rango in cui erano stati stabiliti. Questi primi ministri della Cristiana Religione essendo dispersi nelle differenti parti della terra, si formò per una conseguenza necessaria dell'ordine stabilito la divisione della Cristianità in Diocesi, e successivamente la suddivisione delle Diocesi in Parrocchie. Gli Apostoli come ministri del primo Ordine governarono in qualità di capi, e furono Vescovi, e i Discepoli come Pastori del second'Ordine governarono in qualità di subalterni, e si dissero Curati. Ecco la vera, ed unica Gerarchia ecclesiastica, il cui stabilimento è Divino. La Scrittura non ce ne mostra di altra specie. Così come il Papa è il legittimo successore di S. Pietro, e i Vescovi degli Apostoli, i Curati sono parimente i veri successori dei 72. Discepoli. Questo corpo di Pastori è oggidì quello che fu nella sua istituzione. I medesimi rapporti uniscono ancora le sue membra, il medesimo ordine, le medesime funzioni, la medesima corrispondenza, il medesimo fine, tutto è nel suo intero, tutto dispogliando l'edifizio della Chiesa dalle aggiunte degli uomini, e considerandolo nella sua costituzione elementare, disegna le tracce di quella forma primordiale, che la Chiesa dee conservare fino alla fine dei secoli, perchè questa forma è l'opera istessa di Dio. Questo è per così dire il fondo della Gerarchia

Num. XXXI.

ecclesiastica. Il resto che è opera di uomini non è che accessorio.

Num. XXXI. Sù questi principj si è sempre insegnato nella Chiesa Cattolica, che lo stato dei Curati rappresenta quello dei 72. Discepoli, ai quali sono legittimamente succeduti, e ciò che Gesù Cristo ha detto ai Discepoli è stato applicato ai Curati *qui vos audit me audit, qui vos spernit, me spernit*. Il Pontificale Romano dice precisamente che i Parochi sono i successori dei 72. Discepoli *Praesbyteri successores, & Vicarii septuaginta Discipulorum sunt .... Nos vices Apostolorum fungimur*, dice il Vescovo nell' Ordinazione, *vos ad formam septuaginta duorum estis*. Dice Graziano p. 1. dist. 21. *majorum, & minorum sacerdotum discretio in novo Testamento, & ab ipso Christo sumpsit exordium, qui duodecim Apostolos tamquam majores Sacerdotes, & septuaginta duos Discipulos quasi minores Sacerdotes instituit. Hanc formam Apostoli secuti in singulis civitatibus, Episcopos, & Praesbyteros ordinaverunt* (1). Se i Curati sono successori dei Discepoli lo sono per l' istessa ragione che i Vescovi sono successori degli Apostoli, e il Papa di S. Pietro. O siccome unicamente sù questa successione legittima il Papa, e i Vescovi fondano la loro Divina Istituzione, così noi saremmo inconseguenti a ricusare ai Curati la Istituzione medesima. La spezie di avvilimento nel quale la mediocrità delle sostanze, l' esorbitanti esenzioni, e privilegj dei Regolari, e i pregiudizj del Popolo hanno posto la loro persona, non tolgono niente all' origine, e alla dignità del loro stato, e la distanza enorme che si pone oggigiorno trai Pa-

(1) L' Autore della Memoria non sgradirà di vedere questa verità confermata fino dagli Editori dell' Enciclopedia. Ecco il resultato delle loro ricerche sù questo punto: *I Curati rappresentano in certo modo i Leviti dell' antico Testamento, che erano incaricati delle Funzioni del Sacerdozio. Eglino hanno come quelli di diritto comune, la decima di tutti i frutti delle terre per la propria sussistenza. Ma rappresentano anche più particolarmente i Discepoli, ai quali sono succeduti siccome i Vescovi agli Apostoli. Essi hanno il secondo rango nella Gerarchia Ecclesiastica, vale a dire hanno un rango immediatamente dopo i Vescovi. La loro potestà di giurisdizione è ugualmente di diritto divino.* L' Autore della Memoria inteso sù che cadono le Censure del Dizionario Enciclopedico non vorrà accusarci di aver presa questa testimonianza da sorgenti sospette.

stori del primo ordine, e frà quelli del secondo non impedirà giammai, che ogni uomo instruito vegga quasi due stati derivata dall'istessa radice. Ciò à quello che ha deciso autenticamente la Facolta di Teologia di Parigi al rapporto di Gersone suo illustre Cancelliere. *T. 2. p. 1130. Tam Episcopi, quam Curati sunt de jure Divino . . . nec ali quis purus homo potest illud jus, & illas potestates tollere ab Ecclesia . . oppositum . . in fide haeresim censuit facultas nostra.* L'istesso Autore parlando dello stato dei Curati, dice, che essi succedono a quello dei 72. Discepoli di Gesù Cristo, e che sono ancora ciò che erano questi ministri di secondo rango al tempo degli Apostoli, a Gerarchi ordinarj, essendo l'ordine dei Curati come quello dei Vescovi della primitiva Istituzione di Gesù Cristo. Fissata la Istituzione Divina dei Curati, (1) resulterà per una legittima conseguenza che non vi può essere veruna essenziale differenza dai Parochi attuali a quelli dei primi secoli. Se vi fosse essenzial differenza, ò gli uni, ò gli altri non sarebbero d'Istituzione Divina. Dei primi non può cader dubbio, dei secondi egli è chiaro che sono successori dei settantadue Discepoli, e che anche secondo la definizione del Tridentino compongono quella Gerarchia, che istituita da Gesù Cristo à stata sempre nella Chiesa. Il chiamarsi nei primi secoli col nome dei Preti i Ministri del second'Ordine non fa, che siano di diversa natura quelli, che si chiamano attualmente Parochi, ò Curati. Monsignor Habert a chi fa una obiezione simile a quella dell'Autore della Memoria, cioè che nei primi secoli non vi erano Parrocchie, e conseguentemente che non vi erano Parochi, risponde *de Hier. Eccl. c. 6. Ut quis sit Parochus necesse non est ut speciale Templum habeat, sed satis est ut ex officio praesit, subditos doceat, pascat, & regat. Porro illud munus incumbebat Praesbyteris tem-*

Num. XXXI.

(1) Monsignor Martini nell'annotazione al cap. X v. 1. di S. Luca osserva, che da questo luogo tutti gli antichi Padri ne inferirono la distinzione stabilita da Cristo trà i *Ministri principali* della sua Chiesa; imperocchè nè gli stessi, nè nello stesso tempo, nè nello stesso numero furono dichiarati Apostoli, e Discepoli: quindi tutta l'antichità riconobbe i Vescovi per successori degli Apostoli, e i Sacerdoti come successori dei Discepoli.

Num XXXI.

pore Apostolorum, ut patet ex Apostolo, qui 1. *Timot.* 5. *meminit Presbyterorum qui sub Episcopo præerant qui bene præsunt Præsbyteri duplici honore habeantur*. Poco importa la differenza dei nomi allorchè le idee sono l'istesse. Queste non si sono mai potute cangiare a riguardo delle Chiese Parrocchiali filiali delle Chiese Vescovili, perchè esse hanno dovuto sempre rappresentare la qualità, e la natura del ministero di cui era rivestito il Prete, che presedeva all' Assemblea dei Fedeli. Il Sig. Flenry parlando di no Concilio che si tenne a Roma l'anno 342. *Hist. Eccl. lib.* 12., dice, *che si tenne nella Chiesa, dove il Prete Vitone era solito di adunare il Popolo, cioè a dire, di cui era Curato, come si direbbe oggigiorno*. Nella primitiva Chiesa i Preti governavano in comune col Vescovo la respettiva Diocesi, come in principio l'Episcopato governava insieme e in comune la Chiesa tutta. Se fù necessario ammentandosi il numero dei Fedeli distribuire per il buon ordine una parte di territorio, chiamandola Diocesi, il Vescovo che fù specialmente addetto alla cura di questa porzione di Gregge, non fù per altro dispegnato dal prendere interesse nei beni e nei mali delle altre porzioni del Gregge di Gesù Cristo, onde è che nelle Adunanze Conciliari si torna in certo modo a regolare e governare la Chiesa colla comune deliberazione. L' istesso accade rapporto ai Preti, che stando nei primi tempi al fianco del Vescovo per governar la Chiesa insieme con lui, dovettero allontanarsene per assistere particolarmente una porzione di Gregge, e si dissero Parochi. Fatta la divisione delle Diocesi in Parrocchie non si ordinò più alcuno senza destinarlo al servizio di qualche luogo particolare; quindi i Canoni che vietarono le Ordinazioni vaghe e *absolutae*, volendosi che il titolo della Ordinazione fosse il bisogno della Chiesa, a cui il Clerico s' incardinava. La parola Prete significava adunque in principio quello che presentemente si dice Paroco, giacchè in quei tempi felici non si conosceva una specie di *Preti semplici*, quali dispegnati di ogni altra cura che di celebrare la Messa e di recitare le Ore Canoniche *luxta phrasim illius temporis*, dice Wan-Espen, *nomine Presbyterorum veniebant Parochi, adeo ut admittere Presbyteros idem tunc*

ſignificabat, quod bodie admittere Parochos. Stabilito che i Parochi ſono d'Iſtituzione Divina, e che non differiſcono dai Preti della primitiva Chieſa, dalla maniera appunto con cui i Veſcovi, e i Preti governavano nei primi ſecoli la Dioceſi, ſi deduce chiaramente le comuni premure, e ſollecitudini, e conſeguentemente le comuni deliberazioni per l'utilità del Popolo loro affidato. Dagli ſtretti legami di carità, e di ſollecitudine che univano ſtrettamente, e vicendevolmente i Preti al Veſcovo, e il Veſcovo ai Preti, non par poſſibile, che l'Autore della Memoria voglia trarne la ſtrana conſeguenza, che i Preti *ſenza la licenza dei Veſcovi non potevano nè predicare nè battezzare, nè confeſſare, nè fare altre funzioni che al bene ſpirituale appartengono.* Egli è queſto un imporre con troppa fiducia nell'altrui ſemplicità, ed è un roveſciare affatto l'ordine ſtabilito da Dio. Le Dioceſi non erano nei primitivi tempi che grandi Parrocchie, regolate da comune dal Veſcovo, e da alcuni Preti ſotto la ſua ſubordinazione. Una ſola Chieſa, un ſolo Altare baſtava al Popolo fedele, che non eſſendo moltiplicato d'aſſai non potea dar luogo allo ſviluppamento della Gerarchia dei miniſtri. Ma ben toſto ſi fece ſentire la neceſſità di queſto ſviluppamento, eſſendo creſciuto prodigioſamente il numero dei Criſtiani. I ſucceſſori degli Apoſtoli non potendo baſtare altrimenti al governo immediato, acconſentirono allo ſtabilimento locale, e perſonale dei ſucceſſori dei Diſcepoli. Si divile il territorio, il gregge, e ſi formò le Parrocchie. E ſiccome per paſcere una porzione di gregge, biſogna come per il gregge intero un Paſtore proprio e permanente, i Veſcovi riſervandoſi la preminenza dovuta al loro ſtato, riconobbero nei Preti Cardinali, o Curati un potere ordinario di eſercitare tutte le funzioni paſtorali nella Chieſa che formava il lor titolo, e nel territorio dipendente. Ecco ciò che dice Monſig. Habert di queſto ſtabilimento locale dei Paſtori del ſecond'Ordine, e dell'eſercizio del loro miniſtero precedentemente unito a quello dei primi Paſtori *quis credat Epiſcopos, cum Eccleſias Parrochiales erexerunt, de ſua auctoritate derexiſſe, ut Presbyterorum Parochialium juriſdictionem ampliarent? Quæ ejusrum poteſtas*

Num. XXXI.

Num XXXI. *ad unum locum coarctata est, & honor quodam modo imminutus, cum ante novam hujus regiminis formam cura eorum ad universam Diocesim extenderetur, & eo honoratiores quo Episcopo conjunctiores, utpote ejus consiliarii, & assessores, juxta Sanctum Ignatium.* Si dee dunque dire, che lo stato dei Curati è stato in tutti i tempi di dividere i Vescovi la carica del Ministero Evangelico. Per questo sono stati appellati, e si appellano tuttora loro Cooperatori (1). Per quanto appunto il Catechismo del Concilio di Trento non distinguendo per così dire il ministero dei Vescovi da quello dei Curati dice indistintamente, *che non vi ha uno stato più santo, e di cui le funzioni sieno più sublimi di quello dei Vescovi, e dei Curati che sono gl' interpetri della volontà di Dio, e suoi Luogotenenti sulla Terra.* Questi caratteri si sono sempre conservati nei Preti, e la istituzione delle Parrocchie non ha potuto cangiarli, nè alterare la primitiva forma del governo. Sempre mai il Vescovo, e i Preti sono dispensatori dei misteri di Dio, e sempremai è stata loro comune la sollecitudine della salute dell' anima. Per tenere anzi sempre viva la costituzione del ministero dato loro da Dio, dopo lo stabilimento delle Parrocchie, i Vescovi si son serviti sempre dell' ajuto del Presbiterio composto dei Parochi urbani, e anche più volte l' anno, hanno avuto premura di riunire al centro tutte le parti divise per la necessità dei Fedeli, adunandole nei Sinodi. Or se i Sinodi sono l' atto più solenne del governo ecclesiastico, e se trattasi del bene, e degli affari generali della Diocesi, come mai nei Sinodi si dovrebbe abrogare i diritti che hanno goduto sempremai i Parochi, e dovrà negarsi loro il giudicare di cose, che gl' interessano essenzialmente? Allorchè, dice il Papa Celestino, vi è questione di una causa che è comune a tutti, tutti debbono conoscere cosa viene stabilito. *Omnes debent nosse quod agitur, quoties omnium causa tractatur. Epist. ad Nest.* S. Cornelio presso S. Cipriano *Ep.* 46. parlando del ritorno dei Confessori alla Chiesa *placuit*, dice, *contrahi Presbyterium, adfuerunt etiam Episcopi quinque,*

(1) Il Concilio d' Aix le Chapelle tenuto nell' 856. ha dato ai Parochi il titolo di Prelati, e di Cooperatori. *Qui praesunt Ecclesiae Christi & Cooperatores nostri esse noscuntur.*

qui & hodie praesentes fuerunt, ut firmato consilio quid circa personam eorum observari debeat consensu omnium firmaretur. Ne può derivare di quì l'assurdo, che i *Discepoli siano stati dichiarati di avere un eguale diritto che gli Apostoli*. Gesù Cristo ha istituito anche i gradi della Gerarchia, ma costituendo superiori i Vescovi ai Preti, non si proverà mai che abbia spogliato questi ultimi del diritto di giudicare. Forse è incompatibile questo diritto con quelli che hanno i Vescovi? Qual maniera di ragionare! Si ammetta anche, che le parole al c. 28. di S. Matteo v. 19. e 20. *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine ec ... Ecce ego vobiscum sum usque ad consummationem*, sieno indirizzate ai soli Apostoli. Come ne viene mai, che i Parochi sieno esclusi dalla voce deliberativa? L'Autore della Memoria ne potrebbe dedurre con più naturalezza, che i Preti non possono nè predicare, nè battezzare, perchè Gesù Cristo in questo passo si è indirizzato soltanto agli Apostoli. Ma ognun vede la stortura del raziocinio, e ognuno osserva in quelle parole che non sono dirette ai soli Apostoli, che il Signore vuole additare tutte le funzioni comuni ai Vescovi, e agli altri Pastori. Così l'Estio: *paucis verbis comprehendit Dominus universam functionem Apostolicam, quae eadem nunc omnibus Episcopis, & Pastoribus comunis est*. La promessa pure che fa Gesù Cristo nelle espressioni *ecce ego vobiscum sum &c.* l'Autore della Memoria l'applica esclusivamente agli Apostoli. I suoi commenti formerebbero un piano molto singolare della nostra santa Religione ponendo per massima, che la Chiesa è composta dei soli Apostoli. Troverà però pochi che sieno del suo sentimento, benchè si voglia far credere appoggiato dalle venerabili autorità *di S. Agostino, di S. Celestino, di S. Leone, e del VII. Concilio Generale* (1), Noi tenghiamo per fermo essere stata pró-

Num. XXXI.

ec

(1) L'Estio sù quelle parole dice, *Manifesta est promissio Christi, quae Ecclesiae suae promittit, se cum ea futurum usque ad finem saeculi*. Giansenio Vescovo di Gand: *cum Apostolis promittit suum praesentium, in ipsis Apostolis loquitur omnibus fidelibus, quemadmodum ostendit illud usque ad consummationem saeculi. Non enim Apostoli usque ad saeculi consummationem permansuri erant in mundo, sed mediantibus illis, qui tunc erant, etiam illis qui postmodum futuri essent, hanc promissi gratiam tamquam uni corpori, fidelibus loquens omnibus*.

Num. XXXI.

messa da Gesù Cristo alla Chiesa la sua divina assistenza, e la indefettibilità fino alla fine dei secoli, e così ricaviamo dai due passi riportati dall'Autore della Memoria un nuovo argomento per il Voto deliberativo dei Parochi nei Concilj. Poichè se i Preti sono associati alle funzioni dei Vescovi, ò sia agli uni, e agli altri *in solidum* è stato dato la potestà di esercitarle per vantaggio delle anime, e se queste funzioni consistono anche nell'ammaestrare i Fedeli nella verità, e nella giustizia, ne deriva che da Dio hanno i Preti la facoltà di giudicare, vale a dire di discernere il vero dal falso, l'ingiusto dall'ingiusto, e ne deriva pure che in questa facoltà sono associati ai Vescovi, subordinatamente però ai medesimi, perchè partecipanti in un grado inferiore del Sacerdozio, da cui questa, e ogni autorità procede nei Ministri del Santuario. E siccome il Signore ha promesso la sua assistenza alla Chiesa fino alla consumazione dei secoli, così questo piano ammirabile della Gerarchia Ecclesiastica non verrà giammai a mancare, e perciò qualunque sforzo umano, non che i deboli tentativi dell'Autore della Memoria non porranno far sì che i Parochi sieno spogliati dei loro inalienabili diritti di decidere insieme col Vescovo nei Sinodi Diocesani.

VII. In questo paragrafo l'Autore della Memoria dice, che il *fondamento più stabile, che almeno in apparenza* si abbia per il Voto decisivo dei Parochi, è l'esempio del Concilio di Gerusalemme. Ci sembra così, che non era persuaso di una tal verità, perchè *era unicamente appoggiata al Vangelo*, ò quello che dicea, che i preteſi Gianſeniſti *aveano unicamente* dalla sua S. Paolo. Il Concilio di Gerusalemme, voglia, ò non voglia l'Autor della Memoria, è un argomento al quale, nè egli nè altri hanno dato fin qui una ragionevole risposta. La Storia di questo Concilio è troppo chiara, e luminosa per potervi cavillare con qualche plauso. Infarri per dare ad intendere ai semplici, non si è trovato fin quì, che il miserabile ammennicolo della diversa significazione del Vocabolo *Seniores*. Questa meschina difficoltà, è stata più volte sciolta, a noi ci potremmo rimanere totalmente alla Memoria del degnissimo Vescovo di Colle, rapporto alle dichiarazioni

fatte da Monsig. Arcivescovo di Firenze sulle Note al Cap. XV. vers. 28. degli Atti Apostolici. Ma fermiamoci anche sù questo nodo che si vuol far comparire il Gordiano. Non si nega, che *Seniores*, e *Presbyteri* non significhi, e non abbia significato anco i Vescovi. Nell' istessa guisa la parola *Episcopi* significa, ed ha significato i Preti, senza aver bisogno per prova dell' erudito apparato dell' Autore della Memoria. La questione non abbraccia questa generalità: si riduce soltanto a sapere, se nel Cap. XV. degli Atti Apostolici per *Seniores*, e per *Presbyteri* s' intendano i Preti, e non i Vescovi. Noi concediamo, che in altri passi queste parole vogliono additare i Vescovi, ma neghiamo che lo vogliano additare nel Cap. XV. degli Atti. Per opporsi al nostro sentimento l' Autore della Memoria si serve di ciò, che gli si concede, e che non si controverta da alcuno. Ha sbagliato la via per persuaderci. Se *Seniores*, e *Presbyteri* vuol dire indistintamente, e Vescovi, e Preti, non dovea provare questo punto, ma bensì che nel Cap. XV. degli Atti vogliono unicamente significar Vescovi ad esclusione dei Preti. Se si occupava in questo assunto, sarebbe convenuto colla buona fede, di cui lo crediamo fornito, che non può essere più evidente, e più chiaro, che non i *Vescovi*, e i *Vescovi*, ma gli Apostoli, e i Preti convennero insieme, e discussero insieme la controversia, che la questione non fu decisa di comune concerto *dai Vescovi, e dai Vescovi*, ma bensì dagli Apostoli, e dai Preti, (1) che il Decreto non si dice emanato *dai Vescovi, e dai Vescovi*, ma egualmente dagli Apostoli, e dai Preti. Il supporre questa vistosa battologia nel sacro Testo degli Atti Apostolici era riservato all' Autore della Memoria, giacchè non sappiamo fin quì che siavi stato alcuno che abbia interpetrato come egli fà nel presente passo il Vocabolo di *Seniores, & Presbyteri*. La varia interpetrazione delle parole non condurrà noi giammai al Pirronismo, quando siano fissate con delle prove incontrastabili, ò per una significazione, ò per l' al-

Num. XXXI.

(1) Si creda di avvisare l'Autore della Memoria, che il Testo degli Atti dice: *Apostoli, & Seniores fratres &c. visum est Spiritui Sancto, & nobis*. L'aggiunta che fa dopo il *nobis* dell'*& Senioribus* non si trova nel Testo.

Nota MAL

tra. Come possiamo ragionevolmente *appoggiarsi all' interpetrazione* dell' Autore della Memoria, quando neppure fussiste la *diversità dei sentimenti* rapporto al Cap. XV. degli Atti, sù cui si aggira la questione? Certamente non ci *sgomentiamo* di quelli obietti. Dietro la scorta dei più accreditati Interpreti noi siamo troppo convinti, che i Preti insieme con gli Apostoli intervennero al Concilio di Gerusalemme, ed esaminarono, e decisero insieme le materie. Come si proverà egli, che quelle autorevoli parole, *nos subscripsimus judicantes* sieno esclusive dei Preti, egualmente che l'altre. *visum est Spiritui Sancto, & nobis*. Noi diremo sempre col Calmet: *valeant haec de Apostolis Episcopis, & Presbyteris, quibus jus poterat esse suffragii in Concilio, non de reliquis Fidelibus, qui tantam adfluere poterant.*

VIII. Che il Concilio di Gerusalemme sia, e debba essere il modello degli altri è incontrastabile, e manifesto. Distruggerà egli questa verità il contegno diverso che possa esserci tenuto in alcuno dei Sinodi posteriori? Non sicuramente. Noi avremo anzi luogo di richiamar sempre a questo Concilio quelli, che se ne allontanano, e al Marino solo, ò al Murtola si permetterebbe il dire, che *stanno agli antipodi della ragione* coloro, che non credono di dovere distruggere un diritto originario per la moltiplicità degli abusi. L' Autor della Memoria confessa, che *in molti Concily della primitiva Chiesa si trovano dei Sacerdoti, e convocati, e sottoscritti*. Ma siccome egli soggiunge, *vi sono tanti altri Concily di numero assai maggiore de' primi, senza la sottoscrizione dei semplici Preti*, dunque i Preti non hanno il diritto originario di essere convocati ai Concilj, e di sottoscriversi. Questa foggia di ragionare è affatto straordinaria. Se dee dirsi, che i Preti non hanno diritto, perchè in molti Sinodi non hanno sottoscritto, dovrà dirsi, che hanno il diritto, perchè in altri molti hanno sottoscritto. Noi però non ammettiamo neppure questa pretesa moltiplicità di Sinodi, nei quali non sieno stati riconosciuti i diritti originari dei Parochi. La distinzione del Voto decisivo, e consultivo non può essere più moderna, e in conseguenza noi siam di parere, che pochi secoli vicini a noi presteranno dei documenti fondati per contestare

questa pretesa moltiplicità. Noi sappiamo a buon conto dal Sig. d' Hericourt, che negli ultimi tempi solamente si è voluto ridurre i diritti del second'Ordine alla voce consultiva. Al Concilio di Costanza, egli dice, i Vescovi pretesero, che i Preti, e i Dottori non dovessero avere voce deliberativa. Il Cardinal d'Ailly Vescovo di Cambray sostenne il diritto dei Curati, e dei Dottori, e citò l' esempio del Concilio di Pisa, nel quale egli disse, che i Dottori, e i Curati avevano avuta la voce deliberativa. Gersone, e Germain hanno sostenuto altamente questa sentenza. La medesima disputa si rinnovellò al Concilio di Basilea. Il Cardinal d'Ailes Presidente del Concilio, che avea assistito a quello di Costanza in qualità di Dottore, prese le parti del second'Ordine, come avea fatto il Cardinal d'Ailly nel Concilio precedente: propose pei esempio i Concilj di Costanza, di Pisa, e di Laterano, dove è certo, egli aggiunge, che i Preti hanno giudicato coi Vescovi. Egli fa vedere, che se si accorda nei Concilj una voce decisiva agli Abati, si dee piuttosto attribuirla ai Preti, *il di cui ordine è istituito da Gesù Cristo medesimo*. Egli arrivò fino a rimproverare ai Vescovi, che ve ne era fra loro degl'ignoranti, e dei sacrificati alla propria fortuna, e sostenne, che i suffragj dei Preti abili, a più doveano valutarsi sopra quei di alcuni Vescovi, dei quali si veniva a fare il catattere. Enea Silvio, che poi fù Papa, col nome di Pio II. dice, che ammirò la solidità del discorso del Cardinale d' Ailes, e che i Vescovi, che erano al Concilio si persuasero, e si arresero a queste ragioni, lo stesso fecero i Padri adunati nel Concilio Provinciale, di Rouen tenuto nel 1581., dove gli Ecclesiastici del second' Ordine avendo sostenuto di avervi voce deliberativa, nulla fù fatto in quel Concilio se non di concerto con essi. Egli è vero, che in altri Sinodi degli ultimi tempi si sono in qualche modo riguardati i Chierici del second' Ordine, piuttosto come Consultanti, che come Giudici. Ma questi esempj tali di moderna data debbono forse valutarsi, e imporre sull' uso autorizzato da sedici secoli? Noi siamo anche in grado di provare, che in molti Sinodi Diocesani di modernissima data si è, pei quanto lo hanno permesso le circostanze,

Num. XXXI.

Num. XXXI.

mantenuto in vigore il diritto dei Parochi, e sempre più ci maravigliamo della franchezza, con cui l' Autore della Memoria avanza le sue proposizioni. Or se è vero tutto ciò, si conchiuderà anche da questo paragrafo, che nella idea di richiamare alla Disciplina dei più bei tempi della Chiesa, le consuetudini introdottesi abusivamente negli ultimi secoli, e nella idea di corrispondere a queste sante mire del Sovrano della Toscana, i Parochi debbonsi rimettere all' interrotto possesso di decidere definitivamente nei Sinodi insieme con i Vescovi: *Veritati nemo præscribere potest, non spatia temporum, non privilegia regionum, non patrocinia personarum.*

IX X. Noi ci lusinghiamo di aver provato in principio di questo scritto, che la deputazione che può farsi dai Vescovi dei Preti nei Concilj Generali, e Provinciali forma un vittorioso argomento per dedurne nei Preti medesimi il diritto inerente al loro Sacerdozio di giudicare, e decidere definitivamente. Non rimandiamo pertanto colà l' Autore della Memoria e alle sue autorità tratte dal Concilio IV. d' Arles, di Calcedonia, d' Agde ec., che non sono altro che documenti in nostro favore. Ci duole peraltro, che in questa questione egli ci voglia mandare dal famoso Card. di Tencin, da uno che nel celebre Conciliabolo d' Embrun calpestò appunto tutte le regole ecclesiastiche per giungere alla ingiusta condanna del Santo Vescovo di Senez, e coprì d' eterna infamia il suo nome per la violenta persecuzione che si prestò a fare contro quell' incomparabile Prelato degno dei primi secoli della Chiesa. Le regole canoniche da osservarsi nella tenuta dei Sinodi si ha la consolazione di rinvracciarle in sorgenti più pure, e più autorevoli. Noi gli faremo piuttosto riflettere per non ripetere sovverchio le istesse cose, e che non è un pregiudizio pei Preti il non esser soscritti ad alcuni Concilj, e che quando si sono sottoscritti non si può dubitare che l' abbiano fatto in qualità di Giudici. D' uopo è ricordarsi, che la cavillosa distinzione del Voto decisivo, e consultivo è di fresca data. L' antichità non ha mai avuto una simile idea, e tutti erano persuasi che i Preti partecipando col Vescovo dell' istesso Sacerdozio fossero a parte colla

dovuta subordinazione della potestà giudiciaria. Non poteano dunque, nè doveano credere, che la sostanza di questo diritto fosse riposta nella sottoscrizione, infatti se dalla mancanza delle sottoscrizioni che non formano il giudizio, ma unicamente lo ratificano, vuol dedurre l' Autore della Memoria, che i Preti non avessero il diritto di giudicare decisivamente, d' uopo è anche il conchiudere che non avessero essi Preti neppure il Voto consultivo. L' argomento è contro dalla sua opinione, egualmente che contro la verità, che si sostiene, ma siccome non si deduce il diritto dei Parochi unicamente dalle sottoscrizioni, e si trovano delle plausibili ragioni della loro mancanza, così non si capisce come questa piccolezza possa essere un soggetto di disfida all' Autore della Memoria, e ne possa derivare il minimo pregiudizio ai Diritti dei Parochi. In fatti in molti Concilj si hanno i nomi, il numero, e le sottoscrizioni dei Preti. In altri vien notato ciò che si è seguito, e stabilito in comune. (1) Or se in alcuni Concilj non vi sono nè i nomi, nè il numero dei Preti, ciò non accade, ò perchè non vi fossero Preti, ò perchè la loro presenza fosse di niun momento, ma bensì perchè i Vescovi portavano nella sottoscrizione la Testimonianza della Chiesa, a cui erano aggregati quei Preti medesimi, ò perchè il numero grande di quelli impediva il farlo. In fatti osservò Eusebio del Concilio Niceno *in praesenti Choro Episcopi quidem supra 250. adfuerunt, eorum autem, qui illos comitati sunt Presbyterorum, Diaconorum, Acolithorum, aliorumque complurium numerus finiri vix possit*. La sottoscrizione non è essenziale al Giudizio che si pronunzia, e anche senza questa sottoscrizione sappiamo che Fortunato, e Felicissimo furono condannati dai Vescovi, dai Preti, e dai Diaconi; che Ario fù condannato dal Clero d' Alessandria, e da alcuni Vescovi, e

Num. XXXI.

(a) Ciò apparisce chiaramente allorchè fatto nel Concilio di Cartagine come costa dalla Lettera 27 di S Cipriano a Quirino nella quale si attribuisce indistintamente il Decreto del Concilio ai Vescovi, e ai Preti: *quid super in Concilio plurimi Episcopi cum Compresbyteris qui aderant in communi sanxerimus ut scires, ejusdem epistolae exemplar tibi misi.*

Num. XXXI.

che fù condannato Gioviniano in un' Assemblea del Presbiterio di Roma ove furono alcuni Vescovi. Il falso Vescovo di Antiochia Pietro Fullone fù deposto da Papa Felice, e da quelli che governavano con lui la Sede Apostolica, vale a dire, come lo spiega il P. Tommasino, dai suoi Preti, e dai suoi Diaconi: *firma sit haec tua depositio a me & ab his qui una mecum Apostolicum thronum regunt*. Ciò che noi abbiam detto dei Papi Siricio, e Felice, aggiunge il P. Tommasino, fa manifestamente conoscere, che i Preti, e i Diaconi della Chiesa Romana assistevano ai Concilj di Roma coi Vescovi che si trovavano colà fortuitamente, e deliberavano, e concludevano col Papa tutti gli affari importanti, che erano portati alla prima Chiesa del Mondo. (1) Il Papa Ilario nel Concilio del 465. propose dei regolamenti rapporto alle Ordinazioni, e affinchè fossero osservati pregò il Concilio di confermarli col suo Giudizio, e con una sottoscrizione uniforme: *Quod ut deinceps possis tenacius custodiri, si placet, omnes causas, & subscriptiones propriis commodate, & synodali judicio aditus claudatur illicitis*. I Vescovi, e i Preti confermano questi regolamenti colle loro acclamazioni: *ab Universis Episcopis, & Presbyteris acclamatum est ... haec confirmamus &c.* Ma se si vogliono vedere ai Concilj dei Preti che si soscrivono coi Vescovi, e come i Vescovi, noi possiamo produrre moltissimi esempi, Servano questi per tutti. I Preti, e anche i Diaconi soscrivono coi Vescovi, e come i Vescovi nel Concilio tenuto da Gregorio II. nel 721. segnandosi ciascheduno di essi in questi termini: *huic constituto a nobis promulgato subscripsi*. Nel Concilio dell' anno 745. il Papa Zaccaria disse ai Padri, che gli avea adunati per esaminare in comune l'affare dei due Eretici Adasberto, e Clemente: *Nec ut nobis solum visum fuerit, sed pariter cum sanctitate vestra est pertractandum*. Essi si soscrivono tutti alla sentenza che pronunziarono, *gestis, atque sen-*

(1) L'istesso dee dirsi dell' altre Chiese Metropolitane, ò Vescovili, e del modo con cui vi si trattavano, e vi risolvevano gli affari, cioè a dire colla unione, e colla cospirazione dei Preti, e dei Diaconi col loro Vescovo.

tentiae a nobis promulgatae. Nella sottoscrizione del primo Concilio di Arles noi veggiamo dei Preti, e dei Diaconi, e vi si legge fino il nome di Genitale Diacono della Chiesa di Sanouls (1), avanti quello di Orientale Vescovo di Bordeaux, e nella Lettera Sinodale al Papa Silvestro, Probazio Prete di Tarragona è nominato avanti Cecilliano di Cartagine, e molti altri Vescovi. Finalmente una delle più luminose prove della parte che avevano i Preti, e i Diaconi alle Decisioni dei Concilj è l' Epistola Sinodale del secondo Concilio Antiocheno, dove si vede, che Melchiorre, e Lucio che non erano che Preti, sono nominati avanti a molti Vescovi, dei quali il Concilio non parla che in generale (2). Un esempio poi egualmente luminoso, e che c'interessa più da vicino, è quello del Concilio Provinciale Fiorentino del 1573. tenuto sotto Monsig Altoviti, dove il Procuratore del Proposto di Prato con una formula eguale a quella dei Vescovi così sottoscrive *ego Philippus Modestus Can. & Vic. R. D. Honofri. Camerae Procurator, & eo nomine Praepositi Prat. Sedi Apost. immediate subjectus supradictis omnibus decretis consensum praesto, & salva protestatione subscribo &c* Dopo tutto ciò, e dopo avere osservato che non vi è alcuna differenza dalle sottoscrizioni dei Vescovi, e dei Preti, non può esser fondato che sul capriccio il dubbio che i secondi non sottoscrivessero come i primi in qualità di Giudici. Se potesse aver forza questo dubbio, l' Autore della Memoria bisognerebbe che lo estendesse anche alle sottoscrizioni dei Vescovi, le quali non differiscono da quelle dei Preti. A forza di dubbj il nostro Autore spoglierebbe affatto la eminente Dignità Vescovile nel tempo istesso che tenta di accrescerla a carico dei diritti originarj dei Parochi. Ma dato, e non concesso che i Preti non si sottoscrivano in qualità di Giudici, cosa mai significherà la loro firma? Sù che mai l' Autor della Memoria può appoggiare,

Num. XXXI.

dd

(1) *De Civitate Gabalum*. di cui la Sede è stata transferta a Mende.

(2) Vedi Duguet Conferences Ecclesiast. Dissertation sur le V Canon du Concile de Nicée §. III. ove si prova il diritto dei Parochi nei Concilj Provinciali.

Num. XXXI.

che essa firma significhi unicamente il Voto consultivo? quali ragioni produce in prova di questa asserzione? Forse ce le dee dire il Card. di Tencin? Eppure nella Convocatoria a quell' istesso Conciliabolo di cui si è parlato più sopra, vi sono nominati i Decani e i Capitoli, e gli Abati, e i Priori ec. Nell' opuscolo che escì in quel tempo sotto il titolo *Questions diverses sur le Concile indiqué pour la Province d'Embrun*, si rileva lo sbaglio di chiamare i Pastori del second' Ordine per giudicare un Vescovo, ma forse usò di questo strattagemma l'avveduto Tencin per far credere appunto, che non si trattasse di giudicare un Vescovo, e disimpegnare così la Corte di Roma dall' opporsi ad un Giudizio che crede a se riservato, e che forse non dispiaceva ad alcuno che si eseguisse per umiliare i noti Appellanti (1).

XI. Se Benedetto XIV. *ha deciso* la questione che si agita, non sappiamo comprendere come l' Autore della Memoria non abbia posato su questa decisione tutto il suo ragionamento. Noi gli avremmo avuto buon grado, perche ci avrebbe data un idea delle decisioni della Chiesa, e del valore che può avere fra queste decisioni la celebre Opera del Lambertini de *Synodo Dioecesana* per obbligare tutto il Mondo Cattolico. Ma è egli vero che Benedetto XIV. decida questa disputa? Se fosse vero, siccome la cosa si opporrebbe allo stile che costantemente tiene nelle sue Opere questo Pontefice, certamente ci richiamerebbe a qualche riflessione, e la singolarità del caso sarebbe da valutarsi. Ma anche in ciò egli lascia ai suoi leggitori la libertà di esaminare le ragioni che riporta, e di determinarsi alla miglior

(1) Non vorremmo che l' Autore della Memoria ci addebitasse di avere scansato i suoi obietti. Forse ce n' è sfuggito alcuno per la sua minutezza. Non sappiamo però rispondere all' autorità che ci si produce di un tal Martino Archimandrita. Nel Tomo IV. delli Coll. del Labbè col. 210. Azione I. del Concilio, non abbiamo trovato nulli di quello che ci si racconta. Neppure gli Atti del Concilio Calcedonese medesimo. Secondo la citazione si trova l' Azione VI. del Concilio Efesino. Incontriamo bensì nell' Azione I. del Concilio Calcedonese col. 1013. una sottoscrizione in questi termini: *Martinus Presbyter & Archimandrita Monasterii Beati Dyonisii subscripsi in depositione Eutychis &c.*

parte. Anzi sembra che egli inclini piuttosto a concedere ai Parochi il diritto di decidere di quello che sembri che vogliasi accordar loro puramente il consulto. Infatti dopo aver detto, che Gibert nel suo corpo del Gius Canonico scrisse una lunga dissertazione dell'Autorità dei Preti al Sinodo Diocesano, egli è di sentimento, che debba pensare altrimenti *qui dechinare velit errorem Aerii a Calvino renovatum*. Questa scappata di Benedetto XIV. dimostra a chi ha cuore l'imbroglio in cui si trova per negare ai Parochi un diritto originario, e che non ha niente che fare cogli errori di Aerio, e Calvino, i quali non ponevano alcuna differenza tra i Vescovi, e i Preti. Sarebbe l'istessa il dire, che ci è rischio di approssimarsi a questi errori concedendo ai Parochi il diritto di predicare, e di battezzare, che hanno comune col Vescovo. Noi abbiamo in orrore la eresia dei Protestanti, che rovesciano l'Ordine gerarchico della Chiesa, negando la preminenza dei Vescovi sù i Curati, ma questa eresia non ci dee fare abbandonare giammai la verità, che a fronte degli uomini orgogliosi può essere oscurata bensì, ma non mai depressa, e vinta. I nostri Fratelli erranti non si combattono coll'andare all'eccesso opposto alle loro erronee sentenze. Questo metodo è stato altre volte la sorgente di nuove eresie. Si stabiliscano i veri diritti dei Vescovi e dei Preti, si convincano che Dio ha voluto la subordinazione dei secondi ai primi, quali sono superiori nei diritti medesimi, e nella Ordinazione, ma perchè essi hanno tolto gli originarj diritti ai Vescovi, dovremo noi fare altrettanto rapporto ai Parochi? Se Lutero *nega* la potestà alla Chiesa di accordar le Indulgenze, dovrà favorire i tanti lacrimevoli abusi che hanno corso fra i Cattolici sù questo punto, *qui dechinare velit errorem Lutheri?* La debolezza della ragione prodotta da Benedetto XIV. non può non essere manifesta. Egli stesso sembra non esserne persuaso, giacchè nell'istesso luogo avverte, che almeno in forza del consenso che danno i Preti nel Sinodo colla parola *Placet*, dopochè sonosi lette le Costituzioni, *colligi videtur consensum saltem majoris partis eorum, qui Synodo interfuit, necessarium, esse ut Constitutiones per Episcopum editae robur obtineant, & efficaciam, ge-*

Num XXV.

Num. XXXI.

rendique obbligationem in universum induxerit Diocesim (1). Ma se tutto ciò non basta all' Autore della Memoria, noi possiam dire, che S. Cipriano non ha mai creduto di eguagliare il Vescovo ai Preti, o alla plebe, allorquando nella Lettera 5. *ad Presbyteros & Diaconos* scrive *ad id vero quod scripserunt mihi Compresbyteri nostri Donatus & Fortunatus, Novatus, & Gordius, solus referebere nihil potui, quando a primordio Episcopatus mei statuerim, nihil sine consensu vestro, & sine consensu Plebis mea privatim sententia gerere.*

XII. *Che diremo noi dei Santi Padri?* Così comincia questo Paragrafo l' Autore della Memoria. Noi diremo, che i Santi Padri non hanno neppure per ombra tirare quelle conseguenze, che tira bonariamente l' Autore della Memoria. Essi anno avuto le più esatte, e le più pure idee intorno al Governo Ecclesiastico, e alla dignità, e diritti dei Ministri stabiliti da Cristo. Niuna controverte ciò che essi hanno detto, vale a dire che i Preti facevano tutto subordinatamente, e in comune con i Vescovi, che i Vescovi sono Giudici nati, e successori degli Apostoli, che nei Concilj fù sempre ordinata la dipendenza de' Preti dai Vescovi. Niuno può contradire queste verità, ma niuno può trovarsi non che i Santi Padri, che faccia discendere da queste verità, che i Parochi non possono esser Giudici, e deliberare nei Concilj. La questione non è, se i Vescovi siano Giudici, ed abbiano tutti quei diritti che Gesù Cristo ha uniti all' Episcopato,

(1) Circa l' autorità di Benedetto XIV si può anzi osservare, che questo Pontefice nell' istesso lib. XII c. 1 dimostra chiaramente anche i Parochi tenuto il Voto decisivo. Nel primo Paragrafo avverte, che *almeno il consenso dei Parochi sembra necessario* per dar forza ed efficacia alle Costituzioni Sinodali. Nel Paragrafo VI fa la debita distinzione fra il *Consenso* e il *Consenso*, che danno i Canonici nelle Deliberazioni Vescovili. Negli affari in cui si richiede il *Consenso*, egli dice il Vescovo non è obbligato ad abbracciare il loro parere. Negli affari poi nei quali si richiede il consenso, *illud facere tenetur Episcopus, quod major pars Canonicorum faciendum concluserit.* Ma nel Sinodo Diocesino sembra necessario il *consenso*, dunque il Voto dei Parochi è decisivo in guisa, che ha vigore di escludere anche il sentimento del Vescovo. Se questa non è una dimostrazione, è certamente una solenne contraddizione.

Digitized by Google

ma consiste nel sapere, se i Vescovi sono i soli Giudici, esclusi i Pastori, e i Preti del second' Ordine. Come farà l' Autore della Memoria a trovar nei Padri questa esclusiva, e le prove che ai soli Vescovi è stata concessa la potestà di giudicare? Noi veggiamo il contrario, e serva per tutti S. Cipriano nelle sue Epistole. Persuaso che i Preti partecipano alla qualità di Giudici, come partecipano al Sacerdozio, egli dice espressamente *Episcopus unus divina ordinatione dilectus cum Episcopo Presbyteri sacerdotali honore conjuncti*. Egli riconosce altrove che il floridissimo Clero di Roma presedeva col Papa alla Chiesa *Florentissimo illic Clero tecum praesidenti*. Egli riguardava come un sentimento particolare ciò che avea regolato senza dei Preti *mea privatim sententia*. Egli non ardiva, come dice, nè poteva decidere nulla senza il concorso del suo Clero. *Quae cum omnium consilium, & sententiam spectet praejudicare, ego & soli mihi rem communem vindicare non audeo*, e altrove *Non potui me solum judicem dare, cum multi adhuc de Clero absentes sint*. Ma l' Autore ci promette di spiegarsi anche meglio sù questo Articolo. Sentiamo.

Num. XXXI.

XIII. Egli cita l' autorità di S. Cipriano, di S. Agostino, di S. Prospero, e di S. Bernardo, e Facondo Ermianense in favore del paradosso che i Vescovi sieno i soli Giudici della Fede, e della Dottrina, esclusi affatto i Ministri del second' Ordine. Ci rincresce il dovere ammonire l' Autore della Memoria, e leggere in fonte i Testi dei Padri che cita. Noi siamo troppo alieni dal tacciarlo di mala fede, ma non possiamo fare a meno di avvertirlo, che quando nelle questioni si ha la mira di rinvenire la verità, non si ricorre per la Dottrina dei Padri a fonti sospetti, quali sono tutti quelli, che per blandire la Episcopale Dominazione hanno conculcato gli originarj diritti dei Preti. Il Testo appunto che si adduce di S. Cipriano (1) si dee supporre, che sia stato preso non dal Santo, ma da alcuno il quale malamente, e per istoria riporta il sentimento del Santo me-

(1) *Haereses inde obortas esse quod Episcopi contemnuntur, & frustra sibi blandiri qui pacem cum Episcopis non habentes obrepunt, & latenter apud quosdam communicare se credunt.*

Num. XXXI.

desimo, storcendolo all' uopo suo, a come più gli piace. Nella citata Epistola IX. non vi è indizio alcuno di ciò che si vuol far dire a S. Cipriano. Essa è solo diretta a riprender coloro i quali ammettevano alla Comunione i caduti prima che fosse terminata la persecuzione, e senza la saputa dei Vescovi, ai quali unitamente al Clero spettava il gius di riabilitare alla Comunione: *per manus impositionem Episcopi, & Cleri jus communicationis accipiant*. Si vegga in questa Lettera una nuova prova del ministero comune dei Vescovi, e dei Preti. Il Testo addotto ha unicamente qualche analogia a quel passo della Lettera 55. diretta a Cornelio sù due Eretici Fortunato e Felicissimo ordinati tumultuariamente dagli Scismatici, che così dice: *neque enim aliunde haereses obortae sunt, aut nata sunt schismata quam inde quod Sacerdoti Dei non obtemperatur*. Analogo pure è l'altro passo della Lettera LXV. a Rogaziano relativa ad un Diacono che contendeva con il suo Vescovo, dove dopo di aver detto: *Meminisse autem Diaconi debent quoniam Apostolos idest Episcopos, & Praepositos Dominus elegit, Diaconos autem post ascensum Domini in Coelos, Apostoli sibi constituerant Episcopatus sui, & Ecclesiae Ministros &c.* aggiunge: *Illae sunt initia haereticorum, & ortus, atque conatus schismaticorum male cogitantium, ut sibi placeant, ut praepositum superbo tumore contemnant*. Resulta chiaramente da tutto ciò l'alterazione del Testo prodotto, che si è riscontrato in tre edizioni di S. Cipriano, e resulta pure, che non si ricava nulla contro i diritti originarj dei Parochi, anche ammesso, come dice l'Autore della Memoria, che *la Fede è opposta all' Eresia, e che dipende dal sentimento dei Vescovi* (1). Ma lo sbaglio si fà anche più chiaro nel Testo citato di S. Agostino (2), da cui si vuol rilevare, che i Vescovi nel Sinodo sieno Giudici, e Parti, *Iudices & partes*. Riportando il Testo per intero così

(1) Non può essere più falsa la massima che la *Fede dipende dal sentimento dei Vescovi*. Si crede che l'Autore della Memoria vorrà darle qualche sana interpetrazione, e però ci disimpegniamo dallo sviluppare le perniciose conseguenze.

(2) *Fatetur Parmenianus ad Arelatense oppidum Episcopos judices, & partes ex Africa convenisse.*

si legge *fuisse aiunt Patrimianus ad Arelatense oppidum, & Episcopos judices, & partes ex Africa convenisse, Caecilianum scilicet, atque Donatistas.* Si vede chiaramente, che quel *partes* ha relazione alle fazioni dei Donatisti, lo che si spiega patentemente dall' istesso S. Agostino poco sopra all' addotto Testo, dove si dice *quia eum duas partes esse audissent in Africa &c. unam traditorum, alteram innocentium* (1). Noi ci maravigliamo che si voglia imporre in una guisa sì disonorante. Ma ne abbiamo altri esempj. Si cita un Testo di S. Prospero (2) tratto dal lib. 1. *contra Collat.* quasichè non fia che un solo libro resultante da 22. Capitoli. Il Santo dopo di avere in 21. Capitoli mostrato a Cassiano la stranezza dei suoi errori, e difesa la Dottrina dal suo Maestro nel Cap. 22. così parla *quo-*

Num. XXXI.

(1) In vece di citare il male a proposito S. Agostino, si poteva profittio dall' Autore della Memoria far riflessione a quanto furon quelle S. Padre nel primo libro contro Giuliano. Dopo avere addotto S. Agostino per dimostrare il peccato originale, la seguente sentenza del SS. Ireneo, Cipriano, Olimpio ec. continua così: *Nec Sanctus Hieronymus quos Presbyter fuit contumeliosum putet, si altrove trattando la stessa materia. Propter quam catholicam veritatem Sanctis ac Beatis & in divinorum eloquiorum pertractatione clarissimis Sacerdotibus Irenaeo, Cypriano, Reticio, Olympio, Hilario, Ambrosio, Gregorio, Innocentio, Joanne, Basilio, quibus addo Presbyterum vestri vatis Hieronymum adversus vos proferunt de omnium hominum peccato originali absentia sacrificiae fruentium quod ipse quod malum & mihi quis auctor insultat, cumquam non invenerim quod faceremus, qui confugerem si Judicum patrem non possit? Si in medium eadem vestri proferem? Ego te non judicat ipse vitae ex corde tuo confitebor verum Gentilium dicet, qui sunc de ista causa judicaturus erat, eandem vobis, cum apud istos Judices, aliquid agebamus, & apud eos acta ista causa agitur, nec vos aut qui eis vos facturus & eorum pro vobis tanta stultia vos sententia restituet. Nondum vobis tam restabamus, & eis pronunciationibus nostrum Decem Episcopos qui nos defendas & unum Presbyterum vobis hoyos confessi opposita Judices qui de illa tam hic viverent judicaverunt. Ex quibus Presbyterum Hieronymum reverbere forsitan vestrabit quia in Oriente contra Pelagium Catholicam Fidem defendit. Sed nolo in hoc tibi irridentis de illorum numero Judicum retrahendus. Hic igitur eloquis, & tanta auctoritate Scriptorum professum fuoberet nunc in Judicem quaestionis sit, ubi causam eamus pergat, sed ubi tot Sanctis Doctoris egregie atque memorabilis Catholicae veritatis acutis, Irenaeum, Cyprianum, Reticium, Olympium, Hilarium, Gregorium, Basilium, Ambrosium, Innocentium, Hieronymum interrogas &c.*

(2) *Ecclesiae Primipes & legitimus judicatorum Dominus Munificus,*

Num. XXXI.

tum tamen (si noti che parla dei detrattori di S. Agostino) *dum adhuc non sunt a fraterna societate divisi, toleranda magis est iniquitas, quam desperanda correctio, ut donec Dominus per Ecclesiae Principes, & legitimos judiciorum suorum ministros haec, quae per paucorum superbiam sunt turbata, componat.* Dove è mai di grazia, che da questo passo genuino si possa rilevare, che i Sibi Vescovi sieno Giudici della Fede. Non presieggono i Preti alle loro Parrocchie, non sono eglino legittimi Ministri dei Giudizj di Dio nel predicare, e nell'amministrare il Sacramento della Penitenza? Vengliamo a S. Bernardo di cui si erano per la prima volta efattamente le parole della Lettera 189. scritta ad Innocenzio Papa (1). Da queste parole però non si proverà mai, che i Preti non sieno colla dovuta subordinazione ai Vescovi Giudici della Fede. Non si nega che è proprio dei Vescovi, e che hanno il primario diritto di giudicare. L'Autore della Memoria feambia sempre la Tesi, prova ciò che gli si concede, e non prova giammai che i Padri escludono i Preti dal diritto di giudicare. Infatti non è per questa sola cagione, che si arrestasse S. Bernardo dall'intervenire al Concilio. Egli vi era stato chiamato dall'Arcivescovo, e al Papa Innocenzio racconta la cosa nella maniera che segue: *Denique scripsit mihi, sollicitante quidem ipso, Archiepiscopus Senonensis diem statuens congressionis, quo ille in praesentia ejus & Coepiscoporum suorum deberet, si posset, statuere prava Dogmata sua, contra quae ego assus mittere fuissem. Annui, tum quia puer jam, & ille vir bellator ab adolescentia, tum quia judicarem indignum, rationem fidei humanis committi ratiunculis agitandam, quam tam certa, ac stabili veritate constat esse subnixam. Dicebam sufficere scripta ejus ad accusandum eum, nec mea referre, sed Episcoporum quorum esset ministerium de dogmatibus judicare.* Noi vediamo da questo passo, che S. Bernardo pieno di umiltà si scusa di essere intervenuto al Concilio, sicuro che gli Scritti di Pietro Abaelardo erano sufficienti per accusarlo, e per esser convinto dai Vescovi, che fossero incaricati di giudicare dei Dom-

(1) *Dicebam sufficere scripta ejus ad accusandum eum, nec mea referre, sed Episcoporum, quorum esset ministerium de Dogmatibus judicare.*

mi che si prendeano di mira. Se si dovesse dire, che S. Bernardo non andò al Concilio, perchè credè di non aver diritto di giudicare, si potrebbe dire anche, che non vi andò perchè era un fanciullo, e non potea misurarsi con Abaelardo medesimo. Oltre di ciò osserva il Sig. le Gros nel suo *Trattato della Chiesa*, che S. Bernardo non potea dubitare che i Preti, e i Diaconi Cardinali, ai quali serve dell'istessa causa, fossero anche essi Giudici sotto il Romano Pontefice. L'istesso può dirsi dell'autorità di Facondo Ermianense, dalla quale non si proverà giammai la esclusiva dei Patochi, ma al più che per costituire dei nuovi Canoni è necessario la concorrenza di molti Vescovi. Questo certamente riguarda le leggi che si potrebbero fare circa la Disciplina della Chiesa universale, e non toglie senza dubbio il diritto che ha il Vescovo con i suoi Preti di richiamare all'antica Disciplina i Fedeli con dei Canoni formati nel Sinodo, che obblighino all'osservanza tutta la Diocesi. Noi non abbiamo avuto tempo di riscontrare questo Testo, ma anche nel modo che ci vien presentato non inferma nella minima parte i diritti originarj dei Preti. L'Autore della Memoria oltre l'autorità dei Padri che riporta con poca sfarrezza, ci richiama anche a due autorità dei Papi Vigilio, e Celestino. Il primo dice che i negozj ecclesiastici si debbono riservare al giudizio dei Vescovi. Questa non ci sembra una *Decisione* contro il diritto dei Preti. Egli è certo che i negozj ecclesiastici si riservavano al Tribunale del Vescovo, ma convien provare, il che non riuscirà mai all'Autore della Memoria, che a questo Tribunale presedesse unicamente il Vescovo, e vi fosse escluso il Presbiterio. Conviene che egli provi in poche parole, che la summa del Governo ecclesiastico non sia stata data in comune ai Vescovi, e ai Preti. Egli è tanto vero, che i negozj ecclesiastici erano di competenza del Vescovo, e del Presbiterio, che Alessandro III. scrivendo al Patriarca di Gerusalemme gli rimette avanti agli occhj ciò che richiedeano la equità, e i Canoni dei Santi Padri sù questo proposito. *Novit*, egli scrive, *tuae discretionis prudentia qualiter & tu, & fratres tui unum corpus sitis, tu quod tu caput, & illa membra esse probantur, unde non*

Num. XXXI.

Num. XXXI.

decet te amissis membris aliorum consilio in Ecclesiae tuae negotiis uti, cum id non sit dubium & honestati tuae, & Sanctarum Patrum constitutionibus contrarium... Fraternitati tuae mandemus, quatenus in concessionibus, & confirmationibus, & aliis Ecclesiae tuae negotiis Fratres tuos requiras, & cum eorum Concilio vel Senioris partis eadem peragas, & pertractes, & quae statuenda sunt statuas, & errata corrigas, & evellenda dissipes, & evellas (1). Quanto a Celestino I., questo Papa scrive ai Vescovi delle Gallie per impegnarli (si noti il motivo) a reprimere i Preti nemici della Dottrina di S. Agostino, che turbavano la Chiesa, e formavano delle questioni scandalose. Egli rappresenta ai Vescovi, che essi sono colpevoli di tutto il male che lascian fare: che è cosa ignominiosa, che i Discepoli si alzino sopra i Maestri, e che questi Preti parlino più alto dei Vescovi. Domanda loro cosa facciano in quelle Chiese, se lasciano in tal guisa agli altri la principal cura di predicare. Quanto sarebbero forse opportuni questi rimproveri ai nostri giorni! Non vi è però nelle parole di S. Celestino alcuna questione sul diritto di decidere che hanno i Vescovi, e i Preti, ma si tratta solamente di disputa, e di predicazione: *Ille super vos coptam habens disputandi, summam tenent praedicandi*. Il Papa riprende i Vescovi delle Gallie perche non esercitavano i loro doveri coerentemente alla loro autorità. Eglino hanno la principal cura della Dottrina, e dell' Istruzione, e ne debbono esser gelosi, quanto debbono procurare di non esser soverchiati da quelli che subordinatamente a loro possono istruire, e giudicare. Secondo S. Celestino, egli è dunque tutto nell' ordine, se i Vescovi hanno il primario diritto d' istruire, e di decidere, e sono solleciti di conservarselo, e di adempire perfettamente ai doveri che ne derivano, e se i Preti in egual maniera, e subordinatamente ai Vescovi soddisfanno a quelli Uffici che gli vengono dall' Ordinazione, e fra i quali non può negarsi la predicazione, e il diritto di giudicare. Dopo tutto questo con qual coraggio l' Autore della Memoria finisce il paragrafo col dare ad intendere,

(1) Egli è noto, che i Canonici rappresentano l'antico Presbiterio.

che tutta l'antichità non ha mai riconosciuta l'autorità dei Chierici del second' Ordine nelle Definizioni Conciliari? Noi rimanghiamo sorpresi di una franchezza così singolare. Num XXXI.

XIV. Restringendo anche noi ciò che abbiamo detto fin quì crediamo di dover conchiudere, che si è provato all'evidenza tutto il contrario di quello, che ha esposto l'Autore della Memoria. In questa fiducia siccome la Chiesa, e lo Stato sono egualmente interessati per la osservanza dei Canoni, e il ristabilimento dell'antica Disciplina, così speriamo nel Signore, che saranno riconosciuti i Diritti dei Pastori del second' Ordine, e che si vedrà adempita la promessa che Dio ha fatto alla sua Chiesa di darle dei Giudici, che furono altre volte la sua gloria, e dei Consiglieri simili a quelli, che composero altre volte il suo Senato: *Restituam judices tuos ut fuerunt prius, & consiliarios tuos sicut antiquus.*

16. Maggio 1787.

Scipione *Vescovo di Pistoia e Prato.*

Num XII. Nu. XII.

Memoria dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Cortona sulla questione, se competa per diritto proprio il Voto decisivo ai Parochi nel Sinodo Diocesano.

I. A Dimostrarlo mal si citano i luoghi della S. Scrittura. Negli Atti S. Paolo raduna *majores natu Ecclesiæ*, quali dice, che il Signore *posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei.* Al Concilio Gerosolimitano intervengono *Apostoli, & Seniores*, nel Greco *Presbyteri*, a loro nome si spedisce la definizione, e si dice il *Visum est Spiritui Sancto, & nobis.* Ma è notissimo presso gli Scrittori Ecclesiastici, che in principio il nome *Presbyter* includeva anche i Vescovi, ed un grosso libretto quì stampato, che è il T. 1. del *Diritto dei Parochi*, non fa, che accrescere i dubbj sul primo passo.

Nu. XII.

Gli Elogj, che i Padri fanno del secondʼ Ordine dimostrano la stima, che essi ne hanno, ma non la stendono ad asserivergli Potestà definitiva.

La consuetudine recata con gran pompa di erudizione di assistere, sedere, soscriversi ai Sinodi perfino Provinciali, e Generali, non che Diocesani, oltre l'essere di Atti di piccol numero, in confronto di tanti, e tanti contrarj, non include il diritto di giudicare, il quale anzi parlandosi degli altri non vi s'incontra espressamente mai, e gli altri vi si trovano accomunati ai Clerici, ed ai Laici, ai quali certamente il diritto di giudicare non apparteneva.

Il ripetere la Istituzione del secondʼ Ordine da Gesù Cristo, non solo in quanto è da lui la potestà dell'ordine del Presbiterato, lo che è di Fede, ma eziandio in quanto vi è compreso radicalmente il diritto, e l'ufizio di sacrificare, di predicare, di amministrare i Sacramenti, ò sia la Giurisdizione, il qual diritto si sviluppa nell'assegnazion dei subordinati, sui quali devesi esercitare, per il canale del Vescovo, che apre il campo agli Atti da farsi di Diritto Divino; concessa ancora questa idea della potestà di Giurisdizione, nulla giova all'Jus definitivo. Resta sempre a provarlo compreso tra gli altri nell'Istituzione di quest'Ordine, e Stato, l'elezione dei 72. Discepoli, nei quali dicesi istituito, non assegna loro in S. Luca altro diritto, che di predicare, e far miracoli, egli è questo un modello dell'Ordine dei Preti, in quanto è di un Ordine di Ministri Sacri sotto gli Apostoli, rivestiti di una parte del loro amplissimo potere, ma non lo è neppure di tutto quello, che i Preti hanno effettivamente, è molto meno è idoneo ad aggiungere loro quello di decidere, e giudicare nei Sinodi della loro Chiesa.

Il Perciò prendendo un altra via possiamo porci a paragonare il diverso carattere della Potestà Episcopale, e Presbiterale, e diciamo Presbiterale, e non precisamente Parrocchiale, perchè Parroco in questa controversia dicesi quello, che ha per lo stato suo l'ufizio di predicare, sacrificare, amministrare i Sacramenti, lo che è in certo senso a tutti i Preti comune, e non già quello solo, a cui viene

assegnato per l' esercizio di quelli Atti un territorio distinto, come oggi costumasi, e fù introdotto per la campagna specialmente dal terzo secolo in poi. Nu. XII.

Il Vescovo di Antiochia S. Ignazio fino dai primi tempi scriveva ai Tralliani *quid aliud est Sacerdotium*, ò sia il Presbiterio, che era allora la forma del second' Ordine, *quam coetus sacer, consiliarii Episcopi, & assessores?* Consultochè assessori, ò per meglio dire, perchè appunto erano tali solamente, *Presbyteri* dice il Can. 38. trà gli Apostolici rappresentanti la primitiva Disciplina della Chiesa, ed aggiungendovi pure i Diaconi *sine licentia Episcopi nihil perficiant.* Consuona il lodato S. Ignazio *sine Episcopo nemo quicquam faciat eorum, quae ad Ecclesiam spectant.* Chi non può operare senza licenza essendo agente subordinato non ha certo la potestà somma: ma il diritto di deifisone, che comprende, e quello del fare statuti, e quello di giudicare, è porzione del diritto supremo, ei dunque non compete ai Preti. *Inde*, cioè da Cristo, *per temporum & sacrificiorum vices, Episcoporum ordinatio, & Ecclesiae ratio decurrit, ut Ecclesia super Episcopos constituatur, & omnis actus Ecclesiae per eosdem praepositos gubernetur* dicevà nel terzo secolo ai caduti nella persecuzione *Epistola* 27 S. Cipriano. Sù questa idea ogni atto di Chiesa particolare deve dal Vescovo governarsi, perche da esso solo prende vigore, ed autorità, come dal fondamento, dal reggitore, dal solo rivestito in lei di potestà suprema, e niuno dubiterà, che essa comprenda quella di fare statuti, e di giudicare.

Ipse est, diceva il lodato Canone Apostolico, e quasi con le istesse parole il Can. 24. Antiocheno, *Ipse est*, e non i Preti, nè il Presbiterio almeno direttamente, *cujus fidei populus est credendus, & a quo pro animabus ratio exigetur.* La qual diretta incombenza mostra, che gli altri l' hanno solo mediante il Vescovo, e che a lui perciò competono, e non agli altri i primarj atti, e fondamentali del Ministero, e sono il fare Costituzioni, il giudicare, il decidere. Quindi S. Cipriano *Epist.* 66. a Florenzio, detto anche Pupiano *ille sunt Ecclesia, plebs Sacerdoti adunata, & Pastori suo grex adhaerens* non

Num. Na. XII. dice *Presbyterio*, ma *Sacerdoti*, *Pastori*, e però il Presbiterio è parte subordinata al Giudizio del Vescovo, è parte del Gregge da guardarsi, secondo la decisione del Pastore. Segue: *Unde scire debet Episcopum in Ecclesia esse, & Ecclesiam in Episcopo*. Se la Chiesa particolare si compendia in lui, ed egli solo ne contiene tutti i diritti, e tutto l'ufizio di suo governo, non son dunque seco a parte nel supremo fondamento di esso, che è la definizione legislativa, e giudiciaria, quelli, che anzi son dichiarati al Giudizio, e Ministero del medesimo subordinati. Che più? Il medesimo S. Cipriano *Epist. 55. ad Rogatianum* decide generalmente la controversia, quando siccome altre volte riflettea essere un solo il Dio, un solo il Cristo, un solo l'Altare, un solo il Vescovo: così da questo principio conclude, *neque aliunde haereses obortae sunt, aut nata sunt schismata, quod Sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in Ecclesia ad tempus Sacerdos, & ad tempus Iudex vice Christi cogitatur*. Se il Presbiterio, ò nella unanimità morale contrapposto al Vescovo ò molto più se comprendendo nel suo numero lui stesso, fosse quello, a cui spettasse il decidere, e giudicare, chi non ne vede gli assurdi? Si negherebbe allora con Aerio, e gli altri suoi seguaci fino a Calvino, la superiorità dei Vescovi ai Preti, i quali verrebbero eguagliati al Vescovo in tutta l'estensione, e in tutti i gradi del diritto per fin supremo, e fondamentale della Giurisdizione Ecclesiastica. E quale allora sarebbe nelle sentenze indi emanare, e però nel governo tutto la confusione, e la contradizione? E ciò nella Chiesa, vale a dire in uno Stato istituito da Gesù Cristo per l'unità, e nella unità, che quà deve tendere, e tende in tutti gli ordini, ed atti suoi, come sì ben dichiara S. Cipriano nel libro *de Unitate Ecclesiae*? Ottimamente S. Girolamo contro i Luciferiani Num. 9. *Ecclesiae salus in summi Sacerdotis dignitate pendet, cui si non exsore quaedam, & ab omnibus eminens datur potestas, tot in Ecclesiis efficientur schismata, quot Sacerdotes*.

Non deve dunque, nè può competere ai Preti, ai Parochi per diritto proprio il Voto di giudicare, e decidere, che è proprio dei

Vescovi, ed il Pontificale giustamente dice del Prete: *Sacerdotem oportet offerre, benedicere, praeesse, praedicare, & baptizare*, e questa fono in qualunque stato, ed ufizio le sue funzioni, del Vescovo poi, *Episcopum oportet judicare, interpretari, consecrare, ordinare &c* e *judicare* è la prima. Num. No. XII.

E ciò nemmeno nei Sinodi Diocesani, come inoltre ben si deduce dal fine loro. Poichè quivi una volta giudicandosi le cause, e promulgandosi i decreti dei Sinodi Provinciali accomodati alle occorrenze delle Diocesi, e potendo essere appunto i Parochi la parte soggetta al giudizio, come eglino quelli sono, che i primi nè debbono eseguire le leggi, perciò non Definitori, non Giudici debbono essere, ma subordinati al giudizio del proprio Vescovo, al quale ancora devono di se, e delle attenenze loro rendere buon conto, il qual Atto Sinodale subordinati gli mostra di nuovo, non Giudici.

III. Ma che son eglino massimamente nel Sinodo i Parochi? qual parte aveva per diritto proprio l'antico Presbiterio nel reggimento ecclesiastico? quale l'hanno tutt'ora i Parochi relativamente al loro Vescovo?

I soggetti compresi nel Presbiterio, questo secondo Ordine aveva ispezione, relazione, consiglio principalmente. Quei, che ora sono spediti alle Parrocchie, ò che allora, ò insieme, ò separatamente le governavano, erano, ed i primi esecutori delle Leggi, e gl'incaricati di farle eseguire agli altri. Questi Ufizj, che due diversi tempi riguardano, erano in antico cumulati sopra la medesima persona, cresciuto il numero dei Fedeli, sopravvenuto il bisogno d'impiegar più tempo nella cura dell'anime, massimamente in lontananza dalla Sede Vescovile, rimase il primo permanentemente affidato ai Capitoli delle Cattedrali, Consiglieri ordinarj, e nati del Vescovo, ed il secondo ai Parochi Cooperatori del Vescovo nella cura immediata dell'anime. Amendue quanto a questa parte principalmente si riunissono nei Parochi al Sinodo, che ivi relatori sono, e Consiglieri, e sciolto che sia, i primi esecutori delle sue Leggi, ed in se, ed in altri.

Num. XII.

Hanno dunque parte al reggimento, e governo della Chiesa, a maggiore l' ebbero una volta, e però in comune poteva dirsi meritamente, che il Vescovo, ed assi erano posti a reggerla, a governarla ma ciascuno respettivamente al suo posto, al suo stato, alla sua potestà. E questa correspettività e forza di ammettersi, qualora concedendosi, che sia Domma di Fede essere il Vescovo superiore ai Preti, a di potestà d'ordine, a di giurisdizione, si voglia tenere, che S. Paolo adunasse i Preti con qualche Vescovo, e almen quello di Efeso, e di Mileto, a di tutt' insieme dicesse che lo Spirito Santo avevali posti *regere Ecclesiam Dei*. Questa spiegha pure, e determini il *Visum est Spiritui Sancto, & nobis*, qualora si sostenga, che il Concilio Gerosolimitano fosse composto essendo di Preti indicati nella parola *Seniores*, in cui ciascuno consente, ma però in differente modo, cioè definendo con autorità infallibile, e sostenuta dallo Spirito Santo gli Apostoli, *jure proprio* i Vescovi, e come chiamati, e quasi per concessione, e sicuramente per prova di assenso indubitato i Preti, fa vi erano.

Niente di più significa il *Placet* nalla bocca dei Preti al Sinodo, mentre di più la soscrizioni, nelle quali non incontrasi giammai *definens*. Troppo è necessario l' assenso, vale a dire la professione di stimare legittimo, e retto il Giudizio, buona, ed utile la Costituzione in quei, ò che erano parte nella controversia, ò dovevano confermarla la decisione colla loro estrinseca autorità, ò dovevano, a devono tuttora eseguir lo statuto, a farlo eseguire ad altri. E perciò anche si soscrivono, e Chierici, a Laici, e alcuno forse in quel senso, che si dà alla parola *Testes Synodales* di quelli cioè, che *inquirunt qualiter servetur & adimpleatur, quid in Synodo constitutum & praceptum est*.

Nè abbiamo considerato per giunta, che molti potevano aver dato il Voto definitivo per concessione, ed alcuni come procuratori di assenti, di che non mancano esempj espressi.

Per le quali ragioni, oltre quelle solidamente, ed eruditamente esposte nell' Assemblea, a specialmente da Monsig. Vescovo di

S. Sepolcro, non sembra potersi recedere dalla più comune opinione, che toglie ai Parochi nel Sinodo Diocesano il Voto Definitivo, *jure proprio*, ed in tal grado accorda loro solamente il Consultivo. Num. XII.

GREGORIO *Vescovo di Cortona.*

Num. XXXII.

Num. XXXII.

Memoria dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Chiusi e Pienza in risposta a quella presentata dall' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Cortona, contro il Voto decisivo dei Parochi.

Troppo solide erano le ragioni, e troppo giusti i motivi pe' quali e in voce, e in scritto in alcune delle passate Adunanze si difese il Diritto dei Parrochi originario, e proprio di seder Giudici coi Vescovi nei Concilj, e nei Sinodi, onde si potesse aspettare di vederlo combattuto sul fondamento di alcune riflessioni, le quali per quanto possano derivare da buona intenzione non lasciano però di manifestare tutta la lor debolezza, che non può stare a confronto dei principj più ragionati, e luminosi.

Il concedere ai Parochi il Voto decisivo nelle materie Conciliari, altro non fù che riconoscere, e ammettere una qualità, una prerogativa, un diritto essenziale al carattere ed alla natura del lor Ministero nel Governo spirituale delle anime, e non già un privilegio che si voglia loro accordato da una condiscendenza di rispetto per l'opera che essi vi prestano.

Forse si teme, che ne debba da ciò scaturire del disordine, e dell' assurdità nella Gerarchia Ecclesiastica? Ecco ciò che fà d'uopo schiarire, e vigorosamente sviluppare perchè non resti in alcuna parte oscurato un argomento di tanta importanza. Alcuni potrebbero forse riguardar l'affare in un aspetto che genera degli equivoci, e dei timori. La Memoria cui andiam rispondendo parte a parte, sembra

Num. XXXII.

che in alcuni luoghi non abbia ridotta la questione a suoi precisi termini, e lasciando così indeterminata la natura dell' argomento, abbia preso l' opportunità apparente di profittare di qualche dubbiezza, che farebbe sul principio dell' imbroglio.

Oltre a quanto è stato detto fissiamo dunque prima di tutto due cose 1.° Che il Diritto dei Preti, ò Parrochi di godere del Voto decisivo assicura maggiormente la verità, e rettitudine dei Giudizj Ecclesiastici. Il concorso di molti in un medesimo sentimento da un peso, che non si potrebbe mai sperare dal giudizio di un solo, ed a proporzione di un maggior numero di Giudici si accresce la presunzione per la verità della sentenza. 2.° Che se questo Diritto dà alla radice, allo spirito di quella Dominazione Episcopale tanto contraria alla natura del Governo Ecclesiastico, e tanto apertamente proibita da S. Pietro nel Cap. 5. della 1.ma sua prima con quelle parole, *Neque ut dominantes in Cleris, sed forma facti Gregis ex animo*, non toglie però, anzi in molte parti presuppone, richiede, e conferma questa giusta subordinazione, e dipendenza, che i Preti, ò Parrochi debbono inalterabilmente conservare verso il primo Pastore, che è il Vescovo.

Questi due principj sono della massima importanza. Quanto al primo, ognun sà che Gesù Cristo ha fondato la sua Chiesa sù la Verità, e sull' Unità, ed ha espressamente proibito a suoi Ministri di governare alla foggia de' Principi del secolo, la Verità, e l' Unità non dipendono nè dal Voto, nè dal giudizio, nè dai voleri, nè dalle decisioni di un solo, ma bensì dall' uniformità dei sentimenti di quelli, che hanno parte al Governo della Chiesa medesima. In fatti se il solo Vescovo è il Giudice in un consesso dei suoi Cooperatori, se egli solo può ivi decidere degli affari, perchè obbligare i Preti, ò sia a Parochi ad adunarsi col Vescovo che stà per decidere? Perchè obbligare il Vescovo stesso a sentire i Preti della sua Diocesi, quando potrebbe alle volte scegliere altri uomini di maggior dottrina, e capacità anco trà i laici, se egli alla fine a fronte dei sentimenti di tutti questi, può fare ciò che compete a chiunque riconosce in se

solo riconcentrata l'autorità del finale Giudizio di qualunque causa? Ed in tal caso non dovrassi dunque dire, che se il Vescovo chiama i suoi Preti al Sinodo, li chiama soltanto per notificare ai medesimi la sua volontà, per imporre loro delle leggi, ed affinchè a queste eglino si sottoscrivano ciecamente? Ma si rientri per un poco nello spirito della Chiesa, e si dica poi se questa sia la vera strada di cercare l'Unità, e la Verità, se questa maniera di agire sia conforme al piano di Governo Ecclesiastico prescritto da Gesù Cristo agli Apostoli, o piuttosto se non venga questo a confondersi con quello che è proprio dei Principi terreni, ed a costituire il Vescovo un assoluto Monarca nella sua Diocesi? Num. XXXII.

Quanto al secondo già stabilito principio si aggiunge, che la stabilita subordinazione dei Parochi, e Preti dovuta al proprio Vescovo in nulla resta violata amministrando in essi Parochi, e Preti il diritto di dare il loro Voto decisivo, come Giudici nei Sinodi. Essi si uniscono al loro primo Pastore, esaminano, pregano, studiano, deliberano, e decidono *in solidum*. La voce di tanti Giudici concorre in un sol sentimento, il Vescovo lo pronunzia in nome di tutti. Ei promulga la legge già fatta di unanime consenso, ed in questo solo senso, può dirsi che egli è il Legislatore, in quanto che essendo l'Angiolo della sua Chiesa, investito della pienezza della potestà sacerdotale, e godendo del supremo onore del Sacerdozio, promulga una sentenza universale, la quale tanto più è ferma, e costante, quanto che è convalidata da tutto il Presbitero. Ecco il sentiero di cercare l'Unità, e la Verità ecco salvo il decoro, e il lustro dell'Autorità Episcopale, ecco messo al coperto il secondo Ordine dall'avvilimento, col quale verrebbe degradato spogliandolo di un diritto tutto proprio, e naturale al suo Ministero. Su tali principj quivi soltanto accennati, ed in altre già presentate Memorie efficacemente illustrati si regolarono i nostri Padri, che sentivano, e gustavano tutto il vigore degli Apostolici insegnamenti. Ma venghiamo a ciò che nell'accennata Memoria ci si và opponendo.

I. Ci si rimprovera sulle prime, che da noi mal'a proposito si

citano i luoghi della S. Scrittura. Quest' accusa di mala fede me-
Num. XXXII. ritava una prova, che fosse di una tempra capace a corrispondere ad un sì fatto impegno. Nulla di ciò. Si fatta a piè pari ogni prova, a si viene soltanto all' analisi grammaticale della voce *Presbyter*. Vi si forma sopra un intralciato raziocinio, che bisogna lentamente andar ripescando, e dopo aver detto che sotto la denominazione di *Presbyteri* venivano inclusi anche i Vescovi, se ne deduce, che sono inconcludenti le prove che noi cragghiamo dalla forma tenuta nel Concilio di Gerusalemme in favore del Voto decisivo dei Parochi. Ma benchè la voce *Presbyter* omicamente si appropriasse qualche volta anche ai Vescovi, si potrà per questo inferire, che quando s' incontra negli Atti dell' Sinodo Gerosolimitano, denota i Vescovi? Chi erano eglino mai questi Vescovi ivi indicati sotto la denominazione di *Presbyteri*, e *Seniores*? Gli Apostoli certamente non potevano essere, giacchè questi vengono espressamente distinti dai Vescovi, che si vorrebbero trovare sotto il nome di *Presbyteri*, e *Seniores*, quando si dice: *Statuerunt ut ascenderent Paulus, & Barnabas ad Apostolos, & Presbyteros convenerunt Apostoli, & Seniores videre de verbo hoc. Tunc placuit Apostolis, & Senioribus*: e finalmente *Paulus perambulabat praecipiens custodire praecepta Apostolorum*. Altronde noi non troviamo avanti quest' epoca del Concilio di Gerusalemme fatta un espressa menzione dell' esistenza di altri Vescovi, oltre agli Apostoli. Dunque per i *Presbyteri*, & *Seniores* rammentati nel Cap. 15. debbono necessariamente intendersi i Pastori del second' Ordine.

L' Autore della Memoria contro il Voto decisivo dei Parochi nel Sinodo, non avrebbe egli dovuto dal suo principio dedurre piuttosto quest' altra naturale conseguenza, cioè, che siccome la parola *Seniores* abbraccia e Vescovi, e Preti, così si debba credere che i Vescovi, e i Preti sedessero unitamente Giudici in quella sacra Adunanza congregati? Infatti come proverassi, che l' Adunanza fosse composta di soli Vescovi? Si conviene, che tutti coloro chiamati al consenso vi sedessero Giudici, ma si vuole poi, che i *Presbyteri*, & *Seniores* colà radunati insieme fossero i Vescovi, dunque l' Adunanza era composta

di soli Vescovi? Dunque bisognerà dire, che ne fossero esclusi tutti i Preti, che Giuda, e Sila godessero ancor eglino dell' Episcopato. e che oltre gli Apostoli vi fosse in quel tempo un buon numero di Vescovi in una medesima Città da convocare. Dove non portano le esclusive che si danno al second' Ordine, e a quali conseguenze non espone un mal fondato principio chi lo adora! Sotto il nome di *Seniori*, ò *Majores natu* della Chiesa d' Efeso chiamati da S. Paolo a Mileto sogliono comunemente intendere ò i soli Preti di quella Chiesa, ò al più i Preti uniti al Vescovo della medesima, mentre non è presumibile, che la Chiesa d' Efeso fosse attualmente governata da più Vescovi. Ora a tutti questi l' Apostolo indirizza quelle notissime parole: *Attendite vobis, & universo Gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*. Et hi dichiarò chiamati a parte del Governo Ecclesiastico a questo ufizio và naturalmente ed essenzialmente congiunto il diritto di giudicare, e di decidere in quelle materie che riguardano la direzione del gregge circa la credenza, e la morale. Così hanno interpetrato questo passo Origene *in Psal.* 31. S. Girolamo *Epist.* 5. *ad Evagrium*. Teodoreto *in Epist. ad Titum*, ed altri molti, tra i quali l' Autore dell' Opuscolo, *De septem gradibus Ecclesiæ inter opera D. Hieronym. Ab initio, ut legimus*, dice quest' Autore del 7°. secolo, *negotiorum judices esse mandati sunt Presbyteri*... Perchè? Perchè ancora ad essi fu detto: *Quæ vos posuit Episcopos regere Ecclesiam suam*, pigliando qui il termine di Vescovo adatato a tutti coloro che hanno giudiciaria ispezione sul gregge di Gesù Cristo. Num. XXXII.

Ma per iscansare la forza che le testimonianze della Tradizione ci somministrano in favore delle prerogative del secondo Ordine, ci si soggiunge tosto nella Memoria che andiamo confutando, avere i Padri fatti sì grandi encomj unicamente per contestare la loro stima verso i Preti, ma non aver eglino mai inteso di accordare ai medesimi potestà definitiva, ma quando i Padri dicono tanto che basta a chiunque li legge, per farci intendere la parte che hanno i Preti nei Giudizj Ecclesiastici, perchè vorremmo noi tutto ciò colorire, e ridurre ad un tratto di urbanità, e di complimento, lasciando da parte

l'essenziale, che si dee raccogliere dalle loro parole. I Padri mettono
Num. XXXII. la dovuta distanza che passa fra il Vescovo, e i Preti, ma quando S. Girolamo dice *Quid facit Episcopus excepta Ordinatione, quod non faciat Presbyter?* (*ad Evagrium.*) quando S. Gio. Crisostomo afferisce, che *Inter Episcopum, & Presbyterum interest ferme nihil*, quando S. Isidoro di Siviglia *lib. 2. de Offic. Eccles. cap. 7.* afferma che *Hi* (*Presbyt*) *sicut Episcopi dispensatio Mysteriorum Dei commissa est, & in confectione divina Corporis, & Sanguinis Christi consortes cum Episcopis sunt, similiter in Doctrina Populorum, & in officio praedicandi*, (che comprende, e suppone il diritto di giudicare,) vorremo noi dire che i Padri ci volessero soltanto dar delle riprove del loro rispetto per il second' Ordine, separando dal medesimo il diritto della potestà giudiciaria, allorchè venivano dal Vescovo chiamati, e adunati insieme per deliberare delle materie ecclesiastiche? Si noti di passaggio, che il sopra lodato Crisostomo volendoci dire il motivo, per cui S. Paolo dopo aver parlato dei Vescovi, passa subito a favellare dei Diaconi senza far menzione dei Preti, dice, come notossi di sopra, *Quia inter Episcopum, & Presbyterum interest ferme nihil*, lo che ci fa vedere quanto i Preti senza turbare i gradi riservati al primo Pastore si avvicinino al Vescovo anche come Congiudici, e come depositarj della verità.

Si accorda è vero nella Memoria, che ai Preti competono molti diritti inerenti al loro ministero, e derivativi dalla loro istituzione, ma si nega poi, che questa porti seco la potestà di giudicare. Ecco l'asfertiva di coloro che contrastano ai Parochi il Voto decisivo. Tutto questo discorso non andrà mai esente da contradizione, se accordando ai Preti la facoltà originaria d'istruire, loro non si accordi anche quella di giudicare delle materie, delle quali debbono informare il Popolo. Ci richiamano all'istituzione dei 72. Discepoli, e dov'è, dicono essi, che a costoro, fuorchè quella di predicare, e far miracoli, sia stata data in oltre la potestà di giudicare? Ma dove mai, noi rispondiamo, potrà separarsi la facoltà di predicare da quella di discernere il vero dal falso, e di deridere con autorevol tuono ciò che dee inculcarsi come verità, e ciò che dee rigettarsi come errore?

II. Proseguiamo i passi dei nostri oppositori, e passiamo alla seconda parte della Memoria. Questa seconda parte ci chiama ad una strada diversa, che si crede debba finire in un trionfo di coloro che impugnano il second' Ordine quanto alla facoltà definitiva. Si fa un confronto frà l' Ordine *Episcopale*, *e Presbiterale*, e allegando dei Testi di alcuni Padri si pretende di dimostrare, che il *Presbiterale* sia talmente subordinato, e servilmente soggetto all' *Episcopale*, onde nulla possa arrogarsi di facoltà giudiciaria, e questa tutta venga a ricentrarsi nei Vescovi. L' abuso di questo confronto avvilirebbe il second' Ordine, quando come si disse in principio, non si stasse nel vero mezzo, e si oltrepassassero i limiti della cose. Ciascun grado dee avere il suo onore. La dignità di Vescovo è superiore a quella di Prete è inferiore, e porta subordinazione, ma che fa tutto questo? Il Prete non potrà dunque sedere Giudice insieme col Vescovo essendogli subordinato? Sedendo Giudice insieme con esso, egli toglia per questo alcuna parte della sua dignità e superiorità? Questa è la falsa conseguenza che addiviene il principio di tutti gli abbagli. Num. XXXII.

Ma consideriamo l' autorità dei PP. che si allegano dall' Autore della Memoria. Ci si obietta S. Ignazio a Tralliani, che appella i Preti *Coetus sacer*, *Consiliaris Episcopi & assessores*. Si vuole che il Can. 38. fra gli Apostolici sia relativo alla mente del lodato Padre, il quale di nuovo dice, *sine Episcopo nemo quidquam faciat eorum quae ad Ecclesiam spectant*. Ma il Canone allegato, e il S. Vescovo di Antiochia chiamato in testimone nulla garantiscano di ciò che si vorrebbe stabilire, anzi piuttosto tutto il contrario. L' essere i Parochi Assessori, e Consiglieri del Vescovo, gli esclude forse dall' esser Conguidici? Forse che la qualità, e prerogativa di Presidente del Senato, della quale è rivestito uno dei Senatori, toglie agli altri Membri di quel corpo il diritto di giudicare delle cause insieme col Presidente? Siano pur dunque i Parrochi Assessori del Vescovo da ciò anzi se ne deduce che seggano Giudici col Vescovo stesso, ò almeno il primo titolo non l' esclude dal secondo diritto. Il Vescovo è certamente il primo Giudice in questo Senato Ecclesiastico, egli n'è il Presidente

Num. XXXII.

egli ne occupa il primo posto, ma tutto ciò non fa che i primi Membri costituenti in un col Vescovo stesso il Presbiterio in *sinodum* non seggano Congiudici, e non pronunziino insieme col Vescovo la sentenza, onde quando S. Ignazio soggiunge, *Sine Episcopo &c.*, altro non fa che denotare la subordinazione dei Preti dovuta al Vescovo come al primo Pastore del Gregge. Ciò è tanto vero, che poco prima aveva detto lo stesso Padre, parlando alli stessi Tralliani, *Presbyteros subjecti estote ut & Apostolis*, e più sotto *Presbyteros sine confessus quidam, & conjunctus Apostolorum coetus*, e ai Magnesiani *In concordia Dei studete omnia operari presidente Episcopo in loco Dei, & Presbyteros in loco consessionis Apostolorum*. Ecco i Preti paragonati agli Apostoli, eccone formato un consesso Apostolico, ecco dimostrata la presidenza del Vescovo, ma presidenza che non escluda il diritto nei Preti di presedere, e giudicare *in sinodum* col Vescovo stesso. Quanto al Can. 38. che dica *sine licentia Episcopi nemo quidquam faciat eorum quæ ad Ecclesiam spectant*, cos' altro indica, se non lo stretto vincolo e la scambievole intelligenza che passar dea trà il Vescovo, e i Preti, e cos' altro spiega se non il piano di Governo Ecclesiastico, che inviolabilmente osservavasi allora? Imperocchè siccome il Vescovo nulla faceva senza i Preti, così era troppo giusto, che anche i Preti nulla facessero senza il consenso del Vescovo, e però si dice *sine licentia*, oppure secondo la versione di Dionisio il Piccolo, *Præter Episcopum*, al che denota benissimo, che il Clero dovea, circa la materie da esaminarsi, serbare una tal relazione, e armonia col Vescovo, onde senza questo capo nulla si venisse a stabilire; ma però nulla altresì si viene a concludere contro la potestà dei Preti di giudicare nei Sinodi.

Questi come subordinati (si dice, e si oppone nella Memoria) non hanno la pienezza della Potestà Sacerdotale. Ciò si accorda senza contrasto. Ma ragionando poi di proposito, chi ne potrebbe da questo dedurre, che la potestà propria, ed essenziale al loro ordine, e ministero non è sufficiente a dar loro il diritto di giudicare nel Sinodo insieme col Vescovo? Si distinguano i vari gradi della Gerarchia Ecclesiastica, o Gerodalia come altri la chiamano, forse più

accuratamente, e si consideri il fine per cui ha Gesù Cristo voluti questi varj gradi ne' Ministri della sua Chiesa, e tosto svanirà ogni difficoltà. Nessuna difficoltà parimente può nascere da ciò che si va obbiettando come detto da S. Cipriano nella Lettera 24. ai Caduti. Lo scopo del S. Vescovo di Cartagine in questa Lettera altro non è che di far vedere che tutto dovea riferirsi al Vescovo, perchè questi occupa il primo posto nel Presbiterio, e siccome parlava delle Penitenze, e di tutto ciò che riguarda l'ordine disciplinare in questa materia, così era troppo conveniente, che egli ricordasse ai Sacerdoti di nulla deliberare, ò decidere senza il consenso del Vescovo. Troppe circostanze le più complicate interessavano la causa di coloro, che avevano avuta la disgrazia di deviare in qualche guisa dalla fedeltà dovuta al Vangelo, e alla Chiesa. Ogni ragion voleva che in un affare tanto scabroso, ed interessante quale era l'imposizione della Penitenza, e riconciliazione di questi Caduti, nulla si facesse senza saputa del Vescovo ò sia *Praeter Episcopum*, ed ecco tutto il giro di quelle parole, *Omnes actus Ecclesiae per eosdem praepositos gubernentur*: dopo aver detto: *Inde per temporum, & successionum vices Episcopatus ordinatio & Ecclesiae ratio decurrit, ut Ecclesia super Episcopos constituatur*. Tale essere il senso di quelle parole manifestasi dallo scopo dello scrittore. Quindi il S. Dottore affine di sempre più persuadere questa maniera di agire, ne avvisa, che la Chiesa in tutti i tempi ha riconosciuto ne' Vescovi il suo principale appoggio. Ma quando mai tutto ciò contrasta il diritto che noi difendiamo ne' Parochi? Per esser uniforme nella Penitenza, S. Cipriano insiste sulla parte principale che hanno i Vescovi nel Governo della Chiesa, diraffi perciò che egli voleva togliere a Parochi il diritto di giudicare nei Sinodi? S'egli avesse ciò detto, avrebbe contrastato dei principj da esso altrove stabiliti, cosa che nemmeno può sospettarsi di sì grande, ed illustre Dottore.

Num. XXXII

Egli in una lettera al suo Clero dice di non poter rispondere ad un altra scrittagli da tre Preti Fortunato, Novato, e Gordio, perchè non aveva sentita la decisione dello stesso suo Clero. In altra

lettera diretta al Clero medesimo, ove parla di quelli che erano
Num. caduti nella persecuzione, e che penitenti chiedevano la riconcilia-
XXXII. zione, facendo pei loro intercedere i Martiri, così si esprime (*Ep.* 11.) *Expellent regressionem nostram, ut cum ad vos per Dei misericordiam venerimus, convocati Episcopi plures, secundum Domini Disciplinam, & Confessorum praesentiam & vestram quoque sententiam, Peccatorum, Martirum literas, & desiderata examinare possimus*. Io non posso giudicar solo, diceva lo stesso S. Vescovo al suo Clero, in proposito dell' affare del Prete Cajo *Cui rei non potui me solum judicem dare*. Ecco il linguaggio di S. Cipriano. Egli aveva la giusta idea del diritto dei Preti, e non credevasi il solo Giudice, come suppone l'Autore della Memoria.

Anche il Can. 38. tra gli Apostolici non suppone ciò che gli si vorrebbe far dire. Il Canone dice, che il Popolo è affidato al Vescovo, e che questi debbe render conto a Dio delle anime, che gli sono commesse. Questa è una verità bellissima, ma che niente crea d'invidia alla nostra sentenza. Forse che non è anche ai Parochi, ferma stante la debita subordinazione al Vescovo, affidata la cura dell'anime, ò che essi andranno esenti del renderne egualmente che a Vescovi conto a Dio? No certamente.

Non si nega, che i Preti possan chiamarsi in qualche senso Gregge, vale a dire perche subordinati al loro Vescovo, ma costituendo essi pei l'altra parte in *solidum* col Vescovo il Presbuterio di quella particolar Chiesa, formano altresì il ceto di quei Giudici, che uniti al loro primo Pastore debberano sù le materie che trattansi nei Sirodi, e questa riflessione pienamente dissipa l'altra obiezione dedotta da alcune parole del sopralodato S. Cipriano nell'*Ep.* 66 *ad Florent.* Sembra che il S. Dottore accomuni i Preti con i Laici quando ivi dice, *Ecclesia est plebs*, ovvero Grex *Pastori suo adunata*, ma questa frase non altro spiega se non se che il Vescovo è il Centro dell' *Unità parziale*, E perciò dicea S. Cipriano *si quis cum Episcopo non sit, in Ecclesia non est* spiegando tali giusti sentimenti avea detto, che *Ecclesia est in Episcopo*, cioè che il Vescovo rappresenta la Chiesa

ò sia, e quel punto di Unità parziale, cui debbano collimare tutte le membra di quella particolar Chiesa, se veramente vogliono formare una Chiesa. Per l' istessa ragione scriveva a Rogaziano (*Ep.* 55.) che l'eresie, e li scismi (del suo tempo) sono nati dal separarsi dal Vescovo, e dal non riconoscere, che *Unus in Ecclesia ad tempus est Sacerdos & ad tempus judex*. Questa verità in mano all' Autore della Memoria, sembra una difficoltà che debba spaventare i difensori del Voto decisivo dei Parochi. Ma vi si risponde, che il *judex*, e il *Sacerdos* in questo luogo altro non significano, che il primo Giudice ed il primo Sacerdote, altrimenti se escludesse ogni altro Giudice, escluderebbe ancora dalla Chiesa ogni altro Sacerdote di second' Ordine, lo che sarebbe un errore di prima sfera. Or siccome il S. Vescovo di Cartagine non esclude dalla Chiesa gli altri Sacerdoti, così non esclude gli altri Giudici, salvando e la Primazia del Vescovo, e il diritto dei Preti, e salvando noi da qualunque ombra dell' errore di Aerio, poichè senza violare in alcuna parte il carattere, e senza derogare ai Diritti Episcopali, riconosciamo nel second' Ordine, quelle prerogative non mai contrastate da S. Girolamo contro i Luciferiani, n.° 9., dove il S. Padre unicamente parla della sola influenza che ha il Vescovo su la salvezza del Gregge affidatogli, e nulla mette in controversia i diritti dei Pastori del second' Ordine, i quali se contrastassero le preminenze dei Vescovi, formerebbero tanti scismi, ma rispettando il grado Vescovile, e sostenendo i propri decisivi diritti, mettono al coperto e la dignità del proprio Pastore, le proprie prerogative, e la sicurezza dei Fedeli che dipendono dalla loro istruzione.

Num XXXIL

Doppo tutte queste riflessioni ogn' un vede, quanto inconcludente sia ciò, che ci si và obbiettando dal Pontificale Romano. Questi dice, che uno dei principali uffizj del Vescovo si è quello di giudicare, *oportet Episcopum judicare, interpretari*, laddove nell'Ordinazione dei Preti assegna soltanto quello di presedere, di predicare, battezzare ec. e così l' Autore della Memoria, quasi che nell' uffizio di presedere, e di predicare, di cui viene incaricato chiunque si ordi-

Num. XXXII.

ni Sacerdote non si comprendesse, e non venisse bastantemente indicato il Diritto che hanno i Preti, quasi maestri del Popolo, di giudicare insieme col Vescovo, avendo egualmente che il Vescovo il diritto di predicare. Si è già di sopra accennata la naturale, e reciproca connessione che danno questi diritti, ma si supponga pure che nei vocaboli di *presedere, e predicare* non sia chiaramente espresso anche il diritto di giudicare per i Pastori di second' Ordine, non riconosce forse in loro il medesimo Pontificale un tal diritto, ove parla del metodo da tenersi nella celebrazione del Sinodo, e prescrive le orazioni da recitarsi in quella occasione dal Vescovo a nome di tutti i Congregati? Infatti nella prima Orazione che trovasi nell' *Ordo ad Sinodum* del Pontificale Romano stampato per comando di Clemente VIII. l'anno 1611. così parla a Dio il Vescovo. *Adsumus Domine Sancte Spiritus, adsumus . . . . Esto solus & suggestor, & effector judiciorum nostrorum . . . . quatenus in nomine tuo collectis sic in cunctis teneamus cum moderamine pietatis justitiam, ut hic a te in nullo dissentiat sententia nostra.* Nella prima Orazione dopo la professione della Fede, e recita dei Salmi, così nuovamente prega il Vescovo: *Nostrorum tibi Domine cuivantes genua cordium, quaesumus ut prompta tecum sollicitudine gradientes, discretionis arduae subtile judicium faciamus.* Nella terza Orazione s'incontrano quest' altre parole: *Deus qui nos justitiam loqui, & quae recta sunt praecipis judicare.* Quindi soggiunge la rubrica: *post haec legantur constitutiones si quae sunt per Synodum approbandae, quibus lectis, & per Patres, si placet, confirmatis, atque omnibus terminatis, Pontifex sedem &c.* Finalmente prima che si sciolga l'Adunanza si rivolge ancora a Dio il Vescovo con quest' altre parole. *Perfectioni deputa misericors Deus, quod perfecto aequitatis fine concludere peroptamus, Te in nostris principiis occursorem proposuimus, Te in hac fine judiciorum nostrorum indultorem nostris excessibus speramus, scilicet ut ignorantia pareas, errori indulgeas &c.* Doppo sì precise, e luminose testimonianze, non sembra certamente, che si possa dagli oppugnatori del Voto decisivo de' Parrochi citare a loro favore il Pontificale Romano, quì prosiegue l'Autore della Memoria, cui

endiam rispondendo, viene a dirci, che tali diritti dei Preti nei Sinodo non fussistono, perchè il fine, e lo scopo dei Sinodi Diocesani non si estende oltre la promulgazione dei Decreti dei Concilj generali, e provinciali. Ma i Preti non sono eglino Giudici esiandio, e non godono dello stesso diritto anche nei Sinodi provinciali? Questo è ciò che noi vogliamo di più, e questo è ciò che provano le addotte ragioni corroborate ancora dai fatti. Restiamo così nel desiderio di sapere, come si proverebbe, che nel dovessero avere negl' istessi Concilj generali. Noi sappiamo dal Sig. D' Hericourt, che negl' ultimi tempi solamente si è voluto ridurre i diritti del second' Ordine alla voce consultiva. Egli attesta, che al Concilio di Costanza il Cardinal d' Ailly Vescovo di Cambray sostenne un tal diritto dei Preti, e Dottori, adducendo l'esempio del Concilio di Pisa, nel quale egli disse, che i Dottori, ed i Preti, o sia Parochi avevano avuto la voce deliberative. Gersone, e Germain appoggiarono fortemente questa sentenza. La medesima disputa fù rinnovata al Concilio di Basilea. Il Cardinal d' Arles Presidente del Concilio, che aveva assistito a quello di Costanza in qualità di Dottore, prese le parti del second' Ordine, e propose gli esempj dei Concilj di Costanza, di Pisa, e di Laterano, dove è certo, egli aggiunge, che i Preti hanno giudicato coo i Vescovi. Enea Silvio che poi fù Papa col nome di Pio II. dice, che ammirò la solidità del discorso del Cardinal d' Arles, e che i Vescovi che erano in Concilio, si arresero a queste ragioni. Num. XXXII.

Senza poi entrare adesso a dimostrare fin dove s' estenda l' autorità de' Sinodi Diocesani è certo, che questi giudicano delle materie di Fede, e di Morale. L' Autore della Memoria ha anche ultimamente riconosciuta, e confessata questa verità, avendo detto piacergli, che nei Sinodi Diocesani si tratti di quelle cose che riguardano la conservazione della Fede Ortodossa, de' Costumi ec. Ma i Preti maestri di Domma, e di Morale, addottrinati della Divina Scrittura, dalla venerabile Tradizione prendono ispezione di tali cose nei Sinodi Diocesani e Generali; dunque è inutile entrare a contendere loro

Num. XXXII.

un tal diritto col volere entrare a discorrere sulla natura delle materie competenti. L'obiezione è sempre più debole quando ci si dice, che potendo i Preti esser giudicati nei Sinodi, non possono per questo ivi esser Giudici, cadendo nel numero di coloro che sono soggetti al giudizio, mentre non si potrebbe qui ritorcere l'argomento contro i Vescovi, e dire, questi possono essere giudicati nei Concilj anche provinciali, dunque i Vescovi siano esclusi da tali Concilj? Esamini ciascheno quanto un tale argomento vada lontano dal vero.

III. Tutto ciò che nel terzo punto della Memoria ci si va opponendo, resta bastantemente distrutto da quanto abbiamo di sopra stabilito. Ai Parochi non è rimasta soltanto l'obbligazione d'esegnire fuori del Sinodo le Leggi, e di essere i primi a promulgarle nelle loro respettive Parrocchie. La divisione della Diocesi in varie Parrocchie non li ha spogliati dei loro originarj diritti. L'ispezione, la relazione, e consiglio resta nei Parochi colla dovuta subordinazione al Vescovo, qualunque cosa si possa dire dei Capitoli, dei quali però qui non è necessario l'entrare a parlare. Ma oltre all'incombenza d'invigilare sul respettivo gregge, a' medesimi Parochi è rimasto sempre il diritto di giudicare nei Sinodi, comprovato da mille esempj come si può vedere nell'opera intitolata *I Preti Giudici della Fede nei Concilj*. Che se noi vediamo qualche Sinodo Diocesano in cui il Vescovo da se *forma* Decreti, ò per meglio dire impone Leggi ai Parochi senza curare il loro consenso, vedesi in questi un abuso, ed un effetto di quella dominazione tanto contraria alla natura del Governo Ecclesiastico, e tanto proibita ai Vescovi da S. Pietro.

Il *Placet* pronunziato dai Parochi nei Concilj non è soltanto un'assenso, ò una promessa di mantenere, ò mettere in esecuzione quanto si è ivi decretato, ma è un Voto decisivo, che corrobora le providenze prese dal Vescovo in comune col Clero, e loro dà forza di Legge. Infatti quando nel Concilio di Gerusalemme gli Apostoli, ed i Seniori dissero in comune *visum est &c.*, come si proverà che i Vescovi lo dicessero *jure proprio*, e i Preti come chiamati qual

Consiglieri quasi per concessione, e semplice prova d' assenso? Tutti parlarono in comune, e tanto gli Apostoli, quanto i Preti ci si rappresentano come Organi dello Spirito Santo. Sarebbe stato desiderabile, che l' Autore della Memoria avesse provata la sua asserzione, che i *Seniores* cioè, ovvero Preti adunati nel Concilio di Gerusalemme giudicarono soltanto per concessione, restava così tolta ogni difficoltà, e nessuno avrebbe detto che i Preti *jure proprio* giudicano nei Concilj, per questo appunto, perchè quello di Gerusalemme da ciascuno è chiamato il modello degli altri tutti. Num. XXXII.

Si vorrebbe un aperto *definiunt* nei Preti, ma questo neppur si trova costantemente nei Vescovi, e le parole di giudicare usate da Preti corrispondono a quella definitiva formula, che non viene grammaticalmente espressa, sebbene se ne possono addurre degli esempj sì portati dall' Autore dell' Opera, *I Preti Giudici nei Concilj &c.* I Preti dunque non sono come i Laici, testimoni sinodali, ma Giudici. I Laici propongono dei dubbj, i Preti giudicano, e risolvono, e insieme col Vescovo danno ai Fedeli la spiegazione dei misteri di Gesù Cristo, e la Decisione delle cose da credersi, e da praticarsi.

Il desiderio di nulla tralasciare di ciò che si legge nell' opposta Memoria ha forse tratto troppo in lungo il Vescovo di Chiusi, e Pienza, ma si lusinga, che il confronto delle sue colle ragioni contrarie metterà in chiaro giorno, che il Diritto dei Preti di giudicare nel Sinodo insieme col proprio Vescovo debba riputarsi come inviolabile nella Gerarchia Ecclesiastica, e che non senza gravi argomenti hà nelle passate Adunanze di questa venerabile Assemblea riconosciuto, e sostenuto questo Diritto nei Cooperatori de' Vescovi.

16. Maggio 1787.

GIUSEPPE *Vescovo di Chiusi e Pienza.*

Num. XXXIX.

Num. XXXIX. *Prove desunte dagli Atti del Concilio di Costanza in favore del Voto decisivo dei Preti nei Concilj in aggiunta alle Memorie presentate dagl' Illustrissimi e Reverendissimi Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoja e Prato, e di Colle.*

NEl Tomo ottavo dell' Opera intitolata: *Acta Conciliorum & Epistolae Decretales, ac Constitutiones Summorum Pontificum* (1) col. 222. an. 1414. *Acta Sacri Generalis Constantiensis Concilii*, si legge quanto apparello:

His actis, incidit quaestio, qui in Concilio in rebus definiendis admittuntur. Et volunt quidam, quod soli Episcopi, eorumque majores Praelati, & Abbates admitterentur. Contra quam opinionem Cardinalis Cameracensis scripsit cedulam, cujus tenor talis est.

Ad obviandum proterviae & insolentiae quorumdam dicentium, quod in hoc Sacro Concilio Constantiensi in omnibus Sessionibus soli Praelati majores, Episcopi & Abbates habeant vocem in definitiva sententia agendorum, consideranda sunt quae sequuntur.

Prima distinguendum est de agendis in Concilio, quia vel illa essent quae solum pertinerent ad fidem catholicam, Sacramenta, & pure spiritualia ecclesiastica, de quibus antiquitus inter Sanctos Patres in Conciliis Generalibus agebatur, in quo casu saepe loquuntur jura canonica, & de iis de praesenti nihil scribitur.

Vel illa essent pertinentia ad exterminationem praesentis Schismatis, & unionis ac pacis integrae procurandae, in quo casu maxime habent locum sequentia.

Item secundam etiam quod sicut a tempore nascentis Ecclesiae Schismatis circa electionem Summi Pontificis, varii fuerint modi observati, sicut patet, per jura & antiquas Historias, sic in modo congregationis, & deliberationis Conciliorum Generalium. Nam sicut patet in Actibus A-

(1) Parisiis ex Typographia Regia 1714.

Num. XXXIX.

poſtoloram, & in Hiſtoria Euſebii, quae Actibus Apoſtolorum immediate ſubnectitur, quandocunque in Conciliis congregabatur tota Communitas Chriſtianorum, quandoque Epiſcopi Presbyteri Diaconi, quandoque ſolis Epiſcopis ſine Abbatibus, quandoque cum Epiſcopis Abbates; quandoque Imperator convocabat, & congregabat concilium, & praeſens erat, aliam abſente Papa, de cujus cauſa agebatur, ſicut haec veritas poteſt probari jure naturali & divino, & ex hiſtoriis ſupradictis eam quatuor Conciliorum in Actibus Apoſtolicis celebratorum, quam ex dicta Hiſtoria Euſebii lib. VI cap. XXXIII. libri VII. cap. XXVII. & XXVIII. & libro X. cap V., ubi multa ad propoſitam praeſentis materiae utilia recitantur.

Item ſciendum eſt quod quando in Conciliis Generalibus ſolis Epiſcopis habebant vocem definitivam, hoc fuit, quia habebant adminiſtrationem Populi, & erant viri ſancti & docti & electi prae caeteris in Eccleſia Chriſtiana. Poſtea fuerunt addiri Abbates eadem de cauſa, & qua habebant adminiſtrationem ſubjectorum, & eodem ratione addi deberent Priores, aut majores quarumcunque Congregationum, pluſquam Epiſcopi vel Abbates mutiles, ſolum titulares, & in quibus defecerunt conditiones ſupradictae, & qui forte in hac materia ſunt ſuſpecti. Et mirabile videtur quod unus talis Archiepiſcopus, aut Epiſcopus, vel Abbas paucos aut nullos ſuffraganeos habens, & parvum aut nullum ſibi ſubjectum, haberet tantam vocem in Concilio, ſicut Archiepiſcopus Moguntinus, ac alii magni Praelati & Principes Imperii, & multi particulares Archiepiſcopi & Epiſcopi in Francia & Anglia & aliis regnis, qui plures habent Parochiales Eccleſias, in quibus eſt major populus, quam in pluribus Archiepiſcopatibus & Epiſcopatibus praedictis.

Item eadem ratione qua ſupra, non ſunt exeludendi a voce diffinitiva Sacrae Theologiae Doctores, ac juris canonici & civilis quibus & maxime Theologus, datur auctoritas praedicandi & docendi ubique terrarum quae non eſt parva auctoritas in populo Chriſtiano, ſed multo major quam unius Epiſcopi, vel Abbatis ignorantis & ſolum titulati. Et quia antiquitus haec Doctorum auctoritas non erat introducta per modum ſtudiosum generalium, quae hodie a diversis Eccleſiae obſervatur, de ea non fit mentio in antiquis juribus communibus. Sed in Concilio Piſano & Romano ex-

Num. XXXIX.

rum auctoritas allegatur, & in diffinitiva sententia se subscribam. Quare eos in simili excludere per praesens Concilium, quod est dicti Pisani concilii continuativum, non solum esset absurdum, sed dicti Pisani Concilij quodam modo reprobativum.

Item eisdem responsionibus vel consimilibus, item dicitur de Regibus & Principibus, aut eorum Ambasciatoribus, & de Procuratoribus absentium Praelatorum & Capitulorum, & etiam sicut patet ex Bulla Domini nostri Papae, qua mandat praesens Concilium, & maxime ex canonicis impedimentis cessantibus ad huiusmodi locum & tempus Concilij personaliter adesse acquirerit, tunc illi qui se impediri fuerint, aliquae suo nomine Deum timentes scientia & rerum experientia praeditae, ac sufficienti mandato suffultos mittere non possunt, vices eorum qui miserunt, in dicto Concilio impleturae.

Ita quantum ad materiam terminandi praesens schisma, & dandi pacem Ecclesiae, velle excludere Reges, Principes, aut Ambasciatores eorum, maxime cum magnam & honorabilem partem faciant huius Concilij, a voce seu determinatione etiam conclusiva non videtur justum, aequum, aut rationi consonum; cum huiusmodi pacis conclusio ad eos & populos eis subjectos valde pertineat, & sine eorum consilio & auxilio & favore non possint ea quae in hoc Concilio concludentur, executioni mandare.

Cardinalis Sancti Marci fecit alteram cedulam ad idem, ejus tenor talis est.

Ta quisquis es qui praetendis primo solos majores Praelatos ad hic verbis uti, Episcopos & Abbates habere vocem in generali Concilio, & ita excludit Doctores, Archidiaconos, Rectores Parochialium Ecclesiarum, caeteroſque dignitatem habentes, quibus cura immunet animarum, Ordines praeterea Ecclesiasticos, Sacerdotes & Diaconos, die ubi illos ad admittendos legisse? & si legerit Conciliorum antiquorum actiones, reperiet Sacerdotes & Diaconos admissos.

Sed ad primos excludos per te veden ultimos Doctores si Theologus es, lege Paulum dicentem, in Messem Dominicam mittet a Deo alios Apostolos, qui & ipsi Episcopi, alios Prophetas, & de illis non quaeritur?

alios Doctores. Et tu illos excludis qui plus caeteris sunt necessarii, & sine quorum effectu, felices dolitua, caeteri gradus & ordines inepti sunt, sed repellendi, dicente Domino, quia tu scientiam repulisti & ego te repellam. *Et quando Christus Apostolos misit, illos praecipue instruxit, & promisit dare eis quid loquerentur, & quod mirabilius est, docuit omnes linguas. Attende igitur quantum in Apostolis doctrina sit necessaria, Paulo eodem Apostolo & Doctore, & inquit per amplius doctrinae collatum est munus, immo & amplius ipse teste, caeteris Apostolis locutus est linguis. indiguit tamen cito interprete linguae graecae, adeo ut scripserit & dixerit* Cum venissem, *inquit*, Troadae, ideft Troiae, & ostium mihi apertum esset in Domino nostro Iesu, non habui requiem spiritui meo, eo quod non invenirem Titum. *Quod exponens Hieronymus dixit, hoc ideo dictum a Paulo dicit, quod illo Tito maxime indigebat, & utebatur interprete linguae graecae pro cujus absentia ibi non stetit, sed vale dicens Titanum abiit in Macedoniam. Vide quantum Doctores necessarii sint in Ecclesia Dei, ut Doctus Gentium Doctore indiguerit.* Num. XXXIX.

Si Canonista es, vide textum canonis dicentem, quod Doctorum ordo quasi praecipuum est in Ecclesia Dei. Illum ergo ordinem, & quasi praecipuum ordinem repellis & admittis indifferide Episcopos & Abbates, quorum pars major indocta. Et attende quod Rex vel Praelatus indoctus est Asinus coronatus. Cum illi ergo Doctores admitte, ut illorum scientiae defectum, qui tamen auctoritatem habent, istorum scientia & doctrina suppleant.

De caeteris autem, quos tacte excludis, vide quid agis. Omnes Sacerdotes qui non sunt de tuis expellis Praelatis, qui tamen praecipuus ordo est in Ecclesia Dei inter quos unus summus est & Papa, caeteri autem Sacerdotes sunt quibus etiamsi simplices sunt, non est detrahendum, sed in eis Sacerdotale officium honorandum de quibus in lege scribitur, Dius ne detrahas, *Sacerdotes intelligendo, qui propter excellentiam ordinis & officii dignitatem dii nuncupantur, quos repellis, admittis tamen Episcopos, inter quos ultimos Episcopos & Presbyteros quantum ad ordinationem & meritum Apostolus nullam differentiam facit, docens quod aequalem Episcopum esse oportuit. & qui Episcopus debeat ordinari:*

Num. XXXIX.

nihil dicit de Presbytero, sed transit ad Diaconum insinuans secundum praemium eadem in Episcopo & Presbytero requirenda, & eumdem esse ordinem & dignitatem, licet in temporibus multitudo fecerit vilescere. rariores sunt Episcopi, ideo pretiosiores quia pulegium apud Indos pipere pretiosius est. & ii sunt Rectores Parochialium Ecclesiarum, quia etiam Ecclesiarum Prelati vocantur in jure. Cum Ecclesia sit in diversis ordinibus & officiis constituta, cur ordines & officia repellis? Idem de Diaconis dico, qui & ordo sunt in Ecclesia Dei & officium gerunt, & haec a primitiva Ecclesia.

Sed & postea a Sanctis Patribus sunt officia instituta, utpote Archidiaconi, Archipresbyteri, & ex consuetudine Decani, & alia officia, quae expressa reperio in jure & in Ordine ecclesiastico, cur illos repellis, & quasvis Episcopos indifferenter admittis?

Audeo tibi dicere quod in Galliis, Germaniis, Anglia, Hispania, sunt mille Curati Parochialium Ecclesiarum, quorum quilibet majorem administrationem & regimen plurium animarum quos ius admittit, & nullo repellantur: & tu istos, quorum multo plus interest ratione administrationis, vis repelli? Ego omnem hominem habentem ordinem vel officium ecclesiasticum, quia illius interest, omnemque Doctorem, quia prodesse potest, dico admittendum, & nullam talem repellendam, & in antiquis Conciliis non reperio fuisse repulsos.

Quin immo vide Pisanum Concilium quod & istud idem reputatur, reperies in illo centum pene tales, maxime doctores & licentiatos, admissos auctoritative, & subscriptos in sententia lata contra Petrum de Luna & Angelum. Cum in isto quod ab illo vires accipit, aliud contrarium censeas, non video, quin immo in pluribus Conciliis reperies, Presbyteros & Diaconos fuisse admissos.

Et si forte in antiquis Conciliis non legeris tales admissos, eam hoc stat, quod fuerint admissi, sed principaliores nominantur, ne multitudo fastidiat. Praeterea quia forte pro paupertate & locorum distantia non veniunt. sed si veniant nescio, nec tu scis quod repelli debeant.

Admittis indistincte Abbates, nescio cur Curatos Parochialium Ecclesiarum repellis, qui certum jus, & determinatum in ecclesiastico gradu

Num XXXIX.

habent officium: illi non isti majorem animarum curam & administrationem, quam illi istarum quippe plures habent mille, immo duo, tria quatuor, decem millia animarum. Abbates vero quidem decem monachos aut viginti, vel paulo plus, paucissimi sunt qui centum habeant.

Haec tamen quod isti sic Curati habent, in ordine & grado ecclesiastico necessario est: illi autem praeter ordinem & gradum, & necessitate ministram.

Hos ergo gradus admitte in corpus, cujus ordinata & necessaria membra sunt, ex necessitate & pro suo interesse. Doctores autem propter eos, & propter te, ut etiam quod nescis, te doceant & dirigant: illosque scientes non repellas, ne videaris scientiam repulisse, ne Deus te repellat, sed pro eorum doctrinam instruat & dirigat in viam salutis aeternae.

De Procuratoribus autem Archiepiscoporum & Episcoporum & aliorum praescriptorum qui sunt admittendi, quos indistincte repellis, dico nunc nec usquequaque repellendos, nec omnino admittendos, sed dico legitime excusatorum admittendos Procuratores, aliorum non, sicut in electione reperio constitutos. Nec tamen solemnitatem juramenti requiro, quia illa specialiter statuta est, & sufficienter quomodocumque de legitimo impedimento constare.

De Ambassiata autem Regum & Principum clarum est, quod in iis, quae conveniunt universalem Ecclesiam, utpote unionem Ecclesiae & fidem, admittendi sunt, sed stare debent determinationi pertinentium, & doctorum in his quae sunt fidei.

In aliis autem quae conveniunt mores & ordines ecclesiasticos, non pertinent ad eos. Sic etenim fecit Constantinus in Niceno Concilio, libellos accusatorios igni subjiciens, & ecclesiasticorum judicio reliquens, sedit in cella infima. Et Theodosius Imperator, professus de iis nihil ad eam, praeter reverentiam, pertinere.

Verum ex forma Literarum vocationis concilii apparet. Procuratores impeditorum legitime, & Ambassiatores Regum debere admitti: quod tamen intelligendum est ad ea in quibus habent interesse, & quae praemissa sunt.

Num. XIII.

Num. XIII.

Memoria dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Chiusi e Pienza per corroborare il suo sentimento circa la questione, se i Parochi nel Sinodo Diocesano abbiano il Voto semplicemente Consultivo, o pure Decisivo.

PEr esser bene in grado di risolvere la questione, *se i Parochi nel Sinodo Diocesano abbiano il Voto semplicemente Consultivo, o pure Definitivo*, egli è certo, che bisogna prima ben comprendere quale sia la natura del Governo della Chiesa fondato, e stabilito da Gesù Cristo suo Divino Istitutore.

Nissuno può mai mettere in dubbio, che per conoscer questo, bisogni vedere quanto fu operato dai medesimi Apostoli, che dall'istesso Divin Fondatore furono istrutti, ed illuminati dallo Spirito Santo, resero perfetta testimonianza a quanto avevano dal medesimo appreso.

Abbiamo dagli Atti di S. Luca, che ogni qualvolta si trattò frà i medesimi di qualche affare importante, si adunavano insieme, si proponeva quant' occorreva, si faceva maturo esame, e la risoluzione si promulgava a nome dello Spirito Santo, e di tutta l'Adunanza.

Questo sistema tenuto costantemente nel fare le risoluzioni dai medesimi Apostoli, chi non vede che dichiara essere il Governo della Chiesa non già Monarchico assolutamente, ma moderato, e misto di Aristocratico, dimanierache sebbene fosse S. Pietro certamente il Capo di essi Apostoli, non conosceste che per risolvere quanto era in questione gli era necessario non già il Voto consultivo, ma decisivo, e definitivo degli altri Apostoli, e de' suoi Condiscepoli?

E non potrà mai dirsi che questa maniera tenuta da S. Pietro fosse l'effetto di sua umiltà, piuttosto che una chiara cognizione della natura del Governo della Chiesa stabilita da Gesù Cristo, poichè se è vero che un atto per esser buono, e virtuoso lo deve essere per tutte le parti, e molto meno tale potrebbe dirsi quando non fosse

conforme alla verità, un tal procedere di S. Pietro piuttosto che virtuoso, sarebbe stato assai cattivo per non stabilire la qualità del Governo della Chiesa nella maniera che da Gesù Cristo era stata istituita, e che doveva esser la norma per tutti i tempi successivi, ed in questo non avrebbe certamente resa testimonianza alla verità contro la medesima asserzione di Gesù Cristo. Num. XIII.

Nè deve credersi che S. Pietro facesse la convocazione di tutti gli Apostoli, e dei Discepoli per solo suo consiglio ed istruzione, nel qual caso non già a nome di tutta l'Adunanza sarebbe stata la risoluzione, ma di lui solo, come segue di ciascun Sovrano, che sebbene ammetta al suo consiglio più Ministri, e per una maggior formalità ne voglia fino le sottoscrizioni, tutte sue, ed unicamente sono le risoluzioni.

Se il Governo pertanto della Chiesa non è stato assolutamente Monarchico, come si è detto relativamente a S. Pietro, neppure potrà esserlo relativamente ai di lui successori, come ancora relativamente a Vescovi, i quali non debbono esercitare una certa Monarchia nel Governo delle loro Diocesi con risolvere da essi soli, e stabilir quelle regole, che paressero contribuire al bene delle medesime.

Che se si volesse dire, che egualmente può provedersi a questo bene dai Vescovi col solo Voto consultivo dei Parrochi adunati unicamente nel Sinodo per render conto al Vescovo dello stato delle loro Parrocchie, e di quanto potrebbe esser più espedente per riparare, e togliere i disordini che vi fossero, il fine non sarebbe certamente corrispondente al mezzo, perchè rimarrebbe sempre nella libertà dei Vescovi l'accettare i consigli proposti, e l'Adunanza dei Parrochi non potrebbe ottenere assolutamente quei rimedj che fossero più necessarj per i bisogni delle loro Parrocchie.

Ammessa ancora la maggior perspicacia nei Vescovi, e la più retta intenzione, rimarrebbe sempre troppo dubbio ed incerto, che le loro risoluzioni fossero respettive ai bisogni di ciascuna Parrocchia, se dovessero esser fatte col solo consiglio dei Parrochi, i quali mancanti di autorità, e grati ai riguardi per esser del suo superiore,

Num. XIII.

non potrabbero avere il più delle volte il coraggio di opporsi alle di lui risoluzioni, molto meno potrebbero dalle medesime reclamare, e nessun rimedio verrebbe posto a qualcuno dei mali delle loro Diocesi.

A tutto questo peraltro è ben riparato con avere i Parrochi nel Sinodo Diocesano il Voto definitivo.

E di fatto, facendo il Concilio di Trento gran distinzione di quelli, che doppo i Vescovi devono intervenire al Concilio Provinciale *de jure*, dagli altri che per sola consuetudine sono stati ammessi, nè potendosi intendere per i primi altri, che i Parrochi, come potrà dirsi, che un diritto riconosciuto da tutto il Concilio, come inerente in essi medesimi, non abbia altro oggetto che per essere di semplice consiglio ai Vescovi?

Parlando in seguito nell' istesso Cap. 2. della Sessione 24 de Reform. di quelli che devono intervenire al Sinodo Diocesano, e dicendo doppo, che se saranno negligenti nell' intervenirvi incorrino le pene canoniche, egli è certo, che non potrebbero incorrere tali pene, se non fosse in essi l' obbligo preciso di intervenirvi per provvedere ai bisogni delle loro Parrocchie unitamente al loro Vescovo, ed agli altri Parrochi, e questo è ciò che forma in essi il diritto d' intervenirvi riconosciuto dal Concilio medesimo.

Che se questo non avesse altro oggetto che dar consiglio ai loro Vescovi, quando si è mai sentito che chi vuol consigliarsi non sia nella libertà di farlo con chi crede che sia più espediente, e che piuttosto che obbligare i Vescovi a domandarlo, sia stabilito nei Parrochi il diritto di darlo? Il Concilio avrebbe sottoposto i Vescovi alle pene canoniche, se avessero ricusato di riceverlo, ma l' obbligarli a riceverlo da tutti anche dai meno savj, ed illuminati, sarebbe stato un rendere sempre più difficili, ed imbarazzanti le risoluzioni.

Se dunque devono i Parochi tutti intervenire, e questo è un diritto in loro inerente, a cui mancando incorrono nelle pene canoniche, deve credersi che non sia per esser semplici Consiglieri, ma Giudici unitamente al loro Vescovo.

Molto meno è da valutarsi l' altro fine addotto dall' intervento

dei Parochi ai Sinodi di sentire la promulgazione dei Decreti fatti dal Vescovo, la quale può ben farsi in altre maniere senza dar loro un tale incomodo. Num. XIII.

E poi, ò saranno obbligati a ricevere tali Decreti, ò potranno reclamare contro dei medesimi: se dovranno riceverli, è inutile il loro intervento, non mancando come farli loro noti.

Se potranno reclamare contro dei medesimi, ecco il fondamento del diritto riconosciuto dal Concilio inerente in essi di doversi intervenire, e se possono reclamare, il buon ordine richiede, che la risoluzione sia fatta con il loro Voto definitivo.

Inoltre ognun sà che il Sacerdozio comprende l'ordine, e la giurisdizione, e che è inseparabile dal Sacerdozio medesimo il giudicare.

Ora se il giudicare è proprio dell'ordine, è più che certo che i Sacerdoti del second' Ordine, egualmente che quelli del primo, avranno tutti la facoltà di giudicare.

Che se si vuole che sia l'effetto della giurisdizione, non sarà egualmente certo, che sia anche in questa ipotesi proprio dei Parochi, egualmente che dei Vescovi il giudicare, quando il detto Concilio di Trento riconosce in essi Parochi il diritto d'intervenire al Sinodo *de jure*, il che denota chiaramente la giurisdizione, che il Concilio riconosce in essi inerente?

Ecco qual è certamente la natura del Governo della Chiesa, che ben ci fà conoscere l'infinita sapienza del suo Divino Istitutore, dove affatto allontanato ogni spirito di dominazione non può prevalere che la verità, unita alla carità, e l'unanime concordia nel provvedere, e stabilire quanto può occorrere pel il bene spirituale delle anime ricomprate dal prezioso Sangue di Gesù Cristo.

A quanto ho creduto di esporre in questa Memoria ben corrispondono tutte le allegazioni dei tanti Concilj Generali, Nazionali, e Provinciali fatte nella passata Assemblea colle Memorie poste in Atti dai Monsigg. Ricci, Sciarelli, De' Vecchj, dal Sig. Canonico Palmieri, e da me medesimo.

Che se si opponesse, che le soscrizioni fatte dai Preti del secondo

Num. XLII. Ordine nei detti Concilj non provano in essi il diritto, perchè potevano essere state fatte far loro dai medesimi Vescovi per una semplice loro connivenza, e che perciò non sono un sufficiente argomento per dichiararli Congiudici dei Vescovi, può sempre rispondersi, che neppure le soscrizioni dei Vescovi medesimi porranno nulla in essere da doverli riconoscere per Giudici della Fede, della Dottrina, e del buon Costume, nel qual caso il solo Papa verrebbe ad essere l'unico Giudice, e Monarca contro a quanto si è detto, ed a tutte l'Istoria Ecclesiastica.

Desiderando pertanto che oltre al Voto dato in voce nell' ultima Assemblea da me Giuseppe Vescovo di Chiusi e Pienza per il Voto definitivo dei Parochi nel Sinodo, ed alle Allegazioni presentate, venga ammessa anche la presente Memoria, sono a farne riverente istanza ec.

Giuseppe *Vescovo di Chiusi, e Pienza.*

Num. XLVII.

Num. XLVII. *Memoria dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Cortona in replica a quella dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Chiusi e Pienza sul Voto decisivo dei Parochi nel Sinodo Diocesano, ed in replica alle prove desunte dal Concilio di Costanza a favore del detto Voto decisivo in aggiunta alle Memorie presentate degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Pistoia e Prato, di Chiusi e Pienza, e di Colle.*

IL Vescovo di Cortona professando somma venerazione ai suoi Confratelli gl' Illustriss. e Reverendiss. Vescovi di Pistoia e Prato, Chiusi e Pienza, e Colle, ha il rammarico di non potergli assicurare d' esser restato illuminato dalle loro dotte scritture, ed in specie dalla replica contro di una sua di Monsignor Vescovo di Chiusi e Pienza,

sul Voto decisivo dei Parochi nel Sinodo Diocesano. Perciò credo parte del suo rispetto, come dell' amore, che nutre per la verità, il palesarne loro la ragione nelle seguenti osservazioni, le quali più compendiose che sarà possibile, ha l'onore di esporre. Num. XLVII.

E volgendosi direttamente a quest' accennata replica, chiede la permissione di rimuovere prima alcune ombre personali in essa sparse.

I. Avendo egli detto: *Mal si citano i luoghi della Scrittura*, e ciò benissimo intendendosi, *male a proposito*, si crede che quivi desi una taccia di *mala fede*, che certo meritava gran prove. Ma si rifletta, che un passo può citarsi male a proposito, per errore, ò d'intelletto, che s' inganna, ò di volontà, che vuole ingannare. Questa sola è mala fede, ed il Cielo mi guardi dall' imputarne giammai veruno.

II. Si oppone aversi fatto un Analisi grammaticale della voce *Presbyter*. Ma tutta l' Analisi stà in queste sole parole: *Semeres* in Greco *Presbyteri*.

III. Si obietta, essersi in principio fatto un intralciato raziocinio, che bisogna sentitamente andar ripescando. Eppure il raziocinio si riduce a queste proposizioni poste in quest' ordine.

Le tali, e tali parole sono nella Scrittura, e ci si oppongono, ma queste nella Scrittura sono equivoche, dunque non provano già per una parte, che per l'altra.

Tale stima hanno tutti meritamente dei talenti del rispettabile Oppositore, che non sapranno intendere mai, come questo discorso possa parergli oscuro.

Adesso dalla replica alle prima parte. Si stabiliscono due proposizioni fondamentali; 1.° Il diritto dei Preti, e Parochi di godere del Voto decisiva, deve ammettersi, come conforme all' istituzione di Gesù Cristo, che fondò la Chiesa sulla verità, ed il dar questo Voto assicura maggiormente la verità, e la rettitudine dei Giudizj Ecclesiastici.

Osservazione. I. La verità, e rettitudine dei Giudizj, in chi deve persuadersene, può nascere dal maggiore, ò minor numero dei Giudici,

Num. XLVII.

ma in chi deve giudicare più che la moltitudine dei Giudici, vale il conferire, il consigliarsi, e la docilità nel persuadersi della ragione, anche essendo Giudice solo, e però basta ordinariamente Voto consultivo in chi ha l'ufizio di consigliare il Vescovo. II. L'autorità simultanea di più Giudici può supplirsi colla consultazione, quando se ne ha il Voto consenziente, e se è necessario talvolta Voto decisivo, può darsi per concessione, a chi non abbialo *jure proprio*. III. Questa necessità non essendovi sempre, non può venire perciò dalla Istituzione di Cristo, conseguenza infallibile. E la maggior conformità a questa da un lato può esser vinta da una preponderante da un altro, e tra queste sarebbe quella di non soggettar la Chiesa a perpetua dissensioni, conseguenza ordinaria della pluralità dei Voti decisivi.

Ma viene a sussidio la II. proposizione. Il Giudizio formato da più, mentre toglie lo spirito di dominazione vietato da Gesù Cristo, non toglie, anzi presuppone la uniformità subordinata al primo Pastore. Si uniscono tutti al Vescovo con sentimento unanime, il Vescovo solo promulga l'universal sentenza, ciò basta alla necessaria preeminenza del Vescovo

Osserv. I. O ciascuno può dissentire dal Vescovo moralmente, come può significarsi, ed allora nel Giudizio il Vescovo è soggetto ai subordinati, o congiunti tutti insieme contro di lui, o divisi in sessini, e varietà di pareri ovvero niuno può dissentire, e allora dov'è la libertà non oppressa dal dominio? II Si desidererebbe una idea distinta che ci fissasse il significativo di questi termini, preeminenza, e subordinazione, vale a dire ci distinguesse tutti gli ufizj, e diritti in specie del Vescovo, e dei Parochi. Quivi il Vescovo è solo un Banditore della sentenza comune più sotto è un Presidente del Senato, che siede il primo tra i Congiudici. Quest'ultimo lo concedeva anche Calvino, e poca pena averebbe avuto a concedere anche l'altro. Ma nè l'uno, nè l'altro è gran cosa. Nè certo corrisponde ai magnifici termini, ed encomj, che in proposito dei Vescovi raccolti sono dai Passi dei Padri nel II. Sinodo Provinciale di Utrecht, (§. 11. *relat.* 6.) III. La *Dominazione* è nome equivoco, poichè se vuol dire

il diritto di proporre, ed obbligare non è nulla di malvagio, anzi è una delle vie della Provvidenza, per condurre al bene. Il farlo poi senza giusta ragione, a capriccio, con fasto e prepotenza, questo sì che è contrario alle massime di Gesù Cristo, ma non viene dal Voto meramente consultivo dei Parochi. Num. XLVII.

III. Ora direttamente rispondendosi all' antecedente scrittura, si vuol provare quasi con una negativa coartata, che al Concilio di Gerusalemme, e a dare l' ultimo Addio a S. Paolo in Efeso non potevano essere altri, che Preti. E dall' altro lato, se la parola *Episcopus*, ò *Presbyter*. è equivoca, il senso più naturale è di ammettervi, ò di quelli, e di questi.

Osserv. I. Ammettendovi e Vescovi, e Preti, questa seconda proposizione distrugge la negativa coartata della prima. II. Non è però essa improbabile, e che vi fossero anche dei Vescovi ne è persuaso ed il Calmet. e Sacy, che citano S. Ireneo, e S. Gio. Grisostomo. Quei, che d' Antiochia andavano al Concilio condussero seco Tito, fecero un lungo giro informando per tutto delle cause di lor viaggio. Qual maraviglia, che seco si unissero Vescovi di Città vicine bramosi di sentir decidere una controversia sì interessante, e sì celebre? Essi là trovarono Giuseppe detto Barsata, e Sila, personaggi di grande autorità, e però facilmente Vescovi *ad Gentes*, Cooperatori degli Apostoli, allora necessarj.

In Mileto poi era il Vescovo d' Efeso Timoteo, ed il Calmet vuole, che quando egli se ne assentava, per accompagnare S. Paolo, ne lasciasse un altro in sua vece. Eravi quel di Mileto, e volendo S. Paolo dire il grande Addio all' Asia, che gli era costata tanto con i paesi circonvicini, e più che probabile, che allora si radunassero ivi i Vescovi di molte Città, ed *Ecclesiae* in tal caso non è la sola Chiesa d' Efeso, ma è detto più generale. III. Ma a Gerusalemme siano stati i Preti, ò soli, ò con i Vescovi deve ora provarsi 1°. che decidessero anch' essi. 2°. che lo facessero *jure proprio*. La sola assistenza, che unicamente pare, che anche il Calmet assegni ai Preti, non prova (e stato detto, e ridetto) Voto decisivo.

Num. XLVII

IV. Oltre che le Decisioni, come l'opere di governo, *regere*, provenir possono *ex concessione*, fu osservato già, che se non si dice espressamente aver deciso chi si dice avere avuta parte nel Giudizio, si può e deve intendere secondo le facoltà di ciascuno, le quali possono ridursi a semplice consenso. A questa regola di verità non è stato replicato, ma quante proposizioni ella distrugge, e quante lor prove!

Quando si rispose ai Testi dai Padri, che essi soltanto mostrano stima del second' Ordine, ciò s' interpetra *complimento, ed urbanità*. Ma non vi si associ idea di cosa leggiera e vana, cui sarebbe un facitorio imputare ai Padri. Stima s' intese un tetto Giudizio di vari pregi.

Ma i Padri dicono, non v'essere quasi differenza tra il Vescovo, ed il Prete, e che questi fanno tutto ciò, che fanno quelli. V' è però differenza essenziale nell' ordine, ed è già deciso, nella giurisdizione, ed è certo. Si cerca quale? I Padri ce li descrivono Cooperatori al Vescovo in molte parti a cui gli fa idonei l' Ordine loro. Ma qui si disputa, come orora vedremo, della Suprema, ed il partecipargli *jure proprio*, sarebbe un non esservi alcuna differenza, sarebbe un fare non quasi tutto co' Vescovi, ma tutto assolutamente. 2°. Quanto al Giudizio, che vuolsi connesso all' istruire, e predicare, perchè quest' atto richiede quello, a concederlo avremo in questo, ma non in ogni cosa, il Voto decisivo. Stamo però in un equivoco. Lasciando stare il Giudizio privato, il pubblico altro è dottrinale, altro è autoritativo. Il primo si accorda ai Parochi, e sulle materie, e sulle persone, con subordinazione dal Vescovo, in virtù del loro ufizio. Ma la sua conseguenza non và più oltre del Voto consultivo, ò d' una concessione, ò delegazione, quale or ora vedremo. L' autoritativo è quello che obbliga ad adottarvi, ò a far certi atti, ò a tenersi negli altri in uno stato passivo: e questo è del Vescovo *jure proprio*, e d' altri solo per commissione.

IV. Sulla seconda parte ricapitoleremo l' asserto, e ne diremo l' intendimento. Esso fù di raccogliere la Decisione della controversia dalla natura stessa, ed essenzial differenza, quanto a Giurisdizione,

tra lo stato del Vescovo, e quello del Paroco. La via non è nuova, sembra aperta da S. Tommaso col dire, che la Potestà Episcopale è *alterius generis* dalla Presbiterale. Perciò non ha avuto difficoltà a dare ai Parochi il Voto meramente consultivo, anche il fù Signor Canonico Litta, trattando delle Dispense Matrimoniali *Lett. 5. p. 74. Val* 1. meritamente dedicato all' Illustrissimo e Reverendiss. Monsig. Vescovo di Pistoja. Num. XLVII.

La potestà del Vescovo è la suprema nelle Diocesi, quella del Paroco dipendente, e subordinata. La suprema essenzialmente include la legislativa, la giudiciaria, e la libertà dell' opera fatta a giudizio proprio, e non altrui obbligatamente. Quest' autorità somma, divisa che sia nel diritto, e partecipata, non è più la suprema. Dunque i Parochi non potranno far leggi, giudicare, operare indipendenti, cioè senza la regola prescritta, e la ragione da ehiedersene dal Vescovo. La loro autorità in queste parti adunque è dal Vescovo, essi consigliano, essi cooperano, essi eseguiscono, ma non giudicano, non operano *jure proprio & libera*.

Il Vescovo gl' istituisce Parochi, e l' Ordinazione della Chiesa ha unito a questo nome vari uffizj giurisdizionali, egli ha ridotti nei Canoni, cui debbono i Vescovi rispettare. Per questo la potestà loro diceli *ordinaria*, ma la sorgente di essa è nel Vescovo, come la idoneità è nell' Ordine. Se alcuno diceste, l'autorità è nella Chiesa, è nei Canoni, Il Vescovo coll' istituire un Paroco ne apre a questo la sorgente, ed ei n' è tosto arricchito, noi ora non repugnamo. Questo sistema corrisponde alle nostre prove. Dall' esposizione di esso si giudichi, se abbiamo trattata, ò nò, la questione *nei suos precisi termini*, e dalle prove positive, che ne abbiamo fatte, si giudichi della ragione. Eccole in breve.

Quando nei passi citati, si ha in confronto dei Preti, che il Vescovo è *Summus Sacerdos*, che la Chiesa posa supra di lui, che la Chiesa è come compendiata in lui, abbiamo in esso la Legislazione, e resta ai Preti di essere *Consiliarj*. Quando il Vescovo è *unus Judex*, esclude ogni altro nella stessa autorità giudiciaria, *Unus Sacer-*

Num. XLVII.

dos poi esclude ogni altro Vescovo, ma non i Preti, perchè quivi *Sacerdos* significa il Pontefice, il Vescovo, il qual difatto dev' essere un solo per Diocesi. Quando nulla si deve fare senza del Vescovo, e niuno ufizio assumersi *sine Episcopi auctoritate* (Tertull. de Bapt. c. 17.) perchè al Vescovo direttamente spettano le anime, sono primariamente sue, ed ei deve di ciascuna render conto, come primo Pastore, egli ha l'agire libero, e indipendente, e non il Paroco, onde *Episcopi potestate omnia per eos* (Presbyteros) *dispensantur*. (Can. Ap. 40. 41.), ed egli è solo Cooperatore ed Esecutore.

Non pare, che nelle soluzioni, attendendosi solo a snervare la forza dei passi tra loro disuniti, siasi atteso mai alla lor connessione in questo raziocinio. Che però egli resta senza replica per ora, e sempre ne nasce l'esclusione del diritto giudiciario intrinseco nei Parochi. Quanto a S. Cipriano ci è stato opposto lui medesimo, che voleva definir la causa dei penitenti col Clero. Ebbene? 1.° Voleva dunque definirla sul Voto decisivo del Clero promulgando ei solo la Sentenza, ò sentitone solamente il parere, ed averne il consenso? 2.° *Solus*, dic' egli, *rescribere nihil potui, quando a primordio Episcopatus mei statuerim, nihil sine consilio vestro, & sine consensu plebis, mea privatim sententia agere*. *Consilio* è voce chiara, lo è *consensu*, ma stendasi a giudizio definitivo, che ci nuoce un fatto volontario di Cipriano, e non comune, nè obbligatorio, per gli altri.

Nè comprende un tal diritto quello di *presedere*, e di *predicare*, com' è stato detto, quando lo comprendesse è vincolato da questa regola, che ei si sciolga dal Vescovo, *sine licentia Episcopi nihil faciat*. Le Orazioni, che assegna il Pontificale nel Sinodo, parlano di una giudicatura comune, alludendo all' uso antico di decidervi le querele, di cui Van-Espen (*P. 1. Tit. 18. cap. 2. n. 7.*) Ma questo Giudizio nei Preti, e negli altri Assistenti, era di delegazione, poteva essere di concessione, ed alla fine può prendersi non per il diritto autoritativo e finale, ma per quello, che si esercita nel consenso a questo.

V. Ma se i Parochi hanno Voto decisivo (dicesi) nei Concilj

Generali, molto più l'avranno nei Diocesani. La prova ne sono due, come ora si dice, Promemorie esibite, una dal Cardinal di Cambray, l'altra dal Cardinale di S. Marco nel Concilio di Costanza, e di lì copiate, e recate in Atti. (1) Vediamole. Num. XLVII.

Ma prima si osservi, che quando si afferma nella replica, che i Parochi giudicano nel Sinodo Diocesano *delle materie di Fede, e di morale*, si dice, che abbiamo confessato ciò, quando accordammo, *che ivi si trattò di quelle cose, che riguardano la conservazione della Fede Ortodossa, e dei Costumi*. Avvertiamo un equivoco. Il primo detto è generale, e comprende le materie sì da stabilirsi, come di Fede, sì già *stabilite*, e da conservarsi nella sua purità. Ma il secondo, che è il concesso è particolare, e vi si ammettono solo le materie della *conservazione* di una Fede già stabilita. Ora da un principio particolare non si deduce una proposizione generale. Si replica quivi ora ciò, perchè trovando ripetuto questo fatto, pare che allora non fosse stato abbastanza avvertito. Ora ritornando, nella prima delle Cedole spacciasi, che lasciato da parte ciò che debba farsi trattandosi materie di Fede, il consulto si ristringe ad esaminarlo nell'oggetto precisamente di estirpare lo scisma d'allora. Perlochè vi si vogliono ammessi quanto vi erano uniti, nè solo Parochi, ma Dottori, Ambasciatori, Principi: *In quantum ad materiam terminandi dicti schismatis, & dandi pacem Ecclesiae ... cum voce etiam conclusiva*.

L'altra, che pur vi vuole Preti, Diaconi, Ambasciatori, Teologi, Dottori, qua sempre si riferisce, e propone, che competa a tutti l'intervento *ex necessitate, & propriae interesse*. E finalmente quanto agli Ambasciatori distingue, ammettendoli *in iis, quae concernunt Universalem Ecclesiam, utpote unionem Ecclesiae, ma in iis, quae concernunt mores, & ordines ecclesiasticos* escludendoli. Chiesto adunque perdono, senza tacciar veruno di mala fede, si nega che questi due Voti facciano a proposito.

Inoltre si reca per ragione 1.° doversi stare all'uso praticato nel Concilio Pisano, di cui il Costanziese è valutato qual conti-

(1) Voti del Concilio di Costanza.

Num. XLVI.

nuazione; ma il Pisano era nelle medesime circostanze. 2.° Si ripete questo diritto principalmente dalla Dottrina, che allora si dice, che mancava quasi affatto nei Prelati, ed era negli Ordini inferiori, ed ecco un caso di necessità, che non dà il diritto assolutamente, ma ne persuade la concessione. 3.° Si ripete pure dalla moltitudine dei subordinati, quando il diritto viene realmente dall' Ordine, perchè si vuol ristringersi all' occorrenza d' allora, che era di riunire la Chiesa.

VI. Le altre cose minori dal detto finora si sciolgono da per se. Dunque si chiede permissione di francamente affermare, che non sono punto scosse dalla replica, nè perciò vacillanti, non che cadute, le conseguenze precise, e distintamente esposte sull' Ufizio dei Parochi, sul modo, e grado, che di diritto proprio loro appartiene nei Sinodi, e sugli Atti corrispondenti, ò praticati una volta, ò adesso da praticarsi.

Perciò saria desiderabile, che Pietro Aurelio (nome, che ben si sà qual personaggio cuopra) avesse avuto ragione in tutto, come l' ebbe nella seguente asserzione. (*T. 2. p. 87.*) *Haec est eminentia dignitatis Episcopalis supra Sacerdotalem, quod Sacerdotalis nullam per se Iurisdictionem nec includat, nec exigat, utpote imperfectior, & Episcopo subjecta cuius nutu regi, & adoperationes admoveri, non ipsa profilire debet, ut Canones jam sanxerunt. At Episcopalis dignitas, ut summa, & in suo genere perfecta, jurisdictionem necessario complectitur, nec sine ea consistit, non magis, quam Regia dignitas, cui Sancti Patres Episcopalem dignitatem passim comparant, sine imperio concipi nequit.* Ed io (eccettuate quest' ultime parole bisognose di qualche moderazione) in quanto attualmente, ovvero dato già un Vescovo ed uno che sia suo Prete, se ne paragona i diritti dello stato loro, ben volentieri mi soscrivo alla sua conclusione.

Gregorio *Vescovo di Cortona*.

Num. LXII

Osservazioni degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e Prato, e di Colle, in difesa del Voto decisivo dei Preti nei Sinodi Diocesani ec. ed in replica ad una seconda scrittura dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Cortona sù questo soggetto.

DOpo che i Vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e Prato, e di Colle protestarono in favore del Voto decisivo dei Parrochi nel Sinodo Diocesano appoggiando la loro protesta sù molti argomenti tratti I. dalla Scrittura, e specialmente dal discorso di S. Paolo a Mileto, e dall' esempio del Concilio di Gerusalemme, II. Dai sentimenti dei Padri sulla natura del Ministero Sacerdotale confermati dalla pratica costante della Chiesa nell' ammetterli ai Concilj, III. dalla divina Istituzione dei Parochi medesimi, Monsignor Vescovo di Cortona tentò smontare i suddetti argomenti col dire, che il nome *Presbyter* nella Scrittura significa anche Vescovo, che i detti dei Padri non si estendono fino al punto che pretendesi, che i Preti poterono intervenire ai Sinodi senza giudicare, e che i settantadue Discepoli dei quali i Parochi sono successori, non ebbero da G. C. altra autorità che di predicare, e far miracoli; E quindi prendendo a paragonare la natura della Potestà Episcopale colla Presbiterale pretese dimostrare, che il Vescovo come dotato di autorità suprema, e il Legislatore, ed unico Giudice nella sua Diocesi, e che i Preti non sono che semplici Ispettori, Relatori, e Consiglieri del Vescovo, ed Esecutori, ed incaricati di fare ad altri eseguire le sue Leggi. Si fè abuso in questo soggetto dei Canoni Apostolici, ed Antiochent. e dei sentimenti di S. Ignazio, e di S. Cipriano, i quali dicono, che il Prete niente faccia senza licenza del Vescovo, che la Chiesa è affidata al Vescovo, e questi dee render conto a Dio della salute e rovina del gregge, che la Chiesa è un gregge affidato al suo Pastore, e posto to lui e da questi detti si argomentò esser dunque i Preti in tutto

Nota LXII.

dipendenti qual porzione del gregge, ed il solo Vescovo contenere tutti i diritti della sua Chiesa.

Il Vescovo di Chiusi e Pienza rispose a questa Memoria con una replica, in cui dopo aver stabilito, che G. C. ha fondato la sua Chiesa sulla Verità, e sull' Unità, e che la Verità si rileva ove più si adunano nel nome, e nell' autorità del Signore e l' Unità nell' unanime sentimento dei medesimi congregati sotto il legittimo Presidente, che è il Vescovo si fece a mostrare l' abuso che l' Autore della Memoria aveva fatto dei sentimenti dei Padri collo stabilire, che il Prete può essere subordinato al Vescovo senza cessare di seder Giudice con lui, che il chiamarlo Assessore del Vescovo non è un negargli la dignità di Congiudice, come il Presidente in un Senato non toglie a Senatori i loro diritti; e col mostrare che il Canone 38. Apostolico, e le parole di S. Ignazio, e di S. Cipriano non provano altro che questo, cioè che il Vescovo occupa il primo luogo nel Presbiterio, e che i Preti gli sono subordinati. Fù dimostrato, che dai medesimi monumenti dei Padri e dagli scritti di S. Cipriano rilevasi chiaramente, che il Vescovo non giudicava mai dei negozj senza i Preti, e che questi giudicavano con lui, e per conseguenza quando dicevasi una Chiesa affidata al Vescovo, intendevasi affidata ed esso unito col suo Presbiterio che forma con lui come un solo soggetto insegnante, e giudicante e che intanto dicevasi esser la Chiesa nel Vescovo, inquanto che questi è Centro di Unità nel suo Clero, e nel Popolo. Venendo poi alle risposte date dall' opponente alle ragioni dei tre Vescovi fù rilevato, 1. Che dall' essere usato il nome *Presbyter* per significare anche il Vescovo, egli avrebbe piuttosto dovuto concludere che i Vescovi, ed i Preti sederero unitamente Giudici molto più che quel nome nella Scrittura, ove parlasi del Concilio di Gerusalemme, non può intendersi dei Vescovi, essendo che i *Presbyteri* ivi sono espressamente distinti dagli Apostoli. II. Quanto al discorso di S. Paolo si rilevò essere stato questo diretto anche ai Preti, la qual cosa è evidentemente dimostrata nell' opera che ha per titolo *Institution divine des Curès, & leur droit au gouvernement général de*

l'Eglise, ou Dissertation sur le vingtcinquieme verset du vingtieme Chapitre des Actes des Apotres, e si stabilì sulla scorta dei Padri che il *regere* nella Fede, e nel Costume è inseparabile dall'esser Giudice in questi oggetti. III. Riguardo ai sentimenti dei Padri nel Ministero Pastorale si ripete, che questi non riconobbero altra differenza dei Preti dai Vescovi che nell'Ordinazione, e che appena gli riconobbero per maestri del Popolo nella Fede, e nel Costume gli dichiararono anche Giudici nell'uno, e nell'altra. E finalmente si conchiuse, che negli ultimi tempi soltanto si è voluto ridurre i diritti del second'Ordine alla voce consultiva, il quale sentimento è confutato dallo stesso Pontificale Romano, e lo fù da uomini dottiss. e santiss. nel Concilio di Costanza, e finalmente dalla presente Venerabile Assemblea allorchè decretò, che nei Sinodi Diocesani si tratti di quelle cose che riguardano la conservazione della Fede Ortodossa, dei Costumi ec. Num. LXII.

Ecco fino a qual punto era stata discussa la questione, allorchè i Vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e Prato, e di Colle hanno veduto presentarsi da Monsignor Vescovo di Cortona una nuova Memoria contenente alcune opposizioni sui principj da loro stabiliti nelle Memorie antecedenti. Le osservazioni sono queste.

I. Principio. La Verità, e l'Unità sù cui è fondato il Governo Ecclesiastico, dipendono dall'unione di più nell'esaminare i negozj, e dall'unanime decisione dei medesimi.

Sù questo principio osservisi, che nella rettitudine dei Giudizj vale più, che la moltitudine dei Giudici il consigliarsi con docilità, che l'autorità di più Giudici, può aversi nel Voto consenziente, (1) e quando sia necessario nel decisivo per concessione:

(1) Fra qual non si è ammesso nei Parochi, che un Voto meramente consultivo. L'Autore della Memoria conosce forsanche specie di Voto, che non conoscesi, e che chiama *Voto consentiente*. Ne gradiremmo le definizione. Ma quando il consenso dei Parochi sia eccessivo, o debba essere ragionevole e libero, ecco lo veggiamo di sotto un vero Voto decisivo. Se poi si ammette dall'Autor della Memoria, che il ch. mi nacci Preti il Sinodo colle obbligazione di coconsultare circostanze alle Deliberazioni Vescovili, è fatta la disputa.

Num. LXII. che questa necessità non essendovi sempre, non può venire dall' Istituzione di Gesù Cristo, anzi coll' esigerla, verrebbesi a soggettare la Chiesa a perpetue dissensioni, conseguenza ordinaria della pluralità dei Voti decisivi.

Principio II. Questa unione mentre toglie la dominazione Vescovile presuppone la subordinazione al Vescovo, il quale presiede nel Concilio, e promulga l' universale sentenza.

Osservazione. Si desiderebbe un' idea distinta, che ci fissasse il significato di questi termini Preeminenza, e Subordinazione, mentre col dire, che il Vescovo è solo il Presidente del Senato, e Banditore della sentenza comune, non si dice più di Calvino. Parimente la dominazione è nome equivoco, poichè se vuol dire diritto di proporre, e di obbligare non è nulla di malvagio se è poi un farciò senza ragione, con fasto, e preponenza, questo non viene dal Voto meramente consultivo dei Parochi.

Si scende quindi ad alcune osservazioni sulle prove dedotte dalla Scrittura, e dai Padri. E primieramente riguardo al Giudizio del Concilio di Gerusalemme, ed al discorso di San Paolo a Mileto si obietta, che a quello, oltre gli Apostoli intervennero i Vescovi di più Città vicine, e Tito, e Giuseppe, e Sila, che al parere dell' Opponente, erano facilmente Vescovi *ad Gentes*, e che parimente s' incontrarono con S Paolo a Mileto i Vescovi di Mileto, e delle Città vicine. Ma quando anche a quel Concilio fossero intervenuti i Preti, deve tuttavia provarsi, 1.° che decidessero anche essi, 2°. che lo facessero *jure proprio*. E potendo le decisioni come le opere di Governo *regere* provenire *ex concessione*, se non si dice espressamente aver deciso chi si dice avere avuto parte nel Giudizio, si può, e devesi intendere secondo le facoltà di ciascuno, le quali possono ridursi a semplice consenso. Finalmente riguardo ai sentimenti dei Padri, essi non hanno annoverato giammai tra i diritti dei Preti quello di decidere, poichè essendo questo un diritto di autorità suprema, toglierebbe ogni differenza di essi dal Vescovo, e la potestà di istruire manifesta nei Parochi il diritto di dare un Giudizio dottrinale non autoritativo.

Num. LXI.

Ritornando poi sul sistema prefisso da principio, intorno alla differenza della Potestà Episcopale dalla Presbiteriale si dice, che non è nuovo, e che sembra aperto da San Tommaso, allorchè insegna esser quella *alterius generis* da questa, e su questo principio novamente stabilissesi, che la potestà del Vescovo è la Suprema nella Diocesi, quella del Parroco dipendente, e subordinate. La Suprema essenzialmente include la legislativa, la giudiciaria, e la libertà dell'opera fatta a giudizio proprio, e non altrui obbligatamente. Questa autorità somma, divisa che sia nel diritto, e partecipata, non è più la Suprema. Dunque i Parochi non potranno giudicare *pure proprio, & libere*. La loro potestà diocesi ordinaria, perchè i Canoni hanno fissato per essi certi uffizi giurisdizionali, ma la sorgente di quella è nel Vescovo, come l'idoneità è nell'Ordine. Prefisso questo sistema resta nel suo vigore l'interpetrazione data ai Canoni Apostolici, e ai detti di S. Ignazio, e di S. Cipriano. Ed in quanto ai passi di questo Padre nei quali mostra, che niente definiva senza il consenso del suo Clero, rispondesi, 1.° che questo costume fu volontario, e particolare in lui, 2.° che è indeciso se egli valesse definire sul Voto decisivo del Clero, o sentirne solamente il parere. Come appunto le formule del Pontificale Romano, non debbono intendersi, esprimere nei Parochi che un diritto di delegazione, o concessione opposto nel dare il consenso.

Venendo poi all'ultima parte della *Memoria*, l'Autore da principio pretende esserfi fatto abuso del Decreto dell'Assemblea, quando dall'avere essa definito, che nei Sinodi Diocesani *si trattì delle quelle cose, che riguardano la conservazione della Fede Ortodossa, e dei Costumi*, si ha argomentato, che per confessione di essa, i Parochi giudicano nel Sinodo Diocesano delle materie di Fede, e di Morale, perchè altro è il giudicare di materie da stabilirsi, come di Fede, altro della conservazione di una Fede già stabilita. Finalmente riguardo ai Voti prodotti nel Concilio di Costanza si risponde, che questi non fanno a proposito, perchè il consulto riguardava l'estirpazione dello scisma di allora, e però oltre i Parochi vi erano

ammessi i Dottori, gli Ambasciatori, Principi, e per lo stesso fine
Num. LXII. erano stati ammessi nel Concilio di Pisa, siccome anche perchè il secondo Ordine era allora più dotto dei Prelati. E conchiudesi col sentimento di Pietro Aureolo. *Haec est eminentia dignitatis Episcopalis &c.*

Fin qui la Memoria. Pertanto ognun vede, che tutto questo discorso riducesi in ultima *analisi* a questi tre principj. 1.° La Verità, e l'Unità nel Giudizj Ecclesiastici non risulta per Istituzione di Gesù Cristo dal Voto unanime, e definitivo di più persone unite, ma dall'esame fatto da qualunque Vescovo col consiglio, e col consenso di persone abili. 2.° Il giudicare definitivamente spetta all'autorità suprema, e questa è privativa del Vescovo in ciascuna Diocesi. 3.° Lo spirito di dominazione non consiste nel proporre, ed obbligare, ma nel far ciò senza ragione, e prepotenza. Da questi principj poi rdevasi questa regola, che tutti i monumenti ecclesiastici, i quali ci mostrano i Preti come Giudici, debbono interpretarsi in modo, che supponga si in essi un'autorità di delegazione, ò concessione, ò che ce li mostrino come Giudici consenzienti. Esaminiamo pertanto brevemente queste principj.

E riguarda al primo noi osserviamo, 1.° doversi distinguere i Giudizj ecclesiastici dagli umani, e politici. L'avvedutezza, il consiglio di persone abili, e lo studio sù i principj delle scienze umane è in questi il mezzo, ed il fondamento della loro rettitudine, ma nei Giudizj ecclesiastici risguardanti la Fede ed il Costume, ripetesi la lor giustizia da altra fonte, cioè dall'assistenza del Santo Spirito, che solo insegna ogni verità. Ed ogni persuasione della rettitudine dei medesimi non fondasi dai Cattolici, che sulle promesse fatte da Gesù Cristo alla Chiesa, e sulla esecuzione di quelle condizioni, che egli volle per parte degli uomini per chiamare sopra di se lo Spirito di lui. 2.° La principale di queste condizioni è l'unione di più insieme fatta in nome del Signore. Questa unione è inculcata in mille luoghi della Scrittura, e provata dalla pratica di tutti i secoli della Chiesa, ed è fondata sulla Costituzione della Chiesa

medesima. Imperciocchè ogni potestà riguardante le cose spirituali è stata data da Gesù Cristo alla Chiesa, e da questa si diffonde ne suoi Ministri, ed in ciascuno di essi secondo quella misura, che gli vien compartita nella sua Ordinazione, e Missione da esercitarsi *in fidelium*. Posto ciò, siccome i Preti sono per Divina Istituzione Giudici della Fede, e del Costume hanno eziandio parte ne Giudizj definitivi su queste materie. Che poi sien tali, è manifesto da questo, che essi sono per Istituzione di Gesù Cristo Pastori del Gregge del Signore, e suoi Vicarj in questo Ministero, poichè non possono essere tali senza regolare il Popolo nella Fede, nè possono regolare il Popolo nella Fede senza avere la dignità, e il carattere di Giudici di essa, per cui obblighino in nome, e nell'autorità del Signore i Cristiani a ricevere quella Dottrina che loro presentano, e gli insegnino a discernerla dai falsi Dommi. S Paolo ha chiaramente insegnato ciò, quando disse, che il Signore *dedit quosdam Apostolos, & Prophetas, alios vero Evangelistas, alios vero Pastores, & Doctores ad consummationem sanctorum in opus ministerii, in aedificationem Corporis Christi, donec occurramus omnes in unitatem fidei, & agnitionem filii Dei... Ut jam non simus parvuli fluctuantes, & circumferamur omni vento Doctrinae*. Imperciocchè è manifesto, che niuno può istituire i Cristiani nella Fede, richiamarli all'unità della Fede, e distrarli dalle Dottrine adultere, senza giudicare della Dottrina della Fede, e giudicarne con autorità, ò sia il modo *autoritativo*. Ecco pertanto dimostrato il nostro argomento. Se i Preti sono Giudici della Fede, dunque hanno luogo nei Giudizj Ecclesiastici riguardanti quest'oggetto, ed hanno in questi il Voto Decisivo. Questo è il principio da cui discende la Disciplina costante della Chiesa nell'ammettere i Preti nei Sinodi, ed a questo conviene riferirla, quando non vogliasi coll'Autore della Memoria imaginare un modo particolare di assistervi, il quale non è fondato che sopra una supposizione non dimostrata da lui, anzi smentita dalle formule delle soscrizioni dei Preti, che si hanno negli Atti dei Concilj, e dal Pontificale Romano.

Num LXII.

Da questa Dottrina si spiega la falsità del secondo principio

posto dall' Autore della Memoria. Non trattasi qui di definire in che cosa precisamente consista la differenza della Potestà Vescovile dalla Presbiterale, ma da che si è veduto, che l'autorità di dar Voto Decisivo nei Giudizj Ecclesiastici è comune anche ai Preti, si rileva non consistere in questo quella privativa, e suprema Autorità, di cui parla l'Autore della Memoria. Avrà il Vescovo come primo nel Clero della sua Diocesi il diritto di convocarlo, di presedere nel Concilio, di proporre le materie da discutersi, di procurare che la discussione si faccia nelle maniere canoniche, di dare egli il primo Voto, di raccogliere i Voti dei suoi Cooperatori, e finalmente promulgare a nome di tutti il decreto, e di procurarne egli il primo l'esecuzione, ma non sarà giammai l'unico Giudice, e Legislatore.

Num. LXII.

Per quello poi che concerne il terzo principio dalla Dottrina di sopra stabilita, ne nasce, che l'Opponente ha preso sbaglio nel confondere il Dominio Civile coll'Ecclesiastico. Appena i Parrochi sono Pastori del Gregge del Signore per Istituzione Divina, ed hanno dei determinati diritti di Ministero Ecclesiastico, che sono fondati sul loro carattere, e sulla loro missione, e del buono, ò cattivo uso dei quali eglino sono debitori a Dio di cui sono Vicarj, è manifesto che la Dominazione Episcopale ripresa dalla Scrittura non consiste soltanto nel proporre, ed eseguire senza ragione, e con fasto, a prepotenza (la qual cosa è reprensibile anche ne' Principi della terra), ma aciando nello spogliare dell'esercizio dei loro diritti gli Ecclesiastici subordinati con avocarsi privativamente al Vescovo il Giudizio delle cause che è a loro comune. Questa è l'idea che ne hanno avuto i nostri Padri, allorchè decretarono, che le sentenze de' Vescovi senza il consenso del Clero fiano nulle. E S. Cipriano allorchè fin dal principio del suo Vescovado propose di far tutto col consenso del suo Clero, non si formò un consiglio particolare, e volontario, ma fè proponimento di seguire con esattezza le sanzioni de' Canoni. I nostri maggiori non credettero mai coll'Autore della Memoria, che l'eligere la pluralità dei Voti Decisivi fia un aprire il campo a perpetue dissenzioni, ma anzi furono di parere non esservi mezzo più legit-

Num LXII.

mo, ed efficace di calmare le diffenzioni insorte, che quello di richiamare l'oggetto delle medesime all' esame nei Concilj, ed in questi con comune consiglio discutersi nel nome, e sotto l'assistenza di colui, che è il Dio della pace, e della concordia. (1) Tutti i Decreti che inculcano la celebrazione dei Sinodi, si appoggiano principalmente su tal motivo. Ed il sentimento dell' Autore è direttamente contrario allo spirito di questi Decreti, e non tende a meno che ad annullarli, ed a togliere dalla Chiesa la convocazione dei Concilj il Generali che Particolari, negandone il principale motivo, e vantaggio.

Ora daremo breve risposta a ciò che l' Opponente dice sul Decreto dell' Assemblea, sù i Voti prodotti nel Concilio di Costanza, e sull' autorità di Pietro Aurelio. E riguardo al primo noi gli domandiamo se possa trattarsi di quelle cose che riguardano la conservazione della Fede Ortodossa, e del Costume senza discernere e l'uno, e l'altra dalle Dottrine straniere, e se possa farsi tale discernimento senza giudicare della Fede, e del Costume medesimo. Quanto al secondo punto noi rispondiamo, che nei Voti medesimi è troppo chiaramente distinto il caso dello scisma d'allora dai Giudizj sù quelle cose *quae solum pertinerent ad fidem Catholicam, sacramenta, & pure spiritualia ecclesiastica*, e vi è stabilito, che gli Ambasciatori, ed i Principi debbono ammettervisi *quantum ad materiam terminandi presens schisma*, sù tal fondamento, *cum hujusmodi pacis conclusio ad eos & populos est subjectos valde pertinens & sine eorum consilio, auxilio, & favore non possint ea quae in hoc Concilio concludentur executioni mandari*, mentre stabilisce che i Parrochi hanno luogo nei Concilj per il Giudizio delle cose riguardanti la Fede ed il Costume, e ve lo hanno in virtù della loro dignità, e del loro ministero, come chiaramente, e diffu-

(1) Se le diffensioni hanno origine dalli pluralità dei Voti decisivi, e se da ciò deducesi che il Vescovo è privativamente Giudice ecc. Sinodi Diocesani; bisogna che l' Autore della Memoria per i stessa ragione ammetta il medesimo assurdo, che i Vescovi non sono Giudici, nè hanno il Voto decisivo nei Concilj Generali, e che si riconcentra nel solo Papa tutta la potestà giudiciaria.

Num. LXII.

fameote esprimesi nei Voci medesimi. Finalmente quanto al sentimento di Pietro Aurelio noi ci dispensiamo qui dal confutarlo, giacchè ciò è stato fatto vittoriosamente in più opere stampate in Francia, in difesa dei diritti del second' Ordine, e specialmente in quelle che ha per titolo: *Institution divine des Curés*, e nell'altra: *Les droits du second Ordre défendus contre les apologistes de la Domination Episcopale*, ove ampiamente è confutato anche Van Espen, e finalmente nell'altra: *Les Prêtres juges dans ses Conciles avec les Evêques*.

Tanto credono sufficientissimo i Vescovi sottoscritti in risposta alla seconda Memoria, che ha dato sù questo proposito il degnissimo loro Confratello Monsignor Vescovo di Cortona, giacchè si lusingano che sia condotta alla evidenza questa controversia in non meno di dieci scritture, che essi hanno riposte negli Atti dell' Assemblea in ossequio della verità e per l' attaccamento che hanno ai loro amatissimi Cooperatori i Parochi.

Li 4. Giugno 1787.

Giuseppe *Vescovo di Chiusi e Pienza.*
Scipione *Vescovo di Pistoia e Prato.*
Niccolò *Vescovo di Colle.*

Num. LXXII.

Num LXXII

Memoria dell' Illustriss. Sig. Dottor Bortolomeo Bianucci Teologo Regio sul Concilio di Gerusalemme, e come da esso non si rileva il gius di Voto decisivo nei Concily riguardo ai semplici Sacerdoti.

Per cominciare il presente esame d' onde conviene, riflette in primo luogo, che gli Apostoli anche molto tempo avanti il Concilio di Gerusalemme ebbero per un Domma certo e sicuro, che i Gentili non si dovevano astringere all' osservanza delle Cerimonie Mosaiche. Imperocchè aveva Dio intorno a ciò così palesemente mani-

festata la sua volontà, e la cosa era talmente nota e stabilita, che è del tutto impossibile che nel Concilio di Gerusalemme fiasene disputato, come d'un principio ancor dubbio. Infatti subito che per la conversione memorabile del Centurione Cornelio fi aprì la porta della Fede ai Gentili, Iddio con manifesta visione, e con segni chiarissimi manifestò al Principe degli Apostoli tutto ciò che doveva fare nel procurar la lor salvezza. Patchè mentre egli orava, rapito in estasi maravigliosa, vide calarsi dal Cielo una gran rete piena di animali immondi d'ogni genere, de' quali essendogli stato ordinato d'uccidere, e di mangiare promiscuamente, compresi fosse, che non si dovevano avere i Gentili per immondi; quindi per interiore avviso del Divino Spirito preso il cammino di Cesarea in compagnia d'alcuni Fratelli, e dei Soldati spediti da Cornelio, ivi con sublime, ma chiaro discorso convertì a Gesù Cristo Cornelio stesso, e la sua famiglia, e molti dei suoi amici adunati in sua Casa, sopra ciascuno dei quali essendo sceso spontaneamente lo Spirito Santo, senza alcuna precedente imposizione di mani gli battezzò. Giunta la fama di fatto così strepitoso in Gerusalemme agli Apostoli, ed agli Ebrei già convertiti, non tutti ne giudicarono nel modo istesso, ma questi novelli fedeli ripresero Pietro gravemente per aver conversato con Gentili e preso cibo con loro, ond'egli dovette difender se medesimo, ma narrato per ordine tutto l'occorso, gli accusatori finalmente si calmarono, e resero essi pure grazie al Signore per aver voluto aprir la porta della Fede ancora ai Gentili. Num. LXXII.

Avvenne tutto ciò l'anno 41. dell'Era volgare, secondo l'Usserio, il quale pone il Concilio di Gerosolima l'anno 51. dell'istess'Era, in tutto il qual tempo sparsi per le Provincie gli Apostoli predicarono il nome, e l'Evangelio di Gesù Cristo, non solo agli Ebrei, ma ancora ai Gentili indistintamente, senza osservare altra regola nel riceverli alla Fede, che quella che avevano appresa da Pietro già ammaestrato dal Cielo.

Ecco dunque come gli Apostoli per dieci anni interi adoperarono. Dall'altro lato quella che specialmente operassero la questo

Num. LXXII.

tempo medesimo Paolo, e Barnaba, lo abbiamo in parte dagli Atti degl. Apostoli, e in parte lo narra Paolo stesso nelle sue lettere, poichè nel primo quinquennio fecero quanto S. Luca scrive negli Atti; nel secondo dice Ussezio, pare che egli portasse il Vangelo fino nell'Illirio, soffrendo intanto per la propagazione del medesimo tutti quei crudeli trattamenti, e dagli uomini, e dal mare, che nella seconda ai Corinti rammenta. Imperocchè passando cinque anni interi tra il ritorno di Paolo in Antiochia e il Concilio di Gerosolima, non si possono riporre queste cose in luogo più opportuno, che in questo silenzio della Sacra Istoria.

Ma intanto e dagli Atti Apostolici, e da tutte le sue lettere è più che manifesto non aver egli raccomandato mai altra cosa ai suoi Neofiti, che la Fede di Gesù Cristo, e l'osservanza dei Precetti Evangelici, nè averne mai alcun sottomesso al peso della Circoncisione, e delle altre Costumanze Giudaiche quando venisse alla Chiesa dal Gentilesimo. E qui è sommamente notabile quant' egli protesta e riprotesta ai Galati, d'aver cioè appresa questa maniera di predicare, *non ab hominibus, neque per hominem, sed per revelationem Jesu Christi*, maniera ch' egli teneva per sì legittima, che prima del Concilio di Gerusalemme, non conferì cogli altri Apostoli il Vangelo che da tanti anni predicava alle genti, e di cui a tal segno mostravasi sicuro, che scomunicò più volte chi altro an annunciasse, quantunque fosse un Angel del Cielo.

Tutto ciò è fuor d'ogni questione: ma essendo fondate ogni giorno fra i Gentili nuove Chiese per opera degli Apostoli, *Domino cooperante, & sermonem confirmante sequentibus signis*, ecco che alcuni, Paolo li chiama falsi ed estranei, e dei quali il capo era l'eresiarca Cerinto, se credasi a Filastrio e S. Epifanio, venuti di Giudea in Antiochia pretesero con gran rumore, che i Gentili, che si battezzavano dovessero obbligarsi alla Circoncisione, ed all'altre Osservanze Mosaiche, turbando così le coscienze di molti già battezzati per tutta la Soria, e Cilicia. Si opposero con vigore Paolo, e Barnaba, ma perchè Cerinto e i compagni, abusando del nome degli Apostoli, e

dall'autorità della Chiesa di Gerusalemme, sostenevano ostinatamente l'impegno, fù concordemente stabilito dalla Chiesa Antiochèna, che Paolo e Barnaba in compagnia di alcuni scelti fratelli si portassero a Gerusalemme per informarsi del sentimento e pratica di quella Chiesa. Num. LXXII.

Intraprese egli questo viaggio più per Rivelazione Divina in grazia dei deboli, che per volontà degli uomini, come ci accerta egli medesimo nell'Epistola ai Galati, e condusse seco il suo diletto Tito cui negò assolutamente di circoncidere, per dimostrare qual conto facesse della voci inique dei disturbatori. Giunto a Gerusalemme fù da tutti ricevuto con estrema allegrezza, narrando loro le maraviglie da Dio operate per mezzo suo fra i Gentili, e allora fù che egli comunicò privatamente ai principali degli Apostoli Iacopo, Pietro, e Giovanni il Vangelo che ei predicava, nel quale non solo non trovarono cos'alcuna da riprendere, ma tutti ammirarono in esso pure una special grazia e vocazione all'Apostolato, e alla conversione dei Gentili, come Pietro veniva destinato a quella dei Circoncisi: s'abbracciarono, e si unirono scambievolmente, e solo fugli raccomandato, che fra le altre cure del suo ministero, avesse luogo quella ancora de' poveri di Gerusalemme.

Or da questa succinta esposizione delle cose, che precederono il Sinodo di Gerusalemme, ci vengono parentemente somministrate varie ragioni per le quali chiaramente apparisce, che la materia, che poi fù nel Sinodo dibattuta, era tanto certa, e stabilita presso gli Apostoli, quanto qualsivoglia altro capo della Fede Cristiana, nè aver essi potuto in maniera alcuna dubitarne senza che tutti i più saldi fondamenti della Religione venisser distrutti. Imperocchè quali sono questi fondamenti? Eccoli in poche parole. I. Non v'essere altra Religione che quella, che da Dio è stata istituita, e rivelata agli uomini. II. La vera Religione abbracciare tutti quei punti, che son necessarj per condur gli uomini alla beatitudine eterna. III. Avere Dio rivelato agli uomini il culto col quale secondo la varietà dei tempi vuol essere onorato, e mediante il quale vuole, che noi procuriamo la nostra felicità. IV. E perciò che spetta alla Religion

Num. LXXII.

Cristiana, la sua Rivelazione essere stata fatta agli Apostoli, e da loro essere stata fatta a noi.

Or posto ciò, questi forti e inconcussi fondamenti della Religion Cristiana non possono non crollar sommamente, e minacciar rovina, se dopo aver gli Apostoli stabilite tante Chiese in tante parti del Gentilesimo, erano ancora incerti se senza la Circoncisione e l'osservanza degli altri istituti legali potessero i Gentili sperar salute. Poichè se di ciò dagli Apostoli si è dubitato ne segue, che dubitavano ancora se lo Spirito Santo discesso in essi con tanta solennità, e dopo tante promesse avesse manifestato loro tutte le verità da insegnarsi alle genti. Se l'Evangelio che S. Paolo aveva ricevuto, non dagli uomini, ma da Gesù Cristo, e avea predicato a' Gentili, comprendesse quanto era necessario per la salute. Se la maniera di ricevere i Gentili nella Chiesa prescritta dallo Spirito Santo al Principe degli Apostoli, fosse legittima, e perfettamente conforme alla sua divina volontà. Finalmente se la Religione che Dio aveva con tanti miracoli confermata, e che già per tutto il mondo ad onta dei Giudei, e dei Gentili si propagava, fosse la vera Religione, ò se piuttosto per parlare con Tertulliano: *aliquem Cerinthum liberanda veritas expectabat? Interea tamen perperam evangelizabatur, perperam credebatur, tot millia millium, perperam vitia, tot opera fides perperam administrata, tot virtutes, tot charismata perperam operata, tot sacerdotia, tot ministeria perperam functa tot denique martyria perperam coronata* (1) Tali cose, dico, in quel notabile spazio di anni che corsero dalla Conversione di Cornelio fino al Concilio di Gerusalemme furono malamente fatta, se senza la Circoncisione, e le altre osservanze ceremoniali, i Gentili non si fosser potuti salvare, onde muover questione sopra di ciò era l'istesso che rovinare i fondamenti della Fede, e della Religione. Dunque tanto fù certo in ogni tempo, e stabilito presso gli Apostoli doversi ricevere i Gentili senza obbligarli al peso della Circoncisione, ed altri Riti Mo-

(1) Lib. de praescript cap. 29.

fnici, quanto fù certo in ogni tempo, e incontrastabil principio della Dottrina Cristiana, che gli Apostoli per la promessa di Gesu Cristo nel porre i fondamenti della Chiesa non hanno potuto errare. Num. LXXII.

Questa prima riflessione, che come abbiam veduto, ci conduce ad una conseguenza tanto evidente, conduce ancora naturalmente ad una non meno evidente riflessione, come ora andiamo a vedere. E' questa, che se dunque avanti il Concilio di Gerusalemme gli Apostoli ebbero per una verità certa, e infallibile non doversi obbligare i convertiti dal Gentilesimo all'osservanza della Circoncisione, ed altri Riti Mosaici, quando poi fusseriatane da alcuni Fedeli Giudaizzanti la controversia, ne permisero l'esame, ciò non potè essere per altro motivo, che per una indulgenza, e caritatevole compassione verso dei deboli, per così più facilmente illuminarli, e ritornarli al buon senso. E' noto esser questa una, e forse la principal cagione de' Concilj generali, ne' quali ordinariamente si trattan materie già passate in Domma, non per alcun dubbio, che ne abbia la Chiesa, ma perchè come bene osservò Tertulliano, e dopo di lui Vincenzio Lirinense, *Propter instructionem & munimen quorumdam dandas est retractationibus locus, vel ne videatur unaquaeque perversitas, non examinata, sed praejudicata damnari* (1). Dunque giunti Paolo, e Barnaba in Gerusalemme, e comunicato il suo Vangelo a Pietro, Giacomo, e Giovanni, fù dai medesimi unanimemente approvato, come abbiam detto. Ma perchè Cerinto ancora, e gli altri Giudaizzanti erano attivati d' Antiochia, e questi sostenevano con gran tumulto, *quia oportet circumcidi eos, & praecipere quoque servare Legem Mosi*, ecco che *convenerunt Apostoli, & Seniores videre de verbo hoc*. Ora esser ciò succeduto per mera indulgenza verso di chi era in errore, e perchè una tale opinione non parve *magis praejudicata quam examinata, & damnari*, risulta abbastanza da quanto fin qui siamo andati discorrendo. Con tutto ciò fiami permesso d'aggiungere a questa una nuova ragione. Osserva l' Eminentiss. Bellarmino, che non solamente

non

(1) Ubi sup cap 122.

Num LXXII.

Pietro, ma qualunque altro degli Apostoli poteva per se medesimo decidere l'insorta controversia, punto che viene confermato del tutto dal quinto Concilio Generale nella collazione ottava, ove si legge *pro his ad Memoriam eius Vigilii produximus magna illa Apostolorum exempla, & Patrum traditiones, licet enim Sancti Spiritus gratia, & circa singulos Apostolos abundaret, ut non indigerent aliquo consilio ad ea quae agenda erant, non tamen aliter voluerunt de ea quae movebatur, si oporteret gentes circumcidi, definire prius quam communiter congregati Divinarum Scripturarum testimonia sua dicta confirmaverunt unde communiter de ea sententiam protulerunt*. E' questo un chiarissimo testimonio di ciò che ora trattiamo, aver potuto cioè ciascheduno degli Apostoli colla propria autorità terminar questa disputa. L'istessa facoltà riconosce in Pietro S. Gregorio Magno in somigliante occasione *Certe enim*, dice egli, *Petrus praesulatum regni coelestis acceperat, ut quae in terris ligaret, vel solveret, essent in coelo ligata vel soluta. Et quia ex admonitione Spiritus ad Cornelium Gentilem fuerat ingressus, contra eum a debitis quaestio facta est, cur ad Gentiles introisset, & comedisset cum eis, cur eos baptizmate suscepisset. Et tamen idem Apostolorum primus tanta donorum gratia repletus, tanta miraculorum praesulatu fultus, querelae fidelium non ex praesulatu, sed ex ratione respondit, causam per ordinem exposuit. Si enim eum a fidelibus culparetur, auctoritatem quam in Sancta Ecclesia acceperat ostendisset, respondere poterat ut Pastorem suum oves quae ei commissae fuerant, reprehendere non auderent. Sed si in querela fidelium aliquid de sua praesulatu diceret, profecto doctor mansuetudinis non fuisset humili ergo eos ratione placavit, atque in causa reprehensionis suae etiam testes exhibet dicens, venerunt autem mecum sex fratres isti. Si ergo Pastor Ecclesiae Apostolorum Princeps signa & miracula singulariter facienda non dedignatus est in causa reprehensionis suae rationem humiliter reddere, quanto magis nos peccatores cum de re aliqua reprehendimur, reprehensores nostros ratione humili placare debemus*. (1). Come dunque poteva S. Pietro terminare una tal

(1) Lib. 3 ep. epist. 39

disputa colla sua autorità, subito che ella nacque per il Battesimo di Cornelio, così ancora coll'istessa autorità poteva subito definirla, da poichè ella rinacque, e più fieramente in Antiochia, ma qui ancora, come osserva S. Gio. Grisostomo, volle Pietro dare un documento d'umiltà piuttosto, che d'autorità, e siccome quando fu per la prima volta ripreso, crede opportuno rispondere a quanto venivali opposto, come se egli trattasse con eguali, così dopo che l'istessa controversia, la quale con una sola parola potea sedare, suscitossi di nuovo, permesse per una caritatevole indulgenza, che si esaminasse in un Sinodo avanti di definirla. *In Ecclesia permittit primum inquisitionem & disputationem fieri, & tunc ipse dicit.* (1) Son parole del Grisostomo. Tutte queste cose possono viepiù confermarsi da quanto scrive Paolo medesimo ai Galati, aggirandosi quasi intieramente su questo argomento. In primo luogo egli dice, che il Vangelo da esso predicato ai Gentili non lo avea conferito con alcuno degli Apostoli. *fuisset enim extremae dementiae*, ripiglia qui il soprallodato Grisostomo, e Teodoreto con esso, *cum qui a Deo fuerat doctus postea cum hominibus communicare*. Ciò non ostante, tosto che nacque in Antiochia la disputa sulla Circoncisione dei Gentili contro l'autorità del Vangelo ch'ei predicava, si portò subito in Gerusalemme per confrontar quest'istesso Vangelo con quel degli Apostoli. Queste cose sebbene a prima vista paiono contradittorie, conciliansi facilmente dagli Interpetri, osservando aver egli conferita cogli Apostoli la sua Dottrina non come se esso ne fosse in alcun debbio, ma per soltanto persuadere agli altri che ella era conformissima a quella degli altri Apostoli. *Ascendit illuc*, dice il più volte citato Grisostomo, *cum in civitate Antiochiae quaestio nata est de hac ipsa re, quae nunc est in manibus. Quaerebatur autem utrum essent circumcidendi qui ex gentibus credidissent. Id temporis ascendit tum hic ipse Paulus, tum Silas. quomodo igitur dicit non ascendi neque contuli primum quidem, quoniam ipse sponte non ascenderat, sed missus erat ab aliis: deinde quoniam non accessit*

Num. LXXII.

(1) Omil. 33. in act. Apost.

Num LXXII.

eo, *ut aliquid disceret, sed potius ut alios persuaderet, nam ipse Ratione sibi tutior erat ex sententiae, quam Apostoli posse comprehenderunt, videlicet non esse circumcidendos. Caeterum quantum ad eum usque diem non vetus est illis jus idoneum cui fides haberetur, sed magis insultabant ei, qui verba eorum Hieroglyphis, ejiciendi non ipse percepturus quod ante nescierat; sed ut quaerentibus perjudicaret eos qui Hierosolymis erant hoc genus sententiae subjectibus. Igitur quid esset agendum perspexerat, nec opus habebat ullo doctore, sed quae post multum disquisitionem erant Apostoli de veteri, haec ipsa extra disquisitionem coelitus habebat apud se certa & redubitata, idque Lucas declaravit dicit, Paulum profectum & repugnantem circumcisionem habuisse super his rebus apud alios, etiam priusquam iret Hierosolymam. Verum quoniam res ipsae est frustribus, ut ab illis quae ait dicerent, ejiciendi non jam opus erat eum, sed alterum.* Pertanto siccome Paolo rispetto alla Circoncrisione dei Gentili, conferì prudentemente coi principali degli Apostoli, quantunque non gli cadesse sopra di essa alcun dubbio, così gli Apostoli quantunque più che certi rispetto alla medesima, ne permettessero ragionevolmente l'inquisizione, non per apprendere essi medesimi qualche ignota verità, ma per manifestare agli altri la già da loro conosciutissima.

E una tal cosa si rende ancora più manifesta, se si faccia riflessione al tempo in cui seguì la conferenza di Paolo cogli Apostoli, imperocchè conferì egli con essi, e privatamente, e pubblicamente nel Concilio, ma la conferenza privata precede la pubblica, come per se medesimo è verisimile, e come osservan con tutta ragione gl'Interpetri, essendo certo che Paolo, e Barnaba intervennero al Concilio. Dunque Pietro, Giovanni, e Iacopo aveano già approvato la missione di amendue, e gli aveano già ricevuti in compagni come veri, e legittimi Apostoli di Gesù Cristo. Questo ricevimento è ben chiaro non prima essere stato fatto da essi, come Paolo medesi no racconta, che egli non avesse esposto loro il suo Vangelo, e narrati i miracoli, e le grazie, colle quali lo Spirito Santo lo aveva confermato. E da ciò ne segue aver già gli Apostoli privatamente approvato il sentimento di Paolo, di non costringere i Gentili alla

Circoncisione, avanti che di essa si trattassi in Concilio; onde appare finalmente ad evidenza, che la disputa la quale poi in Concilio se ne fece, non ebbe altro oggetto, che d'illuminare i refrattarj. Num. LXXII.

Analizzato così, e posto in tutto il suo lume il vero, e semplice motivo del Concilio di Gerusalemme, vediamo ora qual fosse la sua procedura secondo che dalla lettera del Sacro Testo manifestamente raccogliesi. Adunatisi adunque in uno stesso luogo gli Apostoli, gli Anziani, i Fratelli, i Discepoli specialmente, comincia fra loro una calda disputa sulle materie controverse. Si dubita, si risponde, si obietta, si replica, si domandano schiarimenti, si danno, la disputa comincia a calmarsi, quando alfine alzatosi Pietro la termina in tali parole: *viri fratres vos scitis quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit per os meum audire gentes verbum Evangelii, & credere & qui novit corde Deus testimonium perhibuit dans illis Spiritum Sanctum, sicut, & nobis & nihil discrevit inter nos, & illos, fide purificans corda eorum. Nunc ergo quid tentatis Deum imponere jugum super cervices discipulorum, quod neque Patres nostri, neque nos portare potuimus, sed per gratiam Domini Jesu Christi credimus salvari, quemadmodum & illi*. Con queste parole rammenta Pietro, prima la sua speciale autorità d'insegnare l'Evangelo ai Gentili: *Deus in nobis elegit per os meum audire gentes verbum Evangelii*, rammenta dipoi i miracoli, coi quali Dio avea fatto palese doversi santificare anche i Gentili, come i Giudei per mezzo della sola Fede, quindi prendendo in considerazione tutta la controversia, decide esser così manifesta la sua volontà sul non doversi costringere i Gentili all'Osservanze Mosaiche che il solo dubitarne era un offenderlo gravemente, e un tentare la sua pazienza: *Quid est*, dice il Grisostomo, *tentatis Deum? cur incredibile, inquit, ejus Deo? cur tentatis illum quasi non possit salvare Fide? utique infidelitatis est legem velle servare*.

Al Grisostomo consuona la Sinossi dei Critici anche Accattolici: Pronunziata pertanto da Pietro una tal decisione cessò incontinente ogni disputa, e ognun si tacque, *tacuit omnis multitudo, it-*

Num. LXXII.

spettando cioè col silenzio i suoi detti, ed abbracciando il di lui sentimento nessuno parlò più cosa alcuna, si acquietò il tumulto dei disputanti, nè a questa calma universale abbisognò il Giudizio di alcun altro Apostolo. E' vero, che posteriormente alzaronsi, e Paolo, e Giacomo, e parlarono lungamente, ma essi nò certo per chiamare a nuovo esame, quanto da Pietro era stato concluso, ò per riformarlo in alcuna parte, ma solamente per confermarlo. Narrò Paolo, *quanta Deus fecisset signa, & prodigia in gentibus per eum*, quantunque non prescrivesse la Circoncisione, ma insegnasse la pura Fede purificare, dimostrò Giacomo come maravigliosamente rimaneva comprovato il sentimento di Pietro dagli oracoli dei Profeti. Ecco dunque quale è la forma che ci presenta il Sacro Testo del Concilio Gerosolimitano. A disinganno degli erranti convocata la Chiesa, contende, e disputa, Pietro decide, tutta la moltitudine, e gli Apostoli con essa acconsentono, con questa differenza soltanto, che gli Apostoli acconsentono con la viva voce, la moltitudine col silenzio *tacuit omnis multitudo, & in sententiam ejus*, osserva qui S. Girolamo, *Iacobus Apostolus, & omnes simul Presbyteri transierunt*. (1) Chiama però Pietro Principe di quel Decreto, non tanto perchè avea parlato il primo, ma perchè colla sua autorità impose fine alla disputa, e silenzio ai Disputanti. Disse l'istesso con altri termini Tertulliano (2). *Sed & in illa disceptatione custodiendae nec ne legis primus omnium Petrus Spiritu instinctus, & de nationum vocatione praefatus, & nunc inquit, quid tentatis Dominum de imponendo jugo fratribus, quod neque nos, neque fratres nostri ferre voluerunt? Sed enim per gratiam Iesu Christi credimus nos salutem consequturos, sicut & illi. Haec sententia solvit & quae omissa sunt legis, & alligavit, quae reservata sunt*. Or è ben chiaro da tutto ciò, che Pietro solo proferì la sentenza nel Concilio di Gerusalemme, tutti gli altri non fecero, che approvarla. Nè a quanto andiamo divisando in conto alcuno repugna l'essersi poi inviato il Decreto Conciliare alle

(1) Epist. 75.

(2) De pudic. lib. 21.

Chiese non a nome del solo Pietro, ma di tutti insieme. *Visum est Spiritui Sancto, & nobis*; poichè ciò denota la conseguente approvazione del medesimo universalmente fatta, non già l'antecedente concorso dei suffragj per la sua formazione. *Princeps omnium Petrus Spiritu Sancto instinctus* formò il Decreto, e il Decreto decise. *haec sementia & solus quae omissa sunt legis, & alligavit quae reservata sunt.* Nem LXXII.

E certamente nè il Sacro Testo ha alcuna parola di questi suffragj, nè per quanto arbitrariamente si vogliano immaginare ne troveremo bisogno alcuno, se rifletteremo alle circostanze già divisate tanto relativamente agli Apostoli, che al Concilio.

Erano gli Apostoli già pienamente istruiti della mancata obbligazione delle Cerimonie Mosaiche, e ciascuno per se medesimo poteva legittimamente decidersi, quando l' avesse trovato opportuno; Pietro specialmente loro Principe e Capo, come con la storia alla mano, e con la scorta dei Padri abbiam provato. Il Concilio dall' altra parte non era adunato che per istruzione, e ravvedimento dei Refrattarj *ad institutionem & munimen*, come pure coll' istoria alla mano, e con gl' istessi Padri abbiamo fatto vedere. Istruiti dunque i Refrattarj, fatta loro conoscere la verità, qual bisogno eravi de' suffragj? Pietro decise secondo la sua autorità, e questa decisione, che non richiedeva in conto alcuno i suffragj antecedenti del Consesso, ne ottenne senza dubbio tutti i suffragj conseguenti.

Che se dunque tale fù il Concilio di Gerusalemme, ove il solo Pietro decise, e nessun' altro, compiesi ancor gli Apostoli tenuto suffragio, se non conseguente, come per tante capi abbiamo veduto, qual concetto dovrassi mai fare della proposizione da alcuni avanzata, rilevarsi cioè da quel Concilio, che fino i semplici Sacerdoti hanno il Voto decisivo in tutti i Sinodi per diritto inammissibile del loro carattere? Non è questa che una bizzarra immaginazione, a cui risiste tutta l'economia del Sacro Testo, e le più evidenti circostanze del Concilio medesimo.

Num. LXXXIX.

Num LXXXIX. *Parere degl' Illustrissimi e Reverendissimi Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, e di Pistoia e Prato sulla Memoria presentata dall' Illustrissimo Sig. Dottor Bartolommeo Bianucci Teologo Regio, contro il Voto decisivo dei Preti.*

I Vescovi di Chiusi e Pienza, e di Pistoja e Prato non fanno combinare i lumi del Sig. Dottor Bianucci, e il buon servizio del Principe che si è degnato di sceglierlo per suo Teologo, colla Memoria che egli ha inserito negli Atti dell' Assemblea sotto il N.° 72. E' vero che gl' infrascritti Vescovi si erano giustamente maravigliati di parecchie Proposizioni uscite di bocca al Sig. Professore nel decorso delle discussioni, ma eglino avean attribuito alla inavvertenza, e agli sbagli involontarj, ai quali soggiace un esemplonaco parlatore, ciocchè si ravvisava in quelle di ridicolo, di falso, e d' insussidente. Sono rimasti convinti peraltro, che il Sig. Dott. Bianucci senza riguardo alla sua riconosciuta abilità, e alla decorosa scelta che ne fece il Religioso Sovrano, è capace anche a mente quieta di sostenere scrivendo dei paradossi. Se prima avea asserito, che nel Concilio Gerosolimitano si era trattato unicamente di cose appartenenti alla Fede, che d' uopo era il tener coperte le Immagini, perchè scoprendole sarebbero più colpiti gli uomini dalla loro vista, nell' istessa guisa che lo sono al compatir di Venere, e di Saturno, che Molina finì di per quarant' anni le Opere di S. Agostino, dalle quali prese i fondamenti del suo sistema, che non era necessario il fissare alcun piano di studj ecclesiastici, bastando il sapere il *Credo*, e convenendo sull' altre cose il lasciar l' intelletto degli uomini in libertà. Se prima avea asserito queste, ed altre cose singolari, ora pretende che dal Concilio di Gerusalemme *non si rilevi il giusto del Voto decisivo nei Concilj riguardo ai semplici Sacerdoti*. Gl' infrascritti Vescovi non si fan lecito mai aspettare un somigliante argumento, e per la stima che professano al Sig. Professore, e più perchè avendo

egli dato la sua Scrittura nell' ultima sessione si lusingavano, che avesse avuto ozio di dare una semplice occhiata alle tante Memorie, che essi unitamente al loro degnissimo Confratello Monsignor di Colle hanno presentato all' Assemblea sù questa materia, resultando abbastanza dalle medesime il contrastato diritto dei Preti nei Concilj, esercitato la prima volta dai medesimi nel Sinodo Gerosolimitano. Ma il Sig. Dott. Bianucci attacca questo diritto con argomenti affatto nuovi. Merita questa novità le appresso brevi riflessioni. Num LXXXIX.

Pretende in primo luogo il Sig. Professore di darci la Storia di ciò che dette occasione al Concilio di Gerusalemme, e nel farcene un infausto racconto, ha sempre in mira di provare, che *gli Apostoli anche molto tempo avanti il Concilio di Gerusalemme ebbero per un Domma certo e sicuro, che i Gentili non si dovevano astringere all' osservanza delle Cerimonie Giudaiche.* Un discorso che divaga in cose estranee all' argumento, è sempre sospetto. Si lasci correre per ora, e solo si rifletta, che la sicurezza, e la certezza degli Apostoli nella questione suscitatasi non impedirono, che si celebrasse il Concilio di Gerusalemme, e che v' intervenissero insieme con loro i Seniori, vale a dire i Preti. Ci aggiunge il Sig. Dottore, che *gli Apostoli colla propria autorità potevano terminare questa disputa, siccome coll' istessa autorità poteva subito definirla S. Pietro*, che adunatosi il Concilio, non *perchè cadesse loro alcun dubbio* sulla materia in questione, ò perchè *essi volessero apprendere una qualche ignota verità*, ma *per manifestare agli altri ciò che era loro conosciutissimo, per una indulgenza, e caritatevole compassione verso dei deboli, onde più facilmente illuminarli, per una mera indulgenza verso di chi era in errore, e perchè una tale opinione non paresse magis praejudicare, quam examinate damnari.* Ben volentieri si vuol concedere al Sig. Professore tutto ciò, ma con tutto ciò non si controverte, che i Seniori fossero al Concilio di Gerusalemme, nè s' impugna il loro diritto di giudicare, e decidere. Insiste il Sig. Professore a dirci, che il *Concilio di Gerusalemme* fù adunato *a disingannare degli erranti, e non ebbe altro oggetto che d' illuminare i Fedeli stessi*, e che

Num. LXXXIX.

questo *ne fù il vero, e semplice motivo*, e quindi ci racconta, che adunatisi *gli Apostoli, e gli Anziani, e i Fratelli disputarono cominciò tra loro una calda disputa sulle materie controverse, e che S. Pietro parlò, e promulgata la Decisione cessò affatto ogni disputa, e ognun si tacque, rispettando col silenzio i suoi detti, e abbracciando il di lui sentimento.* Prosegue quindi la storia, e scordandosi di aver detto che *ognun si tacque* dopo la pretesa Decisione di S Pietro ci dice, che *posteriormente alzaronsi e Paolo, e Giacomo, e parlarono lungamente*. Ma che conchiude da tutto questo discorso il Sig. Professore? Conchiude, scordandosi di aver detto che gli Apostoli colla *propria autorità posero terminare la disputa della Circoncisione Giudaiche*, che dopo la Decisione di S. Piero *non abbisognò il Giudizio di alcun' altro Apostolo*, che parlarono Giacomo, e Paolo unicamente *per confermare* la Decisione di Pietro; *che Pietro disse, e tutta la moltitudine, e gli Apostoli consentirono*, che *Pietro solo proferì la sentenza, e tutti gli altri non fecero che approvarla*; che Pietro decise *secondo la sua autorità, e questa Decisione non richiedea in conto alcuno i suffragi*, che finalmente *il solo Pietro decise, e nessun' altro compresi ancora gli Apostoli recò suffragio*. Ecco l'Analisi di tutta la Scrittura del Sig. Professore Bianucci, nella quale per provare che i Preti non hanno Voto decisivo nei Concilj, gli è riuscito da suo pari il provare, che non lo hanno neppure i Vescovi. Fortuna che l'argomentazione curiosa del Sig. Professore si appoggia tutta sù rovinosi principj, e sopra una capricciosa, e intemperante interpetrazione dei Libri Santi. Gl'infrascritti Vescovi credono superfluo il rilevare sbagli così grossolani, e solo giudicano opportuno l'osservare la sola differenza, che pone il Sig. Professore tra i primi, e i secondi Pastori della Chiesa. *Tutto la moltitudine*, egli dice, *e gli Apostoli con essa acconsentirono* alla Decisione di Pietro, *con questa differenza soltanto, che gli Apostoli acconsentirono colla viva voce, la moltitudine col silenzio*. Niuno però decise fuori di Pietro, ma tutti con questa differenza dettero al Decreto una *consistente approvazione*, vale a dire un *suffragio consequente*, che noi crediamo esser l'istessa cosa del *Voto consentiente* escogitato dal Teologo di Monsig.

di Cortona. Questi Voti di nuova invenzione, che non sono secondo il Sig. Professore decisivi, ma sono bensì comuni ai Vescovi, e ai Preti, per dar loro la debita *differenza*, e per non confondersi in tante specie di Voti, si pariamo chiamare Voto di *viva voce* rapporto ai Vescovi, a Voto di *silenzio* rapporto ai Preti. Eccellentemente dunque da tutta la Memoria del Sig. Professore Bianucci si ricava, che nei Concilj i Vescovi possono parlare, i Preti debbono stare in silenzio, e il solo Papa può decidere. Ma i Preti hanno per confessione di tutta l'Assemblea *il Voto consultivo*, vale a dire possono interloquire nella discussione delle materie, e dare il loro sentimento, dunque i Preti hanno anche essi, finattantochè si parlerà con la bocca *con Voto di viva voce*, come hanno i Vescovi, ma *il Voto di viva voce* nei Vescovi, e nei Preti non può essere secondo la Scrittura, la Tradizione, e la pratica di tutti i Secoli, che un Voto definitivo, e provaniente dalla potestà giudiciaria che deriva dal loro carattere, dunque non decide nei Concilj il solo Papa, ma insieme con lui decidono i Vescovi, e i Preti, come succesie nel Concilio Gerosolimitano, se non si voglia alterare la Storia, nè contraffarla di arbitrarj Commenti, nè sfuggire i precisi Tatti, che stabiliscono questo diritto. Noi lo dimostreremo in seguito, ma frattanto dopo le Osservazioni dell'opposta Memoria, non possiamo non rimaner sorpresi della franchezza del Sig. Professore, il quale in sostanza, senza conchiuder nulla contro il Voto decisivo de Preti, stabilisce in tutto il suo discorso gli eccessi della Dominazione Pontificale, e spogliando di qualunque diritto i Ministri della Chiesa tenta di canonizzare la perniciosa massima, che renda inutile, e mente necessaria per il bene della Chiesa la Convocazione dei Concilj. Non si sono mostrati tanto avanti nelle loro idee i difensori più appassionati delle pretensioni di Roma. Toccava al Sig. Dottor Bianucci a confondere in guisa le cose, che se ne deducasse una conseguenza che Bellarmino medesimo che ammette l'Infallibilità Pontificia, ha scansato di dedurre. Se S. Pietro per *umiltà, e per mera indulgenza* non decise, come poteva, la disputa senza il Concilio, il Romano

Num. LXXXIX.

Num. LXXXIX. Pontefice colla fua Infallibilità potrà solo definire le controverſie dommatiche, e conſeguentemente ſaranno vani i Concilj, ò almeno niente neceſſarj. Il ripeterci tante volte, come fa il Sig. Bianucci, che gli Apoſtoli avevano il dono dell' interranza, che erano ſtati iſtruiti da Gesù Criſto di ogni verità, e che fu una ſemplice condiſcendenza verſo i deboli, e non già un loro preciſo obbligo di convocare il Concilio in Geruſalemme, per fiſſare le controverſie che agitavano la Chieſa, è in ſoſtanza un ripeterci, che il Concilio non era neceſſario, e che Pietro ſolo baſtava a calmare le diſpute colla ſua Deciſione, e che nella ipoteſi ſtravagante della Infallibilità Papale ſono ſtati per l'iſteſſa ragione ſuperflui tutti i Concilj, e lo ſaranno in avvenire, potendo baſtare il ſolo Giudizio definitivo del Romano Pontefice. I Veſcovi ſottoſcritti laſciando di rilevare che non è così ſicura la opinione del Sig Profeſſore, e che Melchior Cano ha ſoſtenuto con buone ragioni lib. 5. c. 5. queſt. 3., che *Et Apoſtolis, & Presbyteris in Synodum Hieroſolymitanam congregatis non ſtatim revelatum eſt, quid eſſet in fidei cauſſa decernendum, ſed facta eſt prius, ut Lucas ait, magna conquiſitio*, ricavano una concluſione affatto contraria dai doni particolari conceduti agli Apoſtoli. Il Concilio di Geruſalemme è una prova della neceſſità dei Concilj per il buon reggimento della Chieſa. Gli Apoſtoli poteano ſeparatamente definire le controverſie, che naſcono tra i Fedeli, e tuttavia non vollero definire la controverſia nata in Antiochia ſenza un Concilio, acciocchè non ſembraſſe che ſi voleſſe trafcurare un mezzo ordinario propoſto a queſt'oggetto da Gesù Criſto medeſimo *Probatur*, dice il celebre Le Gros *Tract de Eccleſ.* (*neceſſaria eſſe Concilia*) *ex facto Apoſtolorum, qui cum poſſent eam ſtatim ſingulis definire controverſias, tamen ne viderentur negligere medium ordinarium, & a Chriſto ipſo demonſtratum, non ſine Concilio controverſiam de legalibus Antiochiae exortam definire voluerunt*. Queſto modo anzi di giudicare delle controverſie naſcenti nella Chieſa, che dovea eſſere il modello dei Secoli avvenire, fu confermato da Dio medeſimo, come ſi rileva dal cap. 2. v. 2. della Lettera ai Galati. Senta il Sig. Dottor Bianucci la rifleſ-

sione che fa su questo passo dell' Apostolo Monsignor Arcivescovo di Firenze. *Il comando di Dio*, egli dice, *manifestato a S. Paolo con una particolare Rivelazione può star benissimo, ancorchè fosse egli stesso deputato con Barnaba per andare a Gerusalemme a discutere con Pietro, e con gli altri Apostoli la questione delle cerimonie legali, imperocchè può Dio aver confermata con una speciale Rivelazione fatta all' Apostolo la determinazione della Chiesa di Antiochia.* Egli è da rilevarsi pure, soggiunge un celebre Autore, dalla condotta di Dio in tale occasione, che la necessità dei Concilj della Chiesa è assai più grande di quello che talvolta e' immaginiamo, e che coloro i quali gli credono soltanto di convenienza, e *ad splendorem, & pompam*, non hanno certamente in loro favore il primo Concilio tenuto per la Fede, e per la Disciplina, e che Dio ha giudicato sì necessario da movere S Paolo a portarvisi con una espressa Rivelazione. *Or nous voyons par la conduite de Dieu dans cette occasion, que la nécessité des Conciles est plus grande dans l' Eglise qu' on ne se l' imagine quelque fois, & que ceux qui ne les croient que de bienseance, &* ed splendorem, & pompam, *n'ont pas pour eux l' exemple du premier Concile tenu pour la Foi & la Discipline, que Dieu a jugé si necessaire qu'il a voulu y faire aller S. Paul par une Revelation expresse* Il dono pertanto dell' inerranza non fa sì, che si debbono negligere i mezzi necessarj per rinvenire la verità. Gli Apostoli, benchè fossero infallibili, convennero coi Preti, e giudicarono insieme della controversia delle cerimonie legali. Uno dei mezzi dunque da non trascurarsi è quello di chiamare i Preti a parte della discussione, e delle decisioni. Ai Concilj Ecumenici hanno assistito sempre, e vi hanno giudicato i Preti, e certamente lo hanno fatto sull' esempio del Concilio Gerosolimitano. Ma ciò è appunto quello che si controverte dal Sig. Professore con quelle grame ragioni che abbiamo accennato, e che in sostanza escludono i Vescovi egualmente che i Preti dal diritto di giudicare definitivamente, e distruggono la utilità, e necessità dei Concilj. Se però non è riuscito al Sig. Professore il provare il suo assunto dal Concilio di Gerusalemme, i Vescovi sottoscritti credono facilissimo il provare

Num. LXXXIX.

Num. LXXXIX. il loro sentimento. Quanto alla Storia, e agl' Atti di questo Concilio rimettono il Sig. Professore Bianucci all' eccellente Opera del Dotto, e rispettabile P. Quesnel intitolata *La Discipline de l'Eglise tirée du nouveau Testament*. T. 1. p. 79, e seg., a si lusingano che riconoscendo egli le tante sue inesattezze, osserverà, come s' illustrano le sacre Carte, e come se ne trae profitto per la verità, che gl' infrascritti Vescovi si pregiano di sostenere contro la moderna Dominazione Episcopale. Quanto poi al punto preciso della nostra questione, se i Preti abbian deciso insieme coi Vescovi in detto Concilio, per un special riguardo al Sig. Dottore, che non ha potuto leggere le altre Memorie che lo schiariscono bastantemente, si fanno un dovere di soggiungere brevemente quant' appresso.

Se si osserva ciò che si è fatto nel primo Concilio tenuto in Gerusalemme per terminare la disputa delle Cerimonie legali, Concilio singolarmente rispettabile, composto di Apostoli, e di Uomini Apostolici, Concilio, i cui Atti, e Decreti sono stati inseriti dal Santo Spirito nelle divine Scritture, e che fino alla fine dei Secoli sarà il modello, e la regola di tutti i Concilj, non possono persuadersi gl' infrascritti Vescovi, che non si debba vedere da ciascuno una verità che resulta tanto luminosamente. In quest' Assemblea dei primi Promulgatori della nostra Santa Fede, tutto manifesta l' autorità dei Preti, e la parte che eglino hanno nella Decisione degli affari ecclesiastici. Se la potestà del second' Ordine non vi è definita per via di Giudizio, giacchè non vi era punto contradetta, essa è attestata dal fatto, e dal concorso dei Preti cogli Apostoli, per formare la risoluzione. Alcuni Fedeli della Giudea essendo giunti ad Antiochia nel tempo, che S. Paolo, e S. Barnaba vi annunziavano il Vangelo, pretesero che i Gentili non dovessero sperare la salute, se non si facessero circoncidere. Nacque una disputa considerabile tra essi, e S. Paolo. Si conviene da una parte, e dall' altra di riportarsi al Giudizio *degli Apostoli, e dei Preti*, che erano a Gerusalemme. Vi furono mandati S. Paolo,

e S. Barnaba, e furono ricevuti con gioja dagli *Apostoli*, e *dai Preti*. Num. LXXIX.

Gli Apostoli giudicarono a proposito di adunarsi, per esaminare in comune l' oggetto della questione, ma eglino non si adunarono senza i *Preti*. La disputa è posta in deliberazione, e minutamente discussa. Finalmente si decide in comune, e la lettera che contiene la Decisione è scritta a nome degli *Apostoli*, e *dei Preti*, e spedita a loro nome alle Chiese dove era nata la disputa. *I Preti* unitamente agli *Apostoli* vi dichiarano, che essi hanno giudicato, e che è sembrato bene allo Spirito Santo, e ad essi. Quindi il Decreto è sempre attribuito in comune agli Apostoli, e ai Preti, e quando S. Paolo ne raccomanda l'osservanza rammenta, che questo Decreto fù fatto *dagli Apostoli, e dai Preti* Act. XV. 1. e seq. *Quidam descendentes de Judæa docebant Fratres, quia nisi circumcidamini secundum Legem Moysi, non potestis salvari. Facta ergo seditione non minima Paulo, & Barnabæ adversus illos, statuerunt ut ascenderent Paulus, & Barnabas, & quidam alii ex aliis ad Apostolos, & Presbyteros in Jerusalem super hac quæstione... Cum autem venissent Hierosolymam suscepti sunt ab Ecclesia, & ab Apostolis, & Senioribus* (καὶ τῶν πρεσβυτέρων) *annuntiantes quanta Deus fecisset cum illis... Convenerunt que Apostoli, & Seniores* (οἱ πρεσβύτεροι) *videre de verbo hoc. Cum autem magna conquisitio fieret &c..... tunc placuit Apostolis & Senioribus* (τοῖς πρεσβυτέροις) *cum omni Ecclesia, eligere viros ex eis, & mittere Antiochiam cum Paulo, & Barnaba, Judam qui cognominabatur Barsabas, & Silam, viros primos in fratribus scribentes per manus eorum Apostoli, & Seniores fratres* (οἱ πρεσβύτεροι), *his qui sunt Antiochiæ, & Syriæ, & Ciliciæ fratribus ex Gentibus salutem... Placuit nobis collectis in unum eligere viros, & mittere ad vos... Visum est enim Spiritui Sancto, & nobis, nihil ultra imponere vobis oneris, quam hæc necessaria.... Paulus perambulabat Syriam, & Ciliciam confirmans Ecclesias, præcipiens custodire præcepta Apostolorum, & Seniorum* (τῶν πρεσβυτέρων) Act XIV. 4. *Cum autem pertransirent civitates, tradebant eis custodire dogmata, quæ erant decreta ab Apostolis, & Senioribus,* (τῶν πρεσβυτέρων) *qui erant Hierosolymis.* Si dirà forse, che nella parola di

Num. LXXXIX.

Preti S. Luca racchiude anche i Vescovi. Chi dubita infatti, che i Vescovi della Giudea e quelli, che si trovavano allora a Gerusalemme non abbiano assistito a questo primo Concilio? Ma il nome di Preti essendo allora comune ai Vescovi, e ai semplici Sacerdoti, tutto porta a credere, che i Preti della Chiesa di Gerusalemme furono appellati al Concilio, e vi ebbero il diritto di assistervi dopo gli Apostoli. Questa è l'osservazione che fà M. Hallier dopo i Padri, e gl'Interpetri, nei suoi libri della Gerarchia dedicati nel 1646 al Clero di Francia (1). Questo è ciò, di cui conviene anche Bellarmino, vale a dire, che i Preti del second' Ordine furono invitati, e sederono nel Concilio di Gerusalemme Lib. 1. de Conc. c. 16. Alcuni anni dopo questo Concilio, S. Paolo essendo ritornato a Gerusalemme, andò a vedere S. Iacopo il Minore, che vi era Vescovo. Tutti i Preti vi si portarono, e tenendo una specie di Sinodo, eglino dissero il loro parere sopra una difficoltà che riguardava parimente le cerimonie legali, e allegarono la Decisione del Concilio di Gerusalemme come un Giudizio, che eglino aveano pronunciato. „ Rapporto „ ai Gentili che hanno abbracciato la Fede, noi abbiamo scritto, e „ giudicato, essi dicono, che doveano astenersi dalle vivande immolate „ agl'Idoli, dal sangue, e dalle carni suffogate, e dalla fornicazione „. *Sequenti autem die intrabat nobiscum Paulus ad Iacobum, omnesque collecti sunt Seniores* (οἱ Πρεσβύτεροι).... *de his autem qui crediderunt ex gentibus nos scripsimus iudicantes, ut abstineant se ab Idolis immolato, & sanguine, & suffocato, & fornicatione*. Act. XXI. 18. e seq. Questi Preti come osserva anche Benedetto XIV. (2), e come comparisce

(1) *Hallerius de Hierarch. Eccles. lib. 4. c. 8. art. 3. p. 926. e seq. Piccat (Cellotius) contra Ecclesiasticae Traditionis veritatem. Patres siquidem omnes, & Interpretes, per Sinimeos, qui Concilio Hierosolymitano interfuerunt, Episcopos inferiores Apostolis, vel Presbyteros ipsorum assessores, consiliarios, & cum eis Populorum Pastores intellexerunt, vel certe partim hos, partim illos &c.*

(2) *De Synodo Dioecesi lib. 1. c. 1. n. 5. Gesta sunt haec non inter Iacobum tantum, & Paulum, sed eorum universi coetu Seniorum, hoc est Praesbyterorum Ecclesiae Hierosolymitanae, utqui a Presbyteri illi iidem erunt qui interfuerunt celebri Concilio Apostolorum, in quo actum fuit de Ingalibus. Act. 15.*

dalla loro propria testimonianza, sono quei medesimi che avevano assistito al celebre Concilio di Gerusalemme. Num. LXXXI.

Se tutto ciò non serva a fronte delle piccole obbiezioni che sono state scritte le mille volte, per dimostrare all'evidenza, che i Preti giudicarono definitivamente insiem coi Vescovi nel Concilio di Gerusalemme, gl'infrascritti se ne ritrattono alla ingenuità, alla buona fede, alla ragionevolezza dell'istesso Sig. Dott. Bianucci. Se S. Pietro è il solo che giudica, e che decide, se i Vescovi, e i Preti hanno il solo diritto di acconsentire gli uni *a voce intelligibile*, gli altri *coi cenni* e col *silenzio*, perchè mai S. Pietro, e gli altri Apostoli non hanno riservato a se, e ai Vescovi soli il Giudizio della questione suscitatasi nel loro tempo? Perchè vi chiamarono i Preti? Perchè hanno eglino voluto, che i *Preti* esaminassero, e giudicassero con loro questo punto di Dottrina? Perchè hanno eglino voluto, che la Decisione fosse formata da una comune deliberazione, e pubblicata in loro nome, e a nome dei *Preti*? Perchè S. Paolo annunziava per tutto questa santa Decisione, come un Giudizio, e un Decreto degli *Apostoli, e dei Preti*? Perchè ha egli sofferto, che i Preti di Gerusalemme che avevano assistito a questo Concilio, se ne attribuissero la Decisione, dicendo che essi avevano scritto, e giudicato, *scripsimus judicantes*? Non conoscevano forse gli Apostoli la eminenza della sua autorità? Non sapevano forse quali sono i confini della potestà de' Preti? Avrebbero loro accordato giammai in una occasione così considerabile, che dovea servir d'esempio ai Secoli futuri, un diritto, che Gesù Cristo non avea dato loro nell'istituirli? Il Sig. Dottor Bianucci, come sarà lontano da pensieri sì poco conformi al rispetto dovuto ai primi Fondatori della nostra Fede, sono persuasi gl'infrascritti Vescovi, che egli formerà diverso giudizio da quello espresso nella sua Memoria, se si degni riflettere per poco sù quanto hanno osservato fin quì. Sono sicuri poi, che per suo decoro scancellerà in detta Memoria, che *è una bizzarra imaginazione, a cui resiste tutta la economia del Sacro Testo, e le più evidenti circostanze del Concilio medesime, quella avanzata da alcuni, che rilevasi cioè, che fine a sem-*

Num. LXXXIX.

plici Sacerdati hanno il Voto decisivo in tutti i Sinodi per diritto inamissibile del loro carattere. La bizzarria le rilevano anzi i sottoscritti in questo chiusa della Memoria del Sig. Dottore, le quale forma un Voto *conseguente* degli sbagli che ha preso, e un Voto di *viva voce*, che acconsente a tutto ciò che fu asserito nell' Assemblea fù questo proposito, comprese le sudette proposizioni avanzate da alcuni Teologi Consultori, e dalle quali si conchiude sempre, ò che anche i Vescovi non decidono definitivamente, ò che non vi erano Preti nel Concilio di Gerusalemme, ò che in conseguenza tutti quei Preti che si rammentano, erano Vescovi, come pare che si conchiuda dalla spiegazione delle parole *Apostoli*, & *Seniores*, che si è fatta con poca critica, e con minor criterio.

Giuseppe *Vescovo di Chiusi e Pienza.*
Scipione *Vescovo di Pistoia e Prato.*

Num. XXIV.

Num. XXIV.

Dichiarazione e Protesta dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Vescovo di Volterra sulla questione del Voto Consultivo, ò decisivo dei Parochi.

Nella Sessione dei 25. Aprile prossimo passato tenuta dalla Venerabile Assemblea degli Arcivescovi, e Vescovi della Toscana, il Consultore di Monsignor Vescovo di Colle lesse una Memoria in nome del suo Prelato, comprovante il Voto decisivo dei Parochi nei Sinodi Diocesani.

Frà le Dottrine, e Documenti dedotti in prova del suo assunto si allegarono come autorità precise, due Sinodi di Volterra, che uno di Monsignor Bernardo Inghirami del 1614. e l'altro di Monsignor Orazio degli Albizi del 1657.

A tale asserzione si oppose il Vescovo attuale di Volterra sostenendo, che dagli enunciati Sinodi non poteva dedursi, che i Parochi a quelli intervenuti avessero il Voto decisivo.

In prova di ciò il prefato Vescovo di Volterra crede suo do-

vera l' esibire le Copie dei Decreti di approvazione delle divisate Costituzioni Sinodali, estratti fedelmente dagli originali, acciò detta sua Dichiarazione, e Protesta firmata di sua mano, e carattere sia riposta negli Atti. Num. XXIV.

Copia del Decreto delle Costituzioni Sinodali di Monsignor Bernardo Inghirami Vescovo di Volterra.

Absoluta Decretorum promulgatione, universi de Clero respondentibus Placet, Placet *Reverendissimus Dominus Episcopus justit, ut omnes una mittier secum Deo Omnipotenti,* Te Deum Laudamus *atque in finem decantantes . . . . .*

Postea recessit fuerunt singuli, qui Synodo interfuerunt, & vocati certo Ecclesiae Titulo Illi, & ordine ad Reverendissimum Dominum Episcopum accesserunt, & reverentiam exhibuerunt, promulgatarum constitutionum in Synodo observantiam jurejurando promittentes.

Quae sane omnia, & singula Decreta hunc in librum relata, & a me publice in Ecclesia Volaterrana coram Illustris. & Reverendissimo Domino Bernardo Inghirami Episcopo, dum ibidem Synodum Dioecesanam haberet, die nona praesentis mensis Septembris perlecta, & per verbum Placet *ab universo Coetu approbata fuerant, ipseque una rogatus, cum eidem Synodo fuerim a secretis, ut ea ipsa in alia publica redigerem, praesentibus, & ad hoc vocatis Venerabilibus Presbyteris &c. &c.*

Copia del Decreto delle Costituzioni Sinodali di Monsignor Orazio degli Albizi Vescovo di Volterra.

Quae omnia, & singula Decreta hunc in Librum relata, & publice in Ecclesia Volaterrana coram Illustris. & Reverendissimo Domino Horatio de Albizis Episcopo, dum ibidem Synodum Dioecesanam haberet, die 2. praesentis mensis Octobris 1657 perlecta, & per verbum Placet *ab universo Coetu approbata fuerant, ipsique una rogatus, ut ea in alia publica redigerem, praesentibus, & ad hoc vocatis admodum Reverendissimis Dominis &c.*

Luigi *Vescovo di Volterra Mano Propria.*

Nu. LII.

Num. LII.

Memoria dell' Illustrissimo, e Reverendissimo Monsig. Vescovo di Colle in difesa del Voto decisivo dei Preti nei Sinodi Diocesani, ed in risposta ad una Dichiarazione a Protesta dell' Illustrissimo e Reverendissimo Monsig. Vescovo di Volterra.

Il Vescovo di Colle è tenuto moltissimo alla gentilezza del rispettabile suo Confratello Monsig. Vescovo di Volterra, il quale si è degnato di far riporre negli Atti dell' Assemblea fatto il N°. 24. due autentici documenti estratti dai Sinodi di Volterra tenuti sotto la presidenza di Monsig. Inghirami, e di Monsig. degli Albizzi degnissimi di lui antecessori. Il Vescovo di Colle non avea avanzato nulla di più di quello, che è espresso nei detti documenti nella Memoria letta nei 25. Aprile, e quindi inserita negli Atti. Monsig. di Volterra col riportare autenticamente i detti documenti, non fa altro dunque che confermare l'asserzione del Vescovo di Colle, il quale non può riguardare questa conferma se non se con una particolare riconoscenza. Contemporaneamente però Monsig di Volterra credette di dover *sostenere*, che dagli *enunciati Sinodi non può dedursi, che i Parochi a quelli intervenuti avessero il Voto decisivo*. Nel mentre che il Vescovo di Colle si aspettava di veder provata da quel degnissimo Prelato questa proposizione, ha veduto riportarsi semplicemente i soli documenti, sui quali cade la controversia. Il portar per prova il punto della questione non può persuadere il Vescovo di Colle, il quale per questo motivo si crede in dovere di esporre alcune riflessioni, le quali dimostrano, 1.° Che i Sinodi prodotti di Volterra stabiliscono il diritto del Voto decisivo dei Parochi, 2.° Che questo diritto resulta pure chiaramente da moltissimi Sinodi Diocesani tenuti modernamente non solo in Toscana, e in Italia, ma in molte altre Chiese del Mondo Cattolico. Si potea il Vescovo di Colle, rapporto alla così detta *Dichiarazione*, e *Protesta* del degnissimo Monsig. Vescovo di Volterra, risparmiare

questo scritto, e le indagini fatte sù i Sinodi Diocesani, ma egli abbraccia ben volentieri questa occasione, per produrre efficacemente un nuovo argomento in favore del Voto decisivo dei Parochi, che egli ama teneramente, e rispetta, e gli crede quanto subordinati a lui per Istituzione Divina, altrettanto per Istituzione Divina associati al Ministero Apostolico, e suoi Cooperatori, e Giudici insieme con lui della Fede, della Morale, e della Disciplina. Nu. LII.

I. Quanto al primo punto, M. Buonarroti converrà facilmente, che i prodotti Sinodi di Volterra siano stati tenuti secondo le regole prescritte dal Pontificale Romano. Ora è stato osservato replicatamente, e in specie nella Memoria responsiva a quella di Monsig. di Cortona, che nel Pontificale Romano appunto, in cui si è conservata l'antica Tradizione sul metodo dei Concilj, si rende una chiara testimonianza al contrastato diritto dei Preti. Tutte le espressioni, che additano la forma del Sinodo Diocesano, tutte dimostrano gli esami, le discussioni, e il giudizio comune al Vescovo, e ai Preti. Tutte le parole fanno vedere le traccie della primitiva forma del Governo Ecclesiastico, che si rinnovella solennemente nella tenuta delle Diocesane Assemblee. Non è necessario lo insistere in ciascuna linea di questo Pontificale. La buona fede, e l'amore della verità nelle nostre ricerche faranno toccar con mano a ciascheduno dei più prevenuti, che ovunque vi si stabilisce questa comunanza di esame, e di Giudizj, e che tutte le parole rovesciano il sistema della Dominazione Vescovile, e ci mostrano i membri del Sinodo come tanti Giudici sotto la presidenza del Vescovo, che n'è il capo. Basta riferire fra i tanti passi la rubrica, che s'incontra nel Pontificale dopo l'allocuzione del Vescovo, e che è concepita in questi termini: *Post haec leguntur constitutiones, si quae sunt; per Synodum approbandae, quibus lectis, & per Patres, si placet, confirmatis, atque omnibus terminatis Pontifex sedens &c.* Da queste parole, se non si vogliono considerare come vane affatto, e vuote di senso, si dee dedurre, che le Costituzioni Sinodali formate col consiglio, e coll'esame dei Preti, come non si oppone quelli, che ammettono

Num. LII.

un Voto consultivo, debbono poi essere approvate dal Sinodo, e confermate dai Padri, se loro piace. Questa approvazione, a questa conferma, se non si spogliano affatto le parole del significato che hanno, dal consenso degli Uomini, non possono importare altro, che una finale Decisione. Sarebbe superflua, a l' approvazione, e la conferma, se non fosse attendibile il loro effetto, e sarebbe la conseguenza ridicolo il prescritto dal Pontificale Romano. Il valutare come una formula inconcludente, e vana una approvazione, e un consenso, che anche secondo Benedetto XIV. è necessario per dar forza di Legge alle Costituzioni Sinodali, è contro il buon senso, e la esperienza di tutti i Concilj. L' equivoco è che la parola, *Place*, sia un mero complimento, che si fà al Vescovo, e che non possa, nè debba indicare una formale, e decisiva approvazione. Se fosse vero ciò, non avremmo fatto nell' Assemblea alcuna Decisione, giacchè i Venerabili Arcivescovi, e Vescovi unitamente colla parola *Place* hanno dato l' approvazione alla proposizioni discusse, vale a dire, il loro Voto decisivo. L' istesso potrà dirsi dei Concilj Generali, e Provinciali, giacchè l' approvazione data agli Statuti proposti, si riduce al termine *Placet* del Sinodo Diocesano. Nel Ceremoniale (1) della Chiesa Romana, ove trovasi un Titolo: *De Concilio Generali*, sul § 6. intitolato *Ordo rerum gerendarum in Conciliis*, si dice che non si è potuto trovare negli antichi Concilj l' Ordine di ciò, che doveasi fare, se non rapporto alla Sessioni pubbliche, nelle quali le materie erano proposte all'esame, a alla deliberazione di tutti gli Assistenti, che danno il loro consenso col termine *Placet* (2). Giuseppe Catalani nel suo Commentario sù questo Testo prova con un gran numero di autorità, che nei Concilj è stato sempre in uso il restimonitare la propria adesione colla

(1) *Sacrarum caremoniarum sive Rituum Ecclesiasticorum S. Romanae Ecclesiae libri tres &c Romae 1750.*

(2) *Ordinem autem rerum agendarum ex antiquis Conciliis propter eorum vetustatem colligere non potuimus, nisi quatum ad sessiones pertinet, in quibus disceptatio communiter proponebatur, & per verbum* Placet *a Patribus firmabatur.*

parole *Placet*. Egli ne trova l' origine nel Concilio di Gerusalemme *Tunc placuit Apostolis, & Senioribus cum omni Ecclesia &c. Placuit nobis collectis in unum &c.* Egli cita il primo, e secondo Concilio di Cartagine ec. che farebbe noia erudizione perduta il riportare. Ci serva soltanto il dimostrare di quì, che sù tal proposito con vi è alcuna differenza tra il Sinodo Diocesano, e gli altri Concilj. Ora se negli altri Concilj la parola *Placet* porta seco una formale decisiva approvazione, quali argomenti si adducono per provare, che questa medesima parola nel Sinodo Diocesano sia un semplice, e sterile complimento, che non produca veruno effetto sulle Costituzioni Sinodali? Ciò dee provarsi dall' Illustriss. e Reverendiss. Monsig. di Volterra, degnandosi di farci vedere la diversità del *Placet*, che si pronunzia nei Concilj Generali, e Provinciali, e nell' Assemblea degli Arcivescovi, e Vescovi del Granducato, dal *Placet* che si pronunzia nel Sinodo Diocesano. Perchè nei primi casi dovrà avere il carattere di una formale Decisione, e nell' ultimo dovrà reputarsi simile a uno strepitoso applauso teatrale? Finchè non ci farà schiarita questa Tesi bizzarra noi avremo il diritto di valutare i prodotti Sinodi Volterrani come favorevoli al diritto del Voto decisivo dei Parochi, perchè essendo fatti secondo il Pontificale Romano, nel quale palesemente ricavasi questo diritto, fanno espressa testimonianza, che tutti i Preti, che vi intervennero, aderirono ai Decreti promulgati colla parola *Placet*, che tutti ne promessero la osservanza, e che da tutti furono colla parola *Placet* pienamente *approvati*. Tanto si ha nel Sinodo di Monsig. Inghirami, ripetendosi in quello di Monsig. degli Albizi, che vi furono letti tutti i Decreti, *& per verbum* Placet *ab universa coetu approbata*. Questi documenti sono stati anzi reputati tanto chiari in favore del Voto decisivo dei Preti, che ne hanno fatto capitale anche in Francia, e noi gli veggiamo riportati a quest' oggetto nella dotta e convincente opera intitolata *Le droit des Prêtres dans le Synode ou Concile Diocesain, avec un recueil de Synodes de toutes les Eglises du monde, qui prouvent que le Synode est un veritable Concile, où les Prêtres dèlibèrent, & jugent avec l' Evêque &c.*

Num. LII.

Nu. LII. Tom. II. §. V. pag. 236. Egli è da notarsi di più in conferma della valida testimonianza estratta dal Sinodo di Monsig. Inghirami, che se è ordinario negli altri Concilj, che il Vescovo parli in tutti gli statuti, e ordini col consenso dei Preti, in questo tenuto da Monsig. Inghirami è il Sinodo che parla, che ordina, che decreta. Eccone alcuni esempj. *Quod dictum est de Reliquiarum veneratione, idipsum de Sanctorum imaginibus sancitum esse* vult haec Synodus... Haec Synodus poenas omnes in *hanc usque diem contra non residentes Aedibus innovat... Et ut omnis tollatur dubitandi occasio definit eadem Synodus... Declarat haec Synodus &c.* Si dirà (1) forse, che *Sinodo* significa Vescovo, o l'altro paradosso che il solo Vescovo costituisce il Sinodo Diocesano? Eppure chi nega ai Preti il diritto della deliberazione, stabilisce in sostanza uno di questi due assurdi, e rende in conseguenza vana, e superflua affatto la convocazione, e la tenuta dei Sinodi Diocesani. Se il solo Vescovo costituisce il Sinodo, e se i Preti non possono, nè debbono ragionevolmente opporsi alle Sinodali Determinazioni col loro dissenso, ò accrescere alle medesime forza e vigore con una ragionevole approvazione, nelle quali cose consiste il Voto decisivo, bisogna convenire, che una Pastorale, ò un Mandamento Vescovile, che può farsi coll'ajuto, e col consiglio di qualche Prete scelto dal Prelato, sia un'istessa cosa che il Sinodo Diocesano. I Vescovi Inghirami, e degli Albizi avevano diverse opinione. Ignorando eglino la trita distinzione di voce deliberativa, e di voce consultiva, ò considerandola come trovata per eludere la Tradizione costante, e per giustificare la poco curanza, che da qualche secolo si è introdotta per il second' Ordine, erano persuasi, che nei primi tempi della Chiesa tutto si faceva di concerto col Vescovo, e del suo Clero, e che non potea variarsi col decorrere dei tempi questa forma del Governo Ecclesiastico. Furono dunque solleciti di seguitare le regole prescritte dal Pontificale Romano, per le quali non si può contradire, che nel resultato dei suffragj del Vescovo, e dei Preti non consistono le De-

(1) Vedi pag. 15. 25. 41. 77. 100. et

cisioni Sinodali. Aveano anche nella loro Chiesa un esempio d'imitare nel Sinodo del 1590. tenuto da Monsig. Guido Serguidi, e di cui nella citata Opera Francese si fa il seguente estratto (1). Il Prelato parlando al Clero e al Popolo in una lettera alla testa del libro, dice, che ha convocato il suo Sinodo, e che lo ha perfezionato, e terminato col consiglio, e col consenso dei Preti. Il Titolo medesimo della Convocatoria annunzia in tutti i membri il diritto di *approvare e di rigettare* tutto ciò che vi farà stabilito. Nel corpo di detta Convocatoria il Vescovo dopo di avere osservato la instabilità delle cose umane, che cangiano spesso i tempi, e le circostanze, dice, eh' egli è necessario, che in ciascheduno stato si adunino insieme di tempo in tempo molte persone per esaminare le leggi, per confrontarle con quelle di altri paesi, e per temperarle, ò variarle. Egli è per questo, continua il Prelato, che gli Apostoli seguitati dai Concilj di Nicea, di Antiochia, e di Trento, hanno ordinato (2) ai Vescovi di ordinare ogn'anno il loro Clero a fine di

Nu. LII

(1) *Diœcesanum Synodum habere decrevimus quam summa Dei benignitate, vestroque, Sacerdotes optimi, sequamur, assensu, & consilio adjuti elaboravimus praesentibus, & confecimus Guido Serudim Episcopus Velaurrensis Universis & singulis Catholicis & utroque amplectendis qui sua sanctae paterentur approbari vel contrahere ita quae in Synodo statuentur, salutem & fiduciam in Domini victoriam. Id quod diuturnis ille sagaci animadvertens animum hunc saepissime subiisse somnendatae reliquit quod sane maximis solet, & veritas legum perpetua in reparabilis consistentia, quando ita non, & eodem loci saepissime congregati, sese, & alium Legislatorem expectant: ipsum pro rerum rerum ac temporum ratione sibi moderandas proponant. Hucusque primi sibi proponit Apostoli deinde patriarchae Patres in Nicaena nec in Antiochena, nonnisi vero in Tridentina Synodo congregati constitutiones longe salubriores decreverunt in omni fulsit ita nunc in quinquae Deo & Christum convenire ab Episcopis habeantur, ut eo pacto singulis quibusque rebus ad Dei gloriam, & animarum salutem pertinentibus explorata quidque ad universam promulgandam opportunum sit offerre, summopere consilio sanciretur*

(2) Dall'obbligo presente dei Vescovi di tenere il Sinodo, e dei Preti d'intervenirvi, si rizava una prova, che i secondi vi hanno la voce deliberativa. Il consiglio dei Preti si potrebbe ottenere dal Vescovo per altre vie. L'applauso poi, che si fa alle Costituzioni Vescovili potrebbe farsi ugualmente dai rispettivi Parochi ne le proprie Chiese, come fanno delle altre Lettere, ò Ordinanze Pastorali.

Nom. LII.

decidere con una comune deliberazione tutto ciò che potesse interessare la gloria di Dio, e la salute dell'anime, così secondo Monsig. Serguidi, i Sinodi antichi quando gli Apostoli si adunavano ogni anno per esaminare le Leggi della Diocesi, per deliberare in comune sulla riforma delle antiche Leggi, e la pubblicazione di nuovi Statuti. Quando non si fosse fatta menzione in questo Sinodo dell'approvazione del Clero, non si dovrebbe dubitare, che vi fosse intervenuta senza supporre che il Vescovo urti di fronte i suoi stessi principj, ma anche questa approvazione vi è espressa in termini precisi, ed è il Vescovo medesimo che richiede il consenso del Sinodo per i decreti, e per la conclusione dell'Assemblea: *Absoluta decretorum promulgatione Episcopus conversus ad Clerum dixit. Placet ne ergo vobis, Fratres, & Filii dilectissimi, ut quae in his tribus Synodalibus sessionibus statuimus, & ordinavimus... vestro omnium consensu confirmemus, approbemus, & executione demandemus, & etiam Synodum solvamus, & dimittamus? Et respondentibus universis* Placet Placet, *jussit &c.* in questa guisa si è regolata altre volte la Chiesa di Volterra. I Vescovi Inghirami, e degli Albizi non operarono diversamente, e ci sembra di aver dimostrato, che stettero interamente attaccati al prescritto del Pontificale Romano, e che in conseguenza giudicarono avere i Preti la voce deliberativa nei loro Sinodi Diocesani, come si ricava senza contradizione dal consenso, e dalla espressa approvazione che dettero a tutti i Decreti Conciliari. I Documenti autentici prodotti da Monsig. di Volterra, che furono fedelmente citati dal Vescovo di Colle nella sua prima Memoria, confermano all'evidenza questo principio, da cui non si può recedere, se non ci si mostri con delle so-

Perchè importa una obbligazione ai Vescovi, e ai Parochi per ottenere un fine, e cui non è niente necessaria questa obbligazione medesima? Si veggi le seconde Memorie presentate all'Assemblea da Monsig. Vescovo di Chiusi, e Pienza. Nel Governo Ecclesiastico stabilito da Gesù Cristo niuna cosa vi è di superfluo. E' tenuto il Vescovo a convocare il Sinodo, son tenuti i Preti ad intervenirvi, perchè si debbon discutere, ed esaminare in comune le materie, e quindi discendere a una comune deliberazione. Come puossi ottenere tutto ciò per una strada diversa?

lida, e convincenti ragioni il contrario. Ciò si richiede indubitatamente per poter valutare dal Vescovo di Colle la così detta *Protesta*, e *Dichiarazione* del prelodato suo rispettabile Confratello. Num. LII.

II. Il secondo punto, che in ossequio dei nostri amatissimi Parochi abbiamo creduto opportuno di provare, non è che una estensione dei sentimenti che abbiamo espresso di sopra. Tutte le volte che siamo persuasi del primitivo Governo della Chiesa, consistente nella cura comune del Vescovo, e del Presbiterio per gli affari riguardanti la salute delle anime, si ravviserà anche nei tempi più bassi, che in molti Sinodi Diocesani non si è potuto cancellare giammai la più giuste, e proporzionate idee che debbonsi avere su questa materia. Attraverso alla decadenza della Disciplina, e al prurito dominatore dei Vescovi, noi veggiamo sempre la vestigia della venerabile antichità, e i contrassegni più vivi, che non si è potuto in alcuna guisa nascondere la verità, se è riuscito di adombrarla, e trasfigurarla dai pensamenti degli Uomini. I diversi Sinodi Diocesani del Mondo Cattolico sono un perenne testimonio del diritto inerente al Sacerdozio di giudicarvi definitivamente insieme col Vescovo, e colla dovuta subordinazione. Non la finiremmo più, se ne volessimo riferire tutte le prove, che si potrebbero produrre. Ci limiteremo ai Sinodi tenuti in Toscana, siccome quelli che e' interessano più da vicino. Pochi altri esempj estratti dai Sinodi di straniero paese serviranno per tutti, di cui riportatna la testimonianze sarebbe per il nostro intento cosa assai prolissa, e superflua.

Nel Sinodo Diocesano del 1327. tenuto da Francesco da Cingoli Vescovo di Firenze si legge: *Infrascriptas constitutiones, statuta, & ordinamenta, cum multa deliberatione digessas de Capitali nostrae Ecclesiae Florentinae consilio, & assensu fecimus, & etiam ordinamus &c.* E quindi si dice: *Explicunt Constitutiones Synodales .... quae publicatae fuerant in Synode coram Capitulo consentiente, & Clero Florentino approbante* (1) Il Cardinale Alessandro dei Medici Arcivescovo di Firenze

Pp 2

(1) Vedi l' *Etruria Sacra* Tom. I. stampato a Firenze presso Gaetano Cambiagi nel

Nu. LII.

ha convocato nel 1589. il Sinodo della sua Diocesi. Si vede in fronte agli Statuti una Lettera del Prelato indirizzata ai Canonici della Cattedrale, e a tutti i Preti della Diocesi. Egli dice loro, che portano insieme lo stesso fardello, e che debbono unire le loro volontà per far tutte le riforme, e tutti i necessarj stabilimenti per la salute del loro gregge. Il Prelato non ha obliato nulla di ciò che può guadagnare l'amicizia, e la (t) confidenza di quelli, ai quali scrive, e di qui ne derivano i suoi trattenimenti, e le sue continue conferenze con loro sù i doveri del Ministero Pastorale. Per questo medesimo fine ha adunato il suo Sinodo, i cui Statuti sono stati *accettati*, e *ricevuti* dai congregati come appoggi, e sostegni per ajutarli nelle Funzioni della loro carica.

Anche Monsignor Alessandro Marzimedici Arcivescovo di Firenze (2) nel Sinodo Diocesano tenuto nel 1610. non fa difficoltà di dire in una Lettera al suo Capitolo, che gli Statuti pubblicati in questo Sinodo sono stati da quello *approvati*, riconoscendo così i Ca-

nul 1581. nella quale opera altre quelle si trovano altri documenti assai valutabili pel nostro proposito. Raduna in specie che nella Dedicazione Vescovili v'intervenne sempre per il rendimento del Capitolo. ch'era l'antico Presbiterio. E'notabile fra l'altre cose una *Collazione* di Frà Onofrio Vescovo Famagustano dell'anno 1312. in cui canta si legge a pag. 55 Col. 1 *de Capitulo rustico, & absente*, si determinano per Esse d'anno presente le Festa di quattro SS. Dottori Gregorio, Ambrogio, Agostino, e Girolamo, a quindi si dice *Florentiae fuerunt, & fulsere, & fulgebunt, seu promulgatae debite confirmationes per dictum Reverend. &c. & tam Canonicos &c.*

(1) *In eo tamen, & solicitudine quam pastorali nobis mandat debemus, illud moderatum desiderare nobis esse non debemus, & inhaerendum, ut nos Confraternitas, & Congregatores nostri, sicut hactenus voluerunt, ita profecto nunc, & deinceps animo, & voluntate nobis conjunctos ad ea omnia amendanda, & dirigenda, quae pro eorum commissa nos fuisse, & necessaria, & accomodata esse videbuntur.*

(2) *Hinc illi quotidiani familiares tui accessus, & ultima fere tractatio de rebus ad officium nostrum pertinentibus, & in hoc rerum statu visum fuit opportunum Diocesanum Synodum convocare, in qua pauca haec Statuta, & Decreta ab factum a nobis acceptata, & recepta, ut facile intelligeres velut adjumenta quaedam esse existimanda &c.*

nonici, fostituiti all'antico Presbiterio (1), i suoi principali Cooperatori. Somiglianti testimonianze, che non riportiamo per esser esso onda servire alla brevità, si hanno egualmente nei Sinodi Diocesani Fiorentini tenuti nel 1669. 1679. 1710. e 1732. sotto gli Arcivescovi Nerli, Gherardesca, e Martelli, dei quali quando che sia contrastata l'autorità, ci faremo un dovere di porla in chiarissima luce. Nu. LII.

Venghiamo ad altre Chiese della Toscana. Nel Sinodo di Grosseto celebrato da Monsignor Cervetani trà il 1349. e il 1383., nel qual tempo governò quella Chiesa, il cui originale esiste nella Libreria dei Sigg. Marchesi Rinuccini, nel Preambolo alle Costituzioni Sinodali si leggono le seguenti parole: *Ideoque nos Episcopus supradictus ad animarum nobis commissarum salutem ad instar Praedecessorum nostrorum praesentes constitutiones de Fratrum nostrorum Capitulo Grossetani, & totius Cleri consensu edidimus &c.*

Vincenzio Casali Vescovo di Massa, e di Populonia ha tenuto il suo Sinodo nel 1586; gli Statuti sono stampati a Bologna nell'istesso anno. Una Lettera in fronte è indirizzata al Clero, e specialmente ai Curati. Il Vescovo dice loro, che quantunque per la Ordinazione egli sia il capo, ed essi la membra, tuttavia era stata a tutti egualmente confidata la cura del gregge, che alla sua condotta, e al suo Governo dovevano tendere sempremai i loro sforzi riuniti .... che eglino erano così i fedeli Cooperatori nel Governo della Chiesa (2). Il Prelato volendo sodisfare ai Decreti del Tridentino, che ingiun-

(1) *Iuxta Tridentini Concilij Decretum Synodum Florentinam super habemus, atque ea approbante nonulla decernimus &c. Per una a nobis Fratres quos in sortitudo Domini sinus praesposus Coadjutores, & Cooperatores habemus & obsequium adhibeatis &c.*

(2) *Hos autem vos ut filios carissimos admonendos duximus memineritis quod gregis curam quem profundum suscepimus, nobis nequaquam solum (ut Ordinis ratione) sed quidem membra, nos vero Caput a Deo constituti sumus) esse cum alterum. Ea enim animarum conjunctione qui Christi nobis ea hac vocis formidandum ipse ... Nam cum autem corpus individuum animi curiosi compatiens in Domino obliquis ideo gregis pascendo esse defendere se Dei gratia ... consequamur ut ... fidelissimos nostri coadjutores in regenda Ecclesia suis ....*

Num. LII.

gono ai Vescovi di radunare ogni anno il Concilio ha creduto di dovei *proporre* le Costituzioni Sinodali, nel cui fine si fa menzione della pubblicazione, e della lettura fatta in presenza dei Canonici, e dei Curati senza che alcuno si fosse opposto *absque aliqua discrepantia RR. DD. Canonicorum, Curatorum, Sacerdotum, & Beneficiatorum.*

Si può vedere ancora il Sinodo di Pistoja dell' anno 1625. tenuto da Monsignor Caccia, e nel quale egli dice espressamente, che il Clero ha dato il suo consenso alle Costituzioni Sinodali. Così parlava questo Vescovo in piena adunanza *Venerabiles Fratres, & Filii dilectissimi, qui modo in Spiritu Sancto legitime congregati de his quae ad morum correctionem, & ad divinum cultum augendum pro animarum earumtie hujus, & Dioecesis salute spectant, una mecum pertractate, & statuere debetis, ubi vel temporis incuria, vel humanae naturae imbecillitate io desuetudinem prolapsa reformatione indigere arbitrabimini &c.* Ripete l'istessa cosa in un altro Sinodo tenuto nel 1641. per render conto nell' ultimo giorno al Signore di aver provvisto col *consiglio*, e col *consenso* dei suoi Venerabili Fratelli a tutto ciò, che poteva contribuire al bene della sua Chiesa (1). I Sinodi Pistoiesi del 1662. 1680. 1682. 1685. 1687. 1721. ci somministrano altrettanti documenti in favore del nostro assunto.

Nella indizione nel Sinodo di Samminiato tenuto nel 1707. così parla Monsignor Poggi *Obtestamur vos, & obsecramus in Domino, ut quidquid noscitis in nobis emendatione, atque animadversione dignum, eadem caritate qua vos amnet in Christo amplectimur, & diligimus ad institutionem nostram transmare, ac retegere velitis, ne retineatis verbum in tempore salutis.* Con questi giusti sentimenti adunò il Vescovo il

(1) *Reliquum erat Synodum hanc Dioecesanam variis hac usque impedimentis diutius convocare, ut saepenumero admonuerunt hic de rebus ad emolumentum Ecclesiae Sponsae utilitatem, atque decorem & dignitatem spectantibus, stamque ejusdem fertilitatem, gregemque suum virgis magistros secundum reddituros, venerabilium Fratrum nostrorum consilio & ejusdem locumtenentis fretus provisum, haberi; sic saltem compositis animo, vitae praesentis extremo subire voluimus.*

suo Sinodo, le cui Costituzioni, come risulta dal Rogito del Notaro furono lette *eadem Clera approbante per verbum* Placet. Num. LII.

I Sinodi Pisani celebrati sotto la presidenza di Monsignor Frosini ci somministrano di altri esempj In quello del 1708, è da notarsi l'Orazione del Canonico Lisci, e la Clausula apposta nella fine delle Costituzioni di questo tenore. *Suprascriptae Constitutiones, & Synodalia Decreta .. alta, & intelligibili voce perlecta, nemine discrepante recepta, fabtisque acclamationibus per verbum* Placet *approbata, & publicata fuerunt &c.* Altrettanto abbiamo in quelli del 1717., e 1726., nel primo dei quali pubblicando l'Arcivescovo le Costituzioni, dice espressamente, che sono state ricevute, ed approvate dal Sinodo.

Monsignor Bartolomeo Pucci Vescovo di Pescia nel Sinodo del 1732. così s'indirizza a tutto il Clero della Città, e Diocesi *En venerabiles Fratres, dilectique Filij Synodalia Decreta quae beneficente Domino in Solemnibus Comitiis nostris proposita, publicata, & unanimi omnium consensu recepta, & approbata fuerunt.* Vi s'incontrano pure altre espressioni di egual forza, e finalmente nel Rogito del Notaro si ha l'istessa clausula usata nei Sinodi Pisani.

Noi crediamo affatto superfluo il proseguire, come si potrebbe agevolmente, il catalogo dei Sinodi del Gran-Ducato, dai quali resulta all'evidenza, che sono state costantemente conservate quelle espressioni, che è cosa irragionevole il reputarle inutili, e di mera formalità, contro la naturale, e genuina significazione delle medesime, e contro la pratica costante rapporto ai Sinodi generali, e provinciali. Forse nel solo Sinodo Aretino tenuto dal Cardinale Guadagni, il Vescovo si suppone il Monarca, e l'unico Pastore della Diocesi. Gli altri hanno testimoniato sempre colle parole il diritto dei loro Cooperatori nei Sinodi, e se il fatto non ha corrisposto alle stesse loro parole, non si può concludere altro, che eglino hanno operato abusivamente, distruggendo i principj i più veri, e incontrastabili, e si sono condannati colla propria bocca, rendendo frustranee l'espressioni medesime, colle quali confessavano, e riconoscevano questo diritto.

Nu. LII. Fra gl' innumerabili Sinodi poi, che si potrebbero produrre fuori della Toscana ci restringiamo a citare solamente il primo Sinodo Siracusano tenuto nell' anno 1727. da M. Marini, siccome quello, che ci presenta un documento che non ammette alcun' plausibile obietto. Così s' indirizza la parola ai Padri radunati *Ex parte vero vestra praeter assiduam praesentiam, quam praestitistis, superest ut easdem Leges, Constitutiones, sive Decreta vestro consensu probare, ipsis robur Legis adjicere dignemini. Placet ergo ne vobis, omnia praedicta meum rata habere, observare, & ea ab omnibus suodiis vestris in vim Legum Synodalium recipi, & executionis coronide exornari? Responderunt* Placet (1).

Tanto sembra sufficiente al Vescovo di Colle per istabilire viemaggiormente il diritto inalienabile dei Preti nei Concilj, e per rispondere adequatamente al suo degnissimo Confratello Monsig. Vescovo di Volterra.

30. Maggio 1787.

Niccolò *Vescovo di Colle*.

(1) Fra i molti Sinodi d' Italia si potrebbero citare quei del 1571 e 1646 di Lucca, del 1180 di Pesero, del 1590 di Sabina, del 1601 e 1691 di Parma, del 1612 e 1637 di Modena, del 1614. di Viterbo, del 1698 di Bologna, del 1718 d' Ascoli, del 1726 e 1756 d' Ancona, del 1771 d' Ajaccio, del 1777. di Mondovy ec.

Num. LXXV.

Num LXXV.

Memoria dell' Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Vescovo di Massa e Populonia sopra i diritti originarj dei Vescovi, sopra il Voto dei Parochi nei Concilj, e sopra la pluralità dei suffragj nei medesimi.

IL Vescovo di Massa preparato senza necessità di molto studio a rispondere più estesamente sulla già fatta discussione degli Articoli, qualora venisse richiesto, crede bene di umiliare qualche sua riflet-

sione, specialmente sù i diritti originarj dei Vescovi, sul Voto dei Parochi ne' Concilj, preteso decisivo, e non meramente consultivo; come pure sopr' alcun' altro di essi Articoli, secondo che gli verrà permesso dalla propostaci brevità dello scritto. Num. LXXV.

E tralasciate per ora tutte quelle prove, che tendono a stabilire, anzi a confessare incontravertibilmente la Primazia di Ordine, e di Giurisdizione nel Romano Pontefice, non equivocamente riconosciuta dalla intiera Assemblea, osserva

Che il Governo della Chiesa per Divina Istituzione altro non è, che un Governo Monarchico, mentre se il Cristo fù preconizzato da Isaia sedente sul soglio di David, e sul di lui Regno in sempiterno, *Multiplicabitur ejus imperium ... super solium David, et super Regnum ejus sedebit ... amodo, & usque in sempiternum cap.* 9. *vers.* 7. se tale fu annunziato dall' Angiolo a Maria, *Et dabit illi Dominus sedem David Patris ejus, & regnabit in Domo Jacob in æternum, & Regni ejus non erit finis*, se di propria bocca confessò Cristo di esser Re, *Ergo Rex es tu? tu dixisti*, di esser nato in questa Real dignità *in hoc natus sum*, e di esser venuto nel Mondo, col fine di stabilirvi il suo Regno, *Et ad hoc veni in Mundum*, quantunque sia un Regno spirituale, e non di questo Mondo, *Regnum meum non est de hoc mundo*, *Regnum meum non est hinc*; egli è però un Regno visibile, e non essendo mancata, come non può mancare, la visibilità di questo Regno, così non può mancare la visibilità almeno di un Vicerè, giacchè il Rè in persona volosse ne al Cielo, *assumptus est in Cœlum* E siccome la pietra di questo Regno, e il Rè era Cristo, *Petra autem erat Christus*, così prima di partirsene, accomunar volle al suo Vicario, o al Vicerè la qualità di Pietra, *Tu es Petrus* scilicet *Petra*, come spiegano i Padri, Dunque il Governo della Chiesa (senza escludere, che temperato egli venga dall' Aristocrazia) per Divina Istituzione è Monarchico, e questo Monarca è il Romano visibil Pontefice Vicario del Pontefice invisibile Gesù Cristo, la di cui suprema autorità sulla Chiesa universale cesserà al comparire dell' istesso Cristo, per parlar con

Num. LXXV. S. Pietro *Epist.* 1. *cap.* 5. *vers.* 4. *Cum apparuerit Princeps Pastorum*, infatti la osservanza di tutti i Secoli della Chiesa Cattolica fino a tempi nostri dimostra, che si è sempre riconosciuto il Pontefice come Capo della Chiesa Universale, cui sono stati subordinati i Vescovi, ai quali Vescovi sono stati subordinati i Sacerdoti, ed i Chierici assegnate loro nell'assunzione al Vescovado, come osserva il Tommasini (Autore certamente non sospetto, ed unanimemente approvato dalla Assemblea) *par.* 1. *veteris, & novae Disciplinae lib.* 1. *cap.* 7. *per tot.*, e Gersone *tom.* 1. *pag.* 153. *Nullam aliam politiam instituit Christus immediatiter Monarchicam, & quodammodo Regalem, nisi Ecclesiam, & oppositum sentientes de Ecclesia, quod sit esse plures Papas, aut quod quilibet Episcopus est in sua Dioecesi Papa, vel Pastor supremus, aequalis Papae Romano, errant in Fide, & unitate Ecclesiae contra illum Articulum. Et in unam sanctam &c.* Nè qui ha luogo l'obierta, che tale non sia del Governo Ecclesiastico il carattere, mentre leggendosi nelle Scritture del nuovo Testamento, la insinuazione, ò il precetto di non dominare nel Clero, *Neque ut dominantes in Clero*, rilevar si vorrebbe non essere il Governo della Chiesa Monarchico, perchè anzi si rileva tutto l'opposto, quando riflettasi, che l'Apostolo Pietro, cui venne commessa la cura della Chiesa Universale, sù quel solo, che ossie, *Neque ut dominantes in Clero*, perchè vi era forse chi gli usurpava il dominio, e sicuramente chi trascurando di farsi forma del proprio Gregge, e Pastore, la faceva da lupo. Ma la Scrittura istessa il fondamento ci presenta, per stabilire questa incontrastabile verità, lungi dal darle il carattere di opinione. Subito che Cristo Signore fece Pietro base, e fondamento della Chiesa, subito che a lui commesse la cura di pascere le Pecorelle, e gli Agnelli, e a lui ordinò de confermar nella Fede quelli, che dato gli avea per Confratelli, legittima è la conseguenza, che sulla Chiesa dette a lui pieno il dominio.

E per verità conobbe Pietro l'autorità da Cristo commessagli, perchè prim'ancora di ricevere insieme con gli altri Apostoli la pie-

nezza dello Spirito Settiforme, incominciò a far uso di quella potestà, che *vivae vocis Oraculo* da Cristo istesso gli era stata comunicata. Serva d'esempio la proposizione fatta dall' Apostolo Pietro a suoi Confratelli di riempire il luogo del prevaricatore Giuda, coll' eleggere uno de' settantadue Discepoli, che fù Mattia, alla di cui proposizione niuno contradisse, e sulla quale merita d'esser letto quello, che osserva un non sospetto Padre, perche non della Chiesa Latina, ma della Greca, com'è il Grisostomo nella terza Omelia, quasi estatico rimanendo nel considerare la pastorale sollecitudine di Pietro. *Quam est fervidus? Quam cognoscit creditum sibi a Cristo Gregem, quam in hoc Choro princeps est, & ubique primus omnium incipit loqui?* e più sotto *Primus omnium auctoritatem usurpat in negotio, ut qui omnes habet in manu, ad hunc enim dixit Christus: & tu aliquando conversus confirma fratres tuos.* Anche la Decisione di Pietro sulla famosa questione, suscitata in Antiochia, dà non poco lume al nostro assunto provando, che sebbene (come si pretese dal Teologo De Vecchi) fosse questione di Rito, lo che peraltro non è, come prova il Testo, come sente S. Epifanio *Haeresi* 28., S. Agostino in *Catalogo haeresum*, e S. Girolamo nell' *Epist.* 89, coll' aver detto *in nobis eligit Deus audire gentes verbum Evangelii per os meum (scilicet per os nostrum) & credere*, dette bastantemente ad intendere, che in lui solo risedeva la potestà di giudicare, ch'è quanto dire, che nella Chiesa egli solo avea il dominio. Non è poi vero, che vi giudicassero anche i Preti, pretendendosi di dedurne la copulativa Decisione dai termini, ne' quali fu concepita la lettera diretta alla Chiesa di Antiochia, = ivi = *Apostoli, & Seniores*, perchè non è nuovo, che la parola *Senior* (lontanissima dall' indigitare il carattere di Paroco) equivocamente sta a determinare nella Scrittura ora la qualità di Apostolo, ora quella di Vescovo. Infatti in due Epistole l'Apostolo S. Giovanni s'intitola *Senior*, e il Principe degli Apostoli *Consenior Senioribus Fratribus*, ma più propriamente la parola *Senior* sta ad individuare ò maggioranza di età, come dagli Atti Apostolici, ove si legge, che S. Paolo *vocavit maiores natu Ecclesiae*,

Num. LXXV.

Num. LXXV.

ò anzianità di vocazione, ò eminenza di prudenza ò di scienza. Nè d'altrande derivò ne' Sacerdoti il titolo di già adottato di *Presbyteri*, se non perchè per la prudenza, per la scienza, e per la probità dei costumi debbono i Ministri del Vangelo tutti gli altri precedere, come bene si spiegò nella seconda Epistola, diretta ai Vescovi d'Italia il Pontefice Anacleto, che visse tra il termine del primo secolo della Chiesa, ed il principio del secondo. E quando si volesse dar peso alla citata Epistola, perchè concepita nei termini *Apostoli*, *& Seniores*, deve sapersi, che intanto gli fù aggiunta la parola *Seniores* per corroborare la Decisione, in quanto che tre soli Apostoli trovavansi in Gerusalemme in quel tempo, cioè Pietro, Giovanni, e Giacomo, il quale di quella Chiesa fù il primo Vescovo al dire di S. Girolamo, e del Crisostomo, essendo gli altri sparsi pel Mondo a predicare il Vangelo. E finalmente perchè, come osserva l'istesso S. Girolamo nel Commento dell'Epistola di S. Paolo a Tito, i Ministri tutti della Chiesa in que' tempi (ne' quali convivevano insieme) *omnes communi consilio gubernant Ecclesiam*, ove è notabile che non si esprime il S. Dottore *communi judicio*, ma *communi consilio*.

Fissata pertanto la massima irrefragabile, che il Pontefice, come legittimo Successore di Pietro, è il Capo della Chiesa universale, avente sù di quella, e sù i Vescovi autorità, come che gli Apostoli avessero dipendenza da Pietro, scrisse il Crisostomo, *illum (scilicet Petrum) Christus auctoritate praeditum esse voluit, ac reliquos item Apostolos longe praecellere*, che egli è il centro della unità, e che egli solo indipendentemente da chicchessia può farsi Giudice delle questioni, che insorgono nella Chiesa, come tra tanti fù riconosciuto anche dagli Abati, e Monaci della seconda Siria in una lettera scritta a Ormisda Romano Pontefice. *Deprecamur*, scrivono, *Beatissime supplicantes, ut exurgatis cum fervore, & zelo, & condoleatis juste pro corpore lantato, nam caput estis omnium, & vindicetis fidem contemptam, Canones conculcatos, Patres blasphematos, & talem Synodum anathemate impetitam*. Sembra opportuno di brevemente osservare quali fossero in origine i diritti de' Vescovi.

Num. LXXV.

Prima però convien' distinguere, come distingue sulle vestigia della Scrittura il Dottor S. Girolamo, quadruplice la Missione, essendo presupposto come innegabile, che quando si parla di Missione, dee necessariamente supporsi la relazione di tre, cioè del Mittente, del Mandato, e del Popolo, a cui si spedisce l' Operaio evangelico. Avvi, egli dice, la missione immediatamente da Dio, e avente la missione di questa specie nell' antica Legge fù il Condottiere Mosè, e i Profeti, e nella nuova gli Apostoli. Alla seconda specie appartiene la Missione, che vien da Dio *per hominem*, come quella di Aronne, e di Giosuè nella Legge Mosaica, e nella nuova quella speciale di Paolo e Barnaba espressa in quelle parole: *segregate mihi Saulum, & Barnabam in opus, ad quod assumpsi eos*. Alla terza specie appartengono i Sacerdoti, ed i Vescovi secondo la presente gerarchica economia della Chiesa, i quali per valermi dell' espressione del citato S. Girolamo, *redempto favore vulgi in sacerdotium assumuntur*. La quarta specie finalmente, che non fa al nostro proposito è quella degli Eretici, che *mittuntur a semetipsis*, de' quali diceva Iddio medesimo *non mittebam eos, & ipsi current*.

Posta questa giustissima distinzione, perchè da S. Girolamo istesso alla Scrittura appoggiata, saper si vorrebbe, quali sieno in origine i diritti de' Vescovi, e dei Parrochi, sa non quelli, che comunicati li vengono dal Mittente, nè qui si vuole dissimulare, che qualche cosa di per sè debbon portare coll' ordine del Vescovato, e del Sacerdozio i Sacerdoti, ed i Vescovi, come quello di pascere negli uni, e negli altri, quello di confermare, e di ordinare ne' secondi, l' arruale esercizio delle quali funzioni però comunicato gli viene dalla commessagli giurisdizione. Che se obiettar si volesse, avere i Vescovi in qualche tempo usato di quella pleniporenza di giurisdizione, che compete al Pontefice, facile è la risposta, che ò la necessità di usare della pleniporenza atteta la lontananza di luogo dei Vescovi dalla primaria Sede, ò la impossibilità di ricorrervi, ò le circostanze urgenti del pericolo dell' indugio, hanno potuto supporre i Vescovi muniti

Num. LXXV.

di più ampie facoltà. Ed è poi regola elementare del Gius ſì canonico, che civile, che gli atti facultativi non inducono preſcrizione, ò un oſſervanza contraria alle regole ſtabilite ò per una Legge poſitiva della Chieſa, ò per una diſpoſizione di Gius Divino (che però è impreſcrittibile) contenente la ſubordinazione de' Veſcovi al Succeſſore di Pietro. Ed è altresì regola elementare, che provati gli eſtremi, ſi preſumono i mezzi, coſicche ſe ne' primi Secoli della Chieſa erano i Veſcovi omninamente dipendenti dal Capo, come lo ſono di preſente, curar non ſi debbe il tempo intermedio, come quello che non fa ſtato, e che potrebbe involvere delle irregolarità. Si vantano, per modo di eſempio, le Diſpenſe ò dagl' Impedimenti canonici per i Miniſtri aſſumendi al Santuario, ò pel Matrimonio da contraerſi, ò contratto, accordate dai Veſcovi. Ma faper ſi vorrebbe, ſe in principio appoſti avea la Chieſa tali impedimenti, quando ſi ſa, e non ſi deve ignorare, che gli ſconcerti ſoli quelli ſono ſtati, che hanno obbligato la poteſtà eccleſiaſtica, come anche la poteſtà civile a ſtabilire delle leggi diſtruttive degl' abuſi, che di tempo in tempo nel ſecolare, e nell' eccleſiaſtico Governo ſi ſono introdotti Biſognerebbe adunque provare, lo che mai ſi potrà, che nel principio della Chieſa vi foſſero leggi, per concludere, che in origine, fuori della poteſtà di paſcere, ſpettaſſero ai Veſcovi facoltà sù quelle materie, che la Chieſa non conoſceva, e che perciò non aveva potuto adorrare ſpecialmente ne' tempi, ne' quali non ſi era deviato dalla Legge evangelica, nè quanto alla Morale, nè quanto al Domma, e quando non avea ſtabilita per anche la Chieſa la eſterior Diſciplina. La prima Legge ch'io leggo, poco dopo promulgato il Vangelo, ella è quella riferita al *Cap* 15. degli Atti Apoſtolici, che circoncidere non ſi doveſſero, ò almeno alla Circonciſione non doveſſero forzarſi quelli, che venivano dal Gentileſimo alla Fede Criſtiana, e quaſi ſubito io trovo ne' medeſimi Atti Apoſtolici una diſpenſa data da queſta Legge da S. Paolo medeſimo, che circonciſe Timoteo. *Urgebat* la neceſ-

sità di circonciderlo pel timore degli Ebrei novellamente fatti Cristiani, onde e si escludesse ogni trama contra Timoteo, e si facesse da' medesimi profitto nel Vangelo, che loro si predicava. Num. LXXV.

Questo esempio però non può dare ai Vescovi fondamento alcuno, per arrogarsi quei diritti, che mai non ebbero, perchè sa l' Apostolo con la Circoncisione di Timoteo dispensò dalla Legge Apostolica, lo potè fare senza alterar la Legge, sì perchè è sufficiente risposta l' urgente indicata necessità della Dispensa, l' indugio della quale sarebbe stato pericoloso, sì perchè la Legge fatta nel Concilio Apostolico quelle sole obbligava, nè' quali esser vi poteva il pericolo dell' errore di riporre la salute nella Circoncisione, e non nel Battesimo, pericolo, dal quale fù esente Timoteo, ben' instruito dall' Apostolo, e in questo giustissimo aspetto non fu Dispensa, finalmente perchè anche nell' ipotesi di Dispensa, la Missione di Paolo era immediatamente da Dio, come egli dice di se medesimo, che *missus fuerat a Spiritu Sancto*, e che del suo supremo Apostolato, partecipabile con quello di Pietro, eccetto il Primato, sicuri segni avea dato, come nella seconda Epistola ai Corinti *cap.* 12. *vers.* 12. *Signa tamen Apostolatus mei facta sunt super vos in omni patientia, in signis, & prodigiis, & virtutibus*, e in conseguenza del Divino Apostolato poteva far tutto ciò, che conduceva senza pericolo a dilatare il numero degli Operaj evangelici, per raccogliere la Messe, che molta andavasi preparando. Oggi adunque che non vi sono Vescovi aventi la Missione *a Deo*, ma la Missione *ab homine, feliciter a Pontifice*, sembra un paradosso il vantare in origine facoltà, che non erano, e che quando furono, derivarono ne' Vescovi dal Mittente, ch' è il Pontefice, e che è l' unico Interprete nato delle Leggi della Chiesa, e il dispensator delle Grazie in seno dei Vescovi. Troppo noti sono a chi a percorso la universa Storia ecclesiastica, i ricorsi, che i Vescovi tutti del Mondo Cattolico hanno avuto alla Sede Apostolica fino da' primi Secoli della Chiesa, ò per impetrar Decisioni, ò Dispense, per quanto poche fossero allora nel-

la Chiesa le Leggi, quando si pensava solo a stabilire il Vangelo, e
Num. LXXV. a far crescere il numero de' Fedeli, e a dilatare la Chiesa.

Non regge finalmente alla prova la parità, che dedur si vorrebbe dagli Apostoli ai Vescovi, mentre, se è vero, che i Vescovi, ai termini anche del Tridentino, son succeduti nel luogo degli Apostoli, è altresì vero che non hanno ereditato (per valermi della frase teologica) l' Apostolato per eccellenza, e che non sono stati pienamente eredi di tutti quei privilegi, che ai soli Apostoli furon conceſſi da Cristo medesimo, e dallo Spirito Santo costantemente confermati, come il Tommasini dice, esser sentenza comunissima tra tutti i Teologi, e Canonisti, che gli Apostoli ricevessero da Cristo infusa la pienezza della potestà spirituale senza limite, ma che i Vescovi *etsi in Sedes Apostolorum evecti fint*, non ricevono tutta l' ampiezza di quesa pienissima, ed universal potestà, e che questa illimitata autorità sia rimasta alla sola Sede Apostolica = *Loco citato* = E se l' Apostolo, come stà registrato al Cap. 20 degli Atti Apostolici, disse *Attendite vobis, & universo Gregi, in quo Spiritus Sanctus posuit vos Episcopos regere Ecclesiam Dei* (di dove trar si vorrebbe argomento d' indipendenza dal Capo) è da saperſi, che tutti indistintamente e Sacerdoti, e Vescovi, e Laici avevano ricevuto lo Spirito Santo, come abbiamo dagli Atti Apostolici nel citato *Cap.* 15. per bocca di Pietro, e di tutti i Vescovi ordinati dagli Apostoli si verifica, che *posiit fuerunt a Spiritu Sancto regere Ecclesiam Dei*, dipendentemente però da quelli, che erano stati l' organo, il canale, ed il mezzo della loro Missione, dipendenza che si riconobbe da Tito, da Timoteo, e da molti altri Ordinati dall' Apostolo, che a lui pienamente si soggettarono, quando precettivamente faceva loro delle insinuazioni, benchè fossero Vescovi, e benchè dall' Alto fosse stata autorizzata la loro Missione.

E passando ora a trattare del Voto dei Parochi ne' Sinodi Diocesani, preteso decisivo, e non meramente consultivo, è da osservarsi, essere l' intiera Assemblea concordemente convenuta, che

i soli Giudici sono i Vescovi. In secondo luogo sembra degna di riflessione, che sono i Vescovi, così suonando latinamente, *inspectores Ecclesiæ sitæ*. Ciò presuppposto non s' intende, come i Vescovi, che sono i Giudici nati ne' Concilj generali, ne' quali si tratta delle Materie Dommatiche con quelle di Disciplina universale, non la debbano essere molto più ne' Sinodi Diocesani, ne' quali non può ne discutersi, nè decidersi materia di Fede, nè di Disciplina universale, ma solo si fermano, e stabiliscono cose coerenti alla Disciplina universale, e a quella particolare della Diocesi. Ma supponendo ne' Parrochi inerente il Voto decisivo, si negherebbe ai Vescovi il diritto di giudicare, perchè potrebbe avvenire, che il Vescovo sentisse in una maniera, ed il Corpo dei Parrochi in un' altra, onde schiavo diverrebbe il Vescovo delle Decisioni de' propri Parrochi, e invece di Capo, d' Ispettore, e di Giudice della sua Chiesa, diverrebbe subordinato, *inspectus, & judicatus* dalla medesima, anzi dalla medesima talora condannato, senza che mai di propria autorità potesse esser padrone, non diremo di comandare, ma neppure di suggerire Regole di Disciplina, ò la osservanza di esse, Essendo pur troppo vero per esperienza, che nel vegliante sistema di Pastori, d' Ispettori, di Dottori, e di Giudici, come lo sono, difficilmente ottengono i Vescovi da' loro Preti l' osservanza di alcune Regole, che i Vescovi presentivon loro in tutto coerenti alla disposizione de' Canoni, e de' Concilj, a così Regole di già nella Chiesa stabilite. Argomentando di qui, quale sarebbe il rovesciamento di tutta l' ecclesiastica Disciplina, quando i Parrochi dominassero col Voto decisivo sopra de' Vescovi, in conseguenza di che supplanterebbero il Vescovo di maniera, che renderebbero affatto inutile la sussistenza del medesimo, rilasciatagli la sola facoltà di rilevarsi, come suol dirsi volgarmente, la serpe in seno, col ridurlo alla necessità di dover ordinare quelli, che poi fatti Parrochi diventassero tanti Refrattarj al Vescovo, tanti distruttori della Disciplina ecclesiastica, come dipendente allora dal vario capriccio di quelli, che per male intese ragioni, ò fatti superbi di se col Voto decisivo conducenza allo spirito di dominare, insorgerebbero contro il proprio Pastore. Scempio che non ha mai avuto

Num. LXXV.

Num. LXXV.

luogo neppure nella secolare Milizia, la quale per questo ha la sua subordinazione, come fin qui la subordinazione è stata nella Chiesa, ch'è *ut Castrorum Acies ordinata*. Dal che si deduce, che a' Parrochi non possa altro convenire, che di essere adoprati, per suggerire, ed esporre al Vescovo quel consiglio, che credono più adattato alle circostanze delle loro Chiese, siccome si è praticato fin qui, col qual sistema poi si son veduti i più sani, e religiosi stabilimenti, che si leggono ne' Sinodi Diocesani.

Prima però di chiudere il presente scritto, siccome si promise in principio, non può il Vescovo di Massa dispensarsi dal dire, che *praeter expectationem* sentì proporre nell' Assemblea la questione. Se attendere si dovesse la Unanimità fisica, ò la Unanimità morale contra la pratica di tutti quanti i Tribunali, ne' quali si attende solo la pluralità de' suffragj, dalla quale resulta la Unanimità morale, come per la pluralità de' suffragj, parlando in proposito di Concilj, sente il *Tournely tom. 4. pag. 208. de Eccl.* = ivi = . *Et certe communis haec semper fuit in omni Tribunali Lex, ut ex plurali suffragiorum numero sententia pronuntietur, atque publica auctoritas, non vera privata uniuscujusque sententia, regula sit obedientiae nostrae, & agendi rationis*, il quale Scrittore Sorbonico argomenta, che molto più un tal sistema deve osservarsi ne' Giudizj ecclesiastici, ,, ibi ,, *quod si in caeteris* (segue egli a dire) *quanto magis Tribunali, ac judicio ecclesiastico id observare necesse est*. Ed a questo proposito quadra quello, che scrisse il dottissimo Vescovo Suessionense nella sua Opera che ha per titolo. *Quatrieme Lettre Pastorale au Clergé de son Diocese pag.* 38 39. *e* 40. Ma e i Padri della Chiesa, ed i Concilj stessi hanno considerata necessaria la pluralità de' suffragj, e non la fisica Unanimità, Così Tertulliano *lib. de praescription. cap.* 28. = ivi = *Quod apud multos unum invenitur, non est erratum, sed traditum*. San Paciano obiettando a' Novaziani la scarsezza del loro numero nell' Epist. 2. a Sempronano, così egli si esprime. *Ecclesia plenum est corpus, & solidum tota Orbe diffusum. Sicut Civitas, cujus partes in unum, non ut vos estis, Novatiani, quaedam insolens portiuncula, taberque collectum, & a reliquo corpore*

separatum. Anche S. Atanasio nella sua Epistola Sinodica a Gioviniano Imperatore sulla Fede, riporta Teodoreto nel lib. 4. della sua Storia Cap. 3. che fù di questa opinione. *Praeter paucos, qui eam Arioſententa . . . . . ſcimuſque, Religioſiſſime Auguſte, quamvis pauci hanc Fidei contradicant, Orbi terrarum univerſo praejudicium afferre non poſſe*. E per coerenza di una giusta ragione, che a tutti si presenta, S. Basilio ai Cesariensi *Epist.* 74. andava così riflettendo. *Fuerat autem juſtius res noſtras aeſtimare non ex uno, aut altero eorum, qui ad veritatem haud recto pede ingrediuntur, ſed ex multitudine totius Orbis Epiſcoporum, qui gratia Chriſti conjuncti nobis ſunt*; e nell' *Epist.* 72. *Ipſum Orbem circumſpexi, & videre quam modica ſit ea portio, quae hoc morbo laborat, reliqua verò univerſa Eccleſia, quae ab Orbis finibus uſque ad fines Evangelium recepit, ſanam hanc, & incorruptam doctrinam ſectatur*. Concordano secondariamente i Concilj, come l' Efesino all' Azione 5. ibi *Per abſurdum eſt ducentorum & decem SS. Epiſcoporum Synodo, quibus & univerſa Occidentalium SS. Epiſcoporum multitudo, & per ipſos reliquus totus terrarum Orbis conſentit, triginta tantum numero ſeſe opponere*? Ed il Concilio Calcedonen. al *cap.* 3. *della* 3. *part. Verè impius, & ſacrilegus eſt, qui poſt tot Sacerdotum ſententiam, opinioni ſuae aliquid tribuendum relinquit*. Ma più chiaramente il Concilio Costantinopolit. II. che in ordine è il generale V. *alle col* 6. osserva, che, *In Conciliis non unius, vel ulterius interlocutionem attendi aporteat, ſed haec, quae communiter ab omnibus, vel amplioribus definuntur*. E quello, che corona il sentimento della pluralità dei suffragi si è la condanna istessa, fatta dal Clero Gallicano l'anno 1715. in una generale Assemblea, della seguente propoſizione estratta da un libro che ha per titolo = *Témoignage de la vérité* = *ivi* = *Epiſcopatum unum eſſe confitetur, eumdemque indiviſum, quem tamen quandoque conſtare ait paucorum Epiſcoporum numero, etiam a ſua legitima capite ſeu a Cathedra principali, unde Unitas Sacerdotalis exorta eſt, diſſidentium, & abſque perfecta illius totius Fraternitatis, & Unitatis Epiſcoporum cohaerentia concordia quibus in ſolidum & regendam ſuam Eccleſiam, & ſervandum Fidei integrae*

Num LXXV

depositum Christus commisit. Se tale pertanto è il sentimento dei Padri, e della Chiesa Universale nei Concilj adonata, che poi proscrivere, e condannare anche senza la fissa Unanimità i Dissenzienti, come furono tanti, e tanti Eretici ammessi in tutti i Concilj a proporre e discutere le ragioni, che favorivano le loro sentenze, e che poi furono condannate insieme con i medesimi, che talora dagli stessi Padri in Concilio adunati furono discacciati. Se non si richiede la fissa Unanimità nei generali Concilj, che sempre presero in considerazione, e giudicarono di Materie Dommatiche, e di Disciplina universale comune a tutta la Chiesa, molto meno dovrà attendersi la fissa Unanimità nelle private Assemblee, e nei Sinodi Nazionali fatti con formalità, nei quali solo può assumersi l'esame della Disciplina delle Chiese particolari, e nei quali solo si riconferma, e si propone l'esecuzione di quanto nei Concilj generali fù stabilito. Quando adunque repugna la preteſa Unanimità al sentimento dei Padri, alle risoluzioni dei Concilj, e come repugna alla pratica della Chiesa, al buon senso, e alla ragione, stara fermo, che la pluralità forma la Decisione, e che privati sentimenti chiamar si dovranno quelli del minor numero.

Num. LXXV.

Ch' è quanto ec.

Pietro *Vescovo di Massa e Populonia*.

Num. XCV.

Num. XCV.

Memoria degl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Vescovi di Chiusi e Pienza, e di Pistoja e Prato, in replica a quella presentata dall' Illustriss. e Reverendiss. Monsig. Vescovo di Massa sui Diritti originarj dei Vescovi, sul Voto dei Parochi nei Concilj, e sulla pluralità dei suffragj.

NOn è certamente *necessario molto studio*, per ragionare convenientemente sù i diritti dei Vescovi, e dei Parochi, e sulla forma e natura dei Giudizj Ecclesiastici. Dopo l'eccellenti Opere giuridi-

zionair che dal famoso Monitorio di Parma in poi hanno inondata l' Italia, dopo che in Francia, in Toscana, e nello stato Veneto hanno corso molti Trattati sulla Divina Istituzione dei Preti, e sulle loro legittime obbligazioni, dopo finalmente i Gelusitici Scritti del fanatico Monsig. Languet, che dal maggior numero dei preteſi Accettanti tentò di fare l' apologia alla Costituzione *Unigenitus*, egli è senza dubbio facilissimo a chicchesia lo svolgere sù queste materie i principj i più sicuri e inconcrastabili della nostra credenza. I Vescovi sottoscritti ne vanno così persuasi, che sono di sentimento di non fermarsi gran fatto sulla *Memoria* di Monsig. Vescovo di Massa e Populonia, inserita nell' ultima sessione fra gli Atti dell' Assemblea sotto il num. LXXV. Ciascuno per poco che sia fornito di buon senso ne può rilevare gli assurdi, e le incoerenze, e la singolare imperizia del Teologo che l' ha distesa, e che indubitatamente compromette il decoro e la dottrina di un rispettabile Pastore della Chiesa di Dio. La stima ossequiosa che professano a questo loro Confratello muove soltanto i Vescovi sottoscritti ad esaminare brevemente alcuna delle tante inesatte proposizioni, che vi si sono avanzate. Num. XCV.

Lo scopo principale della Memoria circa all' Articolo dei Diritti Vescovili è quello in sostanza di provare, che la giurisdizione dei Vescovi deriva dal Papa. Questo sentimento contrario alla Dottrina delle Scritture e dei Padri, e alla pratica di tutte le Chiese non par possibile, che si debba riprodurre ai giorni nostri. Gregorio di Heimbourg non temè punto di chiamarlo una eresia: *Inter haec unam admisces haeresim, dicens quod in caeteris discipulos nonnisi per Petrum sit derivata potestas .... Hanc igitur haeresim inire, qua dicit reliquos Apostolos nonnisi per Petrum accepisse Potestatem & Principatum Petri, sic demum asseras ut aliorum potestatem non neges.* (1).

(1) Nel Frehero Tom 2 pag. 247 si vedono le censure della Facoltà Teologica di Parigi, e dell' Assemblea del Clero del 1429. 1442 1514 1656 1682 ec Luigi Combone dovette sostenere le seguente proposizione *Quemadmodum Petrus a Christo Summus Pontifex ita Romanus fuisse creditur, & quilibet caeterorum Apostolorum ab eodem Christo, utilis quidem Episcopus creatus, & Caeterorum Ordo institutus eodemque divino jure triplicem illum Hierarchicum Ordinem habet Ecclesia non horum oppressa, cum certum sit evangelicae veritati alia refragari, possent probabiliter sustineri.*

Num. XCV.

Le prove però di quasta erronea propoſizione non poſſono eſſere più stravaganti. Dica l'Autore della Memoria, che il Papa ha la Primazia *d'Ordine, e di Giuriſdizione, che è il Monarca, e il Vice-Rè della Chieſa, e che ha il pieno dominio ſulla medeſima.* La Primazia *d'Ordine*, ſa non è un fallo del Copiſta è ben ſingolare, e ci obbliga a concepire il Papato come un Ordine diſtinto dall' Epiſcopato. Il nome di Papa che nei primi ſecoli era comune a tutti i Veſcovi, e che additava la loro paterna ſollecitudine nel guidare al Signore i propri figli ſpirituali, non ſappiamo perſuaderci, che aſſendo divenuto caratteriſtico del Veſcovo di Roma, poſſa ſpirare una diverſa idea, e alterare la ſoſtanza delle coſe. Papa a Veſcovo ſono ſinonimi, e uno eſſendo nella Chieſa Cattolica il Veſcovado, di cui ciaſcun Veſcovo poſſiede in ſolido la ſua porzione, è ſtrano l'immaginarſi una Primazia d'Ordine, vale a dire un Veſcovo, che nella ſua Ordinazione abbia avuto un Primato di Veſcovado ſopra gli altri. L'Autore della Memoria dovrebbe diſtinguere, per parlare con quella maggiore eſattezza di cui ſi luſinga, il Primato dal Veſcovado, e vedrebbe allora che nell'Ordine gli Apoſtoli furono eguali a S. Pietro, ſiccome ſono eguali i Veſcovi al Papa, e che al contrario per ragione della Primazia, tanto S. Pietro quanto i Papi ſuoi ſucceſſori ſono in un grado a prerogativa più eminente degli Apoſtoli e dei Veſcovi, ed hanno perciò una diſtinta poteſta ed officio. Il Veſcovo di Roma dunque che non è nè più nè meno di ciaſcun Veſcovo di tutto il Mondo Cattolico, è ancora Primate nella Chieſa univerſale, e queſta Primazia porta ſeco onore, e giuriſdizione ſupereminente agli altri ſuoi Confratelli nell'Epiſcopato. Sta a vedere ſin dove ſi ſtendano i diritti della Primazia. L'Autore della Memoria non conoſce limiti, e fà del Primate un Monarca aſſoluto e diſpotico, che ha il *pieno dominio della Chieſa, che ſolo è indipendentemente può ſaſi Giudice delle queſtioni, che ha la plenipotenza di giuriſdizione ec.* Niuno pone in controverſia, che il Primate ſia il Capo Miniſteriale della Chieſa, il primo tra i Veſcovi, il centro della Cattolica Unità. Il buon ordine, il perfetto ſtato della Chieſa volea queſto Capo, e queſto

centro, dal quale diffondesi, e in cui riconcentrasi la Unità Sacerdotale. La potestà che ricevè da Cristo, dovea unicamente corrispondere a questo fine. La speciale sollecitudine per la Chiesa Universale, l'accorrere secondo l'ordine prescritto dai Canoni ai bisogni dei Fedeli abbandonati dalla infedeltà, ò dalla negligenza dei respettivi Ministri, il richiamar questi paternamente ai loro doveri, il prevenire i disordini, il conservare la pace e la carità, sono le obbligazioni del Primate. Questi, e altri doveri, ò diritti del Capo visibile dalla Chiesa, lungi però dal disturbare il corpo dei Pastori nelle loro funzioni gerarchiche, e dallo indebolire ò abrogare le canoniche disposizioni, sono tutti diretti a mantenerle nel loro vigore e a custodirle gelosamente. Come si proverà egli, che si procuri dal Papa il miglior governo della Chiesa, o la conservazione della Unità coll'ammettere tante dispense e deroghe dai Canoni, e tante riserve in varj punti di Vescovile Giurisdizione, e tanti e diversi atti di potestà, che si esercitano arbitrariamente in aliena Diocesi? Senza esaminare, se tutto ciò provenga dall'uso legittimo dei veri diritti della Primazia, l'Autore della Memoria e gli Scrittori suoi pari, tutto credono lecito, tutto credono buono, perchè tutto può fare un Monarca, che gode della pienezza della potestà. La pensava però diversamente S. Bernardo, il quale non ostante che ammettesse questa pienezza di potestà, così scriveva a Eugenio Papa: *Probatis vos habere plenitudinem potestatis, sed justitiae forte non ita .. Tu ne denique tibi licitum censeas suis Ecclesias mutilare membris, confundere ordinem, perturbare terminos quos posuerant patres tui? Si justitiae est jus cuique servare suum, auferre cuiquam sui justi quomodo poterit convenire?* Lontano l'Autore della Memoria dai sentimenti di S. Bernardo, e pieno della Monarchia Pontificia giunge fino per garantire tutte le intraprese curiali, ad ammettere fra i diritti della Primazia quello della dominazione, di quella dominazione appunto condannata da G. C. e da S. Pietro medesimo. Non sanno gl'infrascritti Vescovi, se sia più sorprendente la semplicità dell'Autore della Memoria, ò la sua smoderata passione per le Pretensioni Romane, che lo guidano a questi

Num XLV.

Num. XCV.

eccessi. *Dal leggersi nelle Scritture del nuovo Testamento*, egli dice, *la insinuazione, e il precetto di non dominare nel Clero*, neque ut dominantes in Cleris, *fi rileva, che il Governo Ecclesiastico è Monarchico, poichè l' Apostolo Pietro, cui fù commessa la cura della Chiesa Universale, fù quel solo che disse*, neque ut dominantes in Cleris, *perchè vi era forse chi gli usurpava il dominio, e sicuramente chi trascurando di farsi forma del proprio gregge, e Pastore, la faceva da Lupo.* S. Pietro dunque non solo si arrogava la dominazione, ma ne era in guisa geloso da farsene una privativa, e da rimproverare colui che tentasse usurpargliene. E' superfluo il notare il guasto di questa erronea sentenza, e la spiegazione arbitraria e ingiuriosa del passo di S. Pietro. L' Autore della Memoria sarà però molto imbarazzato nell' interpetrare le parole di Gesù Cristo medesimo, e l' insegnamento che dette all' istesso Pietro e agli altri Apostoli, quando escludendo dalla sua Chiesa ogni dominato, disse *Reges Gentium dominantur eorum, vos autem non sic... qui major est vestrum, fiat sicut minor &c.* S. Pietro seguendo le vestigia del suo Divino Maestro, insegnò chiaramente l' istesso, e condannò ogni dominazione nel Governo Ecclesiastico. E' una temerità il supporre, che gli altri Apostoli gli volessero invadere i diritti della Primazia, ed è una profana proposizione l' asserire, che egli era viziato di quella dominazione riprovata da Cristo, e che non lasciasi a egli medesimo di riprovare negli altri suoi Confratelli. Bisogna convenire una volta, che non vi è dominato tra i Vescovi, sono eguali quelli delle Sedi maggiori a quelli delle Chiese più piccole. Il Vescovo di Roma, e di Gubbio è, dice S. Girolamo, *ejusdem meriti, ejusdem est & Sacerdotis.* S. Bernardo parlando appunto del preteso dominato di Roma, scriveva ad Eugenio Papa *Non ei dominus Episcoporum, sed unus ex ipsis.* Questo Padre anzi, cui erano ignote le impostura Isidoriane, non poteva meglio abbattere la dominazione che si pretende da Roma per ragione del Primato. Valendosi delle parole di Cristo, dell' insegnamento di S. Pietro medesimo, e dell' indole della Primazia, si esprime col Papa Eugenio nel lib. II. delle sue Considerazioni in questi termini *Non enim tibi ille Petrus dare quod non ha-*

bus potuit, quod habuit hoc dedit, sollicitudinem ſedulæ ſuper Eccleſias. Num. XCV.
Numquid Dominationem? Audi ipſum non dominantes, ait, in Clero, ſed forma facti Gregis ex animo, & ne dictum ſola humilitate putes non etiam veritate, vox Domini eſt in Evangelio: Reges Gentium dominantur eorum, vos autem non ſic. Planum eſt, Apoſtolo interdictum dominatum &c. ergo tu & tibi aſſurpare audis, aut dominans Apoſtolatum, aut apoſtolicum dominatum plane ab alterutro prohiberis, aut ſi utrumque ſimiliter habere velis, perdes utrumque, aliquam non te exceptum illorum numero putes, de quibus queritur Deus: ipſi regnaverunt, ſed non ex me. Principes extiterunt & non cognovi eos: Iam ſi regnare ſine Deo juvat, habes gloriam ſed non apud Deum; & ſi interdictum tenemus, audiamus auctorem, qui major eſt veſtrum, ait, ſiat ſicut minor, & qui præceſſor eſt ſicut qui miniſtrat. Forma Apoſtolica hæc eſt, interdicitur dominatio, indicatur miniſtratio, quæ commendatur ipſius exemplo Legislatoris qui ſequutus adjungit. Ego autem in medio veſtrum ſum, ſicut qui miniſtrat. Quo jam ſe titulo hoc in gloriam putas, quo ſe prior dominus gloriæ præſignavit. Merito Paulus gloriatur in eo dicens: Miniſtri ſunt & ego, & addit, ut minus ſapiens dico plus ego in laboribus, plurimis in carceribus abundantius, in plagis ſupra modum, in mortibus frequenter; O præclarum Miniſterium! (1) Queſte auree parole di S. Bernardo ſer-

ſſ

(1) Non ſi vuol tralasciare in questo proposito di far vedere al Teologo di Monsignor di Mossa le giuste idee, e saggi sentimenti di Monsignor Simonelli espressi nella Pastorale che indirizzò al Clero, e al Popolo di Velletri li 28 Settembre 1781. Sapientia illa, agli duce ab æterno ordinata, . . . postquam scripta forma sibi fuisset in familiaribus hominum & habita inventa est bona, cupit a Petro in terris missa, . . . ut regnum æternum scripsit, invenique Populum sibi acquirere sanguine suo, voluit habentes habere subditos ad ultimum eorum quorum sages gentium dominantur, & licet animo dedisset Pater in manus, non venit ministrari, sed ministrare. Id ipsum optime noverat Petrus Apostolus, ipse ille Christi possessum & qui quæ in futuro revelandus est, Gloriæ communicator: qui ex terris Pastores descendo, omnem illi obsist in dominico grege dominandi cupiditatem compescit; nam potestis, inquit, quæ vobis est, Gregem, negat ut dominantes in Cleris, sed formæ facti Gregis ex animo: & ne a Corinthiis impediret Paulus, Non tantum ostendere debent se Ministros Christi & dispensatores mysteriorum Dei &c. Non si può scrivere divinamente dal Angelo Monsignor di Velletri quantunque tutti quelli principj non sappiamo applicarli a chi forse al rispettabile suo nome è stato scritto in alcuna Memoria circa il diritto dei Parrochi di giudicare decisivamente nei Concilj.

N m ACV.

viranno per unica risposta alla Memoria che si esamina. Vi è marcato nella maniera più forte e più luminosa l'abbominamento, che debbono avere i Papi alla dominazione, e vi sono espressi evidentemente i loro diritti, che importano Ministero, ispezione e sollecitudine nell'osservare, e fare osservare i Canoni, nel governare spiritualmente insieme coi Vescovi la Chiesa di Dio, nel correggere chi mancasse all'ufficio affidatogli, nel supplire ai bisogni della Cristianità, nel conservare l'Unità, e il buon'Ordine. Questo Capo dei Ministri di Gesù Cristo, questo primo Vicario di lui, è una chimera il considerarlo come un Sovrano assoluto e indipendente, ed è una semplicità il volere stabilire questa Sovranità coi passi della Scrittura, che si producono dall'Autore della Memoria. Dalle parole d'Isaia, e di S. Giovanni c. 18., non si ricava, se non che il Regno di Gesù Cristo è tutto spirituale, o come dice Monsig. Martini nei suoi Commentarj, che David e il Regno temporale di lui furono la figura di Cristo, e del suo Regno Spirituale, e che il Regno descritto e promesso dai Profeti, non è un Regno temporale mondano e caduco, e non ha niente di comune nè di simile coi Regni di questo Mondo. Si ha dunque per questi passi un'argomento contro le scandalose pretensioni della Curia Romana sul temporale dei Re, le quali si valutano come piccoli *Nè* nel pessimo Compendio del P. Buazi. Noi rimettiamo l'Autore della Memoria alle *Riflessioni sopra il Regno di Gesù Cristo*, inserite nel T. V. della *Raccolta di Opuscoli* stampata a Pistoia, e ci lusinghiamo che raddrizzerà le sue idee su questo punto, in specie se vi aggiunge la lettura dell'altra Operetta intitolata *Ricerca delle prerogative necessariamente annesse alla Primazia*, inserita nel VII. Tomo dell'istessa Raccolta. Egli dee convenire sicuramente, che non sono funzioni di Sovranità, ma di ministero quelle, che può e dee esercitare il Primate della Chiesa Cattolica, e che per quanta autorità gli si voglia concedere, non può mai giungere a impedire senza un motivo legittimo l'esercizio dell'Autorità Vescovile, che riconosce da Gesù Cristo la sua emanazione, e che non è stato giammai contradetto nei più felici tempi della

Chiesa. Gesù Cristo non ha inviato solamente S. Pietro a predicare il suo Vangelo, egli ha dato la Missione a *tutti* gli Apostoli *Sicut misit me Pater, & ego mitto vos*. Egli ha detto a *tutti* gli Apostoli: *Euntes ergo docete omnes gentes... docentes eos servare omnia quæcumque mandavi vobis. Vos autem testes estis horum. Et ego mitto promissum Patris mei in vos. vos autem sedete in Civitate, quoad usque induamini virtute ex alto* (1). Eglino hanno *tutti* ricevuto il diritto e la potestà d'insegnare la Fede, e per conseguenza di rigettare l'errore, e di giudicare se una Dottrina è conforme ò contraria a quella di Gesù Cristo. *Præcepit nobis prædicare Populo, & testificari, quia ipse qui constitutus est a Deo judex vivorum & mortuorum.* Act. X. 42. Nella primitiva Chiesa non si è giammai S. Pietro arrogato solo il diritto di decidere le questioni che occorrevano della Fede, ò della Disciplina. Tutti gli Apostoli erano consultati e adunati, *tutti* hanno dato il loro parere, e in nome di tutti è stato pronunciato il Giudizio *Visum est Spiritui Sancto & nobis*. Ciascuno Apostolo in particolare ha condannato gli errori nascenti nelle Chiese, di cui prendevano cura, e se ne trovano le prove autentiche nelle Lettere di S. Paolo, in quelle di S. Pietro e di S. Giovanni. I Padri (2) credevano, che i Vescovi fossero i successori degli Apostoli, e siccome non pensavano anche secondo il Bellarmino, che gli Apostoli avessero avuto la loro giurisdizione da S. Pietro, così non potevano immaginarsi mai, che i Vescovi la ricevessero dal Successore di S. Pietro. Questo linguaggio era riserbato ai più venduti Adulatori della Curia Romana, e all'Autore della opposta Memoria. Egli dopo aver fatto il Papa *Vicerè, e Monarca* assoluto, e dopo averci detto, che egli ha avuto da Cristo il *pieno dominio, che in lui solo risiede la potestà di giudicare, che è quanto dire, che nella Chiesa egli solo ha il dominio,*

Num XCV.

(1) S. Gio. XX. 21. S. Matt. XXVIII. 19. 20. S. Luca XXIV. 48. 49.

(2) Si veggia S. Firmiliano presso S. Cipriano. S. Girolamo *Tom. 4. p. 2. p. 803.* S. Gregorio il Grande. *Tom. 1. p. 1515.* Nicolò I. *Conc. Tom. 8. p. 797.* Quasi tutti i Padri si spiegano nell'istessa guisa.

Num XCV.

che egli sola indipendentemente da checchessia può farsi Giudice delle questioni, che insorgono nella Chiesa, che è l'unico interprete nato delle Leggi della Chiesa, e il dispensatore delle grazie in seno dei Vescovi, soggiunge, che *oggi non vi sono Vescovi aventi la Missione da Dio, ma la Missione* ab homine, scilicet a Pontifice. Questa massima di spropositi, che degrada l'Episcopato, e annienta la istituzione di Gesù Cristo, che ha posto i Vescovi a governare la sua Chiesa, se è facile in una intralciatissima confusione di cose rinvenire la mania dell'Autore, ci viene presentata all'oggetto di provare, che i Vescovi nei primi secoli della Chiesa, *quando si pensava solo a stabilire il Vangelo*, non aveano alcuno originario diritto, nè la facoltà di dispensare dai Canoni, quando lo richiedevano l'utilità, e il bene spirituale dei Fedeli. Gl'infrascritti Vescovi sù questo punto si sono bastantemente spiegati nelle loro antecedenti Memorie, e quando dopo la lettura di quelle, seppure il degnissimo Monsig. de Masta ha avuto la degnazione di leggerle, si ragiona sì malamente, credono superfluo affatto l'insistere di più, giacchè i Papi medesimi hanno riconosciuto la verità dei loro principj, quando pensavano *solo a stabilire il Vangelo*, e non già a invadere gli altrui diritti. Serva per tutti S. Gregorio, il quale dal non conservare nei Vescovi la respettiva giurisdizione ne deduceva il rovesciamento e la confusione nell'ordine della Chiesa: *si sua unicuique Episcopo jurisdictio non servatur, quid aliud agitur, nisi ut per nos per quos ecclesiastica custodiri debuit ordo, confundatur*. Forse l'Autore della Memoria avrà l'ardire sopprendente di chiamare *sospetta* l'autorità di questo Padre, e di ripetere la ingiuria, e la insolenza detta nel citare un passo del Crisostomo, avvertendo, che non è un *Padre sospetto, perchè della Chiesa Greca, e non già della Chiesa Latina*, dunque i Padri della Chiesa Latina sono sospetti nei loro scritti, ne possono seguirsi con sicurezza. Ecco la ragione, per cui si debbono escludere dalle Scuole Toscane le Opere di S. Agostino, ecco il complesso di tutte le stranezze che furono dette su questo proposito. I Vescovi sottoscritti pieni di venerazione per la Traduzione formata dai Padri Greci, e Latini, con

possono non sentire tutto l' orrore per queste propositioni irreligiose, a sono persuasi della rettitudine del loro Confratello Manfig. di Massa in disapprovare il contegno riprensibile del suo Teologo. Ma finalmente cosa dice il Grisostomo, se non se che Pietro è Principe degli Apostoli, e il primo di tutti, e che ha il primo l'autorità nella Chiesa? Noi convenghiamo in questi sentimenti, ma gli sappiamo unire egli altri dell' istesso Grisostomo *Hom. 85. in Ioan.* quando dice, che tuttociò che apparteneva a Cristo, era stato commesso indistintamente a tutti gli Apostoli: *Eorum animos erigit, & suam propensissimam voluntatem, siquidem sanum eis vel charus erat Magisterium.* Qualunque sieno l' espressioni dei Padri, e qualunque sieno i titoli che si danno da essi ai Romani Pontefici, è indubitato, che l' essenza del Primato consiste in una preminenza fornita di tanta potestà, quanta può bisognare per la conservazione della Unità, e il buon ordine della Chiesa, e non già nella dominazione e assoluta Monarchia di lui (1). *Errat*, diceva S. Bernardo, *si ut summum ita & solum instituisti a Deo vestram Apostolicam potestatem existimas.* La cosa singolare però si è nell' opposta Memoria, che ci si fà la grazia di *non dissimulare, che qualche cosa di per se debbono portare coll' Ordine del Vescovado, e del Sacerdozio, i Sacerdoti, e i Vescovi come quello di pascere negli uni e negli altri, quello di confermare, e di ordinare nei secondi.* Tuttociò è certamente *qualche cosa*, ma soggiunge l' Autore, che *l' esercizio di queste funzioni viene comunicato ai Vescovi, e ai Preti, dalla commessagli giurisdizione.* Cosa voglia concludere con ciò non è molto facile a ricavarsi, ma tutto cospira a fare del Papa un Padrone assoluto nella Chiesa, in guisa che si Num. XCV.

(1) S. Gregorio Magno considerando il Primato, giusta la sua indole quando ricevè la Lettera di Eulogio Patriarca di Alessandria, in cui si gli significa di aver comunicato ad altri il sentimento di esso S. Gregorio, colla espressione *sicut justisti*, gli risponde, che tolga detta espressione di comando, perchè egli non è, che ciò che è ogni altro Vescovo, nè conseguentemente gli conviene il comandare: *Vestra Beatitudo mihi loquitur dicens sicut justisti. Quod verbum ne ulterius proferatur, quia qui sum qui esti. Ego vobis cum Fratres sitis, meritos Patres non ergo justi, sed quae utilia visa sunt, scientes cupio.*

Num. ACV. debba riconoscere da esso ogni giurisdizione, e possino in conseguenza i Vescovi correr rischio di essere impediti dall' esercitare quella potestà, che hanno ricevuta da Dio per il bene dei Fedeli, vale a dire di pascerli e governarli spiritualmente, nel che è riposta la Somma del Pastorale Ministero. Ma troppo in lungo si anderebbe a svolgere tutte le incoerenze dello scritto che abbiamo frà mano. Crediamo però notabile ciocchè vi si legge circa la elezione di S. Mattia all' Apostolato, e la Missione di S. Paolo, e S. Barnaba. La elezione di S. Mattia si produce dall' Autore della Memoria come una prova della Primazia di S. Pietro, il quale *anche prima di aver ricevuto la pienezza dello Spirito Santificante, incominciò a far uso di quella potestà, che vivae vocis oraculo da Cristo stesso gli era stata comunicata*, e in conseguenza *fece la proposizione ai suoi Confratelli di riempire il posto del prevaricatore Giuda*. Noi conveniamo ben volentieri col Padre Quesnel *act. c. 1. v. 15.* che quivi si può dire, avere usato S. Pietro la prima volta un atto della sua Primazia nel Collegio Apostolico, quantunque il Bellarmino Lib. IV. provi appunto, che gli Apostoli non hanno ricevuto la loro giurisdizione da S. Pietro, perchè non fu eletto da lui S Mattia, Dalla condotta però di S Pietro in questa occasione noi facciamo delle riflessioni affatto contrarie allo spirito dispotico, che l' Autore della Memoria vorrebbe attribuire ai Papi nel Governo della Chiesa. S. Pietro in questa occasione fa tutto senza impero, senza dominazione, tutto opera col consiglio e il consentimento dei suoi Fratelli. La parola di Dio è la regola della sua condotta *Viri Fratres, oportet implere scripturam*. Egli fa vedere secondo le scritture la necessità della successione e della perpetuità dell' Episcopato, e addita le qualità di quelli che debbono scegliersi, v. 20. 21. 22. In seguito tutti *statuerunt duos Joseph qui vocabatur Barsabas, qui cognominatus est Justus, & Matthiam, & orantes dixerunt Tu Domine qui corda nosti omnium, ostende quem elegeris ex his duobus unum accipere locum Ministerii hujus & Apostolatus, de quo prævaricatus est Judas, ut abiret in locum suum. Et dederunt sortes eis, & cecidit sors super Matthiam, & annumeratus est cum undecim Apostolis*. Quale esempio più lumi-

nasso contro la Dominazione e la Monarchia del Pontefici, quale idea più viva del Ministero, e del Governo comune dei Pastori secondo la Istituzione di G. Cristo! S. Pietro per un dovere della sua Primazia, accorre il primo al bisogno della Chiesa, propone agli altri il riparo, e appoggiandosi in tuttociò alle Sacre Scritture di concerto cogli altri, e senza ledere i diritti di alcuno procede unanimemente alla risoluzione. Si potrà egli egualmente fondare sulle Scritture e sulla Tradizione il diritto esclusivo dei Papi di dispensare e la prerenzione di limitare e abrogare quella potestà imprescrittibile e inalienabile, che hanno ricevuto i Vescovi immediatamente da Dio per il vantaggio delle loro Pecorelle, e che ne usano con una prudente dispensazione, e secondo la necessità e una utilità vera e riconosciuta. Quanto alla *missione* di Paolo e Barnaba si dice, *che essa viene da Dio* per hominem, e che è *espressa in quelle parole del* C. XIII. v. 2. degli Atti " *segregate mihi Saulum & Barnabam in opus ad quod assumsi eos*. La vocazione singolare e straordinaria di questi Apostoli non può resultare più chiaramente dal Sacro Testo. Lo Spirito Santo è quello che dice, che sieno separati per l'opera, alla quale gli ha chiamati, e nel v. 4. si nota, che inviati dal S. Spirito andarono in Seleucia, e di là in Cipro | *Et ipsi quidem missi a Spiritu Sancto abierunt Seleuciam, & inde navigaverunt Cyprum*. Non si fa capire la distinzione che vuol fare l'Autore della Memoria trà la Missione di Paolo e Barnaba, e la Missione degli altri Apostoli. Questi furono *mandati immediatamente da Dio*, quelli furono *mandati da Dio per hominem*. Non si capisce neppure il fine di questa distinzione, ma fa maraviglia, che l'Autore della Memoria scordandosi di ciò che avea scritto in questo proposito, soggiunga, che la *Missione di S. Paolo era immediatamente da Dio*, come egli dice di se medesimo, che *missus fuerat a Spiritu Sancto*. Donando questa contradizione alla precisione singolare della contraria Memoria, egli è da osservarsi, che si concede, che in conseguenza dell'Apostolato, S. Paolo *potea far tuttociò che conduceva senza pericolo a dilatare il numero degli Operaj Evangelici per raccogliere la Messe che da molti andavasi preparando*, vale a dire,

Num. XLV.

Num. XCV.

come pare si raccolga dal contesto egualmente pieno di confusione e di sbagli, potea S. Paolo in virtù del suo Apostolato dispensare dalle Leggi Ecclesiastiche. I Vescovi sottoscritti non desiderano di più per istabilire la loro potestà di accorrere indipendentemente da Roma a tutti i bisogni spirituali delle loro Pecorelle. In vigore del loro Apostolato e dell' autorità che ricevono immediatamente da Dio nella Ordinazione, sono stati posti a reggere la Chiesa nella porzione affidata loro, e questo Ministero non può essere disturbato da alcuno senza un motivo legittimo, che in qualche abuso particolare richiami la sollecitudine del primo Vicario di Gesù Cristo. Questi principj sono ineoncussi, dovecchè l' Autor della Memoria dee dare ad intendere a chi è affatto privo degli elementi della Teologia, che *oggi i Vescovi non hanno la Missione da Dio*, e che basta *percorrere l' universa Storia Ecclesiastica per vedere i ricorsi, che i Vescovi tutti del Mondo Cattolico hanno avuto alla S. Sede fine dai primi Secoli della Chiesa, o per impetrare decisioni o dispense*. Ma è tempo lasciare questa materia per osservare ciò che il Teologo di Monsignor di Massa crede di dovere aggiungere circa il Voto decisivo dei Parochi.

Egli pianta per principio, che *l' intera Assemblea è convenuta concordemente, che i suoi Giudici sono i Vescovi*. I Vescovi sottoscritti sono stati ben lontani dal convenire in questa massima così assurda. Essi hanno sostenuto sempre la qualità di Giudici anche nei loro Cooperatori, e le Memorie che hanno dato sù questo argomento sembravano loro sufficienti, e perchè non si dovesse avanzare una falsità così manifesta, e perchè l' estensore dello scritto non dovesse tornare nella ultima sessione a produrre contro i diritti più sicuri dai Parochi le solite cantilene. Ma se si scorda sì facilmente di quanto ha asserito poco fà in questo medesimo scritto, non può recare sorpresa che siasi dimenticato dei sentimenti dei Vescovi infrascritti sù questo proposito. Reca bensì sorpresa, come egli voglia conciliare la proposizione, che i *Vescovi sono i soli Giudici*, con ciò che ha avanzato di sopra, che il *Papa è l' unico Interprete delle Leggi della Chiesa, e il solo che indipendentemente da chicchessia può farsi Giudice delle questioni*. Quando

si tratte di ledere i Diritti Vescovili, il Papa è il solo Giudice, quando si vuole spogliare i Parochi della loro autorità, i Vescovi sono i soli Giudici. E' carattere dell' errore il contradirsi, ma se il nostro Autore concede, che i *Vescovi sieno Giudici nati nei Concilj Generali*, senza che cessi di esser Giudice il Papa, non sanno comprendere i sottoscritti Vescovi, come ammettendosi i Preti Giudici nel Sinodo Diocesano, il Vescovo cessi di esser Giudice nel Sinodo medesimo, e perda il *diritto di giudicare* che gode nei Concilj Ecumenici. Se non vi è alcuna difficoltà e implicanza, che nei Concilj generali siano Giudici il Papa, e i Vescovi, non sappiamo parimente rinvenirne alcuna, se nei Sinodi Diocesani sieno Giudici il Vescovo, e i Preti. I curiosi disordini, di cui fa una enumerazione ben lenga l' Autore della Memoria, ò non sussistono, ò se sussistono, si debbono ravvisare pure nei Vescovi rispetto al Papa, e conseguentemente si dee privare anche i Vescovi della potestà giudiciaria, che egli riconosce essere in loro indubitatamente. Se poi gli abusi e i disordini dei Giudici non possono giungere a spogliare l' Episcopato di un diritto inerente al medesimo, egli dee convenire in egual modo, che tutti gl' immaginati sconcerti non possono autorizzare nei Preti il dispoglio, e la privazione di quella autorità che hanno da Dio. E' poi una ridicolezza il sepporre, che il Voto decisivo dei Pastori del second' Ordine renda *schiavo il Vescovo delle Decisioni dei propj Parochi*. Le Decisioni non si fondano sul capriccio nè sulla prepotenza dei Giudici. La Scrittura e la Tradizione sono i fondamenti per decidere dopo un maturo esame, e una conveniente discussione delle materie controverse. Non si vuol fare il torto ai Vescovi col supporre, che non si assoggetterebbero volentieri a queste Decisioni Canoniche. Non è una schiavitù il seguire la verità, e fintantochè ciascun Vescovo illaudamente non farà dichiarato infallibile, la verità potrà essere dalla parte dei Parochi, e potrà meritare il sacrifizio delle private opinioni del Vescovo. E' pure una ridicolezza il dire, che per il Voto decisivo dei Parochi, *diviene subordinato il Vescovo alla sua Chiesa, e che non può mai di*

Num. XCV.

Num. XCV.

propria autorità, non direme di comandare, ma neppure di suggerire regole di Disciplina, e la osservanza di esse. Se si fà alla Scrittura, e alla Tradizione, nel Sinodo Diocesano si stabilirà anzi la gerarchica subordinazione dei Parochi al proprio Vescovo, e il dovere speciale di lui, di esortare e richiamare con tutta quella autorità che gli danno i Canoni all' osservanza delle Leggi Ecclesiastiche, non meno che il dovere preciso dei Parochi di obbedirlo interamente, ponendo in pratica la promessa fattagli avanti a Dio nella loro Ordinazione. Niuno può esser dispensato dalle sue obbligazioni, e il Voto decisivo che godono i Preti nei Conculj non abroga esse obbligazioni, nè può esser mai un motivo di non osservarla in tutta la loro estensione. I Vescovi sottoscritti poi debbono render giustizia ai suoi amatissimi Cooperatori, e debbono eccettuarli dal torto che si fà in genere ai Parochi dall' Autore della Memoria, il quale dice di sapere *per esperienza, che difficilmente ottengono i Vescovi dai loro Preti l' osservanza di alcune regole, che loro preservano in tutte coerenti alla disposizione dei Canoni, e dei Concilj, e di già stabilite nella Chiesa.* Monsig. di Massa, che manifestò all' Assemblea essere state sempre vane le sue zelantissime premure per l' abito talare degli Ecclesiastici, e che gli aveva dato ciò moltissimo da fare negli anni del suo Episcopato, avrà la disgrazia di non essere obbedito, ma non si sà intendere come sia un rimedio per la indocilità dei Preti il privarli del diritto di esser Giudici nei Conculj. Ridonda poi totalmente in vantaggio dei Vescovi l' asserire, che il Voto decisivo è un motivo *per dominare a supplantare, per divenire refrattarj, e distruttori della Disciplina Ecclesiastica, superbi, capricciosi*, e piena *di spirito di dominazione*. L' Autore della Memoria, che concede il Voto decisivo ai Vescovi, non gli fa loro certamente onore colle citate espressioni. Se il Voto decisivo nei Preti è cagione di tutti i notati malanni, e *del rovesciamento dell' Ecclesiastica Disciplina*, non sappiamo capire, che questo medesimo Voto decisivo non possa produrre nei Vescovi quell' istesso *sempre, che non ha avuto luogo neppure nella secolare milizia*. Secondo il sentimento dell' Autore, pare che non si possa concepire un' uomo col

Voto decisivo, senza che sia *superbo*, *dominatore*, *capricciosò*, *refrattario*. Dee essere certamente una mala cosa questo Voto, ma in seguito di quella venerazione, che si professano di avere gl' infrascritti Vescovi per i Pastori del primo e del second' Ordine, sono di sentimento, che non abbia prodotto effetti sì tristi uni, nè debba produrli negli altri. E' poi tutta mancanza di cognizioni l' avanzare, che *si è praticato fin quì* di non concedere ai Preti nei Sinodi Diocesani che il diritto di *suggerire ed esporre al Vescovo quel consiglio, che credono il più adattato alle circostanze delle loro Chiese*. Serve, che la penetrazione del nostro Teologo s' interni nella *universale Storia* della Chiesa, per rimaner convinto del contrario. Serve, per minorargli la fatica, che dia un' occhiata alle tante Memorie inserite negli Atti su questo proposito, seppure meritano per alcun poco i suoi riflessi. Che poi col *fiftema* di negare ai Preti la Decisione, *si sieno veduti e più fanno a restringersi stabilmente, che si leggano nei Sinodi Diocesani*, tocca al nostro Autore il provarlo. Converrà però attribuire ai Vescovi anche quelle determinazioni meno sane e religiose, che vi s' incontrano in buon dato, e in specie la intrusione di tante Costituzioni Pontificie contrarie alla legittima autorità dei Sovrani e dei Vescovi, come sono la Bolla *della Cena*, la *Unam Sanctam*, l' *Ambitiosæ*, e i Decreti della Inquisizione, e delle altre Congregazioni Romane. Converrà pure attribuirgli tuttociò, che vi è di metro, di prezioso, e di ridicolo (1), seppure l' Autore della Memoria non crede di dover riporre anche questo fra i più

Num. XCV.

(1) Il Sinodo di Foligno del 1585. ordina, che gli Ebrei portino un segno giallo nel cappello: *Ut privos Judæorum ejusdem civitatis cognoscat, & quod sors pessima, sed præclaritur ostensa eorum obstinatio minus timeatur, mandat ut in eorum per Dioecesim transitu ab intra eorum Civitatis & locorum Dioecesis finium ipsi non in pileo patulam & cephalotam gestent &c.* Oddio pare, che chi può portare l' anello, ne porti uno solo nel quarto dito della mano destra! *Si (anulo) alicui dignitas sit permissa, annulum in digito quarto dextræ manus gestet.* Ecco cosa prescrive il Sinodo di Bologna del 1698. e ecco il punto interessantissimo dei Mirachioli: *Ad meliorem ac ab hominibus & opinionibus & fatuis novitatis captum ritum, nec sinant immiscere sibi complicia ejusdem, & quantum hæc a loco structura de-*

Num. XCV.

fani e rehgiosi stabilimenti. Ma fia come si voglia, farà sempre un paradosso, che dal giudizio di un solo debbano derivare per regola delle risoluzioni più perfette di quelle, che possono venire dalla comune deliberazione di più.

Passa in ultimo il Teologo di Monsig. di Massa a parlare della Unanimità morale, che si ricerca nelle Decisioni della Chiesa, e che egli *fenì proporre nell' Assemblea praeter expectationem*. Colle nozioni apprese dal *Tavrely* non è maraviglia, che gle giungesse nuova questa verità. Quello *Scrittore Sorbonico* convinto in tanti altri punti importantissimi di errore e di mala fede, era troppo partigiano delle Scuole Gesuitiche per dovet garantire il principio falso e rovinoso della pluralità nelle Decisioni della Chiesa. Non può esser però più insussistente l'argomento di cui si serve, e che viene adottato dall' Autore della Memoria, *Se la pratica*, egli dice, *di tutti quanti i Tribunali è, che vi si attende solo la pluralità, molto più un tal sistema dee osservarsi nei Giudizj Ecclesiastico*. E' una gran disgrazia, che si vogliano sempre accomodare le idee delle cose civili, e temporali al governo ecclesiastico, e che per servire a quelle si voglia ridurre la Teologia a una pura aritmetica. Egli è però facilissimo il

fiedant. Il Sinodo di Chiusi del 1670. è impetenentissimo nei seguenti regolamenti: *In Cœtibus de frequentioribus applausibus ad coles usque pulsum parcitur, ne tamen tempus excedatur laudes fiant ante, finitis vero congressionibus; qui se invicem superpumpantur, ne disturbentur... neque hoc vale ita inscita sive prudentium laudum fuit homini seu si morbo conspectantur*. Il Sinodo di Pistoie del 1732 permette, purchè si faccia per sollievo e e parte chiuse il gioco degli *Scacchi, Stavoglice, e delle Minchiate*, e il Sinodo del 1737 ha creduto opportuno di dovere aggiungavi anche il gioco dell' *Ombre*. *Hocelliores ludos adeo assequitur* di Scacchi, Stavoglino, e delle Minchiate *de facile eos prohibuisse, damnando fuisse paucis clausis & ad domum suam recludendos. Adiungimus ad hoc fuisse ludos recreationis gratia, etiam ludum alterum nuncupatum* dall' Ombre. Nel Sinodo di Pistoia del 1781 si prefevine il *provvedersi a fare stabilire qualche compendio o Somma universale di Autori classici e moderni, tra i quali fono molto rinomate quelle del Bauccone. Layman, Diana, Burgos &c.* Si vegga finalmente il Sinodo di Frascati del 1763 e in specie l'Appendice indecente apposto al galeto esso effevato ec

vedere le ragioni, per le quali conviene diportarsi nelle Decisioni della Chiesa differentemente da ciò che si opera negli altri Tribunali. Quando si tratta della Fede, è un bene comune, e che interessa tutti i membri. Ora ella è una regola del Diritto, che quello che interessa tutte le membra, dee essere giudicato secondo il parere di tutti. *Quod omnes tangit, ab omnibus debet approbari* (1). Si aggiunga, che il privilegio della Infallibilità non è stato promesso, nè accordato da Dio al maggior numero nella Chiesa, ma bensì all'intero corpo, vale a dire all'unanimità, come parlano i SS. Padri. Nei Tribunali Secolari non vi è Infallibilità assolutamente promessa a tutto il corpo dei Giudici. La prudenza vuole per questo, che siamo contenti della pluralità, giacchè la unanimità non garantirebbe dall'errore il giudizio pronunziato. L'Autore della Memoria per istabilire dietro le tracce del Tournely il suo assurdo converrebbe, che provasse, che i Giudizj i quali si pronunziano dai Tribunali Secolari sono infallibili e irreformabili, e che dalle parole della S. Scrittura, e dai Sacri Monumenti della Tradizione si ricava, che la promessa della Infallibilità è attaccata a una porzione più ò meno grande della Chiesa, e non già a tutto il corpo. Nè si opponga, che la unanimità dei sentimenti necessaria per formare una Decisione farà sì, che le questioni saranno interminabili. Siccome la Chiesa è un tutto morale, basta che moralmente parlando sia vero, che vi è unanimità. Quindi la unanimità non verrà impedita tutte le volte, che vi sarà resistenza, ma bensì tutte quelle volte, che procederà la resistenza da persone, le quali meritano, che se ne faccia conto. *Qualora trattasi*, dice un dotto Teologo del Concilio di Trento (2), *di fare delle Leggi soggette a cambiamenti secondo i tempi e i luoghi, si segue la pluralità dei suffragj: ma quando si tratta di questioni di Fede nulla si decide, anche dopo un esatto e serio esame, fino a che alcuni uomini gravi e considerabili sono di un diverso parere dal maggior numero.* Ora I. se quelli che resistono

Num. XCV.

(1) Reg. 29. in sexto Decret. Vedi Melchior Cano *Lib. V. c. 5. de Locis Theolog.* e il Tom. V. della *Raccolta degli Opuscoli pag. 205. e seqq.*

(2) Diego di Payra *Def. Trid. Fid. Lib. 1. de Concil. General. auctorit. fol. 17.*

si sono già separati dalla Chiesa per un aperto scisma, non meritano più di esser contati. Tanto decide S. Agostino dei Donatisti *Quia hoc manifestissimum schisma est*. S. Agostino all'incontro vuole, che si conti S. Cipriano, perchè non ha fatto scisma, e la sua resistenza impedisce la unanimità. II. Se la resistenza viene per parte di persone, che sostengono un'errore manifesto, *aperta pernicies*, ò che negano un Domma chiaro ed evidente, una tale resistenza non può pregiudicare alla unanimità, perchè sono persone che non meritano più di essere contate ò ascoltate, come lo erano a giudizio di S. Agostino i Vescovi Pelagiani dovecche all'incontro nella disputa di S. Cipriano la questione essendo oscurata, perchè non si trattava d'un Domma chiaramente riconosciuto da tutta la Chiesa, S. Cipriano dovea essere ancora per questo riguardo contato ed ascoltato con tutti i suoi aderenti. Egli è dunque egualmente vero, e che richiedesi una bene intesa unanimità per formare una Decisione della Chiesa, e che non sono ciò non ostante interminabili le questioni, ma può aversi presto ò tardi la unanimità su i punti contrastati. Ciò hanno creduto opportuno di rilevare i sottoscritti Vescovi, anche per lume di uno dei Teologi del degnissimo Monsignor Vescovo di Samminiato, il quale ha inserito negli Atti dell'Assemblea sotto il Num. 15. quel che si prescrive dal Concilio Tolerano VIII. dell'anno 653. Egli dee spiegare secondo i sopra espressi principj il Decreto di questo Concilio, e anderà persuaso con quanta ingiustizia fu prodotto nell'Assemblea, dove tre e alcune volte cinque Vescovi Cattolici con buone ragioni e per parte loro coll'esame il più pacifico dissentivano dal parere da trediei ò quindici dei loro Confratelli. Del rimanente nè la mancanza della discussione, nè la precipitazione in decidere, nè gl'inesatti calcoli numerici del Sig. Bianucci, nè il continuo ripetere, che in un'Adunanza di 18. Vescovi non era da valutarsi nulla il ragionevole dissenso di tre, non poteano far variare di sentimento gl'infrascritti, siccome nol possono attualmente le osservazioni del Teologo di Monsignor di Mala, che sono affatto destituite di prove e contrarie alla Scrittura, alla Tradizione, e alla pratica della Chiesa

Num. XC V.

Universale. Essi rimettono pertanto i Sigg. Opponenti alle Memorie dei Teologi Regj inserite negli Atti dell'Assemblea sotto i Num VI. VIII. XIV. LXX., in aumento delle quali aggiungono soltanto un passo di un Opera attribuita a S. Atanasio, la quale benchè sia d'incerto Autore, pure merita tutte le riflessioni dei patrocinatori del maggior numero. (1) Esso è tratto dal Dialogo secondo *contra Mace-* Num XCV.

(1) Si cede superbo il fermarsi sulle autorità de' Padri, e de' Concilj allegate in favore del maggior numero dall' Autore delle Memorie. E troppo facile il rilevarsi de' errori, quanto si stimino male a proposito, nonostante la moltitudine, dai pochi; per imporre più agevolmente ai poco assai leggieri. Conviene però dire qualche esempio delle violenza che si fa ai Padri, e delle poca intelligenza, che mostra l'Autor delle Memorie del linguaggio dei Padri. Tertulliano nel passo citato *Quod apud multos unum invenitur, eos ut erratum, sed traditum*, ha lo stile di provare quanto fosse ragionevole e stravagante il pensiero di quelli Eretici dei suoi tempi, che volevano che tutte le Chiese avessero errato da principio, e male interpetrando, e mal conservando la parole di Dio ricevuta degli Apostoli. Dimostra perciò essere impossibile succeder un punto d'unione, in cui tutti gli uomini convengono perfettamente; se non ve gl'induce la forza delle natura, e un forza comune di Tradizione corredata dei caratteri della più luminosa evidenza. Onde è, che il solo carattere di Divinità impresso nella parole di Dio facilmente poteva produrre nelle cose Nazioni una general cooperazione in una sola Dottrina. Se avesse errato nell'Intendente, e nel confondere, ei professoe, quell' errore e queste narrazione farebbe state varie, e diversi secondo le varie modificazioni delle menti umane, e secondo i varj rapporti delle medesime agli usi, ai climi, alle leggi dei diversi Popoli, poichè *multos*, ei dice, *non multos contra unos ut ratione varios dissonos error docuisset*; e di qui ne forme questa canone: *quod apud multos unum invenitur, non ut erratum, sed traditum*; cioè a chiaro, che egli non intende di definire, che la verità fia sempre nel maggior numero, ma bensì che è un carattere, e un distintivo della verità l'unità di Dottrine seguite e tenute i tempi, e tenuti i luoghi, e a tutte le persone: *Quod semper ubique, & ab omnibus dictum* come dice di più Vincenzio Lirinese. Ecco il passo intero di Tertulliano *Age quasi omnes (Ecclesiæ) erraverint decepta fit, & Apostolos de calumnia reddendo multum respuerunt Spiritus Sanctus* ac cum ea veritatem dilexerit *ad hoc misso a Christ, ad hoc postulatus de Petra ecclesiæ doctor* ostenderit *cæquid verisimile est, ut tot bonæ existerint unam quid non erraverint? Nullus inter multos unius aucs est error vetustas defendat error docte aut Ecclesiarum cæterum quod apud multos unum invenitur eo ipso erratum, sed traditum.*

doniam. n. 1. *adversus eos qui ex sola multitudine veritatem deprehendant*, Tom. 2. pag. 561. edit. des Maurins; ed è concepita in queste termini: Num. XCV. *Certamina ... Deo auspice adversus mendaciam muniri, ducem & magistram invocabimus Deum veritatis. Ipse enim est, qui a vanitatis nos mendacio liberavit, nunc quidem clamans* Ego sum veritas; *nunc vero cohortans* Confidete, ego vici Mundum. *Quamobrem ignari non insciendo illi qui vim authoritatemque doctrinae sola multitudine metiuntur, nec considerant Dominum nostrum Christum duodecim discipulos simplices, illeteratos, pauperes, ignaros, fiducia adversus Mundum totum gratis muni-*

Le parole della Lettera non seconde, nè terze di S. Paolino e Sempronio non sono dirette contro i Novazioni, e quelli separati dalle Chiese a'quali solo pretendevano formarne un' altra e parte. Le Chiese di Geoà Cristo, dicevo loro quel Santo, è un corpo composto di molte membra, a parti insieme unite, e un corpo completo fiorito, e consolidato per i concoli delle unità, ed estese per tutta la Terra. Esso non può dunque restringersi a una porzione, che fi faccia del corpo intero, e che fiume e parte non un corpo, ma un membro putrido perchè separato dal suo tutto: *Ecclesia est Corpus Christi: corpus autem non membrum: corpus multum: unum partibus membrisque collectum, sicut est Apostolus: Non & corpus non est unum membrum, sed multa. Ergo Ecclesia plurum est corpus & subdium, & tota sum orbe diffusa in Sanctificatione unguam, corpus putrefactum unum, non ut vos ajtis Necessiael, quidam infidelis portiuncula, imbecille collectum, & a reliquo corpore separatum.*

Le lettere di S. Atanasio all' Imperatore riguardo de Teodosio *Hist lib* 4. e 5 esprimendo le Fede del Concilio di Nicea, dopo di cui egli dimostra la universale unanimità ad accettarne di quel credo, che seguitavano a perire d' Arrio già espressamente, e chiaramente condennato: *Sum igitur, ei dice, Rebus ossium Augustus hanc esse fidem, quae a Sanctis procedentes est, & quam confessi sunt Patres Nicaeae congregati: in quam denique confentiunt omnes ubique terrarum Ecclesiae, quae sunt in Hispania Orbe, & omnes denique per Orientem Ecclesiae, paucis exceptis qui Arii opinionem sectantur. Horum enim omnium quae commemoravimus Sententiam exprimunt ipso cognomines, & literis scriptae habentur. Ac licet pauci quidam hanc fidei confessionem, sed non omnes, Reipsissime Augustae, cui orbis terrarum pacem curare non pasa. Nam cum Arianae haereseos labe jam pridem infecta sint, unam veritati pertinaciter obsistere constatur.* Servendo questi esempi per dimostrare quanto è fedele ed astretto l' Autore delle Memorie nel recare le testimonianze dei Padri, quanto è felice nell' applicazione delle medesime, e quanto eccellentemente prove per questo verso el suo assunto.

visse? Sic illos instruens, non ut duodecim illos, myriades sequerentur: sed myriades duodecim illos sequi velleat? Ita semper vincit veritas, quamtumvis apud paucos inveniatur. Qui autem quaestionis propositae rationem dare non audet, nec demonstrationibus instructus est, atque idcirco ad multitudinis confugit praesidium: ic hoc ipso se victum profitetur, ut qui nullum alium confidentiae habeat locum. Quid multitudine nobis ingeris, quasi alteram turris extructionem Deo minitans ad insanae illius multitudinis exemplum? Ostendas mihi illa veritatis decus, proxima haec via erit ad persuadendum. Multitudo autem sua auctoritate sine demonstrationibus comprobans est illa quidem idonea ad incutiendum metum sed ad persuadendum, nullo modo. Quot enim myriades mihi persuaserint ut diem noctem esse statuam? Ut aeream numisina pro aureo agnoscam & accipiam? Ut apertum virus pro congruo nutrimento sumam. Deinde rerum terrestrium gratia non curamus multitudinem falso numeratorum, & in coelestibus dogmatibus nulla demonstrationis fultum sequar nutum, ab iis scilicet discessurus, quae magno consensu, multisque scripturarum testimoniis jam inde ab antiquissimis temporibus sunt tradita? An non audivimus Dominum dicentem: Multi sunt vocati, pauci vero electi? Et iterum: Angusta est & stricta via quae ducit ad vitam, & pauci sunt qui inveniunt eam? Quis igitur sana mente praeditus non malit in pauceram esse numero per angustam ad salutem ingredientium, quam multarum per lata ad interitum ruentium? Quis vero si aetas sua in tempus certaminis Sancti Stephani incidisset, non ab illius potius stare partibus exoptasset, qui solus lapidibus obrutus, solus omnibus deridendus fuit propositus, quam a parte vulgi ex prava turbae auctoritate veram fidem aestimantis? Major honos habendus est vel uni probatae fidei viro, quam decem aliorum millibus, qui se insolentius jactitant. Cujus rei exemplum in veteri quoque Testamento invenire est, ubi aliquot hominum millibus clade divinitus immissa occumbentibus, solus Phinees stetit & Deum placavit, cohibitaque est clades. Quod si dixisset ille: Quid quis adversus tantam, sibique ipsi consentientem ausit multitudinem? Qui calculo meo improbato, quam illi delegere vitam? Non sane aut fortiter se gessisset, aut repressisset malum: non reliqui salvi fuissent, non sua eos benevolentia Deus fuisset dignatus.

Num. XCV.

Num. XCV. *Operae igitur pretium est, ut sive unus vir probus libere agat & loquatur, sive pravus multorum consensu salvatur. At tu, si lubet, Noe servato demersam multitudinem antepone: mihique concede, ut ad arcam paucorum receptaculum adcurram. Tu si placet cum turba Sodomis sociare, ego Lotho comes ero unae; etiamsi solus ipse pro salute sua sese a turba segregavit. Caeterum mihi nihilominus veneranda multitudo, non illa quae dispositionem fugit, sed quae probationem adfert: non quae acerbe pugnat, sed quae paterne corrigit: non quae gaudet novitate, sed quae paternam servat haereditatem. Tu vero qualem mihi multitudinem nominas? Eam nimirum quae adulatione & muneribus conducta est: eam quae imperitia & insitiu abrepta est: eam quae lapsa timiditate & metu: eam quae momentaneam peccati voluptatem unae praefert aeternae: id quod multi palam sunt confessi. Multitudine mendacium roboras? Mali vehementiam innuis. Hoc enim major est calamitas, quo plures malo sunt implicati.*

Tanto può servire in ischiarimento dei tre punti presi di mira dal Teologo di Monsignor di Massa.

Le contradizioni, gli sbagli grossolani e le inesatezze sono manifeste, e la Memoria è formata da per tutto sù lo stesso gusto. I Vescovi sottoscritti hanno creduto di darne brevemente un saggio, lasciando alle persone di buon senso di giudicare del rimanente.

Giuseppe *Vescovo di Chiusi e Pienza.*
Scipione *Vescovo di Pistoia e Prato.*